I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo

a cura di
Carlo Guido Mor
e Heinrich Schmidinger

Società editrice il Mulino Bologna

Annali dell'Istituto storico italo-germanico
Quaderno 3

I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo

A cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger

Società editrice il Mulino Bologna

Istituto storico italo-germanico

I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania

Atti della settimana di studio
13-18 settembre 1976

Coordinatori:
Carlo Guido Mor
Heinrich Schmidinger

Sommario

Sui poteri civili dei vescovi dal IV al secolo VIII

di *Carlo Guido Mor*

Il discorso non sarà semplice, ma lo divideremo per epoche, perché, in effetti, vi è un momento di acme — quello giustinianeo — preceduto da uno di formazione, o, se si vuole, di preparazione, e seguito da uno di incertezza e di ridimensionamento — quello langobardo — per il quale la scarsità documentaria o l'equivocità di ciò che ci è pervenuto non permettono conclusioni sicure. Ma val sempre la pena di tentare una sintesi.

La figura del Vescovo, come è noto, va veduta sotto un duplice aspetto, morale e giuridico, ma la sua azione si ispira fondamentalmente ad un principio etico che è alla base della predicazione paolina: la *charitas*, che significa tante cose: l'affetto vicendevole che lega i membri di una comunità; la benevolenza del preposto rispetto ai fratelli; la deferenza verso chi, nell'ambito della stessa comunità, ha ottenuto la *plenitudo potestatis*.

È un concetto tipicamente morale, senza sanzioni, senza norme precise: il vicendevole amore deve togliere qualunque ragione di contrasto, con sopportazione di ogni cosa spiacevole, anche di ogni sopruso!

Ma questo vale per una piccola comunità, per il momento apostolico: non va già più bene nel II secolo, nel III, quando la diffusione del Cristianesimo ha allargato in modo impressionante l'ambito territoriale e si è dovuto creare a mano a mano un ordinamento gerarchicamente articolato, e fra i fedeli vi sono i santi e i buoni, ma anche i deboli e i tutt'altro che santi.

Ma è sempre un po' un *hortus conclusus*: ciò che si è andato formando di precettistica — anche pratica — nel II e nel III secolo, non rispecchia più — non può più rispecchiare — la precettistica paolina. Come ci sono differenti liturgie rituali (romana, antiochena, alessandrina, gerosolimitana), così ci sono differenti modi di vedere la vita organizzativa interna delle singole chiese (appunto: romana, antiochena ecc.) più o meno coordinate da una sede patriarcale o metropolitica (Roma, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme, e più tardi Costantinopoli) fra loro differenziate ed autonome, che agiscono ciascuna per proprio conto, anche se v'è una certa comunicazione reciproca, ma puramente volontaria.

E logicamente non v'è alcuna comunicazione con l'ordinamento civile, non osteggiato in sè e per sè, ma nelle sue manifestazioni religiose panteistiche: «Date Caesari Caesaris, Deo Dei». Il precetto evangelico è proprio alla base del rapporto cristiani-respublica; ma non è affatto vero il reciproco, perché per l'Impero romano l'ordinamento ecclesiastico è d e n t r o l o S t a t o, ed il precetto evangelico è per lo meno un non senso.

In queste condizioni è evidente che non si può parlare di una qualunque posizione del Vescovo in una città, ma solo nei riguardi della comunità cristiana, piccola o sviluppata che sia. O meglio: possiamo sì parlare di una posizione spiccata del Vescovo, ma in senso negativo: i martiri delle prime persecuzioni (a parte la neroniana, ristretta a Roma) sono sempre i vescovi, affiancati di frequente dall'amministratore della comunità: il diacono. Si pensava che togliendo di mezzo i capi, la comunità si sarebbe dissolta: pensiero che è di tutti i tempi.

Bisogna venir dunque al IV secolo per cominciare a parlare di una posizione giuridica del Vescovo, riconosciuta dallo Stato.

C'è ben poco da aggiungere, credo, a quello che ha scritto quarant'anni fa Mochi Onory: lo spoglio da lui compiuto degli scritti degli autori, cristiani o no, dal IV alla

fine del VI secolo, correlato con quello delle fonti giuridiche, non lascia molto spazio alle novità. Quindi mi sforzerò di organizzare il discorso — basandomi particolarmente sulle fonti giuridiche, cioè mettendomi dal punto di vista statuale — per cercare di individuare qualche linea direttrice in un certo senso in funzione del momento giustinianeo: è logico che il discorso presuppone — e talvolta lo richiamerò — il movimento spirituale del mondo ecclesiale, come prese di posizione, constatazione di situazioni morali o pratiche, o come enunciazioni programmatiche.

Il più antico accenno al riconoscimento di una posizione giuridica del Vescovo lo si trova in *C Just,* 1.13.1 (del 316) seguita di poco dalla cost. 2 del 321 (=*C Th* IV.7.I), e non è proprio mia la colpa se mi si riporta così ad uno dei miei primi studi[1]! Le costituzioni stabiliscono l'equiparazione della forma religiosa di manomissione di un servo a quelle solenni consuete (*per mancipationem, per consules, per testamentum*), e per noi l'interesse sta nel fatto che la presenza del Vescovo è condizione necessaria per la validità dell'atto, e formalmente si estrinseca nella sottoscrizione vescovile e dei chierici in luogo di quella dei testi. L'attribuzione della *civitas romana* è appunto la conferma dell'equiparazione di questa forma manumissoria alle solenni, con un vantaggio per la Chiesa, perché il *patrocinium* del liberto passa da quegli che ne dovrebbe essere il naturale titolare (il *dominus* manomittente) alla Chiesa stessa, che acquista, così, anche i diritti relativi (ad es. quello di succedere in caso di morte senza eredi diretti, o assicurarsi i diritti di indennizzo in caso di offese al liberto). Per questo specifico fatto giuridico il Vescovo viene equiparato — pur restando estraneo all'ordinamento civile — ai più alti magistrati succedanei dei consoli (*Praeses provinciae, Vicarius, Praefectus civitati*), svolgendo un'attività che è propria dell'ordinamento pubblico: l'attribuzione di un nuovo *status* personale.

[1] C. G. Mor, *La «manumissio in ecclesia»*, in «Rivista di storia del diritto italiano», I (1928).

Situazione che può esser considerata parallela a quella della cost. (*C Th*, I.17.I) che ordina al magistrato ordinario la sospensione di un processo in atto qualora le parti, unanimemente, decidano di affidarne la soluzione all'arbitrato del Vescovo, il cui lodo sarà inappellabile (come del resto tutti i lodi arbitrali), mentre la competenza del giudice rimarrà inalterata e la sua attività non s'arresterà, se solo una delle parti manifesterà l'intenzione di adire all'arbitrato episcopale. Non è, per vero dire, una grossa novità — anche se foriera di altre più importanti — ma anche qui si tratta di inserire un elemento nuovo, e di prestigio recente (la cost. è del 318) in un ordinamento esistente, come vedremo più avanti.

Sono, come si vede, approcci ancora cauti, in dipendenza — per gli anni di Costantino — delle novità introdotte con l'Editto di Milano, e in sostanza, fino alla estinzione della famiglia, non pare che si sia andati molto più in là: la stessa cost. di Costanzo II e Costante del 355 (*C Th*, XVI.2.12), se indubbiamente è un testimonio di reverenza verso la dignità del Vescovo l'esentarlo dall'esser convenuto davanti al magistrato ordinario, deferendosi l'istruttoria, per qualsiasi causa, ai Vescovi confratelli, non stabilisce un particolare foro giudiziario, ma semmai una forma particolare di arbitrato: «si quid est igitur querellarum, quod quispiam defert, apud alios potissimum episcopos convenit explorari, ut opportuna atque commoda cunctorum quaestionibus audientia commodetur».

La stessa posizione di reverenza che si trova nell'*oratio* di Teodosio I «in consistorio» del 381 (*C Th*, XI.39.8=*C Just*, 1.3.7), che esenta il Vescovo dal testimoniare in giudizio «nam et persona dehonoratur et dignitas sacerdotis excepta confunditur».

Invece un forte passo, prodromo di maggiori sviluppi, era stato fatto con una costituzione di Valente, Graziano e Valentiniano II, del 376 (*C Th*, XVI.2.23), che stabiliva l'inizio del foro ecclesiastico: «Qui mos est causarum civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est; ut si qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque

delictis ad religionis observantiam pertinentia, locis suis et a suae dioceseos synodo audiantur, exceptis quae actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque iudicibus aut inlustribus potestatibus audiendis constituit». Certo, la materia è ristretta — solo le questioni di carattere religioso, tra il dogmatico ed il liturgico, e quelle disciplinari, (non le vere e proprie criminali) sono deferite al giudizio sinodale, presieduto dal Vescovo o dal Metropolita, ma questo significa l'abbandono, da parte dello Stato, di una propria competenza, almeno secondo una tradizione romana fortemente radicata: e in questo momento, non sono sconfitti gli ariani (che si appoggiano al sovrano, perché non hanno un loro centro unificatore), né i pagani, per i quali sempre la materia religiosa è competenza di Stato.

Per il IV secolo — anteriormente alla celebre costituzione teodosiana che proclama la religione cattolica unica religione dello Stato — la posizione del Vescovo è certamente di prestigio, circondata da reverenza ed ossequio, ma non si è ancora inserita, giuridicamente, nella compagine dello Stato.

La costituzione del 380 (*C Th*, XVI.1.2=*C Just*, I.1.1.) segna veramente una rivoluzione giuridica, e da questo momento dovremo, in certo modo, dare una intelaiatura sistematica al nostro discorso.

Dissi all'inizio che il fondamento morale della vita cristiana è il concetto paolino di *charitas*, la sollecitudine nei riguardi dei deboli, che vieppiù si affina e concreta in una società complessa per interessi e per indirizzi. In un ordinamento prevalentemente teso alla coordinazione e tutela dei diritti dei *possessores*, grandi o piccoli che fossero, ed in cui i nullatenenti, in quanto non contribuenti fiscalmente, sono considerati marginalmente (non voglio dire che fossero ignorati: la tutela dei diritti di ciascuno non è per niente assente dalla legislazione, ma è — come dire? — sfumata), la comunità cristiana, proprio in ossequio ai precetti evangelici, si rivolge con particolare intensità verso chi è più esposto alla sopraffazione. Il programma è, per così dire, esposto da Ambrogio,

vescovo di Milano, in una lettera all'imperatore Costanzo: «inviolata confinis servare iura, paternos custodire terminos quos lex tuetur... iure servitii pro moderamine coercitionis, quasi animae consortes» [2] rincalzata, con maggior precisione, da Sidonio Apollinare, vescovo di Arvernum (Clermont Ferrand), per il quale il Vescovo — ma siamo già a metà del V secolo, e un po' di cammino si è fatto — deve essere; «consiliarium in iudiciis, vicarium in ecclesiis, procuratorem in negotiis, vilicum in praediis, tabularium in tributis, in lectionibus comitem, in expositionibus interpretem, in itineribus contubernalem» [3]. Beh, forse un poco invadente!

Tornando a S. Ambrogio ed al precetto paolino, alla tutela dei *minores* (come si diranno poi) intende anche l'amministrazione economica del patrimonio ecclesiastico, dell'episcopato, che, come si sa, è diviso in quattro capitoli di bilancio: per le necessità del Vescovo; per il sostentamento del clero; per la manutenzione degli edifici di culto; per i poveri. I poveri sono appunto non soltanto i mendicanti, ma tutti coloro che non hanno possibilità economiche o giuridiche per fronteggiare le soperchierie di chi, per ricchezze o per aderenze, può esser considerato *potens*: il piccolo proprietario, le donne senza l'uomo protettore (le vedove, le nubili *sine manu* ...), i pupilli i cui tutori possono esser poco scrupolosi, i malati, i vecchi, gli orfani, i carcerati, i viandanti. A quest'ultimo proposito, se la legge tace, troviamo due lettere significative, l'una di Ruricio, l'altra di Sidonio Apollinare [4]: sono, in pratica, due salvacondotti rilasciati a persone che si allontanano dalla città e possono incappare in un pericolo estremo: quello di venir catturati come vagabondi e ridotti in schiavitù. Le due lettere attestano che i portatori sono persone libere. Non ci risulta, però, che ufficialmente questo documento avesse un valore riconosciuto, ma

[2] *Patrologia Latina,* LI, sermo 102.
[3] *MGH*: *Auctores antiquissimi,* VIII: *Sidonii Apollinaris,* ep. IV.11.
[4] *MGH*: *Auctores antiquissimi,* VIII: *Sidonii Apollinaris,* VI/8: *Ruricii,* II.7.

trovandolo usato in epoche e luoghi diversi, c'è la presunzione che lo avesse, o che di fatto vi si annettesse un carattere certificante, tenendo conto che il Vescovo, nel V secolo, aveva già raggiunto una posizione ufficiale nella città.

Nel campo morale-assistenziale una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III, del 418 (*C Th*, XV.8.2=*C Just*, I.4.12) dava al Vescovo il potere di intervenire efficacemente — e pare in forma definitiva — a favore di fanciulle (libere o ancelle) che si volesse costringere alla prostituzione; ed il Vescovo è autorizzato da Leone (cost. indatata, *C Just*, I.4.14) di attribuire la libertà ad un servo minacciato di prostituzione: e ciò in alternativa col magistrato cittadino. In questo caso l'inserimento nell'ordinamento statuale, sia pur limitato, è evidente.

Così come per quanto riguarda la visita settimanale ai carcerati (*C Th*, IX.3.7=*C Just*, I.4.9: Onorio e Teodosio II, a. 409), che il Vescovo non effettua personalmente, ma controlla che venga effettuata dal magistrato: è il primo passo — o è uno dei primi — che porterà il capo religioso locale a una posizione di preminenza nell'ordinamento cittadino. Leone fece fare passi assai importanti: e una sua costituzione del 468 (*C Just*, I.3.28) disponeva che in caso di testamento con lascito per la redenzione dei prigionieri, il Vescovo ne fosse d'ufficio l'esecutore testamentario, con la distinzione che lo sarebbe stato quello della città in cui s'era aperta la successione, se il testatore fosse del luogo, ma se fosse domiciliato altrove o fosse *barbarus*, la competenza sarebbe passata al Vescovo della città di origine. Così quella sollecitudine (*charitas*) che si doveva avere per i deboli, si trasformava quasi in un *munus*, con riflessi civili.

Alla fine del secolo, Anastasio deferiva al Vescovo e al Preside della provincia — notiamo questa specie di endiadi, che veramente inserisce il capo religioso nell'ordinamento locale — di stabilire il prezzo delle specie dovute per l'annona militare o di farne il conguaglio (*C Just*, I.4.18: la norma fu ripresa incidentalmente nella cost. giu-

stinianea — greca —, *C Just,* XII.37.19: l'uso s'era, quindi, consolidato).

Non ci si può meravigliare se Atalarico — o meglio, la reggente e Cassiodoro — non solo indirizzi una pressante esortazione ai Vescovi perché «orfanis viduisque contra saevos impetus Deo placita praestare solacia, ita tamen ne, quod accidit per nimiam pietatem, dum miseris subvenire quaeritis, locum legibus auferatis» (*Variae,* XI.3. a.533)[5], ma in materia annonaria — e sempre in campo assistenziale — si dava al Vescovo ed agli *honorati* l'incarico di raccogliere il supero della produzione cerealicola perché «periclitantibus vendant... moderata tamen pretii quantitate» (*Variae,* IX.5. a.527 ca.), che corrisponde perfettamente all'ordine inviato nel 535-36 al vescovo Dazio di Milano, di distribuire a prezzo determinato (oggi si direbbe a prezzo politico) le granaglie conservate nei magazzini «regi» (sottolineo la qualifica) di Pavia e Tortona, controllando che qualcuno non se ne approfitti (*Variae*, XII.27), così come doveva avvenire per la provincia della Flaminia, per accordo di un rappresentante regio «cum civibus atque episcopo locorum» (*Variae,* XI.12. a. 533-37).

Tutela dei deboli, sì — perfino il fisco abbandonava alcune multe a favore di tale voce del bilancio vescovile, e precisamente quelle che colpivano i chierici che, con pretesti defatigatori, cercavano di tirar in lungo le cause (*C Just,* I.4.2; Valentiniano e Valente, 369) —, ma progressivo inserimento nell'ordine pubblico. E ce ne dà una testimonianza a distanza di quasi un secolo e mezzo una *Varia* cassiodoriana del 508 (II. 8) — dunque del momento di massimo prestigio di Teodorico — con la quale comunicava a un vescovo Severo l'invio di ben 1.500 soldi «quos provincialibus, prout quemque praesenti anno exercito nostro transeunte dispendium pertulisse cognoveris, patita laesionis aestimatione distribuas».

Nessun dubbio che il Vescovo, per il fatto stesso di esser

[5] *MGH*: *Auctores antiquissimi,* XII.

nominato dalla cittadinanza, oltre che dall'*ordo cleri* (e non c'è che rifarsi al bel libro di Cesare Magni)[6], è un po' la voce della città (che appartenesse all'*ordo* curiale o meno, prima dell'elezione, dopo non ne fa più parte, ed acquista così una maggior libertà di azione), ma anche perché lo Stato stesso tende proprio a valersi, come controllo locale, di questi elementi indipendenti dalla propria gerarchia, quasi che si avesse coscienza di una insufficienza intrinseca degli ingranaggi burocratici. È il caso tipico del *defensor civitatis*. Nasce nel 365 (cost. di Valentiniano e Valente: *C Just*, I.55.I), ed in un quarantennio di vita riceve un certo regolamento, fermo restando il suo carattere di magistrato a tutela dei poveri: ma nel 409 — trent'anni dopo la cost. teodosiana sulla religione di stato e ormai debellate le ultime resistenze del Senato pagano —, si ha il nuovo regolamento di nomina (*C Just*, I.55.8); requisito personale che siano cattolici, e nominati per decreto «reverentissimorum episcoporum nec non clericorum et honoratorum ac possessorum et curialium». Teoricamente siamo sempre nell'ambito della difesa dei deboli, ma su un altro piano, perché si tratta di un magistrato dell'ordinamento statuale, sia pur locale, e per di più con azione di controllo sulle altre magistrature ordinarie. E se anche Maggioriano (*C Th Nov. Maior.* III, del 458), trattando della materia, non accenna minimamente all'intervento del Vescovo, Anastasio (*C Just*, I.4.19, a.505), invece ne allargò l'intervento poiché «hoc imprimis sub gestorum testificatione praesente quoque religiosissimo fidei orthodoxae antistite per depositiones cum sacramenti religione celebrandas patefecerint».

È un orientamento particolare di Anastasio: anche per i curatori dell'annona civica — i σιτώνοι — l'intervento del Vescovo è ad substantiam della legittimità dell'elezione (*C Just,* I.4.17).

Ma il campo in cui particolarmente la figura del Vescovo assume importanza è quello giurisdizionale: l'*episcopalis audientia*.

[6] C. Magni, *Ricerche sulle elezioni dei Vescovi in Italia,* Roma 1929.

La cost. di Costantino, del 318 [7], si proponeva la risoluzione di un problema nuovo: il valore di un lodo arbitrale del Vescovo emesso secondo principi differenti da quelli della legislazione civile.

«Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut si ad episcopale iudicium provocetur, silentium accomodetur et, si quis ad legem christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur quidquid ab his fuerit iudicatum; ita tamen ne usurpetur in eo, ut unus ex litigatoribus pergat ad supradictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. Iudex enim praesentis causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latio pronuntiet» (*C Th* I.27.1).

Due punti mi paiono fondamentali, che forse sfuggirono a Vismara: il Vescovo non applica il diritto statuale — o almeno non è tenuto ad osservarlo pienamente — ma la *lex Christiana* e il giudice laico deve sospendere il proprio procedimento s o l o di fronte ad una esplicita dichiarazione delle parti (il consenso di entrambe è essenziale) di voler osservare la decisione del Vescovo.

Ma che cos'è questa *lex Christiana*? Non è un insieme codificato, perché siamo nel 318, e ciò che è stato raccolto nel II e III secolo, se ne togli qualche accenno nella *Didaskalia apostolorum* (II. 45. 53), non ha carattere giurisdizionale, né la Patristica ha sviluppato regole giudiziarie se non nei confronti degli eretici; e questo non è certo il caso di un qualunque procedimento civile. Dunque tale *lex* non può essere che l'insieme di idee morali, sviluppatesi a mano a mano entro la cerchia della comunità cristiana, e che ha sempre come cardine la *charitas* paolina, cioè il concetto di reciproco amore, di perdono, di limitazione dei propri diritti in vista del beneficio altrui, anche con rinuncia ai propri diritti: «A chi ti prende il mantello dai anche la tunica» . . . ma siamo fuori dai concetti dello *ius civile*!

Ora accettando di sottomettersi alla *lex Christiana*, le par-

[7] Manca, nella *subscriptio* il nome del primo console, che è un *Augustus*: e non può essere che Licinio, la cui menzione fu radiata per *damnatio memoriae*.

ti accettano semplicemente di permettere il rifiuto, da parte dell'arbitro, di seguire le norme fondamentali dello *ius civile*, perché se anche l'arbitro normale romano farà prevalere l'*aequitas*, non potrà mai metter da canto i principi dello *ius civile*: ed anche fra le tre famose regole ulpianee, l'ultima specialmente «ius suum cuique tribuere», pone l'accento sul riconoscimento di un *ius* in certo senso concreto: quel *ius naturale* o *gentium* o *civile* che la morale giuridica riconosce, però con progressive limitazioni. Ora tutto questo è certamente contenuto nella *lex christiana*, ma ne è solo una parte. L'«amore fraterno comunitario», per esempio, ne è fuori!

Dunque le parti possono ricorrere ad un arbitro — il Vescovo — che è legittimato a seguire principi giuridici e morali estranei alla *lex romana*, e il giudice e le parti — l'uno condizionato dalla *stipulatio* delle altre — si obbligano a seguire una pronuncia che noi diremmo sta al di fuori del diritto sostanziale. Ed è questa la novità rivoluzionaria della costituzione costantiniana.

Passeranno novant'anni prima che ci si possa imbattere in un'altra norma in argomento (oggi la si direbbe di attuazione della cost. del 380), e infatti la cost. di Arcadio, Onorio e Teodosio II (408, *C Th*, I.27.2 = *C Just*, I.4.8) non fa altro che equiparare il ricorso delle parti al Vescovo all'arbitrato consueto, in un certo senso abolendo la cost. costantiniana (che non fu recepita da Giustiniano, mentre questa sì), perché la situazione era ormai mutata: l'organizzazione cristiana, infatti, con tutto il suo bagaglio di idee morali — ed ora anche di norme scritte — era entrata a far parte dell'ordinamento statuale, e di conseguenza la stessa *lex christiana* era diventata patrimonio spirituale dell'Impero.

Dieci anni prima, infatti, la cost. di Arcadio e Onorio (*C Just*, I.4.7) non era stata così decisa: aveva ribadito — sulla scia costantiniana — la liceità del ricorso consensuale, per le sole cause civili, al «sacrae legis antistite ... arbitri more residente», ma lasciava in ombra (o manteneva la distinzione precedente) il problema del complesso

per così dire normativo da applicare: l'unica novità era la sancita validità della pronuncia anche in assenza di una delle parti: e per questo fu accolta nel Codice Giustinianeo, mentre non compare nel Teodosiano, in quanto, forse, ritenuta ripetizione della costantiniana.

Non passò molto tempo — quattro anni — che si verificò un altro fatto importante: la vera e propria creazione del foro ecclesiastico limitatamente al campo penale. «Clericos non nisi apud episcopos accusari convenit», sancisce una cost. di Onorio e Teodosio II (*C Th,* XVI.2.41), stabilendo quindi un regolamento particolare per questa procedura — che in sostanza è l'ordinaria, formale e documentale —, aggiungendovi, però, un seguito di sanzioni economiche e morali (la *diminutio famae*) nel caso di accuse o querele infondate o calunniose. Giudizio ordinario, quindi, ma ristretto ai chierici convenuti, mentre se attori, il foro competente è quello del giudice ordinario. Il Vescovo, quindi, comincia ad esser inserito negli ingranaggi statuali, sia pure marginalmente, anzi eccezionalmente, in deroga a quella norma generale del 399 (Arcadio e Onorio, *C Th,* XVI.2.1) che, deferendo ai Vescovi le sole questioni dogmatiche, ribadiva la competenza del foro civile per ogni altra questione [8].

Ma come, a questo punto, incasellare la Novella di Valentiniano III del 452 (*Novellae Val.,* XXXV, pr. - 2)? Vi troviamo una dichiarazione precisa ed inequivocabile «quoniam constat episcopos forum legibus non habere» (con rinvio a *C Th,* XVI.2.1); eppure si parla di liceità di ricorso al giudizio del Vescovo, qualora le parti formalmente dichiarino di volerlo adire, siano chierici siano laici, «praeeunte tamen vinculo compromissi»: ma tutto questo non c'era già fin dall'età costantiniana e comunque ben chiara nel Codice Teodosiano? Una ripetizione inutile? La soluzione, forse, si può trovare in un'altra osservazione: non si tratta più di un giudizio arbitrale del Vesco-

[8] Di qui la competenza del Vescovo nella distruzione dei libri magici (*C Just,* I.4.10: a. 409).

vo, ma della creazione di un vero e proprio giudizio alternativo, in confronto a quello del giudice ordinario, in cui si applicano soltanto le norme e le procedure ordinarie, e la controversia — se le parti avranno ottemperato a quella preventiva dichiarazione di volontà che determina l'instaurazione del giudizio vescovile — non sarà più un lodo arbitrale, ma una vera e propria sentenza. Non, dunque, ripetizione di cose dette e risapute, ma la creazione di un nuovo tipo di giurisdizione o almeno di attività giurisdizionale affidata a elementi estranei all'ordinamento statale. E mi pare che questa interpretazione trovi la sua conferma in una cost. di Marciano (del 456: *C Just,* I.4.13), che stabilisce come le questioni, anche patrimoniali, relative alla chiesa costantinopolitana e al suo clero debbano esser risolte dal Metropolita «in negotiis audiendis fidem ac sinceritatem geminam praebiturum et sacerdotis et iudicis». La parola è chiara, come ora appare chiaro il riferimento di Valentiniano al *iudicium*: colui che applica «leges et iura» (è ancora Valentiniano) è giudice ordinario, anche se in questo caso è un Vescovo. Però, sempre foro concorrente, alternativo: e Atalarico estese tale privilegio (confermando, come dice, un'antica consuetudine) al clero romano (*Variae,* VIII.24: a.527), per altro con questa riserva: che se per dannata ipotesi il Papa non rendesse giustizia, la parte «delusa» «ad saecularia fora iurgaturus occurrat» [9].

A questo momento gotico possiamo far terminare quella che è lecito indicare come la fase preparatoria degli sviluppi successivi, anzi delle affermazioni giustinianee.

Possiamo, in certo senso, semplificare il discorso, raggruppando le norme giustinianee in tre settori: protezione dei deboli, controllo sulle magistrature, attività giurisdizionale.

[9] Del resto qualcosa di simile aveva fatto, nel 507-11, lo stesso Teoderico (*Variae,* III.14) delegando al vescovo Aurigeni la sentenza: «unde si veram petitionem supplicantis agnoscitis nec se rationabiliter pulsatus absolvit, in auctorem facti sine aliqua tarditate resecate».

La tutela degli esposti, di qualunque stato fossero (liberi, libertini, servi) è demandata, nel 529, ai presidi delle province ed ai vescovi, con evidente equiparazione di attività, e quindi di grado (*C Just*, I.4.24) e non minore è l'incidenza per ciò che riguarda la nomina di tutori e curatori, perché per patrimoni fino a 500 solidi, «apud defensorem vel praefectum illius urbis ... una cum eius religiosissimo episcopo vel etiam aliis publicis personis» si doveva procedere alla nomina: e i relativi atti ufficiali dovevano venir deposti nell'archivio della chiesa (*C Just*, I.4.30, pr. e 2: la cost. è greca, e quindi in Occidente ebbe un'applicazione ristretta nel tempo)[10]. Sempre in materia di tutela, per ciò che riguarda quella dei pazzi, se la nomina è fatta per testamento, il Vescovo interviene come testimonio necessario — assieme al magistrato locale ed a tre *primores* — alla prestazione del giuramento di accettazione; lo stesso collegio procede, invece, alla nomina del tutore dativo (*C Just, h.t.* 27: a. 530). Invece alternativa è la presenza del Vescovo con quella di un magistrato provinciale (certo, alternativa se in assenza di quest'ultimo) nella determinazione degli apporti matrimoniali, secondo il prudente giudizio del curatore e di alcuni parenti, scelti fra i migliori: è sostanzialmente un controllo sulla validità della delibera, che mette, però, il Vescovo sullo stesso piano di un magistrato, in certo senso dando all'esponente ecclesiastico la medesima competenza dell'ufficiale statale (*C Just, h.t.* 28, a. 530=4.25).

Decisamente fuori della tradizione del diritto romano è la cost. I.3.48 (49) del 531, sulle istituzioni di eredi generici: prigionieri o poveri. Chi adisce l'eredità è il Vescovo del luogo di residenza del testatore: se si tratta di riscatto di prigionieri (§ 2) il Vescovo — che ha adito l'eredità assieme all'economo — deve rendere conto all'autorità statale entro l'anno; se invece gli eredi sono i poveri, le somme vanno allo xenodochio cittadino o al più povero, se ce ne sono almeno due (§§ 3-5); se que-

[10] Per le cost. greche, che ho sempre indicato, do la traduzione latina di KRÜGER.

sti stabilimenti mancano, si distribuirà l'asse ereditato individualmente (§ 6). È chiaro che tutta questa nuova costruzione si inquadra proprio nella figura caritativa del Vescovo, a cui è lasciata amplissima libertà di azione.

Il nuovo regolamento carcerario del 529-30 (*C Just*, I.4.22=IX.4.6 e *h.t.* 23=IX.5.2 pr: il resto è uno scolio tratto dai Basilici: le cost. sono greche), non soltanto impone ai vescovi la visita settimanale dei carcerati e d'informarsi a quale titolo (penale o civile, cioè per debiti) ciò si sia verificato, ma anche (h.t. 22,2 in fin.) «si quid praetermitti videant» da parte dei magistrati, sia di atti formali che sostanziali «hoc denuntiandi, ut congruens motus in contemptores dirigatur». Attività che viene pure svolta a favore di deportati e relegati (*C Just,* IX.47.26.9). In pari tempo (cost. 23), proibendosi le carceri private «iis videlicet qui detinentur providentia religiosissimorum loci episcoporum custodia liberandis». Non è più un controllo puramente morale, su piano di parità, ma un vero e proprio controllo di un ufficio su un altro, anche se non ancora gerarchicamente collegati, con eventuale seguito di sanzioni disciplinari.

Più incisivo, in un altro campo, l'intervento del Vescovo: quello dei lavori pubblici cittadini. La lunga cost. greca (*C Just*, I.4.26, del 530), crea una commissione cittadina, composta dal Vescovo e da tre probi cittadini, che ogni anno deve programmare la serie dei lavori da compiere, fissarne la spesa, dopo stima dei tecnici, proponendone poi l'esecuzione al magistrato competente [11]. Ma deve anche controllarne l'esecuzione e provvedere alla liquidazione delle spese, naturalmente in base a chiari rendiconti. Le infrazioni sono denunciate dalla stessa commissione — e non entro in particolari — non soltanto in caso di mancato o manchevole rendiconto, ma anche di inadempienza, cosicché la fase istruttoria di un procedi-

[11] Relativamente ad uno dei più necessari lavori pubblici — l'acquedotto — abbiamo un bel precedente teodericiano, in una lettera del 507-11 al vescovo Emiliano di Vercelli (*Variae,* IV.31): «quae in aquaeductu reficiendo probabili cura ex nostra auctoritate suscepit, celeriter ad effectum faciat pervenire».

mento amministrativo è compiuta da un organo che non è gerarchicamente dipendente dall'ordinamento statuale se non per l'appartenenza dei componenti alla categoria dei cittadini. Ma c'è qualcosa di più, che per la nostra mentalità potrebbe esser conturbante: la nostra commissione ha specifica competenza («debent») circa il mantenimento della integrità delle proprietà pubbliche o dell'agibilità degli spazi pubblici (§ 9) «ne quem locum publicum sive civitatis iuxta muros vel in publicis porticibus vel in plateis vel ubicumque, situm a quocumque sine causa teneri sinant, nec locus publicus absque sacra forma nostra cuiquam elocetur». Quindi tutto il piccolo capitolo amministrativo del regime dell'occupazione di suolo pubblico passa ad un organo che ufficialmente non è inserito nell'ordinamento amministrativo — almeno come noi lo concepiamo oggidì — ma ad uno che è al di fuori anche se è affiancato da un funzionario, il «pater civitatis»: ma la presidenza, comunque, spetta al Vescovo.

Aggiungiamo un'altra interessante competenza: quella in materia di bilanci cittadini. I *collatores* e gli stessi magistrati non possono apportare variazioni ai capitoli: deleghiamo — dice la Novella CXXVIII c. 16 e 17 (passata nell'Epitome Juliani CXXIV) del 545 «civitatis sanctissimum episcopum et primates nec non et eius possessores constituere quidem patrem civitatis et frumentarium et alios huiusmodi dispensatores singulis autem annis impletis sanctissimum episcopum cum quinque primatibus civitatis rationem exigere»: quindi tutta la finanza locale è deferita agli organi cittadini, presieduti dal Vescovo, tanto che un rendiconto fatto a funzionari statali è invalido, anzi, è un abuso da denunciare all'Imperatore.

Pian piano ci avviciniamo alla materia giurisdizionale. In caso di assoluta mancanza di un magistrato, la «exceptio non numeratae pecuniae» può essere presentata al Vescovo — evidentemente quello del luogo di residenza del creditore — che provvederà alla notifica *C Just,* I.4.21, a. 528): e si può anche fare un deposito reale del canone enfiteutico, dopo tre anni di inutile offerta al *dominus;*

prima, naturalmente, si deve adire il *praeses provinciae* e solo in sua assenza «apud defensorem loci vel apud episcopum civitatis» (*C Just,* I.4.32, greca, senza data), e da qui parrebbe potersi dedurre una alternatività di giurisdizione volontaria tra due autorità non inserite nella normale burocrazia — il *defensor,* come si sa, è un esponente elettivo locale — ma comunque agenti nell'ambito statuale, come elementi a latere.

Siamo sempre, come si vede, in posizioni ambigue: un piede dentro ed uno fuori dell'ordinamento statuale. E lo siamo anche con una delle ultime costituzioni giustinianee entrate nel Codice (I.4.33, greca, diretta ai vescovi). Se una donna è costretta, contro volontà, a calcare le scene o a danzare nel teatro, i rettori provinciali ed il vescovo della città interverranno a tutela del pudore femminile, ma se è lo stesso magistrato che fà violenza sulla donna — serva o libera che sia —, il ricorso a difesa lo si fa al solo Vescovo (logico!): (§ 3) «hi se opponant magistratui neve iniuriam fieri permittant: quod si facere non valent, referant ad imperatorem». La situazione diventa grave: il Vescovo può inviare (anzi: deve) un'ingiunzione al magistrato perché cessi dal suo mal fare — ingiunzione che può contenere, ma non necessariamente, minacce di sanzioni spirituali, mentre certo c'è quella di denuncia all'imperatore —: successivamente della cosa è investito il monarca, comunicandogli tutti i dati fin qui raccolti. Si funziona da referendario imperiale!

Per quanto riguarda l'*episcopalis audientia,* Giustiniano si attenne ai traguardi raggiunti con Anastasio, e possiamo tralasciare la cost. I.4.29 (greca, del 529) che regola soltanto i processi contro chierici nell'ambito della gerarchia ecclesiastica.

L'unica novità la troviamo in materia criminale: la repressione dei giochi di azzardo (*C Just,* I.4.25=III.43.1 del 529, greca): ma i Vescovi hanno solo funzioni istruttorie («inquirendi») mentre il vero processo si svolge davanti ai magistrati ordinari: *presidi, patres* e *defensores civitatum.*

La legislazione delle *Novellae* pone certamente il Vescovo — ma non lui soltanto, perché ben di sovente è affiancato dai *primores* della città — nella posizione di rappresentante cittadino, sempre di controllo dell'operato dei magistrati. Intanto, non è da trascurare l'ordine dato nel 535 a Triboniano, di pubblicare le leggi imperiali in una provincia «convocatis omnibus in metropolis constitutis, dicimus autem Deo amabili episcopo et venerabili clero et nobilibus civitatis» (*Nov.* XVII, 16): l'*ordo cleri,* come categoria sociale, si affianca a quello civile, alla *curia* cittadina, e sappiamo che il clero, anche se alcuni dei suoi componenti erano di condizione curiale, con l'entrare nella carriera ecclesiastica ne erano esentati. Non è una novità, naturalmente: ma si ha l'impressione che con Giustiniano questo nuovo *ordo* acquisti maggior consistenza, certo maggior considerazione.

E questo maggiormente risulta dal compito affidato a queste rappresentanze cittadine, sempre guidate dal Vescovo, di sorvegliare, controllare e denunciare i magistrati ordinari nel loro comportamento: son due Novelle del 535, 539. Con la prima (VIII, 8), il Vescovo ed i primati «preces ad nos mittant, quae eius qui magistratum gerit delicta exponant», sostanzialmente un esposto circostanziato che può mettere in moto un procedimento, ma non va più in là.

Con la seconda al solo Vescovo si delega l'intervento in materia giurisdizionale, contro, a fianco o sopra il magistrato: e la Novella LXXXVI (passata nell'*Epitome Juliani,* LXIX) che ha un titolo più che significativo: «UT DIFFERENTES IUDICES AUDIRE INTERPELLANTIUM ALLEGATIONES COGANTUR AB EPISCOPIS HOC AGERE; ET UT QUANDO IN SUSPICIONE HABUERINT IUDICEM, PARITER AUDIAT CAUSAM ET CIVITATIS EPISCOPUS, ET DE CAUTELA QUAM OPORTET OMNINO EPISCOPUM AGERE»

In caso di denegata giustizia l'imperatore «ordina» che il gravato ricorra al Vescovo — è un obbligo, non una permissione! — il quale deve intervenire presso il giudice per con-

vincerlo — ma in forma autoritativa — ad ascoltare la parte ricorrente, chè se il passo non otterrà effetto «dare ad nos litteras... quia c o a c t u s ab eo iudex distulit audire» (cap. I): non è più una semplice informazione: è una denuncia per insubordinazione o quanto meno per omissione di atti di ufficio. Un poco più edulcorata la norma seguente, per il caso del giudice sospetto: il Vescovo gli si affianca sia come amichevole compositore, sia come vero e proprio giudice del processo formale ordinario («ut ambo, ... aut per adnotationem scriptis factam aut cognitionaliter iudicetur inter litigantes et forma detur iustitiae»): dunque arbitro, ma anche giudice ordinario, applicante tutte le norme della ordinaria *cognitio*, anche senza essere inserito nell'ordinamento giudiziario.

Ma decisa è la norma del cap. 4, che pone il Vescovo s o p r a il giudice, anche se non gli si mettono in mano dei mezzi idonei. Nel caso che un cittadino sia leso nei suoi diritti da un giudice provinciale «iubemus eum adire sanctissimum illius civitatis episcopum, et ipsum iudicare inter clarissimum provinciae iudicem et eum qui putatur laedi ab eo» e se la sentenza sarà sfavorevole al giudice, egli dovrà pagare i danni al danneggiato. Solo in caso di rifiuto del giudice ad eseguire la propria condanna, il Vescovo deferirà la causa all'Imperatore, il quale formulerà un giudizio di legittimità «si quidem invenerimus quia iuste et secundum leges», dando esecuzione alla sentenza con l'aggiunta nientemeno che della condanna a morte!

Tali azioni di controllo — sempre, però, soggette al definitivo giudizio imperiale — sono indubbiamente superate dalla norma della *Nov.* CXXXIV, c. 3 del 556 (che è, secondo la classificazione romanistica, una *lex satura*): contro i soprusi del magistrato in materia di diritti personali: «Omnem vero damus licentiam locorum sanctissimis episcopis et primatibus civitatum huiusmodi praesumptiones p r o h i b e r e et studere ut haec omnia sine impedimento et sine dispendio secundum legum virtutem procedant, et de his nobis nuntiare». Dalla semplice de-

nunzia siamo passati ad una azione diretta, di iniziativa locale autonoma, con aspetti anche chiaramente coercitivi, seguita soltanto da una relazione all'imperatore, potremmo dire «per conoscenza».

Il foro ecclesiastico si precisa fra il 539 ed il 546. Con la *Nov.* LXXXIII (=*Ep. Jul.,* LXXVII) le cause pecuniarie contro chierici e monaci debbono esser proposte davanti al Vescovo competente per territorio, ed il dibattimento sarà esclusivamente orale: «Et si hoc fiat, nec inquietet eum nec trahat ad auditoria civilia, neque a sacro eum faciat vocare ministerio, sed ex non scripto et examinetur negotium sine damnis, et accipiat formam forsan etiam scriptam» se le parti lo richiedano: giudizio arbitrale? a stare alle esteriorità si dovrebbe dire di sì, ma un giudizio arbitrale sui generis, perché imposto dalla legge e ad esclusione del giudizio ordinario. La dogmatica traballa un po', ma forse la colpa è nostra che vogliamo veder sempre e dovunque uno schema prestabilito! Comunque la materia criminale rimane sempre di esclusiva competenza del giudice civile. Però con la *Nov.* CXXIII (=*Ep. Jul.* CXV), del 546, il panorama cambia. Tralasciamo il fatto che il Vescovo non può esser citato a testimoniare in tribunale, ma interrogato a domicilio (cap. 7): ciò che interessa qui è l'estensione della competenza esclusiva del Vescovo a tutte le cause civili in cui il convenuto sia persona di chiesa (chierico o monaco): la sentenza però, non è fatta eseguire dal Vescovo, ma dall'autorità civile. Solo in caso di appello — da proporre entro 10 giorni — subentra il giudice ordinario, e dalla sua sentenza si potrà portare appello «secundum leges» (cap. 21). Forse questa particolarità della situazione personale del convenuto è sfuggita a chi si è occupato della *audientia episcopalis,* perché l'appello riguarda solo le cause in cui sia convenuto un chierico (o monaco), non quelle — di carattere arbitrale, come s'è visto — in cui le parti siano laiche. Indubbiamente, venendosi a istituire un tribunale vescovile di questo tipo, con procedimento ordinario, per forza di cose si doveva estendere ad esso il rimedio dell'appello.

L'altra grossa novità, contenuta nello stesso cap. 21, è quella delle cause criminali. Ancora nel 539 (*Nov.*, LXXXIII, pr. § 2) Giustiniano aveva ribadito il concetto dell'esclusività della competenza del giudice ordinario: ora, invece, se il reo è persona di chiesa, si ha competenza alternativa, su iniziativa dell'accusatore, che può adire il Vescovo o il giudice laico. Nel primo caso, una sentenza di condanna importa immediatamente l'espulsione del reo dall'*ordo cleri* e la sua consegna al braccio secolare per l'esecuzione della sentenza, nel secondo caso, emessa la sentenza penale, il reo viene deferito al Vescovo soltanto per i provvedimenti canonici di sua competenza (dopo aver esaminato gli atti, quindi con un giudizio di legittimità) e poi restituito al braccio secolare. In caso di conflitto fra i due giudici, ogni sanzione canonica è sospesa, in attesa del definitivo giudizio imperiale. E si ribadisce ancora una volta (cap. 9) l'obbligo del Vescovo di denunciare ogni infrazione in materia giudiziaria.

La posizione di preminenza cittadina, in tanti campi — e per la parte chiamiamola così aneddotica rimando all'esauriente libro di Mochi Onory — poteva portare, però, anche qualche guaio. Appunto Mochi ha ricordato la fine miseranda del vescovo Ercolano di Perugia, decapitato dai Goti sulle mura, dato ch'egli era stato uno degli animatori della resistenza contro Totila. Ma in questo caso si tratta veramente di impulsiva rappresaglia? Io ne dubito, perché l'esecuzione non fu immediata, ma occorse attendere la risposta del re: ci fu certamente un processo sommario, ma l'accusa non era tanto quella di «resistenza a mano armata», quanto di «lesa maestà» in quanto probabilmente il vescovo, durante la ripresa di Totila, doveva aver prestato giuramento di fedeltà — e quanti non ne avranno dovuto prestare in quegli anni di andirivieni di Goti e Bizantini? — quindi l'essersi fatto partecipe della difesa anti-gota era da qualificare come spergiuro: e per questo si dovette attendere la decisione regia. Mezzo secolo dopo, le stesse mura perugine vedevano rotolare la testa del duca Maurizione, spergiuro, pare, a re Agilulfo!

Ma a questo punto si presenta un interrogativo, che espongo solo in forma di ipotesi. Dove il Vescovo esercitava il suo ufficio «civile»? Presso la Cattedrale? Se per le sedi metropolitiche (Ravenna, Milano, per stare in Italia) le cattedrali poterono ad un certo momento esser «intra moenia», per le altre sedi — almeno quelle dell'Italia Settentrionale — esse erano tutte extra urbane: e del resto S. Ambrogio ricorda come giornalmente facesse un certo tratto di strada — l'attuale corso di Porta Ticinese — per recarsi alla cattedrale, ch'era a S. Eustorgio, là dove ancora oggi l'Arcivescovo di Milano scende a prender possesso della sua Chiesa, baciando la terra; e solo da S. Eustorgio poteva vedere affiggere i *vela imperialia* sulla basilica Porziana, perché da S. Tecla (la *ecclesia maior* costruita da Ambrogio, di fronte all'attuale Duomo) non avrebbe potuto veder niente: oltre alle case c'eran di mezzo le mura! Il palazzo episcopale, la *domus* — che come a Verona può prendere il nome del santo patrono: *domus S. Zenonis,* ad Aquileia *domus Ecclesiae* — era veramente presso la Cattedrale, fuori le mura? È un problema di storia urbanistica ancor tutto da studiare. A fil di logica si dovrebbe pensare ad un edificio intraurbano, per la stessa necessità di svolgere una molteplice attività pratica, compresa quella delle ricordate commissioni di amministrazione cittadina e di giurisdizione, la quale ultima imponeva la presenza contemporanea di più persone: si evitava, così, un disagevole andirivieni attraverso le porte, che per di più, al tramonto, si chiudevano. Ma probabilmente il problema va, come sempre in Italia, risolto città per città. In alcune la Cattedrale sorse poco fuori le mura, e potè facilmente sorgervi attorno un borgo (come la «città Geminiana», a Modena, il borgo all'angolo Nord-ovest dell'antica città — e Duomo — di Vercelli, quello di S. Solutore a Torino, poco fuori la Porta Palatina): urbanisticamente borghi satelliti. Altrove la Cattedrale era più discosta (S. Giustina a Padova, S. Procolo e poi S. Stefano a Verona), e par meno plausibile che sorgessero dei borghi del tipo ricordato: ma posto il problema, non è certo il caso di tentarne qui la soluzione,

anche perché lo stesso sviluppo edilizio urbano, attraverso i secoli, ha cancellato molte tracce, e talvolta le ha annientate. E per di più occorre la collaborazione degli archeologi. Comunque una prima indicazione può venire da questa osservazione: per quello che ne so io in riguardo alla Valle Padana, la Cattedrale si inurba verso la metà del secolo VIII, come accennerò più avanti.

Per il periodo langobardo, dal 568 al 774, ne sappiamo proprio pochino pochino, però in principio le cose non andarono così disastrosamente come comunemente si dice. Proprio all'inizio della occupazione, Felice di Treviso si recò incontro ad Alboino, secondo il consueto cerimoniale dell'*occursio Caesari*[12], ma svolse anche un'opera di mediazione — anche questa di carattere abbastanza consuetudinario[13] — rispetto al nuovo occupante. Paolo Diacono (*Historia Langobardorum*, II, 12) accenna ad un diploma (o qualcosa di simile) di sicurtà e di conferma dei patrimoni della Chiesa: e non c'è ragione di ripudiare la notizia, tanto più che — cosa che non è stata mai osservata — la misura agraria della provincia (il «campo trevisano») è rimasta quella della centuriazione romana (circa 5000 m²), a differenza di tutte le zone circostanti, che denunciano lo scorporo del terzo, che riduce il «campo» a poco più di 3500 m². I vescovi rimasero in sede, salvo i Metropoliti di Aquileia e di Milano, che per ordine di Costantinopoli si ritrassero in terre controllate dai Bizantini (Grado e Genova) ma non furono inquietati: le liste dei presenti al sinodo di Grado (579) e di Marano (590) (*Historia Langobardorum*, III, 26) lo dimostrano chiaramente[14]. Non solo, ma sappiamo da Secon-

[12] N. TAMASSIA, *Le origini storiche del fodro*, in «Rivista di storia del diritto italiano», III, 1930, pp. 222-301 (ora in *Scritti di storia giuridica*, Padova 1964, vol. I, pp. 501 ss.).

[13] S. MOCHI ONORY, *Vescovi e città*, Bologna 1933, pp. 106-131.

[14] Su questi particolari C. G. MOR, *Contributi alla storia dei rapporti fra Stato e Chiesa sotto i Longobardi*, in «Rivista di storia del diritto italiano», III, 1930 (ora in *Scritti di storia giuridica altomedievale*,

do di Trento, tramite Paolo Diacono (III.37; IV.1), che i vescovi di Trento (per due volte) e quello di Sabiona furono incaricati dal re Agilulfo del riscatto dei trentini deportati in schiavitù dai Franchi nella Gallia: cioè continuarono ad esercitare quella missione a favore dei poveri (riscatto dei prigionieri) di cui s'è parlato, e che aveva esercitato il grande vescovo pavese Epifanio, al tempo di Teoderico. Beninteso, né Agilulfo né Evino, duca di Trento (entrambi ariani, notiamolo), andarono a leggere le costituzioni del *Codice Teodosiano* o del *Giustinianeo,* ma le informazioni che raccoglievano li indirizzavano ad accettare ed a favorire tale pratica.

Né i patrimoni ecclesiastici vennero confiscati, come di solito si dice: c'è in proposito un'ineccepibile testimonianza: quella di Gregorio Magno, che, nel 600, assicura il clero rimasto in Milano (e che si radunava per l'elezione del successore del vescovo Costanzo) che la minaccia di Agilulfo di sequestrare le temporalità della chiesa milanese non doveva impensierirli, poiché i redditi sarebbero stati assicurati sui beni di Sicilia [15]. Ma son poche notizie frammentarie. Certo non era più il caso di parlare di una giurisdizione episcopale, di controlli episcopali sui funzionari civili, di interventi nell'ordinamento fiscale e tanto meno militare: tutto questo è di competenza del re, dei duchi, dei gastaldi. Salvo, forse, un particolare, che ci è rivelato dalla contesa fra i cittadini e l'*ordo cleri* di Verona, nel 799, quando si dibatte una lite — risolta con l'ordalia della croce — in merito alla divisione dei contributi per il restauro delle mura [16]. Il clero (Vescovo, clero secolare e monastico, fra cui due monasteri regi) non contestano il dovere di contribuire, ma solo la proporzione,

Pisa 1977, pp. 535 ss.); G. P. Bognetti, *Santa Maria Foris portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi*, Milano 1948 (ora in *L'età longobarda,* Milano 1967, vol. II).

[15] C. G. Mor, *Contributi,* cit.

[16] C. G. Mor, *Appunti sull'amministrazione cittadina in età langobarda,* in *Studi in memoria di E. Guicciardi*, Padova 1974 (ora in *Scritti*, cit., p. 505).

il che fa capire che, nell'ambito cittadino, ogni ceto era impegnato — come in epoca romana — a tale spesa. Il Vescovo, forse, non ha più l'iniziativa, passata alla *pars publica.*

Può essere, invece, che si sia rafforzato il suo potere giudiziario, ma come tribunale arbitrale. Sono supposizioni, perché non sappiamo niente circa la comunità latina rimasta sotto il dominio langobardo. Indubbiamente perdette tutte le magistrature di grado superiore, assorbita, come fu, la giurisdizione dai capi langobardi locali, ma non quella inferiore, dato che la città continuò a sussistere come entità giuridica, ed i cittadini continuarono a formare un *corpus* che partecipava, ad esempio, all'elezione del Vescovo (i casi di Milano e di Aquileia nell'età gregoriana) e che nel 799 i *cives* veronesi sono rappresentati da *iudices* cittadini, e che intorno al 780 si parla, in un Capitolare di Pipino, di un *decretum* della comunità piacentina. Ma è difficile stabilire se e quanto sia rimasto di antica autorità al Vescovo.

Nell'età di Liutprando troviamo addirittura dei collegi episcopali giudicanti in questioni di confini diocesani (Siena ed Arezzo, Lucca e Pistoia)[17], ma sempre sotto la presidenza di un «missus domini regis»: giudici estemporanei, dunque, e non inseriti nell'ordinamento generale, o per lo meno non stabilmente tali. E la situazione si presenta tale e quale nei ducati di Spoleto e di Benevento.

Da Lucca ci viene una testimonianza abbastanza interessante su questa minorazione di attività vescovile: in una

[17] L. SCHIAPPARELLI, *Codice Diplomatico Longobardo,* Roma 1929, vol. I, n. 20 (a. 715), per la contesa Siena-Arezzo, n. 21 (a. 716), per quella Lucca-Pistoia: C. G. MOR, *La provvista dei benefici minori di libera collazione nel diritto ecclesiastico del regno longobardo,* in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», XXVII, 1938 (Festschrift U. Stutz), pp. 218-33 e *Modificazioni strutturali dell'Assemblea nazionale langobarda nel sec. VIII,* in *Album H. M. Cam,* Louvain 1961, pp. 1-12 (ora in *Scritti,* cit., pp. 615 e 525).

questione relativa alla rettoria di una chiesa, affidata ad un minore sotto la tutela della madre e di uno zio prete, che svolgeva temporaneamente le mansioni ecclesiali — ma che se la intendeva troppo con la cognata! — il Vescovo interviene a togliere lo scandalo, ma su ordine del Re! [18]. In sostanza, anche in un campo tipicamente canonico, il Vescovo non ha iniziative. Però ancora da Lucca ci viene un'altra notizia: il vescovo Valperto fa testamento «eo quod iussus a domino rege in exercitum ambulandi» [19]. Cosa significa questa espressione? Si può pensare che ci andasse in relazione al suo ministero (una forma di ordinario militare), ma forse meglio come capo del contingente militare che i possessi della Chiesa dovevano inviare all'esercito. Però brancoliamo nel buio più fitto.

Un fatto nuovo, invece, si avvera nel corso del secolo VIII, e che può aver avuto conseguenze nell'età successiva: il trasporto della Cattedrale in città, ma in generale in un angolo, non al centro. Il che avviene in due modi: o col trasporto vero e proprio, mediante la costruzione di una nuova chiesa (per restare nell'Italia Settentrionale, a Torino, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, Cividale), oppure allargando la cerchia delle mura fino a comprendere l'antico Duomo (Vercelli, Brescia, Trento, Treviso, Aquileia, Modena e anche, Firenze, Lucca ecc.). Ha un significato? Urbanisticamente sì, perché si deve creare un ambiente apposito, con tutta una serie di edifici (Basilica, Battistero, *Domus episcopi* e poi *Domus canonicorum*) e piazza per le adunanze; giuridicamente pure, perché si crea un ambiente immunitario entro la città, e ne ha anche uno giurisdizionale, proprio perché qui si svolgono i processi interessanti i dipendenti della Chiesa (come ente patrimoniale), quelli canonici ed anche certe attività economiche, con la creazione di magazzini e canipe vescovili, che in caso di carestia si aprono ai poveri.

È un problema ancora da studiare completamente, e non

[18] *Codice Diplomatico Longobardo,* Roma 1932, vol. II, n. 255 (a. 771).
[19] *Codice Diplomatico Longobardo,* cit., vol. I, n. 114 (a. 754).

solo in base ai dati documentari, ma col sussidio di quelli archeologici, che da questo punto di vista non sono ancora stati sfruttati come si deve. Certo, bisogna andar cauti, molto cauti. Poco possiamo tirar fuori dalle agiografie, che si muovono secondo «topoi» tradizionali, di poco aiuto. E debbo confessare che lo spoglio degli *Acta Sanctorum* non è un'avventura molto attraente. Per forza bisognerà passare anche da lì, ma credo con scarsi risultati.

Comunque è tema da affrontare, perché l'inserzione del Vescovo e della sua sede in città, è certamente valso a porre le premesse di una più incisiva posizione, che si svilupperà nei secoli seguenti.

Nota Bibliografica

B. Biondi, *Giustiniano I principe e legislatore cattolico,* Milano 1936;

B. Biondi, *Il diritto romano cristiano,* Milano 1952, vol. I;

V. Bušek, *Episcopalis audientia, eine Friedens- und Schiedsgerichtsbarkeit,* in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt.», LIX, 1939, pp. 453 ss.

G. Ferrari Dalle Spade, *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale,* in «Atti dell'Istituto Veneto», XCIX/2, 1939-40, pp. 107-248;

J. Gaudemet, *L'Eglise dans l'Empire Romain (IVe-Ve siècles),* Paris 1959 (vol. III della *Histoire du droit et des institutions canoniques en Occident,* diretta da G. Le Bras);

P. B. Kurtscheid, *Historia Juris canonici,* Roma 1941;

G. Masi, *Sulla episcopalis audientia nelle cause laiche da Costantino ai Franchi,* in «Archivio Giuridico», CXXII, 1939, pp. 89 ss.;

S. Mochi Onory, *Vescovi e città (secoli IV-VI),* Bologna 1933;

S. Mochi Onory, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre durante l'alto Medioevo,* Roma 1930;

S. Mochi Onory, *Sulla vigilanza esercitata dai vescovi nella pubblica amministrazione cittadina anteriormente alla caduta dell'Impero d'Occidente,* in *Scritti in onore di P. Rossi,* Siena 1931;

W. Plöchl, *Geschichte des Kirchenrechts,* Wien 1953;

J. V. Salazar Arías, *Dogmas y canones de la Iglesia en el derecho romano,* Madrid 1954;

G. Vismara, *Episcopalis audientia,* Milano 1937.

Vescovi e avvocati

di *Josef Riedmann*

Come tante istituzioni che contribuirono a plasmare la storia europea dei secoli successivi anche le disposizioni essenziali sulla funzione degli avvocati risalgono a Carlomagno; e come tante altre istituzioni importanti della vita costituzionale medioevale, anche le prime forme dell'avvocazia hanno una radice antica. Già nel V secolo la chiesa disponeva di *defensores* il cui compito era di rappresentare la chiesa sia nelle controversie patrimoniali che generalmente di fronte al potere secolare. Questa tradizione tardo-antica subì dei cambiamenti, ad esempio, quando il papa Gregorio I riservò l'ufficio dei *defensores* a Roma al solo clero [1]. Nei diplomi merovingi gli avvocati svolgono una funzione simile a quella esercitata dai *defensores* [2]. Nell'epo-

[1] Cfr. come introduzione generale le brevi indicazioni ulteriori nei manuali di storia del diritto tedesco e di storia del diritto canonico; per esempio, H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte,* neu bearbeitet von Cl. Freiherrn VON SCHWERIN, München-Leipzig 1928², vol. II, pp. 404 ss.; W.M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts,* Wien-München 1960², vol. I, pp. 264 e 436; H.E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche,* Köln-Graz 1964⁴, pp. 247-248; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Karlsruhe 1962², vol. I, pp. 245 e 291 come H. PLANITZ - K. A. ECKHARDT, *Deutsche Rechtsgeschichte,* Graz-Köln 1971², p. 92. Da parte italiana l'avvocazia suscitò apparentemente meno interesse benché già L. A. Muratori scrisse una dissertazione, *De advocatiis ecclesiarum et vicedominis,* nelle sue *Antiquitates Italicae medii aevi*, Mediolani 1741, vol. V, c. 273 ss. Il contributo specifico di G. HUGUES, *L'istituto dell'avvocazia, con particolare riguardo a quello dei conti di Gorizia*, in «Studi Goriziani», XXXIV, 1963, pp. 109-117, offre soltanto un quadro molto generale.

[2] V. per esempio la menzione di un «advocatus» per persone del clero nelle *Formulae Marculfi,* ed. Karolus ZEUMER (*MGH: Legum sectio,* V), Hannoverae 1886, p. 66, n. 36 e la disposizione del concilio di S. Jean de Losne (673-675): «Ut nullus episcopus causas

ca carolingia questa istituzione ebbe nuovi fondamenti. A questo proposito viene spesso citato il capitolare di Carlomagno dell'anno 802 che ordinò che tutti i vescovi, abati e abbadesse dell'impero dovevano avere avvocati [3]. Questa data però non significa una netta cesura in quanto già intorno agli anni 80 dell'VIII secolo troviamo l'ordine in un capitolare per l'Italia di re Pipino: «ubicumque pontifex substantiam habuerit, advocatum abeat in ipsu comitatu» [4]. Fu comunque un fatto importante che sotto Carlomagno l'antico istituto fosse conseguentemente rianimato, riformato e reso generalmente obbligatorio [5].

I capitolari ci informano sulla persona ed i compiti dell'*advocatus* nell'epoca carolingia. Nell'ordinanza per l'Italia già menzionata del 782/86 di Pipino si richiede che il vescovo deve disporre di un avvocato in ogni contea dove abbia dei possedimenti. Tale avvocato deve essere un *liber homo* e *bone opinionis* ed appartenere allo stato

perferat nisi per advocatum...»; *Concilia aevi merovingici,* tomo 1, rec. Fr. MAASSEN (*MGH: Legum sectio,* III/1), Hannoverae 1893, p. 218. In questo contesto si attira l'attenzione anche sulla sottoscrizione: «Signum Erkanfredi comitis, qui advocatus fuit episcopi et hanc traditionem manu sua cum domino suo recepit», in un documento di Carlo Martello del 9 luglio 726 a proposito di una donazione al vescovo di Utrecht; *MGH: Diplomata imperii,* I, ed. G.H. PERTZ, Hannoverae 1872, pp. 99-100, n. 12 = *Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern 751-918,* bearbeitet von E. MÜHLBACHER (Regesta Imperii, I), Innsbruck 1908², n. 38. Un gran numero di testimonianze dell'*advocatus* elenca il *Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jht.,* pubblicato dalla «Bayerische Akademie der Wissenschaften» e dalla «Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin», München 1967, col. 272 ss. (v. anche *Ibidem* le voci *advocatia, advocatio, advocator*).

[3] *Capitulare missorum generale 802,* in *Capitularia regum Francorum,* tomo 1, ed. A. BORETIUS (*MGH: Legum sectio,* II/1), Hannoverae 1883, p. 93.

[4] *Pippini Italiae regis capitulare (782-786),* in *Capitularia,* 1, p. 192.

[5] V. a questo proposito di recente F.L. GANSHOF, *Charlemagne et les institutions de la monarchie franque,* in *Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben,* herausgegeben von W. BRAUNFELS, vol. I: *Persönlichkeit und Geschichte,* herausgegeben von H. BEUMANN, Düsseldorf 1966², pp. 349-419, specialmente 386-387. Ganshof suppone che l'istituzione di un avvocato permanente da parte di Carlo sia avvenuta già prima del 792/93.

laico o clericale — la seconda possibilità cessò presto dall'essere presa in considerazione. L'avvocato doveva inoltre essere in grado di prestare giuramento sugli affari della chiesa che egli doveva rappresentare [6]. Ancora più dettagliatamente specificati sono i requisiti di un avvocato nel già citato capitolare di Carlomagno dell'802: «tales sint [advocati], quales eos canonica vel regularis institutio fieri iubet, voluntati Dei subditos et ad omnes iustitia perficiendi semper paratos, legem pleniter oberservantes absque fraude maligno, iustum semper iudicium in omnibus exercentes». Inoltre si aggiunge: «legem scientes et iustitiam diligentes pacificosque et mansuetus . . ., qualiter per illosque sanctae Dei ecclesiae magis profectum vel merces adcrescat» [7]. A questo elenco di virtù che sottolinea l'onestà e la conoscenza delle leggi ne viene contrapposto un altro negativo: gli avvocati non devono essere «damnosi et cupidi a quibus magis nos blasphemia vel detrimenta oriantur». È probabile che questi termini si riferiscano ad avvenimenti concreti. Già nell'epoca carolingia si ripetono le lagnanze nei confronti dei «pravi advocati» — esattamente come nei secoli seguenti [8]. Altrettanto si ripete la richiesta di «advocati boni et idonei»; tali, «quales sciant et velint iuste causas discernere et terminare». Essi devono essere «boni, veraces et mansueti» o possedere comunque predicati analoghi [9].

I compiti degli avvocati sono già stati descritti sostanzialmente nelle citazioni riportate. Le loro funzioni erano duplici: essi dovevano giuridicamente rappresentare la chiesa (sia un vescovato o un'abbazia) o svolgere loro stessi

[6] *Capitularia*, 1, p. 192: «et talis sit ipse advocatus, liber homo et bone opinionis, laicus aut clericus, qui sacramento pro causa ecclesiae, quae peregerit, deducere possit iuxta qualitatem substantiae, sicut lex ipsorum est».

[7] *Capitularia*, 1, p. 93.

[8] Cfr. *Ibidem*, pp. 124 (805), 206 (*Karoli M. capitulare missorum Italicum*, 781-810) e 289 (819).

[9] *Ibidem*, pp. 124 (805), 149 (809), 151 (809).

in determinate circostanze le funzioni di giudice [10]. Nella nomina degli avvocati il sovrano poteva far valere il suo influsso almeno come mediatore. L'elezione degli avvocati era compito dei *missi*. Essi dovevano anche comunicare i nomi degli eletti all'imperatore [11]. Qualche volta fu anche stabilito che gli avvocati dovessero assumere il loro ufficio col consenso del conte e del popolo [12]. Un certo cambiamento si verificò poi sotto Lotario I quando nell'822 egli ordinò: «Volumus ut episcopus una cum comite suo advocatum elegat». Della stessa epoca è la disposizione che ogni vescovo, abate e abbadessa doveva avere due avvocati [13]. Non poco importante sembra inoltre l'ordine che l'avvocato dovesse avere dei possessi personali nella contea dove svolgeva la sua attività [14].

Sotto i carolingi l'istituzione e l'attività degli avvocati fu quindi controllata in modo determinante dall'imperatore e dai suoi ufficiali. All'inserimento dell'avvocazia nell'ambito pubblico statale contribuì anche il diploma di Lotario dell'825 il quale stabiliva che per il tempo del loro incarico gli avvocati sono esenti dall'obbligo di partecipare alle spedizioni militari [15]. Comunque è anche significativo che i provvedimenti che furono presi nei sinodi ecclesiastici di quel periodo circa gli avvocati della chiesa concordano non soltanto nel loro contenuto, ma in buona parte anche letteralmente con il testo dei capitolari. Per la sua dichiarazione fondamentale sulla posizione ecclesiastica e secolare circa l'avvocazia vorrei citare un paragrafo del sinodo roma-

[10] Cfr. le citazioni indicate e F. L. GANSHOF, *Charlemagne*, cit.

[11] *Capitularia*, 1, p. 115 (803): «Ut missi nostri scabinos, advocatos, notarios per singula loca elegant et eorum nomina, quando reversi fuerint, secum scripta deferant».

[12] *Ibidem*, p. 151 (809): «Ut vicedomini, prepositi, advocati boni et veraces et mansueti cum comite et populo eligantur». Cfr. anche *Ibidem*, p. 210: «in presentia comitis eligantur».

[13] *Ibidem*, pp. 319 e 326 (825, *capitulare Hlotarii Olonnense*): «Singulis episcopis, abbatibus, abbatissis duos concedimus advocatos, eosque quam diu advocationem tenuerint ab hoste relaxamus».

[14] *Ibidem*, p. 172 (801/13): «Ut episcopi et abbates advocatos habeant, et ipsi habeant in illo comitatu propriam hereditatem».

[15] Cfr. la citazione alla nota 13.

no dell'826 durante il quale papa Eugenio II adottò una serie di leggi carolingie: «Ut episcopi universique sacerdotes advocatos habeant. Quia episcopi universique sacerdotes ad solam laudem Dei bonorumque operum actionem constituuntur, debet ergo unusquisque eorum tam pro ecclesiasticis quam propriis suis actionibus, excepto publico videlicet crimine, advocatum habere, non malae famae suspectum, sed bone opinionis et laudabilis artis inventum: ne, dum humana lucra attendunt, aeterna praemia perdant» [16]. Molto significativa per la concezione delle funzioni di un avvocato è inoltre una presa di posizione del patriarca Paolino di Aquileia esposta durante il sinodo di Francoforte del 794: «Nam advocatus mihi ille est, qui pro me iudicem interpellat et causam necessitatis meae propriae *tuitione defendit*» [17]. Questa definizione delimita chiaramente l'ambito in cui questi avvocati delle chiese esercitavano il loro ufficio dal secolo VIII, soprattutto in Italia. Lo sviluppo in Germania fu leggermente diverso.

Sulla penisola appenninica si mantenne senza dubbio l'antica tradizione più che al Nord delle Alpi. Dalla fine dell'VIII secolo esistono, per esempio, fino al 1100 nei *Placiti del «Regnum Italiae»* editi da Cesare Manaresi una serie di documenti che danno testimonianza delle funzioni degli avvocati dei vescovi e dei monasteri, funzioni che erano state stabilite nei capitolari carolingi. Secondo un formulario quasi sempre uguale il vescovo (o abate) compare «cum advocato suo» davanti al tribunale e assieme avanzano in discorso diretto la loro richiesta. Talvolta l'*advocatus episcopii* — o *advocator* (questa forma

[16] *Concilia aevi Karolini*, vol. 1, rec. A. WERMINGHOFF (*MGH: Legum sectio*, III/2), Hannoverae-Lipsiae 1906, p. 575. V. anche la disposizione sugli avvocati al sinodo di Magonza dell'813 che corrisponde interamente al testo del capitolare: «Omnibus igitur episcopis, abbatibus cunctoque clero omnino praecipimus vicedominos, praepositos, advocatos sive defensores bonos habere, non malos, non crudeles, non cupidos, non periuros, non falsitatem amantes, sed Deum timentes et in omnibus iusticiam diligentes»; *Concilia*, 1, p. 272.

[17] *Capitularia*, 1, p. 135.

si incontra assai spesso in Italia) — agisce da solo [18]. La rappresentanza dell'ecclesiastico davanti al tribunale tramite un avvocato era una necessità assoluta. Se, ad esempio, un abate rifiutava di nominare un *advocatus* per ritardare il processo, si poteva imporgli un avvocato [19]. La nomina di un avvocato non era però un privilegio delle istituzioni ecclesiastiche; anche i signori temporali in Italia ricorsero a questi uomini esperti di diritto. Ottone I concesse espressamente nel 967 ai conti di scegliersi un avvocato [20].

L'avvocato ecclesiastico doveva rappresentare davanti al tribunale la chiesa o i suoi sottoposti come parte; in questo caso l'*advocatus* non è in alcun modo giudice (al posto del vescovo), egli funge solo da assistente legale. In Italia era perciò meno importante se un avvocato disponeva di potere ed autorità — come era il caso della Germania —, ma si guardava piuttosto se aveva delle conoscenze nel campo del diritto e della procedura giuridica.

[18] Per esempio già nel 785 a Lucca: «Iohannes episcopus cum Fratello advocato suo causam... peragabant». «Dicebat ipsi Iohanni episcopus cum Fratellu advocato suo...», in *I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi (Fonti per la storia d'Italia, 92), Roma 1955, n. 6, pp. 14 ss. Nei tre ampi volumi di questa edizione si trovano innumerevoli notizie sull'attività di avvocati vescovili, sia assieme col loro signore ecclesiastico, sia da soli come «advocatus episcopii». Si tratta di un caso particolare se nel 1079 in una lite fra il vescovo di Ferrara e l'abate di Pomposa davanti al tribunale della marchesa Matilde si chiamano rispettivamente 8 avvocati da entrambe le parti; in *I placiti*, cit., vol. III, n. 453, pp. 366 ss.

[19] V. per esempio le affermazioni di C. G. Fürst, *Ecclesia vivit lege Romana?*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXI, 1975, pp. 17-36, 29-30. Il documento ivi pubblicato nell'appendice è un testo corretto rispetto ai *Placiti del «Regnum Italiae»*, cit., vol. II, n. 236, pp. 367 ss.

[20] Cfr. i paragrafi 8 e 10 del *Capitulare Veronense de duello iudiciali* (967), in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, tom. 1, ed. L. Weiland (*MGH: Legum sectio*, IV/1), Hannoverae 1893, n. 13, pp. 29-30. La libera elezione dell'avvocato era stata concessa già prima in Italia ai conti; cfr. per esempio il diploma di Lotario II del 948 per il conte Manfredo, in *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di L. Schiaparelli (Fonti per la storia d'Italia, 38), Roma 1924, n. 8, pp. 267 ss. e le numerose indicazioni di J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, vol. II, Innsbruck 1869, pp. 23 ss.

Per quanto riguarda la nomina degli avvocati vescovili in Italia dal IX secolo, troviamo alcune informazioni nei diplomi dei carolingi e dei loro successori. Così l'imperatore Lotario confermò nell'845 al vescovo di Volterra secondo l'esempio di Ludovico il Pio l'immunità e la protezione regia, concedendo inoltre il diritto della libera elezione di due avvocati [21]. Il testo fa qui già accenno ad un altro ambito affine dove gli *advocati* vescovili dovevano ugualmente entrare in azione. La libera elezione dell'avvocato fu concessa inoltre al vescovo di Reggio Emilia nell'882 da Carlo III e al vescovo di Mantova nell'894 da Berengario [22]. Quattro anni più tardi lo stesso avvenne per Arezzo da parte dell'imperatore Lamberto; Ludovico rinnovò il privilegio per Reggio nel 900 [23]. Questi diritti delle chiese di Mantova, Arezzo e Reggio vennero più volte confermati nel X secolo dai re italiani e dagli Ottoni [24]. Sotto Enrico III anche il vescovo di Acqui ottenne

[21] *Die Urkunden Lothars I. und Lothars II.*, bearbeitet von Th. SCHIEFFER (*MGH: Die Urkunden der Karolinger*, 3), Berlin-Zürich 1966, n. 93, pp. 228-229. La disposizione sull'elezione dell'avvocato è nuova in confronto al documento precedente di Ludovico il Pio.

[22] «et advocatus duos vel tres, quos ipsius ecclesiae pontifices aptos et sibi congruos perspexerint, eligant, qui causas ecclesiae suae diligenter examinant et inquirant, ipsique advocati ab omni publica expeditione sint semper immunes»; *Die Urkunden Karls III.*, bearbeitet von P. KEHR (*MGH: Die Urkunden der deutschen Karolinger*, 2) Berlin 1937, n. 47, p. 78, oppure *I diplomi di Berengario I*, a cura di L. SCHIAPARELLI (Fonti per la storia d'Italia, 35), Roma 1903, n. 12, pp. 41 ss.

[23] *I diplomi di Guido e di Lamberto*, a cura di L. SCHIAPARELLI (Fonti per la storia d'Italia, 36), Roma 1906, n. 10 oppure *I diplomi di Lodovico III e di Rodolfo II*, a cura di L. SCHIAPARELLI (Fonti per la storia d'Italia, 37), Roma 1910, n. 4.

[24] Cfr. per esempio *I diplomi di Ugo*, cit., n. 63 e i diplomi per la chiesa di Reggio di Ottone I del 962 e di Enrico II; *Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I.*, bearbeitet von Th. SICKEL (*MGH: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser*, 1), Hannover 1879-84, n. 242 e *Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins*, bearbeitet von H. BRESSLAU (*MGH: Die Urkunden*, cit., 3), Hannover 1900-03, n. 478. I dubbi che solleva Cesare MANARESI, *Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», LVIII, 1944, pp. 221-334, in particolare 253 ss., non riguardano le disposizioni che qui interessano.

un privilegio corrispondente [25]. Probabilmente queste prerogative non erano però limitate ai vescovati menzionati, poiché sembra che per queste concessioni sia stato creato un formulario specifico di cancelleria che per Mantova (894) e Reggio (900), ad esempio, diceva: il vescovo deve scegliersi un *advocatus*, «tam de suis quam de alienis liberis hominibus, qui eisdem episcopii rerum utilitates exerceant absque cuiuspiam hominis contradictione vel molestia, ita ut ab omni rei publice functione sint absoluti, nil ab eis quisquam publicus minister exigere presumat ut securius ac diligentius causas ipsius ecclesie perficere possit» [26].

È superfluo sottolineare che anche in questa variazione nel senso carolingio l'attività dell'avvocato in veste di rappresentante esperto di diritto della chiesa e dei suoi membri si trova in primo piano. In tale veste gli avvocati si presentano ancora nel XII secolo, accanto al loro vescovo, anche davanti al tribunale supremo imperiale quando, ad esempio, l'imperatrice Richenza nel 1136 siede in giudizio [27].

Spesso gli *advocati* si definiscono *notarii, scabini* o *iudices* — un accenno alla loro posizione professionale [28]. Sono

[25] *Die Urkunden Heinrichs III.*, herausgegeben von H. BRESSLAU - P. KEHR (*MGH*: *Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser*, 5), Berlin 1931, n. 296.

[26] Cfr. le edizioni alle note 22 e 23.

[27] *Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza*, herausgegeben von E. VON OTTENTHAL - H. HIRSCH (*MGH: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser*, 8), Berlin 1927, n. 2, pp. 228 ss.

[28] Prove relative a ciò offrono numerosi documenti dei *Placiti del «Regnum Italiae»*, cit. V. anche l'elaborazione fondamentale di J. FICKER, *Forschungen*, cit., vol. II, p. 22 come le più recenti indicazioni di C. G. MOR, *I giudici della Contessa Matilde e la rinascita del diritto romano*, in «Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della università di Modena», LXXX-LXXXIII, n. s., 15-18, 1954, pp. 43-59, particolarmente 46 ss.; P. CLASSEN, *Burgundio von Pisa. Richter-Gesandter-Übersetzer* (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, 1974/4), Heidelberg 1974, p. 14. Con riferimento ad un tipo particolare, gli *advocati comunis*, cfr. Joh. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und*

rari invece i documenti che provano la loro appartenenza ai *vassi* vescovili. Nel 910 il vescovo di Cremona nominò uno dei suoi vassalli come avvocato [29]. Un indizio della più forte posizione dell'*advocatus* che in talune circostanze può aver creato difficoltà al vescovo si trova nel diploma di Ottone I per Volterra del 966: «Volumus etiam, ut advocatores de iam nominata ecclesia nullam hostilem exerceant expeditionem sine suo episcopo; et si ipsi aut ceteri vassi, qui commenditi sunt episcopo et in eius obsequio degere videntur...» [30].

Un altro campo d'azione degli avvocati molto importante per la nostra ricerca rimane ancora da trattare. Come già brevemente accennato, si hanno già all'epoca carolingia i primi accenni del fatto che gli stessi avvocati possono fungere da presidenti di un tribunale. Ciò è in relazione con la concessione dell'immunità, com'era in uso sin dai tempi dei Merovingi, che contribuì in modo decisivo al formarsi del potere temporale dei vescovi. L'esenzione del territorio privilegiato dal punto di vista giurisdizionale rappresentò uno degli aspetti essenziali dell'immunità. Il potere giurisdizionale passò dall'ufficiale statale, generalmente il conte, al signore dell'immunità, nel nostro caso al vescovo. Quest'ultimo autorizzò un sostituto — l'avvocato dell'immunità — ad esercitare effettivamente il potere giurisdizionale. Il legame coll'imperatore esiste ancora nel IX e X secolo attraverso la concessione all'avvocato del banno regio (*Königsbann*). Ancora nel X secolo il signore dell'immunità otteneva spesso l'alta giurisdizione (*Hochgerichtsbarkeit*) in quanto era ottenibile con operazioni finanziarie. Poco più tardi l'imperatore cedette anche la giurisdizione criminale (*Blutgerichtsbarkeit*) [31].

Modena (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, 21), Köln-Wien 1974, p. 182.

[29] J. FICKER, *Forschungen*, cit., vol. II, p. 22.

[30] *Die Urkunden Ottos I.*, cit., n. 334.

[31] A proposito di questa evoluzione generale, qui necessariamente schematica, vedi per esempio il primo capitolo del libro di Th. MAYER, *Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters*, Weimar 1950, l'esposizione di H. HIRSCH, *Die hohe*

Non occorre motivare più dettagliatamente il fatto che la posizione dell'avvocato con funzioni di giudice doveva essere ben diversa da quella di un avvocato in veste di semplice assistente legale.

L'evoluzione qui brevemente abbozzata dello sviluppo costituzionale e giuridico assunse in Italia — dove ora noi dobbiamo ritornare — un andamento molto meno accentuato. Nelle sue ricerche fondamentali sulla storia dell'impero e del diritto in Italia Julius Ficker mise in dubbio soprattutto la funzione di giudice dell'avvocato in questo paese [32]. Che si facessero però anche in Italia i primi passi verso l'estensione dei poteri degli avvocati, si manifesta ad esempio nel diritto riconosciuto con documento scritto alla chiesa di Cremona da Ottone I, Ottone II e Corrado II per cui l'«advocatus episcopi» può far accertare «cum tribus sacramentalibus» (con tre aiutanti giurati) gli antichi diritti della chiesa che in tal modo acquistano valore giuridico pubblico [33]. Più ampio ancora è il potere conferito da Corrado II al vescovo di Reggio nel 1027: «habeat [episcopus] nostram imperialem auctoritatem omnes suarum terrarum causas agendi definiendi ante se per advocatores ecclesiae, duellum iudicandi, legem et iustitiam fatiendi et quicquid aliis regalibus missis concessum est» [34]. In questo caso non c'è dubbio che gli avvocati di Reggio dovevano fungere da presidenti del tribunale vescovile per i sottoposti come era consuetudine già da molto più tempo in Germania. Ciononostante sembra trattarsi di una grossa eccezione che in pratica trovò poca applicazione. In Italia tutte le volte

Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, Graz-Köln 1958², pp. 111 ss. e le annotazioni di Th. Mayer, *Ibidem,* pp. 256 ss. e 264 ss.

[32] J. Ficker, *Forschungen,* cit., vol. II, pp. 20 ss.

[33] *Die Urkunden Ottos I.*, cit., n. 429; v. anche la conferma di Ottone III del 996; *Die Urkunden Ottos II. und Ottos III.*, herausgegeben von Th. Sickel (*MGH: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser*, 2/2), Hannover 1893, n. 204, come pure il rinnovo da parte di Corrado II; *Die Urkunden Konrads II.*, herausgegeben von H. Bresslau (*Die Urkunden,* cit., 4), Hannover-Leipzig 1909, n. 146.

[34] *Die Urkunden Konrads II.,* cit., n. 89.

che un vescovo aveva ottenuto la giurisdizione — e ciò accadeva spesso [35] — egli nominava alla presidenza del tribunale dei *missi*, che egli stesso sceglieva e la cui designazione era fluttuante [36].

Volendo a questo punto fare un bilancio provvisorio, si rivela da ciò che si è detto finora che l'avvocazia in Italia non era di grande importanza e per niente in relazione alla questione generale del potere temporale dei vescovi. L'eccezione già accennata rispetto a questa affermazione negativa quasi assoluta riguarda un territorio chiaramente limitato del *Regnum Italicum*, la marca di Verona con Treviso e il Friuli. Qui lo sviluppo dell'avvocazia prese un andamento essenzialmente diverso che nel resto dell'Italia; è evidente qui la stretta relazione con le condizioni presenti al Nord delle Alpi.

La storia dell'avvocazia in Germania è un problema di ricerca di cui la medievistica si è per un certo tempo occupata molto intensamente. È sufficiente attirare l'attenzione sugli studi classici di Adolf Waas, Hans Hirsch, Otto Brunner e Theodor Mayer [37]. In essi l'interesse primario era rivolto però in generale agli aspetti storico-costi-

[35] Sulla concessione di diritti immunitari e della giurisdizione a vescovi italiani, cfr. il vecchio studio di K. RIEGER, *Die Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause für italienische Bistümer*, Wien 1881. Secondo lui (*Ibidem*, p. 53) i vescovi di Asti, Lodi, Novara, Aquileia e Ravenna tenevano la giurisdizione alla fine del periodo dei Salii.

[36] Cfr. J. FICKER, *Forschungen*, cit., vol. II, pp. 19 ss. e vol. III, pp. 420-421.

[37] V. le citazioni della nota 31 così come A. WAAS, *Vogtei und Bede in der deutschen Kaiserzeit* (Arbeiten zur deutschen Rechts- und Verfassungsgeschichte, 1), Berlin 1919; H. HIRSCH, *Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit. Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches und der deutschen Kirche*, Weimar 1913; O. BRUNNER, *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien-Wiesbaden 1959[4]. Meno consenso trovò l'esposizione di E.F. OTTO, *Die Entwicklung der deutschen Kirchenvogtei im 10. Jahrhundert* (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte, 72), Berlin 1933; cfr. per esempio la recensione dettagliata di M. BECK in «Historische Zeitschrift», CXLIX, 1934, pp. 567-571 e di K.H. GANAHL in «Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung», L, 1936, pp. 211-217.

tuzionali di questa istituzione, ai problemi riguardanti l'avvocazia sui monasteri e ai rapporti di questa con la formazione della sovranità sul territorio (*Landeshoheit*) nei singoli territori dell'impero. L'avvocazia sui vescovati della quale dobbiamo occuparci in questa sede, rimase invece in secondo piano.

È opportuno dare per prima cosa un breve schizzo dello sviluppo generale delle relazioni nelle regioni a Nord delle Alpi fra i vescovi e i loro avvocati dall'epoca carolingia in poi. Sorprende subito come l'alto clero fa ben presto uso della libera elezione dei suoi avvocati. La notizia relativa più antica è dell'anno 881 [38]; sotto Ottone I questo diritto viene concesso a vari vescovi [39]. L'uso generale viene chiaramente stabilito in un provvedimento di Ottone III del 988 per Coira: si concede la libera elezione dell'«advocatus, sicut mos est in aliis episcopiis nostri regni» [40]. Un legame fra l'imperatore e l'avvocato nominato dal vescovo tuttavia era assicurato dalla concessione del banno regio.

Nei documenti del X secolo gli avvocati rappresentano tanto in Germania quanto in Italia i vescovi e gli abati davanti al tribunale [41]. Si deve aggiungere la collaborazione espressamente menzionata dell'avvocato nei negozi giuridici, ad esempio in occasione di donazioni che av-

[38] *Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Ludwigs des Jüngeren*, bearbeitet von P. KEHR (*MGH: Die Urkunden der deutschen Karolinger*, 1), Berlin 1934, n. 19. Cfr. anche la conferma testuale di Carlo III dell'887: *Die Urkunden Karls III.*, bearbeitet von P. KEHR (*MGH: Die Urkunden*, cit., 2), Berlin 1937, n. 168.

[39] V. Th. MAYER, *Fürsten*, cit., p. 34, il quale sottolinea che i vescovi esercitavano questo diritto già da prima senza che sia stato necessario un documento imperiale riguardante la concessione. In favore di questa opinione sta la già citata disposizione di Lotario I (v. sopra p. 38) secondo cui il vescovo e il conte devono eleggere l'avvocato.

[40] *Die Urkunden Ottos III.*, cit., n. 48.

[41] Cfr. per esempio la disposizione nel diploma, citato alla nota 38, di Ludovico il Giovane per Paderborn, secondo cui i soggetti devono rispondere in giudizio «coram episcopo aut advocato, quem eiusdem loci episcopus elegerit».

venivano «per manus» o «in manus advocati»[42]. I rigistri di donazioni (*Libri traditionum*) di molti vescovati (*Hochstifte*) bavaresi contengono già dagli inizi del IX secolo numerosi esempi di questo genere[43]. L'ulteriore sviluppo si manifesta quando ancora prima del 900 la presenza dell'*advocatus* nelle permute, molto diffuse in quel periodo, viene resa obbligatoria[44]. Preponderante diventò però l'attività dell'avvocato nell'ambito dell'immunità delle comunità monastiche dove l'avvocato — come già detto — era in prima linea competente per la giurisdizione. L'*advocatus* assolveva la funzione di giudice e in compenso gli pervenivano entrate notevoli — 1/3 delle ammende. Un ulteriore compito dell'avvocato a Nord delle Alpi era quello di organizzare il contingente di truppe che i vescovi dovevano fornire in ampia misura al sovrano in occasioni varie — per esempio nell'*expeditio Romana*. Infine era talora anche obbligo dell'*advocatus* di riscuotere tributi e servizi per il vescovo dai suoi sudditi. Esso veniva retribuito per queste attività con uno o più benefici per mano del suo signore ecclesiastico come risulta dai documenti sin dal IX secolo[45].

Per quanto riguarda le condizioni personali degli avvocati vescovili, ci occuperemo più dettagliatamente della regione bavarese vera e propria dove si conoscono già dall'800 circa avvocati dei vescovi di Frisinga e di Passavia; circostanze simili incontriamo a Ratisbona, mentre a

[42] Così per esempio, Ludovico il Germanico nell'851 permise all'arcivescovo di Salisburgo e ai suoi successori di permutare con nobili o in persona o tramite i loro avvocati i loro possessi e i loro servi; *Die Urkunden Ludwigs des Deutschen*, cit., n. 60. Disposizioni analoghe per Passavia si trovano *Ibidem*, n. 62.

[43] Così per esempio in *Traditionen des Hochstifts Freising*, 2 voll., herausgegeben von Th. Bitterauf (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte. Neue Folge: 4/5), München 1905-09, nn. 331 (815), 332 (815), 401b (818), 409 (819), 502 (824).

[44] Cfr. anche *Ibidem*, nell'Introduzione al vol. II, p. LV: «Nel X secolo lui stesso [l'avvocato], è presente regolarmente agli affari di permuta; sembrerebbe dunque che egli può concludere una permuta da solo, "absque espiscopo", ma non viceversa».

[45] V. relativamente a questo sviluppo generale la letteratura elencata nelle note 31 e 37.

Salisburgo si comincia a parlare di avvocati solo un secolo più tardi. Il gran numero degli avvocati menzionati nel IX secolo contemporaneamente o in rapida successione lascia credere che non si tratti ancora di appartenenti alle grandi casate nobiliari, ma piuttosto di semplici nobili (*Hochfreie*). Dalle fonti bavaresi risulta che in quel tempo l'ufficio non era ancora uniforme e nemmeno ereditario. Solo intorno alla metà del X secolo si distinguono in certi principati vescovili sempre più personaggi che svolgono quasi esclusivamente attività di avvocati e ciò per un periodo prolungato. Si hanno anche già le prove che queste persone sono con una certa verosimiglianza i predecessori di grandi stirpi posteriori, ad esempio di famiglie comitali. Qualche volta si incontra un avvocato superiore («advocatus principalis» o «archiadvocatus») accanto al quale sono testimoniati altri avvocati nei distretti lontani di una chiesa. Nell'ambito bavarese, cioè a Salisburgo, Frisinga, Passavia, Ratisbona e Bressanone, ci troviamo alla metà del secolo XI agli inizi dell'avvocazia ecclesiastica ereditaria e con essa al passaggio decisivo dall'antica avvocazia di tradizione carolingia detenuta da funzionari alla cosiddetta avvocazia nobile o signorile. Secondo la tesi di Ernst Klebel ciò dovrebbe collegarsi con le reggenze subentrate dopo la morte dell'imperatore Enrico III [46].

L'evoluzione nelle parti non bavaresi della Germania — se è permesso esprimersi così — si svolge per quanto riguarda l'avvocazia sulle signorie vescovili in un quadro analogo. All'est gli avvocati vengono menzionati solo più tardi; a Zeitz-Naumburg e Meissen, ad esempio, soltanto nel XII secolo. Là come a Magdeburgo le funzioni di avvocato vengono poi assolte da appartenenti alla nobiltà più alta, ad esempio dai Wettin o dai margravi della

[46] E. KLEBEL, *Eigenklosterrechte und Vogteien in Baiern und Deutschösterreich*, in *Probleme der bayerischen Verfassungsgeschichte. Gesammelte Aufsätze* (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 57), München 1957, pp. 257-291 (la prima volta pubblicato in «Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung». Ergänzungsband, XIV, 1938, pp. 175-214).

marca orientale sassone. Anche l'alienazione di proprietà fondiarie della chiesa di Merseburg è legata all'approvazione dell'avvocato [47]. Diamo ancora uno sguardo sul Reno! A Colonia si conosce sin dalla metà del X secolo un avvocato arcivescovile. Egli sottoscrive a seconda del caso provvedimenti del suo signore ecclesiastico ed interviene negli affari giuridici. Dal XII secolo in poi l'ufficio diventa ereditario e si consolida in una famiglia [48].

Non è ancora possibile dare uno sguardo d'insieme dettagliato e nello stesso tempo comparativo sullo sviluppo dell'avvocazia ecclesiastica nelle chiese vescovili tedesche poiché gli studi regionali preliminari non sono ancora conclusi.

La tendenza a rendere ereditario l'ufficio di avvocato ha certamente svariate radici. Da un lato è desiderio dei padri di lasciare che i figli li seguano in una posizione corrispondente. A questo intento il vescovo tanto meno può opporsi quanto più potente è il detentore dell'avvocazia. Dall'altro i molteplici compiti già accennati dell'avvocato in Germania rendevano addirittura consigliabile il nominare avvocato qualcheduno che potesse adempiere le funzioni di giudice ed eventualmente di comando delle truppe reclutate, ma che disponesse anche di sufficiente peso economico quando si trattava di riscuotere i tributi da sudditi morosi. Infine c'era ancora un motivo ulteriore che può aver indotto il clero a lasciare che il figlio succedesse al padre nell'ufficio. Data la tendenza generale all'ereditarietà dei benefici era raccomandabile lasciare al figlio i feudi difficili da recuperarsi dopo la morte di un avvocato piuttosto che dotare di nuovi beni il nuovo

[47] W. SCHLESINGER, *Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter* (Mitteldeutsche Forschungen, 27), Köln-Graz 1962, vol. I, p. 249 e vol. II, pp. 539 e 546.

[48] *Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter,* vol. I, bearbeitet von F. W. OEDIGER (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, 21), Bonn 1954-61, nn. 338, 343, 630, 665, 822 ecc. e W. PÖTTER, *Die Ministerialen der Erzbischöfe von Köln vom Ende des 11. bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts* (Studien zur Kölner Kirchengeschichte, 9), Düsseldorf 1967, pp. 71 ss.

avvocato. L'attività di massima importanza degli avvocati dei vescovati si svolgeva senza dubbio nell'ambito giurisdizionale con tutte le sue ben note conseguenze.

Notizie del XII secolo lasciano presumere che la posizione elevata degli avvocati portò talvolta a delle difficoltà. Così l'imperatore Enrico IV stabilì nel 1104 dopo ripetute lagnanze i diritti e doveri degli avvocati vescovili di Augusta. Però non il vescovo, ma i canonici di Augusta si erano rivolti al capo supremo dell'impero. Il sovrano stabilì allora luogo e frequenza dei *placita*, i *servicia* da rendere come ricompensa agli avvocati nella misura generale di 1/3 delle ammende [49].

Non si devono però considerare le condizioni di Augusta come tipiche per lo sviluppo dell'avvocazia vescovile in Germania nell'alto medioevo. Se le fonti di quest'epoca continuano a parlare di abusi degli avvocati, certamente si tratta quasi esclusivamente di titolari di avvocazie monastiche. In questo ambito l'originario rapporto di difesa si era già allora trasformato in un rapporto signorile, sentito più o meno come oppressivo, al quale i monasteri cercarono di sottrarsi non da ultimo tramite numerose falsificazioni di documenti. La storia dell'avvocazia sui vescovati prese piuttosto una direzione diversa. Dall'arcivescovato di Salisburgo, ad esempio, si hanno nella seconda metà del XII secolo solo poche notizie ancora riguardanti l'attività dell'avvocato vescovile [50], mentre proprio in quel momento non sarebbero mancate le occasioni per l'avvocato di difendere il suo signore vescovile o i suoi possessi. Sotto l'energico arcivescovo Eberhard II l'avvocazia fu definitivamente eliminata a Salisburgo, quando nel 1225 egli stesso dichiarò espressamente: «Salzburgensis ecclesia nostris temporibus habere desiit advoca-

[49] *Die Urkunden Heinrichs IV.*, bearbeitet von D. von Gladiss (*MGH: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser,* 6), Berlin-Weimar 1941-59, n. 482.

[50] V. per il seguito F. Martin, *Die kirchliche Vogtei im Erzstifte Salzburg*, in «Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde», XLVI, 1906, pp. 339-436, specie 344 ss.

tum». Che questa fosse una situazione molto positiva agli occhi del principe ecclesiastico emerge dai suoi provvedimenti presi per il caso, «si ipsi successores nostri quod non credimus . . . habere voluerint advocatum» [51]. I presidenti del tribunale che ora amministravano la giustizia in nome dell'arcivescovo di Salisburgo venivano nominati da quest'ultimo ed erano destituibili. Già da molto tempo gli avvocati non avevano più collaborato alla difesa del principato vescovile, come già abbiamo accennato. Anche il vescovo di Frisinga riuscì in modo simile a liberarsi degli avvocati stipulando in merito un accordo con i Wittelsbach all'inizio del XIII secolo [52]. Il vescovo di Augusta ritirò l'avvocazia ecclesiastica dopo la morte di Federico II o Corrado IV; la concessione a Corradino nel 1266 rimase un episodio isolato. Il duca della Baviera che la rivendicò nella sua veste di erede dell'ultimo svevo non riuscì ad imporsi; l'avvocazia rimase direttamente nelle mani del vescovo [53]. Per tutto il territorio bavarese vale il fatto significativo che nel XIII secolo i Wittelsbach non disposero più di nessuna avvocazia sulle chiese vescovili [54].

Nel XIII secolo si delinea in Germania una tendenza generale ad eliminare le avvocazie. La legislazione imperiale di Federico II del 1220 ha indirizzato e favorito questo sviluppo verso il definitivo formarsi dei principati ecclesiastici dell'impero. Nella «confoederatio cum principibus ecclesiasticis» l'imperatore si rivolse espressamente contro coloro che danneggiavano le chiese «occasione advocati eorundem bonorum» [55]. La decrescente importanza dell'avvocazia sui vescovati, che si manifesta in quasi tutte

[51] *Salzburger Urkundenbuch*, vol. III, bearbeitet von W. Hauthaler - F. Martin, Salzburg 1918, n. 805, p. 333.

[52] G. Schwertl, *Die Beziehungen der Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein zur Kirche (1180-1294)* (Miscellanea Bavarica Monacensia, 9), München 1968, pp. 128-129.

[53] *Ibidem*, pp. 179-180.

[54] *Ibidem*, pp. 184 ss.

[55] *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, tomo 2, ed. L. Weiland (*MGH: Legum sectio*, IV/2), Hannoverae 1896, n. 73, p. 89.

le parti della Germania, ha le sue radici ancora nell'XI e XII secolo. Una influenza decisiva — oltre alla giurisdizione — rimase quasi sempre negata all'*advocatus episcopi* e molto raramente si presentò la semplice alternativa: o l'avvocato ecclesiastico o il vescovo come futuro signore territoriale (*Landesherr*). L'avvocazia vescovile raggiunse invece una importanza particolare nella fascia territoriale delle Alpi orientali e nelle zone limitrofe a Sud. Esamineremo in seguito questo fenomeno in modo più dettagliato [56].

Per quanto riguarda il nostro problema (vescovi ed avvocati) il patriarcato di Aquileia si offre per varie ragioni come esempio particolarmente pregnante. Primo è relativamente facile ricostruire la storia dell'avvocazia in questa regione; secondo gli avvocati di Aquileia raggiunsero poteri estesissimi e terzo sembra che l'evoluzione in questa regione sia diventata in un certo senso l'esempio per altre. È opportuno perciò trattare questo problema più approfonditamente anche a rischio che si presentino interferenze con l'esposizione del prof. Schmidinger [57].

Nell'era carolingia non abbiamo notizie su avvocati della chiesa di Aquileia. Che tale istituzione fosse però senza dubbio conosciuta, risulta dalla definizione, citata all'inizio, dell'*advocatus* espressa dal patriarca Paolino e presentata al sinodo di Francoforte del 794 [58]. Nel 1020 Enrico II decise in un diploma per il patriarca Poppo che nessuno straniero potesse disporre di poteri giurisdizionali nell'ambito della chiesa di Aquileia, «sed sancte Aquilegensis ecclesie advocatus ex nostro latere nuncius ... placitet et ... legali iudicio ut regalis missus potestative de-

[56] Già J. Ficker, *Forschungen*, cit., vol. II, p. 20, richiamò l'attenzione sullo sviluppo particolare dell'avvocazia «in der Mark Verona».

[57] V. la relazione di Heinrich Schmidinger in questo stesso volume come dello stesso, *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileja bis zum Ende der Staufer* (Publikationen des österreichischen Kulturinstituts in Rom, I/1), Graz-Köln 1954, p. 48 s.

[58] V. sopra p. 39.

terminet» [59]. Con ciò lo stretto legame fra avvocato vescovile e somma autorità imperiale è stato chiaramente formulato. Per la prima volta si menziona il nome di un avvocato — a parte una nota piuttosto dubbia del 966 [60] — in un documento del 1027 in cui il patriarca Poppo si presentò col suo avvocato Walperto davanti al tribunale di Corrado II in San Zeno di Verona contro il duca Adalpero di Carinzia. Il giuramento dell'avvocato e dei suoi quattro aiutanti giurati fu decisivo per la sentenza del tribunale in favore del principe ecclesiastico [61]. Tanto la natura dell'atto giuridico quanto la forma del documento dimostrano che questo atto dell'avvocato era ancora nella tradizione in uso in Italia nello stesso periodo [62]. Non corrispose del tutto a tali consuetudini il fatto che in occasione della riorganizzazione del capitolo della cattedrale di Aquileia si menzionano espressamente «consilium et voluntas advocati eiusdem ecclesie honorabilis viri Walperti» e che l'avvocato confermò il suo consenso mediante la sottoscrizione [63]. Questo non è l'unico documento del genere che testimonia della posizione particolare di Walperto ad Aquileia [64]. Purtroppo non è possibile individuare genealogicamente questo personaggio in modo più

[59] *Die Urkunden Heinrichs II.*, cit., n. 426, p. 542. Questo passo del documento non è stato preso dal diploma di Ottone III per Aquileia, ma nuovamente stilato. Rispecchia quindi la situazione costituzionale del 1020.

[60] *Codice diplomatico istriano,* sub dato 966, I, 20: «Signum manus Azonis Sanctae Aquilejensis Ecclesiae Advocatus testis».

[61] *Die Urkunden Konrads II.*, cit., n. 92.

[62] Cfr. la letteratura riguardante questo atto giuridico in K. E. KLAAR, *Die Herrschaft der Eppensteiner in Kärnten* (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, 61), Klagenfurt 1966, n. 33.

[63] Cfr. il documento del 1031, VII, 13, dettagliatamente citato in P. PASCHINI, *Vicende del Friuli durante il dominio della casa imperiale di Franconia,* in «Memorie storiche forogiuliesi», IX, 1913, pp. 14-39, specie 28-29. L'ipotesi ricorrente più volte nella letteratura (da ultimo K. E. KLAAR, *Herrschaft,* cit., p. 102) secondo la quale al conte goriziano Marquardo sia stata concessa allora l'avvocazia ereditaria su Aquileia e la dignità canonicale, come emerge nella storiografia del XVII secolo, non trova conferma in questo documento.

[64] Così Walperto si presenta anche nel 1041 (?) come *advocatus* in occasione di un atto giuridico del patriarca Poppo; cfr. P. PASCHINI, *Vicende,* cit., p. 31.

preciso; ciò riesce solo una generazione più tardi quando si nomina sotto i patriarchi Ravengero e Sigeardo un avvocato Marquardo. Si tratta del figlio del duca Adalpero di Carinzia, del casato degli Eppenstein, deposto da Corrado II. Dopo la perdita della dignità ducale e la morte del padre i figli si erano concentrati sui mezzi di potere rimasti nel sud-est dell'impero. Le proprietà personali di questa famiglia ancora esistenti nei dintorni di Aquileia possono aver contribuito al fatto che Marquardo ottenesse l'avvocazia [65]. Lo sviluppo si svolse quindi analogamente a quello che si ebbe nella stessa epoca nelle signorie ecclesiastiche bavaresi dove dalla metà dell'XI secolo gli avvocati appartengono spesso anche a casate importanti e dove tale ufficio diventa ereditario all'interno di una famiglia. Lo stesso avvenne ad Aquileia poiché la dignità passò certo direttamente da Marquardo a suo figlio minore Enrico. Per quest'ultimo l'avvocazia fu persino valutabile dato che cedette al patriarca in cambio dell'avvocazia un pezzo di terra in Carinzia. L'ufficio era evidentemente tanto redditizio che era possibile decidersi a fare questo sacrificio [66]. Quando Enrico di Eppenstein succedette a suo fratello Liutoldo come duca di Carinzia, rinunciò intorno al 1090 all'avvocazia. Gli scritti conservati relativi a questo proposito rivelano chiaramente la funzione preminente dell'attività svolta finora dall'avvocato. Enrico rinunciò nelle mani del patriarca Ulrico — d'altronde un vero fratello carnale del duca — al *placitum advocatie*, cioè ad esercitare la giurisdizione. Quest'ultima doveva essere esercitata in futuro dagli stessi ecclesiastici e non dal nuovo avvocato, Burkhard di Moosburg, che già era stato nominato avvocato [67]. In questa rinuncia non si trattava tanto della giurisdizione in sé quanto dei tributi ad essa legati. Abbiamo già sentito che quasi

[65] V. a questo proposito K. Klaar, *Herrschaft*, cit., pp. 102 ss. e *Ibidem*, nn. 46, 48 e 51.

[66] *Ibidem*, nn. 70 e 112 così come H. Schmidinger, *Patriarch*, cit., p. 76.

[67] *Ibidem*, nn. 74 (1093?) e 97b (con ulteriori indicazioni bibliografiche). V. anche H. Schmidinger, *Patriarch*, cit., p. 76.

nello stesso periodo tali tributi vennero considerati ad Augusta come un gravame. Contrariamente al suo predecessore il nuovo avvocato Burkhard doveva quindi svolgere un'attività limitata [68].

Burkhard di Moosburg, margravio d'Istria, esercitò soltanto per breve tempo l'avvocazia su Aquileia. Suo genero Corrado diventò all'inizio del XII secolo il suo successore, però si sa ben poco sulla sua attività [69]. Soltanto intorno al 1125 incontriamo nuovamente un *advocatus*. In una donazione del patriarca Gerardo viene menzionato come primo testimone un certo «Mainardus advocatus». Con ciò abbiamo la certezza dell'inizio dell'avvocazia dei conti di Gorizia su Aquileia [70]. Non è possibile però chiarire oggi come e perché proprio i goriziani avessero ottenuto questo ufficio [71].

I poteri che spettarono a Mainardo I nella veste di avvocato devono essere stati sin da principio molto ampi.

[68] V. anche l'osservazione corrispondente di K. KLAAR, *Herrschaft,* cit. n. 74, p. 56.

[69] V. a questo riguardo *Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten,* I: *957-1271,* herausgegeben von H. WIESFLECKER (Publikationen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, IV/I/1), Innsbruck 1949, nn. 161, 162, 263, 265, 333, 344 come la citazione di «Conradus advocatus» sotto la data 1102, X, 3, in *Codice diplomatico istriano*. Cfr. anche H. SCHMIDINGER, *Patriarch,* cit., pp. 76-77.

[70] Cfr. il documento a questa data nel *Codice diplomatico istriano,* così come P. PASCHINI, *I patriarchi d'Aquileia nel secolo XII,* in «Memorie storiche forogiuliesi», X, 1914, pp. 1-37, specie 3 e la poco critica esposizione di E. SGUBIN, *L'avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato d'Aquileia,* in «Studi Goriziani», XXXIII, 1963, pp. 95-154, specie 104. È da notare che questo documento così importante manca nei *Görzer Regesten,* a cura di WIESFLECKER (v. sopra nota 69); ciò è certamente dovuto al fatto che il *Codice diplomatico istriano* è stato pubblicato in singoli fogli non legati e senza numerazione delle pagine e perciò difficilmente se ne trova un esemplare completo; cfr. anche G. BORRI, *Ricognizione del Codice diplomatico Istriano e progetti di aggiornamento,* in «Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», n. s., XVII, 1969, pp. 207-218.

[71] Sui conti di Gorizia e la loro origine v. H. SCHMIDINGER, *Patriarch,* cit., p. 77 e H. WIESFLECKER, *Meinhard der Zweite. Tirol, Kärnten und ihre Nachbarländer am Ende des 13. Jahrhunderts* (Schlern-Schriften, 124), Innsbruck 1955, p. 8 (con ulteriori indicazioni bibliografiche).

Maggiori particolari scopriamo però soltanto nei casi in cui tali poteri davano motivo a lagnanze o quando il conte e i suoi successori rinunciarono a qualche diritto. Questo avvenne già nel 1133 quando Mainardo rinunciò ai suoi diritti di avvocato nei confronti del monastero di S. Pietro in Aquileia [72]. Che ben presto siano sorte difficoltà nelle relazioni fra gli avvocati e i patriarchi, si può desumere dalla notizia secondo cui il conte Mainardo aveva stipulato col patriarca Pellegrino I un patto sui poteri dell'avvocato, che fu negoziato e giurato da un arbitro [73]. Il rapido rafforzamento della posizione del goriziano nei confronti del principe ecclesiastico è d'altro canto evidente nella formula «consentiente atque laudante Megenardo advocato meo» in una donazione di beni di Pellegrino I del 1136-37 [74]. Allo stesso periodo risalgono i primi documenti redatti a nome del goriziano. Portano il significativo inizio: «Engelbertus comes et advocatus» [75] — e questa titolazione ritornerà fino sulla tomba dell'ultimo conte di Gorizia, Leonardo [76], morto nel 1500.

Numerosi documenti informano sul contenuto e sull'ampiezza dell'avvocazia esercitata in Aquileia dai goriziani nel XII secolo. Ad intervalli regolari ritornano, ad esempio, lagnanze da parte degli abati dei monasteri per l'eccessivo aggravio imposto a loro e ai loro sudditi in nome dell'avvocazia [77]. Ne risulta anche che i goriziani si erano impossessati non soltanto dell'avvocazia sul patriarcato,

[72] *Görzer Regesten*, cit., n. 190. In modo più chiaro che non nell'edizione del *Codice diplomatico Istriano*, su cui si basa questo regesto, viene espressa l'importanza dell'avvocato nell'edizione di queste note di Flaminius CORNELIUS, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis... illustratae*, vol. VIII, Venetiis 1749, pp. 101-102 (secondo l'originale) quando vi si legge: «Ego Meinardus Advocatus consensi et ss.».

[73] *Görzer Regesten*, cit., nn. 192 e 230.

[74] *Ibidem*, n. 197.

[75] *Ibidem*, nn. 201, 202, 269, 282, 313 ecc.

[76] Cfr. l'epigrafe: «Lienhard... Vogt der Gotsheuser Agleuen Triennt und Brixen», sulla tomba del conte nella chiesa parrocchiale S. Andrea di Lienz; citata da M. PIZZININI, *Osttirol. Eine Bezirkskunde*, Innsbruck-Wien-München 1971, p. 24.

[77] Per esempio *Görzer Regesten*, cit., nn. 201, 203, 204, 238, 282.

ma pure — certamente legata a quest'ultima — dell'avvocazia su buona parte delle comunità monastiche del patriarcato [78].

Le tensioni fra il principe ecclesiastico e l'avvocato raggiunsero nel 1150 il loro punto più alto quando il conte Engelberto dovette rendere conto a Pellegrino I di numerose violazioni del patrimonio ecclesiastico e il conte mise in prigione il patriarca. Solamente l'intervento del margravio della Stiria e di altri signori portò alla liberazione di Pellegrino. Il conte Engelberto dovette dichiararsi disposto a rispettare il vecchio accordo di suo padre con la chiesa di Aquileia nei riguardi dell'avvocazia. In modo particolare si convenne che il conte doveva rinunciare in futuro alle *hospitationes* e che — come *ab antiquo* — soltanto 1/3 delle ammende venisse assegnato all'avvocato, mentre venivano assegnati al patriarca i 2/3 [79].

Un accordo analogo fra il patriarca Ulrico II e il conte Engelberto non ci è pervenuto; sappiamo però che fu confermato dall'imperatore Enrico VI [80]. In quale misura l'avvocato goriziano riuscì a diventare sempre più il massimo esponente del potere laico nel Friuli, risulta anche da una lettera dei monaci di Sesto al papa Alessandro III nella quale si lamentavano del patriarca Ulrico pregando il papa di invitare l'avvocato, i vassalli e i ministeriali della chiesa a proteggerli [81]. Verso la fine del XII secolo i goriziani cominciarono ad allargare l'ambito dei loro interessi politici. Diventarono — insieme ad altri nobili friulani — cittadini di Treviso sottolineando in tale maniera

[78] Nella raccolta delle consuetudini degli avvocati del 1202 è espressamente annotato che ai Goriziani spetta l'avvocazia su tutti i monasteri alla sinistra del Tagliamento ad eccezione di S. Odorico; E. SGUBIN, *L'avvocazia*, cit., p. 115.

[79] *Görzer Regesten*, cit., n. 230. V. anche P. PASCHINI, *I patriarchi*, cit., pp. 23-24; H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., p. 78 e E. SGUBIN, *L'avvocazia*, cit., pp. 107-108.

[80] Cfr. l'indicazione in H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., p. 78, così come *Görzer Regesten*, cit., nn. 298 e 319.

[81] *Görzer Regesten*, cit., n. 252.

la loro opposizione nei confronti del patriarca Pellegrino II [82]. Nel 1202 si raggiunse tramite la mediazione dei duchi d'Austria, della Carinzia, dell'Andechs-Merania e di numerosi conti, un compromesso [83]; nello stesso anno si arrivò ad una nuova definizione dei diritti dell'avvocato di Aquileia, che per la sua importanza fondamentale occorre trattare più dettagliatamente [84]. Si intende da sé che si cercò di ristabilire le antiche condizioni perché giuste.

Secondo questo accordo l'avvocato deve tenere una volta all'anno il *placitum advocatie* ad Aquileia. Le entrate risultanti sono da dividere con il patriarca. Il goriziano può investire un sottoavvocato, altrettanto il patriarca; entrambi insieme devono esercitare la giurisdizione nel paese. Altri redditi di varia provenienza, parte in natura, parte in denaro, vengono riservati ai goriziani; così, ad esempio, le entrate provenienti dal porto di Aquileia, dal dazio, le imposte di soggiorno in Aquileia, numerosi tributi e *albergarie* in diverse località del patriarcato. Nel complesso si tratta di tutta una serie di redditi e diritti che nella stessa epoca nessun avvocato vescovile possedeva in Germania e che innalzavano i vassalli della chiesa di Aquileia — ciò che erano anche i goriziani — di molto sopra i loro pari di ceto. Aggiungendovi i ricchi possedimenti allodiali come i numerosi feudi dei conti nel Friuli, nella Carinzia e nella Val Pusteria come altri privilegi (p.e. il diritto di scorta), si capisce che i conti nella lotta per la sovranità territoriale (*Landeshoheit*) erano persino in grado di diventare pericolosi per i patriarchi.

[82] Nel maggio 1200 il podestà di Verona, Salinwerra, pronunciò una sentenza arbitrale fra il patriarca Pellegrino e i suoi seguaci da un lato e i trevigiani e i loro alleati, i conti Mainardo ed Engelberto di Gorizia dall'altro; cfr. P. PASCHINI nelle «Memorie storiche forogiuliesi», X, 1914, p. 286. I conti goriziani giurarono «in teutonica lingua» di rispettare la sentenza.

[83] *Görzer Regesten*, cit., n. 317.

[84] *Ibidem*, n. 319; P. PASCHINI, *I patriarchi*, cit., pp. 292 ss.; H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., p. 79 e E. SGUBIN, *L'avvocazia*, cit., pp. 113 ss. La descrizione più esatta si trova in E. SGUBIN, *Ibidem*, pp. 114 ss.

In quale misura il conte Mainardo II di Gorizia fosse considerato nella prima metà del XIII secolo sempre più come fattore determinante nello Stato ecclesiastico di Aquileia, lo dimostra la parte da lui sostenuta negli accordi fra i principi ecclesiastici e la città di Venezia in via di espansione. Quando nel 1206 il patriarca Wolfger concluse un patto con il doge, un ministeriale prestò giuramento per il principe ecclesiastico, mentre il conte Mainardo viene citato nel documento in testa ai testimoni laici [85]. Il successore di Wolfger, Bertoldo di Andechs-Merania, rinnovò gli accordi con i delegati veneziani nel 1215; un rappresentante del patriarca insieme ad un rappresentante del conte confermarono con giuramento il patto. Quattro anni più tardi, nel 1222, le relazioni fra Venezia e Aquileia vennero nuovamente regolate e in quella occasione furono conferiti al conte di Gorizia, l'«advocatus domus Aquilegensis», ampi poteri. Lui stesso dovette confermare con giuramento le decisioni. Nel 1248 si vollero ancora una volta rinnovare gli accordi. Insieme al patriarca prestò giuramento anche il conte Mainardo III; egli si trovava però in quest'epoca in violento conflitto con il principe ecclesiastico. Nel 1255 Mainardo giurò poi la pace fra il doge e l'eletto Gregorio di Montelongo [86].

Alla posizione predominante dei goriziani nel Friuli, è conforme anche il fatto che i conti fungevano da arbitri fra i patriarchi e gli abitanti di Pola e Capodistria [87] e che cominciarono già poco dopo il 1200 in alleanza con Treviso a svolgere una propria politica estera — se così si può chiamare [88]. L'intesa fra l'avvocato e il suo signore feudale ecclesiastico cambiò nella prima metà del XIII secolo. Verso la fine del governo di Bertoldo di Merania si

[85] *Görzer Regesten*, cit., n. 336.
[86] *Ibidem*, nn. 384, 401, 529 e 623.
[87] *Ibidem*, nn. 447 e 470.
[88] V. sopra p. 57 e il divieto di alleanza dei goriziani con Treviso nell'accordo dei conti con il patriarca del 1201; cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., p. 79.

scatenarono nuovamente violenti conflitti armati con l'avvocato che nel frattempo aveva continuato a guadagnare potere ed autorità nella Stiria nella sua veste di capitano investito dall'imperatore. Il compromesso raggiunto dopo lunghe lotte mostrò i contraenti come partners giuridicamente uguali [89]. In questo periodo si formò anche l'opinione che in caso di vacanza del patriarcato, al conte di Gorizia spettasse il comando nel Friuli [90].

Questo sviluppo dell'avvocazia in Aquileia, fondamentalmente diverso dalle condizioni già descritte per l'Italia e che non ha paralleli contemporanei diretti nemmeno al Nord delle Alpi, non si presentò completamente isolato. Nelle vicine signorie vescovili di Ceneda e di Concordia i signori di Porcia esercitarono — seppure in modo più modesto — una funzione simile [91]. L'avvocazia sul vescovato di Belluno era tenuta dal casato dei da Romano [92] ed è stata espressa l'opinione, secondo me non convincente, che la collaborazione politica fra Ezzelino da Romano, il conte Mainardo di Gorizia, i signori di Porcia e il conte Alberto III del Tirolo, come si manifestò negli anni 30 del XIII secolo, fosse dovuta al comune rapporto avvocaziale su Feltre-Belluno, Aquileia, Ceneda, Trento e Bressanone [93]. Per Belluno possediamo già dai tempi

[89] *Görzer Regesten,* nn. 558 e 568.
[90] Le notizie su misure corrispondenti dopo la morte dei patriarchi Wolfger (morto nel 1218) e Bertoldo (morto nel 1251) che si trovano nei *Görzer Regesten,* cit., nn. 385 e 562, sono però prive di base documentaria.
[91] V. a questo proposito l'esposizione non sempre del tutto critica di G. PROBSZT - OHSTORFF, *Die Porcia. Aufstieg und Wirken eines Fürstenhauses* (Aus Forschung und Kunst, 14), Klagenfurt 1971, pp. 32 ss. e *I primi da Prato e Porcia.* Saggio storico del conte Enea Saverio di PORCIA DEGLI OBIZZI, con note del prof. Antonio DE PELLEGRINI, Udine 1904, pp. 25 ss., 42 ss., 112 ss. nn. 18 e 19, pp. 129 ss. n. 33.
[92] Nel 1235 Ezzelino da Romano rinunciò in favore del vescovo «de tota advocatia in integrum Episcopatus Belluni et de omni jure quod idem dominus Eccelinus et sui Antecessores in dicta Advocatia visi sunt vel fuerunt habere»; Giambattista VERCI, *Storia degli Ecelini,* tomo 3, Bassano 1779, n. 137, pp. 254 ss. V. anche V. A. DOGLIANI, *Avogari dei vescovi di Belluno e Feltre,* Belluno 1943, pp. 67 ss.
[93] J. E. GITTERMAN, *Ezzelin von Romano,* 1. Teil: *Die Gründung der Signorie (1194-1244),* Stuttgart 1890, p. 116 nota 14.

degli Ottoni un diploma più volte confermato che concede al vescovo o al suo *advocatus* di tenere *placita* [94]. Una formula simile si trova in un provvedimento di Corrado III per Feltre del 1142 [95]. Molto significativa è inoltre l'indicazione del Voltelini secondo cui nelle signorie vescovili di Feltre-Belluno e Ceneda, così come parzialmente anche a Padova, gli avvocati esercitavano il diritto di regalia nel senso più stretto — cioè una specie di godimento temporaneo delle temporalità della diocesi dopo la morte di un principe vescovo. Talvolta gli avvocati avanzavano persino pretese sul lascito del defunto principe ecclesiastico; invocavano cioè il diritto di spoglio del braccio secolare [96].

Meglio ancora che non a Feltre-Belluno e Ceneda si può seguire la storia dell'avvocazia vescovile a Treviso dove già nel 1001 il vescovo fece una donazione al doge di Venezia sottolineando il consenso tanto dell'avvocato quanto dell'intero clero. Sin dal X secolo sono testimoniati ripetutamente avvocati della chiesa di Treviso; dal 1087 appartengono alla stessa famiglia che ininterrottamente fornisce l'avvocato tanto del vescovo quanto dei canonici. Nella metà del XIII secolo la famiglia si chiama poi

[94] *Die Urkunden Ottos I.*, cit., n. 259, p. 370: «... liceat episcopo eiusque advocato placitum super eos [sc. homines] tenere omnesque illorum causas legitime finire...». Questa disposizione del 963 fu confermata alla lettera da Enrico II nell'anno 1016 e da Corrado II nel 1031; *Die Urkunden Konrads II.*, cit., n. 168 e *Ibidem*, p. 426 (*Nachträge zu Heinrich II.*). Persino nel diploma di Federico I del 1161 si ritrova ancora questo passo; Ferdinandus UGHELLIUS, *Italia sacra*, tomo 5, Venetiis 1720, p. 153.

[95] *Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich*, bearbeitet von F. HAUSMANN (*MGH: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser*, 9), Wien-Graz 1969, n. 68, p. 120: «Sed quidquid discutiendum et agitandum legalibus institutis inter ipsa loca ecclesie contingerit, liceat ipsius ecclesie episcopo vel advocato, quem ipse destinare voluerit, discernere, iudicare et omnino difinire omnium hominum contradictione remota». Si deve ricordare che la formulazione di questo diploma fu fatta dal destinatario (F. HAUSMANN, *Ibidem*, p. 119); perciò questa disposizione si riferiva sicuramente a condizioni esistenti a Feltre nella metà del XII secolo.

[96] H. VON VOLTELINI, *Immunität, grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol*, in «Archiv für österreichische Geschichte», XCIV, 1907, pp. 311-463, specie 387.

Tempesta e ben presto si aggiunge l'epiteto Avvogaro. Così l'ufficio diede persino il nome alla famiglia più influente di Treviso che poi si estinse verso la fine del XIV secolo [97]. L'attività degli avvocati trevigiani si limitò nell'XI secolo all'approvazione degli affari giuridici del principe vescovo. L'influenza della famiglia più ricca di beni aumentò però rapidamente. Si sa per esempio da una lettera di Innocenzo III al vescovo Ambrogio di Treviso che durante una vacanza della sede di Treviso l'avvocato era stato corrotto perché diventasse attivo in un determinato senso nella nuova investitura [98]. Questa testimonianza conferma che l'influenza dell'avvocato nella signoria vescovile era considerevole. Molto significative sono anche le lagnanze sull'alienazione del patrimonio della chiesa da parte dell'avvocato Guercio Tempesta all'inizio del XIII secolo tanto che la base finanziaria della diocesi era completamente distrutta e il declino del potere temporale dei vescovi di Treviso accertato [99]. In occasione della nomina del nuovo avvocato nel 1281 i suoi diritti vennero minuziosamente fissati: ogni *mansus* della chiesa è obbligato ad un tributo annuale in natura ad Artico Tempesta; a lui compete dietro compenso adeguato la sorveglianza sul dazio e sul mercato di Mestre e una parte delle entrate daziali nella stessa Treviso. Per ciò — «pro quibus omnibus debet [advocatus] defendere Tarvisinam ecclesiam et eius possessiones et iura et ipsum dominum episcopum etiam cum gladio si opportuerit, et pro episcopatu et episcopo judicia facere consueta» [100]. Se poi né la chiesa né gli avvocati uscirono in seguito vincitori dalla lotta per il potere civile in questa regione, ma il comune, ciò è dovuto all'evoluzione generale della penisola appenninica che si manifestò con un certo ritardo anche nella marca trevigiana.

[97] V. a questo riguardo l'esposizione di G. BISCARO, *Le temporalità del vescovo di Treviso dal secolo IX al secolo XIII*, in «Archivio Veneto», V/18, 1936, pp. 1-72, specie 19 ss.

[98] *Ibidem*, pp. 42 ss.

[99] *Ibidem*, pp. 50 ss.

[100] *Ibidem*, pp. 61 ss.

La definizione appena offerta dei compiti dell'avvocato a Treviso nel 1281 (viene ripetuta verbalmente ancora alcune volte in occasione di nomine [101]), nella quale viene conferito all'avvocato l'obbligo di proteggere ed eventualmente difendere la chiesa e il vescovo e di svolgere l'attività giurisdizionale, corrisponde certamente soltanto alle condizioni dei vescovati della marca trevigiana e di Aquileia nel XIII secolo, ed anche qui le esigenze teoriche certamente non sempre hanno corrisposto alle condizioni effettive. Nella stessa Italia l'avvocazia non si è sviluppata in questo modo, come abbiamo già visto. L'influenza delle condizioni delle regioni transalpine è evidente nella marca e nel Friuli ed è stata anche molte volte sottolineata dalla ricerca [102]. I motivi per l'attivazione di consuetudini costituzionali come erano praticate in Germania dai tempi degli Ottoni, sono da ricercare da una parte nella vicinanza territoriale della marca trevigiana e del Friuli con la Germania; dall'altra si deve mettere in conto la forte influenza personale dei tedeschi che si manifestò nell'occupazione dei vescovati [103] e nel trasferimento di famiglie nobili germaniche verso il Sud [104]. Non dimenti-

[101] *Ibidem*, p. 63.

[102] Così già J. FICKER, *Forschungen*, cit., vol. II, p. 20.

[103] Così sottolinea H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., p. 162: «i Patriarchi [di Aquileia] furono per secoli esclusivamente di origine germanica». Per un periodo importante questo problema viene sistematicamente trattato nel lavoro di G. SCHWARTZ, *Die Besetzung des Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122*, Leipzig-Berlin 1913, pp. 43-73.

[104] Già ai tempi di Carlo Magno arrivarono nel Friuli da Oltralpe non soltanto appartenenti al ceto dominante, ma anche piccoli proprietari fondiari e coloni; cfr. E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)* (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 8), Freiburg 1960, pp. 33 e 37. Hlawitschka (*Ibidem*, pp. 47-48) sottolinea però che la parte di coloni bavaresi era piccola in confronto all'elemento franco ed alemanno. I conti di Gorizia erano sicuramente di origine germanica (v. la citazione sopra alla nota 82). Gli antenati di Ezzelino da Romano sarebbero scesi in Italia dalla Germania con Corrado II; *Rolandi Patavini Cronica in factis et circa facta marchiae Trivixane*, a cura di A. BONARDI (*Rerum Italicarum Scriptores*, VIII/1), Città di Castello 1904², p. 20. Cfr. anche G. FASOLI, *Signoria feudale ed autonomie locali*, in *Studi ezzeliniani* (Studi storici, 45/47), Roma 1963, pp. 7 ss.

chiamo inoltre che questi territori del Nord-Est dell'Italia attuale erano sottoposti nella metà del X secolo al ducato di Baviera e dal 976 al ducato della Carinzia e che signori laici ed ecclesiastici dell'ambito bavarese disponevano qui di possedimenti terrieri [105]. Altrettanto si deve sottolineare l'essenziale differenza strutturale di questa regione dalla Lombardia o dalla Toscana. Il Nord-Est era quasi privo di grandi città che avrebbero potuto attirare a sé le varie regalie. Perciò si offrirono qui condizioni favorevoli per il formarsi di una signoria temporale dell'alto clero, ma anche per l'incremento del potere degli avvocati.

L'eminente posizione degli avvocati ad Aquileia o a Treviso nel XIII secolo corrispondeva certamente alle condizioni esistenti in Germania, non vi corrispondeva però nel suo stato di maturazione in un'epoca in cui — come già detto — l'avvocazia sui vescovati aveva ormai perso la sua importanza anche a Nord delle Alpi. Solamente in una zona ben determinata si ebbe quasi lo stesso sviluppo che ad Aquileia: nei principati vescovili di Trento e di Bressanone. Sarà compito dell'ultima parte della relazione di chiarire la questione delle eventuali connessioni.

La posizione degli avvocati trentini è stata trattata in modo molto dettagliato da Hans von Voltelini. Per i

[105] Così Bamberga aveva ottenuto in dono nel 1014 alcuni possedimenti nel Friuli; *Die Kärntner Geschichtsquellen 811-1202*, herausgegeben von A. von Jaksch (*Monumenta Ducatus Carinthiae*, 3), Klagenfurt 1904, n. 225. Salisburgo dispose dal 1043 di possedimenti ad Adegliacco e dal 1056 a Noncello nel Friuli. Solo nel 1212 l'arcivescovo Everardo II rinunciò a questi diritti; *Salzburger Urkundenbuch*, cit., vol. II, nn. 82 e 91 e vol. III, n. 653. La chiesa di Frisinga era venuta in possesso ancora nel X secolo di Godego (vicino a Castelfranco Veneto) e assicurò i suoi diritti in questo luogo fin verso il 1400; cfr. le indicazioni di J. Riedmann, *Die Beziehungen der Grafen und Landesfürsten von Tirol zu Italien bis 1335* (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, 307), Wien 1977, p. 49, nota 226. Tra i signori temporali vanno nominati fra gli altri come detentori di diritti nel Friuli gli Eppenstein, i conti di Tirolo e i duchi d'Austria; K. Klaar, *Herrschaft*, cit., nn. 78, 80 e 96, J. Riedmann, *Beziehungen*, cit., pp. 11 ss. (Gemona) e i documenti elencati nel *Diplomatarium Portusnaonense*, cura et opera Iosephi Valentinelli (*Fontes rerum Austriacarum*, II/24), Wien 1865.

nostri fini è sufficiente riassumere nell'essenziale i suoi risultati [106], seppure in un punto si devono spostare un po' gli accenti. Un'unica testimonianza certa prima del 1100 indusse Voltelini a credere che la posizione degli avvocati a Trento fosse stata fino a quel tempo assai simile a quella tenuta dagli avvocati vescovili nel resto dell'Italia [107]; cioè che gli avvocati a Trento assolvessero le funzioni di assistenti legali dei principi vescovi. Si tratta però veramente di un caso speciale, allorché in occasione dell'investitura del vescovo trentino nell'anno 1082, nel diploma di Enrico IV si nomina più volte, insieme alla *curtis* Castellaro nelle vicinanze di Mantova, anche l'avvocato ecclesiastico Goffredo. Egli porta assieme al principe ecclesiastico davanti al sovrano la richiesta dell'investitura; essa viene concessa ad entrambi come pure il banno regio e persino metà della pena è stabilita per il vescovo e l'avvocato. Il motivo di questa emergenza dell'avvocato è certamente da ricercarsi nel fatto che l'investitura avvenne durante una seduta giudiziaria di Enrico IV a Verona e quindi anche il relativo atto pubblico redatto secondo il formulario longobardo aderisce molto strettamente al verbale di un *placitum*. Il fatto che Goffredo viene denominato «advocatus et iudex» [108], rivela chiaramente che quest'uomo non apparteneva certamente ad una famiglia nobiliare importante. Meno chiare sono le indicazioni di avvocati trentini negli anni 855 e intorno al 1030 per mano dei quali (*cum manu*) sono state redatte donazioni [109]. Su terreno più sicuro ci muoviamo soltanto nel XII secolo quando un conte Adalpreto «advocator» prese nel 1111 delle disposizioni a fianco del vescovo Gerardo [110]. Ora l'avvocato non è più un esperto di diritto ma un nobile libero — una evoluzione che ricorda le condizioni contemporanee in Germania. Que-

[106] H. von Voltelini, *Immunität,* cit., pp. 371 ss.
[107] *Ibidem*, pp. 373-374.
[108] *Die Diplome Heinrichs IV.,* cit., n. 348.
[109] *Tiroler Urkundenbuch,* vol. I/1, bearbeitet von F. Huter, Innsbruck 1937, nn. 14 e 54.
[110] *Ibidem*, nn. 138 e 139.

sta tendenza prosegue con l'acquisto dell'avvocazia sul principato vescovile di Trento da parte dei conti del Tirolo, al più tardi intorno al 1155 [111]. Da questo momento l'ufficio divenne ereditario per questa famiglia e venne considerato come feudo. L'ultimo conte di Tirolo, Alberto III, riuscì ad ottenere dal vescovo l'ordine di successione in linea femminile, ciò che permise ai conti di Gorizia di succedere senza grande difficoltà ai Tirolo come avvocati di Trento [112].

Oggi non è più possibile stabilire l'estensione dei feudi assegnati ai conti di Tirolo sotto questo titolo dal principato ecclesiastico. Di natura piuttosto teorica potrà essere stata quella confessione feudale di Alberto III verso il vescovo Egnone nel 1251 secondo la quale il conte di Tirolo aveva in feudo dalla chiesa un maso su tre a Trento [113]. Proprio in questo periodo il conte era stato largamente soppiantato nel territorio del principato vescovile dall'attività di Sodegherio de Tito, la lunga mano di Ezzelino da Romano [114]. Inoltre questa confessione non indica ciò che spettava al conte di Tirolo a titolo di feudo avvocaziale e cosa ad altro titolo.

Voltelini riuscì a stabilire con molta chiarezza l'attività degli avvocati trentini nel XII e XIII secolo. I conti di Tirolo davano come avvocati il loro consenso alle misure amministrative nel principato vescovile, in parte anche nell'ambito ecclesiastico (per esempio, alla riforma di un monastero) [115]. Sorprende il fatto che questo consenso del-

[111] V. a proposito della data dell'acquisto dell'avvocazia su Trento da parte dei conti di Tirolo J. RIEDMANN, *Beziehungen*, cit., p. 8.

[112] Cfr. *Tiroler Urkundenbuch*, vol. I/3, bearbeitet von F. HUTER, Innsburck 1957, n. 975 (e le premesse al volume del curatore) così come J. RIEDMANN, *Beziehungen*, cit., pp. 31 ss.

[113] *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I/3, n. 1266. In questo documento non si nomina l'avvocazia come motivo per queste rivendicazioni. Ciononostante già H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., p. 376, mette i diritti qui citati in relazione con l'avvocazia.

[114] V. su ciò J. RIEDMANN, *Beziehungen*, cit., pp. 35 ss.

[115] H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., pp. 374-375, e *Tiroler Urkundenbuch*, cit., voll. I/1 - I/3 nel registro sub voce *advocatus* e *advocatia*.

l'avvocato non è più documentato nella prima metà del XIII secolo [116]. Nel principato ecclesiastico i conti non assunsero mai le funzioni di capi militari o di giudici. Solo nella contea di Bolzano i Tirolo riuscirono ad ottenere diritti di giurisdizione; nel distretto di Trento vero e proprio, la giurisdizione criminale fu tenuta da una famiglia di giuristi (i della Bona) immigrata da Verona [117]. Ci troviamo dunque davanti allo strano fenomeno che nella prima metà del XIII secolo i poteri dei conti di Tirolo a titolo di avvocati su Trento non sono di grande rilievo — e ciò in parallelo alla decrescente importanza dell'avvocazia ecclesiastica nello stesso periodo in Germania. Come può però poi accadere nella seconda metà dello stesso secolo che gli stessi avvocati diventino praticamente i signori del principato vescovile e che il potenziamento della sovranità territoriale (*Landeshoheit*) nel Tirolo avvenga essenzialmente a spese dei vescovi di Trento e di Bressanone? Voltelini trova le radici di questo fenomeno nei diritti di regalia che gli avvocati trentini — come forse anche a Feltre-Belluno, Ceneda e parzialmente a Padova — avrebbero esercitato, cioè che gli avvocati avrebbero avuto il diritto di disporre del patrimonio ecclesiastico dopo la morte di un vescovo fino all'investitura del nuovo [118].

La principale testimonianza per la rivendicazione di questo diritto risulta dall'epoca di Mainardo II quando nel 1290 un rappresentante del conte di Tirolo e duca di Carinzia dichiarò a Verona davanti ai giudici delegati del papa: Mainardo e i suoi predecessori sono abituati «de antiqua et approbata consuetudine, tamquam advocati et defensores bonorum rerum possessionum civitatum castrorum villarum locorum vallium burgorum iurisdictionum et

[116] Nel *Tiroler Urkundenbuch*, cit., voll. I/2 e I/3, che elenca tutti i documenti in cui viene nominato il conte Alberto III di Tirolo (1190-1253), il conte viene citato soltanto quattro volte come avvocato di Trento; *Ibidem*, nn. 557, 1054, 1194, 1209. Non si fa mai menzione di un «consensus advocati».

[117] H. von Voltelini, *Immunität*, cit., pp. 378 ss.

[118] *Ibidem*, pp. 386 ss.

aliorum temporalium ad predictam ecclesiam Tridentinam spectantium conservare et manutenere post mortem episcoporum, ne ab extraneis aut inimicis predicta civitas castra et alia bona ad predictam ecclesiam pertinencia raperentur, donec canonice episcopus creatur in ecclesia Tridentina» [119]. Questa affermazione doveva servire allo scopo di giustificare il conferimento del principato vescovile a Mainardo II. Purtroppo le prove per una particolare rilevanza degli avvocati a Trento in occasione di vacanza della sede prima di Mainardo II non sono però — secondo il mio parere — tanto favorevoli alla tesi di Voltelini da poter dire che proprio questo titolo avrebbe a buon diritto fornito la base giuridica per la posizione di potere a Trento dei principi territoriali tirolesi. Quando nel 1205-06 dopo l'abdicazione del vescovo Corrado il conte Alberto III sostiene a Trento una parte di grande rilievo [120], lo fa non tanto come *advocatus* quanto come *potestas Tridenti,* così come il conte si qualifica anche negli anni 1222, 1223, 1235 e 1236, quando la sede vescovile non era vacante [121]. Con ciò si delinea piuttosto un parallelo con gli avvenimenti della marca veronese dove circa nello stesso periodo altrettanti potenti riuscivano a rafforzare ed estendere il loro potere mediante la podesteria su città importanti (per esempio Ezzelino da Romano). Non è un caso che la dignità di avvocato di Trento di Alberto venga raramente menzionata nei documenti; tutto sommato quattro volte per l'intero periodo di governo di 50 anni [122]. L'unico accenno ad una maggiore importanza dell'avvocazia si trova in una lettera di Innocenzo IV del 1247 in risposta ad una richiesta del tirolese con cui quest'ultimo lo aveva pregato di insediare un nuovo vescovo a Trento. Innocenzo definisce il conte «qui eccle-

[119] *Ibidem*, pp. 452 ss., n. 17.

[120] V. da ultimo J. RIEDMANN, *Beziehungen*, cit., pp. 151-152.

[121] H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., p. 389; *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I/2, nn. 557, 561, 657, 798, 811, 816, 821 e J. RIEDMANN, *Beziehungen*, cit., pp. 21 e 25.

[122] V. sopra nota 116.

sie prefate dicitur advocatus» [123]. Questo termine deve essere stato ripreso dallo stesso scritto di Alberto; esso offre nella sua formulazione anche una certa riserva ed anche un indizio della ignoranza della curia romana a proposito dell'avvocazia.

Le poche indicazioni citate sull'avvocazia nei documenti trentini rafforzano l'impressione che a Trento nella prima metà del XIII secolo questo istituto avesse certamente poca importanza per i conti di Tirolo. Più importanti erano invece i vasti feudi che Alberto III possedeva da parte della signoria ecclesiastica. Risalivano però solo per una parte, probabilmente già da allora non più esattamente determinabile, all'ufficio avvocaziale. Importanti erano soprattutto i diritti comitali che i vescovi trentini avevano ottenuto dall'impero e avevano concesso in feudo ai membri delle famiglie nobili e non soltanto agli avvocati. L'unione degli antichi feudi tirolesi con quelli dei conti estinti di Appiano ed Ultimo da parte di Alberto III assicurò a Mainardo II nella seconda metà del XIII secolo quella posizione di forza che gli permise la lotta vittoriosa contro i principi vescovi di Trento e di Bressanone [124]. Solamente in questa situazione anche l'istituto dell'avvocazia subì ancora una volta — se si può dire così — un revival propagandistico e nello stesso tempo una trasformazione. Allora si sarebbe potuto sostenere effettivamente anche il punto di vista giuridico per cui durante la vacanza della sede episcopale spettava all'avvocato l'amministrazione «in temporalibus» [125].

Rivolgiamo però adesso la nostra attenzione alla situazione di Bressanone. I registri di donazioni (*Libri*

[123] *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I/3, n. 1209.

[124] V. la monografia su Mainardo II di H. Wiesflecker, cit.

[125] Un chiaro accenno a ciò si trova nel documento sul conferimento dell'«officium seu capitaneatum advocacie in valle Lagarina» a Aldrighetto di Castelbarco nel 1320 allorché la sede episcopale trentina era vacante. Questo ufficio spetta secondo il diploma per questo periodo al principato del Tirolo; cfr. H. von Voltelini, *Immunität,* cit., p. 390, nota 2. L'originale del documento si trova ora nell'Archivio di Stato di Trento, *Archivio vescovile,* c. 32, n. 29.

traditionum) di questa chiesa offrono dalla prima metà del X secolo una lunga serie di avvocati [126]; l'evoluzione si svolge in modo analogo a quella di altre signorie ecclesiastiche bavaresi: accanto ai più svariati avvocati nei singoli centri regionali del patrimonio della chiesa si distingue dopo l'anno 1000 un avvocato privilegiato. Dalla metà dell'XI secolo l'unica dignità avvocaziale è ereditaria nella famiglia dei conti di Greifenstein-Morit originari delle parti di Bolzano [127]. Dopo la loro estinzione intorno al 1165 subentrano i conti di Andechs-Merania i quali vengono a loro volta sostituiti intorno al 1210 dal conte Alberto III di Tirolo dopo la messa al bando del margravio Enrico d'Istria. Anche dopo la riconciliazione con i conti di Andechs l'avvocazia del principato vescovile di Bressanone sembra essere rimasta nelle mani dei conti di Tirolo [128].

L'attività degli avvocati di Bressanone nell'XI e XII secolo consiste nella collaborazione nelle faccende giuridiche del vescovo, cioè, per esempio, in occasione di donazioni «per» o «in manus advocati» [129]. Qualche volta emerge anche un consenso dell'avvocato ad un atto del vescovo [130].

Il documento sulla nuova concessione dell'«advocatia Brixinensis ecclesie» intorno al 1210 ad Alberto III parla purtroppo meno dei diritti dell'avvocato piuttosto che determinare ciò che non deve fare — ad esempio, non imporre nuovi tributi o arrogarsi diritti nell'elezione del vescovo. All'avvocato sono permessi due placita all'an-

126 *Die Traditionsbücher des Hochstifts Brixen vom zehnten bis in das vierzehnte Jahrhundert*, herausgegeben von O. REDLICH (*Acta Tirolensia.* Urkundliche Quellen zur Geschichte Tirols, 1), Innsbruck 1886, nel registro sub voce *advocatus.*

127 E. KLEBEL, *Eigenklosterrechte,* cit., pp. 260-261.

128 A. SPARBER, *Die Brixner Fürstbischöfe im Mittelalter,* Bozen 1968, pp. 67 e 75.

129 Per esempio: *Brixner Traditionsbücher*, cit., nn. 1, 2a, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ecc.

130 Così per esempio quando nel 1142 si menziona espressamente l'«approbatio Arnoldi advocati» a proposito di un atto giuridico; *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I/1, n. 188.

no [131]. Anche per Bressanone vale largamente ciò che si è già detto per Trento. La forte posizione del conte di Tirolo si basava su estesi possedimenti feudali ecclesiastici di cui Alberto si era impossessato dopo la esclusione temporanea dei conti di Andechs-Merania. Questi possedimenti feudali risalgono solo in parte all'avvocazia.

La menzione del conte di Tirolo come avvocato di Bressanone diventa dopo il 1200 altrettanto rara che a Trento [132]. Da sottolineare è comunque la parte che Alberto sostenne accanto al vescovo durante l'annuncio della pace territoriale (*Landfriede*) di Bressanone nel 1229. In questa occasione il conte venne espressamente chiamato «advocatus», con il consenso e consiglio del quale vennero emanati gli articoli della pace [133].

Soltanto dopo l'estinzione dei conti di Tirolo arrivò, sotto il goriziano Mainardo IV (II), il tempo in cui l'avvocazia su Trento come pure su Bressanone venne nuovamente messa in risalto dai suoi detentori in modo addirittura dimostrativo. Il primo atto di governo, per così dire, di Mainardo fu l'acquisto dell'investitura con avvocazia e feudo così come la chiesa trentina l'aveva concessa al suo nonno materno, il conte Alberto III di Tirolo [134]. Nelle sue mosse contro i vescovi trentini Mainardo diede particolare importanza all'avvocazia avocando a sé da questa dignità ampi diritti. Così nel 1288 Mainardo pretese che fosse compito dell'avvocato di affrontare tutti gli inconvenienti dovuti alla lunga assenza del vescovo Enrico dalla sua diocesi di Trento [135]. In questo documento non si fa

[131] *Ibidem*, n. 594.

[132] Cfr. *Ibidem*, nel registro sub voce *Albert, Gf. von Tirol* (nn. 594, 727, 780, 886, 905, 922).

[133] *Ibidem*, n. 905.

[134] *Görzer Regesten*, cit., n. 663.

[135] *Die Regesten Meinhards II. (I.) 1271-1295*, bearbeitet von H. WIESFLECKER unter Mitwirkung von J. RAINER, in *Die Regesten der Grafen von Tirol und Görz, Herzoge von Kärnten*, II/1 (Publikationen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung, IV/I/II/1), Innsbruck 1952, n. 600. Riguardo a ciò cfr. H. WIESFLECKER, *Meinhard*, cit., pp. 258 ss.

naturalmente alcun accenno al fatto che le cause dell'assenza del signore ecclesiastico erano da ricercarsi nelle numerose soperchierie del principe territoriale di Tirolo sempre più potente e dei suoi seguaci. Nella già citata difesa del marzo 1290 il rappresentante di Mainardo si difese contro l'accusa che il suo signore teneva occupati senza diritto ampi territori del vescovo trentino con la dichiarazione che il Tirolo facesse questo «iusto titulo utpote advocatus defensor ac conservator bonorum rerum seu possessionum ecclesie Tridentine». Segue poi la già discussa argomentazione con il presunto antico diritto di regalia degli avvocati trentini [136].

Particolarmente significativa per il rafforzamento e lo sfruttamento propagandistico dell'avvocazia sotto Mainardo II mi sembra però essere la circostanza che dal 1264 circa nella titolatura di questo principe e di suo fratello Alberto compaia quasi regolarmente accanto all'«advocatus Aquileiensis ecclesie» anche l'ufficio di avvocato su Trento e Bressanone [137]. Questa autodichiarazione — che non era usuale sotto Alberto III di Tirolo — rimase in vigore anche dopo la divisione del 1271 quando Mainardo rinunciò ad ampi diritti signorili nel distretto goriziano in favore di suo fratello [138]. E non a caso questo titolo rivela una antica tradizione goriziana — come già ricordato, i conti di Gorizia portano già dal XII secolo nel loro titolo la dignità di avvocati di Aquileia. Inoltre sembra che già dall'inizio del XIII secolo i conti goriziani avessero avanzato la pretesa di una posizione preminente durante la vacanza della sede patriarcale [139]. Sulla base di

136 V. sopra p. 67.

137 *Görzer Regesten* cit., nn. 720, 731, 739, 745, 746, 751, 754, 756 ecc. Prima del 1264 era indicata nell'*intitulatio* soltanto l'avvocazia su Aquileia; *Ibidem*, nn. 665, 673, 674, 686. Nella iscrizione intorno al sigillo di Mainardo l'avvocazia su Trento appare ancora prima; v. *Ibidem*, nn. 673 e 674 (1259). Le leggende dei sigilli su questi due documenti originali conservati a Vienna nel Haus, Hof- und Staatsarchiv chiamano Mainardo avvocato di Aquileia e Trento.

138 *Regesten Meinhards II.*, cit., nn. 4, 6, 7, 10 ecc.

139 V. sopra p. 59.

queste ambizioni coronate da successo degli antenati goriziani, che nella loro veste di «advocati Aquileiensis ecclesie» avevano decisamente esteso la loro posizione nel Friuli, Mainardo voleva procedere anche nel Tirolo dove gli venne in aiuto l'eredità dei conti di Tirolo consistente in ricchi feudi ecclesiastici di Trento e Bressanone. Sottolineando il carattere di difesa dell'avvocazia, Mainardo poté usufruire inoltre di un vantaggio psicologico poiché ogni uomo di fede doveva considerare e riconoscere come qualcosa di meritevole la *defensio* della chiesa. Quando, per esempio, i figli di Mainardo, i duchi di Carinzia Ottone ed Enrico, conclusero nel 1306 tramite intermediari un patto con il patriarca Ottobono di Aquileia, il documento redatto a questo scopo iniziava con la formula: «quia dicti domini duces dicuntur advocati ecclesie Aquilegensis, prefati procuratores procuratorio nomine pro eisdem dominis ducibus assumentes protectionem et deffensionem Aquilegensis ecclesie . . .» [140]. Il fenomeno non raro nella storia del collegamento tra difesa e signoria fu assiduamente sfruttato e perfezionato da Mainardo II e dai suoi successori. Così come i fratelli duchi nel 1306 avevano ottenuto dal patriarca ricchi possedimenti per la promessa *defensio,* allo stesso modo rivendicarono anche verso Trento e Bressanone diritti e tributi.

Inoltre può darsi anche che l'esempio dei vicini Asburgo, che furono sempre strettamente legati a Mainardo II e ai suoi figli, abbia contribuito a condurre i signori di Tirolo a sottolineare l'importanza dell'avvocazia. La posizione dei principi territoriali in Austria si basò già dai tempi dei Babenberg per una parte non irrilevante su numerose avvocazie sul patrimonio ecclesiastico. Si trattava però in questi casi per la maggior parte di possedimenti di monasteri e non tanto di beni vescovili. Infine anche le condi-

140 *Die Kärntner Geschichtsquellen 1300-1310,* herausgegeben von H. Wiessner (*Monumenta Historica Ducatus Carinthiae,* 7), Klagenfurt 1961, n. 310, p. 119. Sull'argomento cfr. J. Riedmann, *Beziehungen,* cit., p. 222. Anche di fronte al vescovo di Bressanone Mainardo II si avvale del suo titolo di avvocato per costituirsi rappresentante legale dei ministeriali; *Regesten Meinhards II.,* cit., n. 8.

zioni della vicina Italia dove il potere temporale dei vescovi si basava su antiche ordinanze imperiali, anche se ormai era completamente superato dagli eventi, incoraggiarono Mainardo II e i suoi successori nella loro condotta sempre più energica contro le chiese di Trento e Bressanone. In questo conflitto decisivo per la nascita del Tirolo l'avvocazia servì da base giuridica fondamentale.

Lo sviluppo tardo-medioevale dell'avvocazia a Trento e a Bressanone si può rispettivamente caratterizzare nel modo migliore con le parole di Voltelini: «Ma ormai il contenuto e il senso dell'avvocazia erano molto cambiati. L'essenziale non è più la protezione che la chiesa riceve; l'avvocazia è diventata signoria, l'avvocato signore del vescovo e del vescovato» [141]. In tale direzione continuò a svolgersi la storia dell'avvocazia. Nell'ambito tirolese l'anno 1363 significò poi in un certo senso una cesura quando Rodolfo IV d'Austria riuscì ad assicurare il Tirolo come nuova acquisizione alla sua dinastia tramite le cosiddette «compattate» con i vescovi di Trento e Bressanone. Il vescovo Alberto di Trento promise allora all'«hereditarius advocatus dominus Rudolfus», che doveva difendere il principato vescovile, di tutelare nel principato vescovile gli antichi diritti dei principi tirolesi e di sostenere gli Asburgo contro tutti. Inoltre vennero conferiti al duca nella diocesi di Trento diritti molto dettagliati, specie di natura militare [142].

In quale misura gli Asburgo apprezzarono questo rapporto di protettorato su Trento e Bressanone, fondato nominalmente sull'avvocazia ereditaria, si rivela nel fatto che nel cosiddetto *Privilegium Maius*, cioè nei documenti imperiali falsificati su iniziativa dello stesso Rodolfo IV, Ernesto di Babenberg fu promosso «dominus et advocatus»

[141] H. von Voltelini, *Immunität*, cit., p. 393.

[142] A questo proposito cfr. J. Kögl, *La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone*, Trento 1964, pp. 98 e 110 ss. Pubblicazione del documento: *Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der deutschösterreichischen Erblande im Mittelalter*, herausgegeben von E. Freiherrn von Schwind - A. Dopsch, Innsbruck 1895, n. 112, pp. 222 ss.

delle chiese di Passavia e Salisburgo [143]. E non a caso l'imperatore Federico III, grande emulatore del suo prozio e padre di Massimiliano I, si chiamò avvocato ereditario dell'arcivescovato di Salisburgo [144]. Questo titolo portato dagli Absburgo fino alla secolarizzazione agli inizi del XIX secolo non portò però il successo desiderato. Salisburgo riuscì molto meglio a conservare la sua indipendenza fra l'Austria e la Baviera che non i due principati vescovili di Bressanone e Trento nei confronti dei loro avvocati ereditari.

In conclusione ancora una volta un riassunto che sembrerà necessariamente molto generalizzante vista l'ampiezza spaziale e temporale del tema rispetto allo spazio a disposizione: l'avvocazia sui dominî ecclesiastici introdotta nel periodo carolingio si sviluppò diversamente in Germania ed in Italia. In Italia l'avvocato funge da assistente legale del vescovo; al di là delle Alpi detiene anche la giurisdizione sui sudditi del vescovo nell'ambito della signoria territoriale ecclesiastica. L'importanza degli avvocati vescovili è là come qua relativamente modesta. A partire dal XII secolo e in particolare dal XIII secolo l'avvocazia passa completamente in seconda linea. Una posizione particolare occupano invece le chiese episcopali della marca trevigiana, del Friuli, così pure Trento e Bressanone dove ancora nel XIII secolo importanti casate nobiliari assumono le funzioni di avvocato. Soprattutto i conti di Gorizia

[143] La più recente edizione del falso diploma dell'imperatore Enrico IV per il margravio Ernesto del 1058, X, 4: *Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich*, vol. 4/1, unter Mitwirkung von H. DIENST, bearbeitet von H. FICHTENAU (Publikationen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, III/4/1), Wien 1968, n. 576, p. 23: «... ita tamen quod ille prenominatus Ernestus margrafius et sui successores ac terra Austrie advocati et domini super illis [sc. episcopatus Iuvavia et Laureacensis] esse debeant». A questo proposito cfr. la letteratura indicata *Ibidem*. Significativa per l'equiparazione di «avvocato» e «signore» mi sembra anche la notizia nel *Fürstenbuch des Jansen Enikel* (morto intorno al 1290) che definisce il margravio Adalberto d'Austria che visse intorno all'anno 1000 «êrst vogt in Osterlant»; *Jansen Enikels Werke*, herausgegeben von Ph. STRAUCH (*MGH: Deutsche Chroniken*, 3), Hannover-Leipzig 1900, p. 602.

[144] F. MARTIN, *Die Kirchliche Vogtei*, cit. pp. 356 ss.

fondano la loro posizione nel Friuli sull'«advocatia ecclesie Aquileiensis». Quando i goriziani diventano eredi dei conti di Tirolo, Mainardo II di Tirolo fa rivivere la dignità di avvocato su Trento e Bressanone adoperandola con grande successo per consolidare sistematicamente il suo dominio a spese di questi due principati vescovili. Questi tentativi coronati di successo che risalgono probabilmente alle tradizioni goriziane, vengono poi condotti a termine dagli Asburgo quando acquisiscono il Tirolo nel 1363.

Il potere civile dei vescovi italiani al tempo di Ottone I

di *Vito Fumagalli*

Momento importante della storia del potere civile dei vescovi in Italia e in Germania è l'epoca ottoniana, nel primo ventennio della seconda metà del secolo X. A questo periodo limito il mio intervento.

Ancora oggi nei manuali di storia ad uso delle scuole il potere comitale dei vescovi italiani nel secolo X è considerato sostanzialmente o del tutto identico a quello dei presuli tedeschi. La politica di Ottone I, in Germania come in Italia, si sarebbe volutamente servita dell'appoggio vescovile contro l'alta nobiltà laica; anzi, in un paese e nell'altro, avrebbe strappato le prerogative giurisdizionali a parte di questa per trasferirle ai vescovi. Si aggiunge, tutt'al più, che i vescovi già godevano di fatto del potere politico.

Un'osservazione va subito fatta: non è possibile contrapporre storiograficamente i vescovi all'alta nobiltà, facendone due parti con interessi diversi, dal momento che spesso i presuli provengono dalle grandi famiglie nobiliari e non possono agire in modo del tutto autonomo dalle medesime. Qui, a me importa solo recare qualche elemento ulteriore ad una convinzione che, a livello di studi specialistici, credo si vada da pochi anni affermando nella storiografia italiana: i vescovi, nel secolo X, in quasi tutta l'Italia Settentrionale, rappresentano una forza politica di fatto che Ottone I è obbligato a riconoscere; lo fa, dunque, non per contrapporla ai funzionari laici, ma perché non ha via diversa di scelta. Anzi, come credo di

aver dimostrato recentemente [1], l'imperatore, mentre elargisce giuridicamente ai vescovi i poteri comitali, tutti o in parte, sulla città e il territorio vicino, che già esercitavano, è intezionato soprattutto a ridare forza ai funzionari laici, i conti. Questi, provenienti in tanti casi da famiglie di vassalli vescovili, con l'aiuto di Ottone, riescono a riguadagnare quanto possibile dei diritti comitali ed a contrapporsi, poi, ai vescovi stessi. Da queste nuove famiglie provengono non pochi dei nuovi vescovi: dai Canossa il vescovo di Brescia Gotifredo, figlio di Adalberto Atto, il capostipite; quello di Parma Sigefredo, nipote di Adalberto Atto; quello di Arezzo, Tebaldo, nipote, figlio di un figlio di Adalberto Atto. Ogni generazione, nella seconda metà del secolo X e agli inizi dell'XI, è accompagnata dalla espressione, rispettivamente, di due e di un vescovo, tre in tutto, in tre importanti città: Brescia, da lungo tempo area di influenza dei Supponidi, antica e potente famiglia franco-salica; Parma, ricchissima sede vescovile (si pensi a Guibodo, vescovo nella seconda metà del secolo IX), appannaggio, prima che di Sigefredo, di Uberto, arcicancelliere imperiale; Arezzo, anch'essa sede ricchissima, resa prospera dalle donazioni di re Ugo, tappa importante sulla via Cassia. Qui i Canossa insediarono come vescovo un membro della famiglia, forse per preparare il terreno ad un loro ritorno in Toscana nella veste di marchesi, e per fronteggiare le grandi famiglie degli Aldobrandeschi, Gherardeschi e Berardenghi, che estendevano i loro possessi tutt'attorno alla città (oppure in accordo con essi). Di più, in due delle tre città resistevano grosse famiglie comitali: i Supponidi, probabilmente, a Brescia; i Bernardingi a Parma.

I Canossa — sembra — si preoccupano, quindi, anche di collocare membri della loro famiglia sulle cattedre vescovili delle città nelle quali persiste un potere comitale gestito solidamente da gruppi nobiliari ben radicati; e

[1] V. FUMAGALLI, *Vescovi e conti nell'Emilia Occidentale da Berengario I a Ottone* I, in «Studi Medievali», XIV, 1973, pp. 137-204.

certamente essi divengono conti dove è particolarmente forte l'autorità ecclesiastica: nel 962 Adalberto Atto diviene conte, oltre che di Reggio, di Modena, il cui vescovo Guido divenne successivamente arcicancelliere di Berengario II e di Ottone I; del vescovo di Reggio essi erano vassalli e alle sue dipendenze avevano iniziato la carriera politica in Emilia; pochi anni dopo Adalberto risulta conte di Mantova, ricchissima sede episcopale. Tedaldo, figlio di Adalberto Atto, diverrà, sullo scorcio del secolo, conte di Brescia, dove era stato vescovo lo zio, quando la decadenza dei Supponidi era ormai consumata e ai canossani si aperse la possibilità di impadronirsi dell'ufficio comitale.

Ora, sappiamo che la carica comitale fu conferita al primo dei Canossa da Ottone I e non possiamo non concludere che egli incoraggiò la politica di una dinastia che, sorta all'ombra del potere vescovile, gli si ritorse contro, limitandolo fortemente nelle città nei cui contadi tennero la funzione comitale e inglobandolo dove puntarono sulla cattedra vescovile. Dove non furono vescovi membri della famiglia, i Canossa, a volte, contavano su presuli legati da vincoli di sangue ai loro alleati e futuri vassalli: a Piacenza fu vescovo Guido, dei Gandolfingi-Da Gorgo, fino alla metà del secolo X. Il ritorcersi del potere della famiglia canossana, che usurpò i beni delle cattedrali, come il Muratori osservava già nel '700, alleata e protetta di Ottone I, contro il prestigio vescovile, spiega come l'imperatore non appoggiasse se non formalmente in larghe zone dell'Italia Settentrionale i presuli, che, altrimenti, non ci spiegheremmo come gli si ribellassero con forza: nel 965 si ribellarono i due più potenti vescovi dell'Emilia Occidentale, Guido di Modena e Sigulfo di Piacenza, già impadronitisi, uno di parte dei beni del monastero di Bobbio, l'altro di tutto il complesso dei beni nonantolani, poiché divenne abate del celebre monastero. Guido, arcicancelliere, fu destituito; al suo posto ebbe la carica il vescovo di Parma Uberto.

Dov'è, allora, l'alleanza viscerale di Ottone I con i vescovi italiani, tanto proclamata?

Tuttavia da più di mezzo secolo gli storici italiani hanno rilevato il maturare di un eccezionale potere vescovile nel corso del secolo X, un potere tale, se lo si considera, da non giustificare un ulteriore appoggio fornito ai vescovi dagli imperatori. Tra gli storici del nostro secolo, Silvio Pivano dimostrò per primo il formarsi ed il crescere del potere politico dei vescovi dell'Italia Settentrionale, della Toscana e del ducato di Spoleto e il calare e lo svanire del prestigio dell'autorità comitale delle vecchie dinastie; senza, però, collegare mai i due fatti fra di loro con precise esemplificazioni. Cito un brano significativo della sua opera fondamentale, *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino* [2]: «Da Spoleto alla Toscana e al Friuli, dal Piemonte alla Liguria alla Lombardia e all'Emilia, noi crediamo aver dimostrata la non dipendenza, quanto meno di poteri, dei conti della seconda metà del secolo X dai conti istituiti in Italia dai Carolingi». Egli riconduce genericamente il nuovo stato di cose alla «fortunosa prima metà del secolo X» [3], pur attribuendone le responsabilità maggiori a Berengario I ed a Ugo e accampando sullo sfondo l'imporsi del prestigio episcopale [4].

Nel preziosissimo manuale di Carlo Guido Mor, *L'età feudale* [5], la tesi dell'avvenuta crescita del potere vescovile durante il secolo X è accolta e, del resto, documentata in tutta l'opera, ricchissima di informazioni. È su questa linea, recepita dal Mor, che si sono mossi gli studiosi italiani, prima e dopo la sua sintesi.

Tuttavia, la vecchia convinzione di una politica deliberatamente filoepiscopale degli Ottoni,

[2] S. Pivano, *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino*, Torino 1908, p. 149.
[3] *Ibidem*, p. 15.
[4] *Ibidem*, pp. 150-152.
[5] C.G. Mor, *L'età feudale*, Milano 1953, vol. I, p. 172.

che avrebbe dato l'impulso decisivo e più efficace alla maturazione della fisionomia politica del vescovo ha stentato ad incrinarsi.

E la conclusione che ne derivava sul piano del giudizio della vocazione o meno della Chiesa episcopale al potere politico è capitale: i vescovi non avrebbero scelto il ruolo squisitamente temporale di pubblici funzionari, ma l'imperatore ve li avrebbe spinti, instaurando una supplenza concorrenziale dei presuli nei riguardi dei conti, allo scopo «nobilissimo» di sostenere il «Regnum», il potere centrale minato dai nobili riottosi. Le conclusioni opposte cui sono arrivato — cioè che Ottone I sancì giuridicamente e tollerò il potere vescovile e deliberatamente rimise in auge quello comitale; quindi contrastò un'autentica vocazione dei vescovi al potere — mi sono state suggerite dai dubbi che riguardo alla vecchia teoria due storici italiani (ma anche alcuni tedeschi) hanno sollevato; soprattutto, recentemente, Eugenio Dupré-Theseider.

Cesare Manaresi, nel noto articolo *Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città* [6], ridimensiona l'attività filoepiscopale degli Ottoni; tuttavia egli pensa che le concessioni elargite ai vescovi vadano spiegate con l'abilità diplomatica delle cancellerie dei presuli, capaci di preparare diplomi imperiali falsi che, presentati, avrebbero ottenuto la concessione di quelli autentici. Il vescovo di Parma, Uberto, arcicancelliere di Ottone I ed esperto del formulario diplomatistico della corte, avrebbe dato il via al macchinoso procedimento, seguito da altri vescovi: «la notizia della straordinaria concessione fatta al vescovo di Parma indusse ben presto quello di Reggio a tentare di ottenere per la stessa via...» [7]: queste le parole del Manaresi.

[6] C. Manaresi, *Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», LVIII, 1944, pp. 221-334, a pp. 249 ss.

[7] *Ibidem*, p. 329.

Ma a limitare il valore della politica degli Ottoni e degli altri imperatori a vantaggio dei vescovi, con una motivazione ben più realistica e profonda, è stato Eugenio Dupré-Theseider, nel saggio *Vescovi e città nell'Italia precomunale*[8]. Egli ha negato un «piano» imperiale a favore dei vescovi, constatando la diversità del loro operato a seconda delle zone e la concessione a ben altro che a tutti i presuli dei diritti comitali: a soli 5 sui 50 del Regno Italico, da parte di Ottone I. Il Dupré-Theseider non è andato molto oltre questa constatazione, del resto assai importante[9].

Il Dupré, tuttavia, ebbe anche ad osservare che nell'Italia Settentrionale, al contrario che nella Germania, erano i vescovi ad essere più potenti dei funzionari laici comitali. Per questo, aggiungerei, mentre in Germania Ottone I diede il suo appoggio ai vescovi per contrastare la nobiltà laica, in Italia fece l'opposto. Difatti egli creò nel 962 conte di Reggio, Modena e forse Mantova Adalberto Atto di Canossa, dopo che nelle prime due sedi era stata una vacanza assai lunga dell'autorità comitale, dal 944 a Reggio, dal 942, o prima, a Modena, come credo di aver dimostrato in altra sede[10]. A Verona Ottone pose come conte Gandolfo (dei Gandolfingi-Da Gorgo) e un suo omonimo parente egli promosse alla stessa carica a Piacenza[11]. Egli appoggiò la nuova nobiltà, longobarda, che riemerse al potere politico già agli inizi del secolo X, per rafforzarsi con re Ugo, che appoggiò soprattutto uomini nuovi, come sostenuto anche da Hagen Keller[12]:

[8] E. DUPRÉ-THESEIDER, *Vescovi e città nell'Italia precomunale*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (secoli IX-XIII)*, Padova 1964, pp. 55-109.

[9] Egli ha approfondito l'argomento anche nel contributo *Ottone I e l'Italia*, in *Renovatio Imperii*, Faenza 1963, pp. 97-145.

[10] V. FUMAGALLI, *Vescovi e conti*, cit., p. 188.

[11] *Ibidem*, p. 171.

[12] H. KELLER, *Zur Struktur der Königsherrschaft in Karolingischen und nachkarolingischen Italien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLVII, 1967, pp. 123-223, a p. 179.

longobardi sono quasi ininterrottamente i conti di palazzo dal tempo di Ugo; longobardi gli Obertenghi, i Canossa, i Gandolfingi-Da Gorgo; e le grandi famiglie toscane alleate dell'imperatore.

Esempio significativo, seppur eccezionale, sotto alcuni aspetti, della «carriera» politica e della instabilità dei rapporti fra i vescovi italiani e Ottone I, è Guido, vescovo di Modena. Quando Manasse, vescovo di Trento e «usurpatore» delle altre due sedi episcopali di Verona e di Mantova, ribellatosi nel 945 a re Ugo, facilitò l'ingresso in Italia di Berengario II, aprendogli il passaggio per la val Venosta, anche Guido di Modena si unì al presule traditore. La ribellione del vescovo modenese indeboliva fortemente il controllo di Ugo sui valichi appenninici e, quindi, minava la facilità di scendere verso la Toscana e Roma. Ugo assediò invano il castello di Vignola, del vescovo, a lungo.

Il motivo dell'impennata di Guido non è stato valutato con sufficiente attenzione dagli storici, anche se Liutprando di Cremona l'ha seccamente, ma chiaramente espresso: «Wido, Mutinensis ecclesiae praesul, non iniuria lacessitus, sed maxima illa abbatia Nonantula, quam et tunc adquisivit, animatus». È, dunque, il desiderio di aumentare vertiginosamente il proprio potere, con l'impadronirsi dell'abbazia di Nonantola, formidabile riserva di beni terrieri, sparsi in tutta l'Italia del Nord, che spinge il vescovo Guido a ribellarsi a re Ugo, che lo contrasta in ciò; non altra ragione. Eppure, la diffidenza dei filologi, soprattutto del secondo Ottocento e dei primi anni del nostro secolo, ad accogliere notizie puntuali presentate da fonti narrative si manifesta anche in questo caso: l'editore, nel 1915, dell'opera di Liutprando, Joseph Becker, non crede che Guido di Modena divenisse abate di Nonantola, «tunc», come scrive Liutprando, cioè all'atto della ribellione a Ugo, o poco più tardi. L'editore afferma: «Die Abtei Nonantola erhielt er erst von Otto»[13]. Così si regolano anche gli

[13] LIUTPRANDI, *Antapodosis*, herausgegeben von J. BECKER, Hannover-Leipzig 1915, p. 146, nota 2.

storici, come lo Schwartz, il quale sostenne che solo il 6 ottobre 962 ebbe da Ottone in dono l'abbazia di Nonantola [14]. Hagen Keller, riferendosi al periodo della ribellione del vescovo Guido a re Ugo, scrive: «Dennoch hat er Nonantola damals nicht bekommen» [15]. Insomma, per gli storici, solo Ottone concede l'abbazia al vescovo, e, in sostanza, sempre Ottone è alla base della crescita del potere vescovile, sia soprattutto ricchezza economica, come in questo caso, sia attributo politico: la spiegazione del passo liutprandino, con la negazione dell'affermazione dell'Autore dell'*Antapodosis,* si inserisce perfettamente nell'accettazione della teoria tradizionale riconducente a Ottone I l'iniziativa del potenziamento del prestigio episcopale, in Germania come in Italia. Ma Guido di Modena, prima ancora che Ottone I nel 962 consolidasse il suo trionfo italiano, divenne abate di Nonantola, come rivela un contratto d'affitto del 956: «dedit ipse Wido episcopus et abba nominatis Fredi et Giseverti seu Martini et Vualperti vel ad eorum heredes ad habendum et laborandum sub censum reddendum libellario nomine» [16]. Guido divenne abate, dunque, al di là di ogni «carismatico» intervento ottoniano, almeno nel 959, quando Ottone non era in Italia (e non aveva ancora sconfitto duramente Berengario), o molto prima, se prestiamo fede a Liutprando. Non vediamo quale interesse poteva avere a travisare i fatti. Solo il Tiraboschi nella sua *Storia di Nonantola,* pubblicando il documento del 959, osservò che Guido fu abate di Nonantola ben prima il 962, data della concessione ottoniana: anche questa concessione, dunque, era una conferma, nulla di più, non una creazione ex novo di «prerogative» vescovili.

[14] G. Schwartz, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens,* Leipzig-Berlin 1913, p. 182.

[15] H. Keller, *Zur Struktur,* cit., p. 180, nota 218.

[16] G. Tiraboschi, *Storia della augusta badia di San Silvestro di Nonantola,* Modena 1785, vol. II, n. LXXXVIII, p. 121.

Ma Guido di Modena, insieme al vescovo Gezo di Tortona (che ho dimostrato essere divenuto abate di Bobbio, l'altro grande monastero regio, non oltre il luglio 961[17], prima che Ottone scendesse la seconda volta in Italia) e Sigulfo di Piacenza, rivelò nell'occasione della sinodo romana del novembre 963 la sua posizione ambigua nei confronti di Ottone.

Era, allora, da mesi in corso l'assedio di S. Leo (iniziato nel maggio e terminato prima del Natale); ad un certo punto Ottone I lasciò la fortezza, in cui era chiuso Berengario II, per venire a Roma e decidere con i vescovi del destino di Giovanni XII. Ma i tre potenti vescovi di cui abbiamo fatto parola mancarono all'appello, poiché, a nostro avviso, attendevano da che parte pendesse la bilancia dell'assedio e della resistenza a S. Leo. Alla sinodo Guido, arcicancelliere di Ottone I — si badi! — giunse con venti giorni di ritardo, quando ormai si sapeva che S. Leo stava per cadere; con ritardo giunsero anche Gezo e Sigulfo. Arrivati i tre potenti presuli, Ottone può ormai agire con tranquillità; ha le spalle, al Nord, coperte; fa deporre Giovanni XII. E l'arrivo dei nostri vescovi è decisivo, come leggiamo in Liutprando: «advenerunt qui prius defuerant, religiosi: a Lotharingia Heinricus Treverensis archiepiscopus, ab Emilia et Liguria Wido Mutinensis, Gezo Tertonensis, Sigulfus Placentinus; quorum consilio domno papa ita rescribunt»: una lettera, che sa di deposizione, è inviata dai vescovi presenti alla sinodo al papa ostinatamente assente dal consesso. Il papa, non consenziente alle loro richieste, è deposto[18].

Nel 965, a riprova della loro ambiguità, assente Ottone dall'Italia per circa due anni, Guido e Sigulfo, vescovi di Modena e di Piacenza, si schierano con il figlio di Berengario II, Adalberto, contro l'imperatore. Questa volta,

[17] V. FUMAGALLI, *Vescovi e conti*, cit., p. 197.
[18] Su tutto questo, cfr. *Ibidem*, pp. 198-199.

però, la carica di arcicancelliere fu tolta al vescovo ribelle; così si chiudeva un lungo periodo di rapporti ambigui ed obbligati fra il potere civile, a livello eminente, e quello locale, rappresentato, nel caso nostro, dal forse più potente vescovo dell'Italia Settentrionale a cavallo della metà del secolo X, un modello a diversi livelli estensibile agli altri presuli, il cui potere l'imperatore sassone si proponeva di arginare.

Leale connubio fra politica vescovile e imperiale nell'età di Ottone I? Ebbene, valgano le cifre, una volta tanto: alla sinodo romana del 963, occasione delicatissima e capitale per l'imperatore, erano presenti solo 5 vescovi dell'Italia del Nord, oltre a un diacono che rappresentava il patriarca di Aquileia, morto improvvisamente [19]. Con grave ritardo giunsero gli altri tre presuli dei quali abbiamo parlato.

[19] LIUTPRANDI, *Historia Ottonis*, herausgegeben von J. BECKER, Hannover-Leipzig 1915, p. 165.

Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l'VIII e l'XI secolo

di *Gina Fasoli*

Come conviene fare in una lezione di seminario, non farò una sintesi più o meno brillante, ma presenterò una serie di problemi che attendono di essere meglio chiariti, richiamando puntualmente le fonti e la relativa bibliografia, e comincerò con il fissare alcuni punti fondamentali.

L'area geografica in cui gli arcivescovi di Ravenna cercarono — nel corso di duecentocinquant'anni — di costituire un loro principato, non coincide esattamente con quella in cui si estendeva la loro autorità metropolitica, che dalla fine del secolo VIII comprendeva le diocesi di Ravenna, Sarsina, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Brescello, Voghenza (poi Ferrara) e Adria. Cervia (l'antica Ficocle) venne aggregata solo nel 948, mentre Rimini rimase staccata da Ravenna fino al XVII secolo [1]. L'area in cui dal 751 in poi gli arcivescovi ravennati cercarono di affermare la loro autorità temporale è molto più ristretta e coincide — nei momenti di massima estensione — con l'ambito che nel corso dei secoli VII e VIII ebbe l'Esarcato, cioè il territorio compreso fra il mare, l'Appennino, il Panàro, il Po. Chi però, dalla metà del secolo VIII, disponeva dell'Esarcato non era né il lontano imperatore d'Oriente, ormai esautorato, né il papa — che pur ne pretendeva la sovranità — ma il re che era in possesso dell'antico *regnum Langobardorum* e che dall'800 in poi era quasi sempre anche imperatore.

[1] P. F. Kehr, *Italia Pontificia*, vol. V, Berolini 1911, pp. 15 ss.

Per intendere i motivi profondi e tradizionali della politica temporale degli arcivescovi ravennati dobbiamo tener presenti due fatti: la grande ricchezza della Chiesa ravennate, paragonabile soltanto a quella della Curia Romana e delle grandi chiese orientali, e l'insofferenza della stessa Chiesa ravennate per la propria posizione subalterna di fronte alla Chiesa di Roma: pur essendo la Chiesa della città che era stata capitale dell'impero d'Occidente e capitale del regno ostrogoto e che era sede dell'esarca, rappresentante dell'imperatore d'Oriente in Italia; pur esercitando funzioni metropolitiche su tutta l'Emilia, il vescovo ravennate era suffraganeo di quello di Roma; a Roma doveva recarsi per essere consacrato, facendo donativi e versando tributi e doveva riconfermare il suo rapporto di dipendenza presentandosi a Roma due volte ogni anno. Di qui le aspirazioni della Chiesa ravennate al riconoscimento della propria posizione di fatto, dapprima con il titolo di arcivescovo, assunto di propria iniziativa da Massimiano (546-556) poi con il conseguimento nei confronti della Chiesa di Roma, di un'autonomia analoga a quella di cui godevano i patriarchi e alcune chiese orientali e che si suole indicare con il termine di *autocefalia*: essa consisteva — essenzialmente — nella prerogativa della consacrazione del neo-eletto nella sua sede e non a Roma, ad opera non del papa o di un suo delegato ma di tre vescovi suffraganei e nella concessione da parte dell'imperatore, e non del vescovo di Roma, del pallio, cioè di quella specie di stola che aveva valore di insegna dell'autorità religiosa e civile dei vescovi [2].

[2] Per una esatta definizione dell'autocefalia e del valore del pallio, sarà sufficiente rinviare alle voci relative nell'*Enciclopedia italiana* e nell'*Enciclopedia Cattolica,* rispettivamente redatte da M. Jugie (*E C,* II, 461-63) e P. Siffrin (*E I,* IX, 646-47). Per l'autocefalia ravennate in particolare, v. A. Simonini, *Autocefalia ed esarcato in Italia,* Ravenna 1969, ricco di riferimenti bibliografici a tutta la letteratura anteriore, ivi compreso il fondamentale volume di A. Guillou, *Régionalisme et indépendence dans l'Empire byzantin au VII^{e} siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie,* Roma 1969 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Studi Storici, 75-76).

Il patrimonio fondiario della Chiesa ravennate era nel secolo VII molto cospicuo, sia nell'ambito della provincia metropolitana che fuori di essa: particolarmente importanti i possessi nell'isola di Sicilia, eredità del vescovo Orso (379-386) e in Istria, eredità del vescovo Massimiano (546-556), nella Pentapoli e in Umbria [3]. Sull'origine, la formazione, lo sviluppo di questo patrimonio — considerato nel suo insieme — non esistono studi specifici [4], ma è evidente che la Chiesa ravennate dovette avvantaggiarsi molto per la presenza della corte imperiale agli inizi del IV secolo. La dominazione gota poté segnare un momento di arresto, fors'anche di regresso, ma il ristabilimento della dominazione imperiale dopo la guerra gotica dovette segnare l'inizio di una nuova fase di arricchimento: la Chiesa ravennate fu assai probabilmente l'erede di quanto la generosità di Teoderico e dei suoi successori aveva attribuito alle chiese ariane ed al loro clero.

L'invasione longobarda rese difficili le relazioni delle chiese suffraganee dell'Emilia con i nuovi dominatori, anche per quel che riguardava il godimento dei loro beni fondiari, ma non sommerse le regioni in cui la Chiesa ravennate aveva la maggior parte dei suoi possessi [5]. Di questo patrimonio, dei redditi che ne derivavano, gli arcivescovi seppero servirsi abilmente e particolarmente abile fu l'arcivescovo Mauro (642-671), che in un momento politico

[3] Cfr. L. A. FERRAI, *I patrimoni delle Chiese di Ravenna e di Milano in Sicilia,* Messina 1895 e recensione di A. CRIVELLUCCI in «Studi storici», IV, 1895, pp. 280-82 seguita da replica del Ferrai, *Ibidem*, pp. 551-56. V. anche L. RUGGINI, *Economia e società nell'Italia annonaria*, Milano 1961, *passim*; A. TORRE, *Notizie sui rapporti tra Ravenna e l'Istria nel Medio Evo*, in «Annuario 1926-27 del Liceo Scientifico A. Oriani di Ravenna», 1928; A. VASINA, *Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli durante il Medio Evo*, in «Studi romagnoli», XVIII, 1967, pp. 1-35; A. CAMPANA, *I possessi della Chiesa di Ravenna nei territori di Perugia e di Gubbio*, in *Ricerche sull'Umbria tardo-antica e preromana. Atti del II Convegno di studi umbri, Gubbio 24-28 maggio 1964,* Perugia 1965, pp. 299-302.

[4] Cfr. A. VASINA, *Pentapoli*, cit., p. 7, n. 3.

[5] Cfr. n. 3.

favorevole [6] condusse avanti una dispendiosa azione diplomatica, facendo larghe concessioni enfiteotiche all'esarca Teodoro Calliope [7], recandosi personalmente più volte a Costantinopoli e distribuendo ricchi doni a personaggi influenti [8]. Rientravano nel suo piano di azione persuasiva anche i documenti che aveva fatto redigere per dimostrare l'apostolicità della sua sede e fra questi documenti c'era il rifacimento della *Passio sancti Apollinaris*, presentato come discepolo e inviato di san Pietro [9]. Mauro riuscì così ad ottenere nel 666 da Costante II, durante il suo soggiorno in Sicilia, un decreto che sanciva l'autocefalia della Chiesa ravennate [10]. Esula dal nostro tema specifico analizzare la reazione del papa Vitaliano III, la resistenza dell'arcivescovo Mauro e del suo successore Reparato ed infine il cedimento del successore di quest'ultimo, l'arcivescovo Teodoro. Certo è che l'autocefalia ebbe breve durata: nel 680/682 l'arcivescovo Teodoro si riconciliò con papa Agatone a condizioni onorevoli per la sua Chiesa, cui venne riconosciuto il primato d'onore in Occidente, con l'attribuzione nelle cerimonie del primo posto subito dopo il papa. L'antagonismo però fra Roma e Ravenna non venne meno, anche se nel corso delle crisi politico-religiose tra la fine del VII secolo e gli inizi dell'VIII ci furono dei momenti di solidarietà, nel quadro del generale fermento antibizantino [11].

L'occupazione dell'Esarcato da parte di Astolfo nel 751, la missione di Stefano II in Francia, la *promissio carisia-*

[6] A. Simonini, *Autocefalia*, cit., pp. 78-79 e A. Guillou, *Régionalisme*, cit., *passim*.

[7] G. Marini, *I papiri diplomatici raccolti e illustrati*, Roma 1805, n. CXXXII.

[8] Agnelli qui et Andreas, *Liber pontificalis ecclesiae ravennatis*, in *MGH: SS rer. lang. et ital.*, p. 349, n. 110.

[9] A. Simonini, *Autocefalia*, cit., p. 76 e n. 1, p. 84 e n. 13, ma cfr. la voce *Apollinare* in *Bibliotheca Sanctorum*, II, 239-246 a cura di G. Lucchesi.

[10] Il testo è facilmente reperibile nella citata edizione di Agnello, in nota alle pp. 350-51.

[11] A. Simonini, *Autocefalia*, cit., p. 123. Cfr. per la storia degli avvenimenti A. Guillou, *Régionalisme*, cit., *passim*.

ca, aprirono una nuova fase di questo antagonismo, di questa rivalità, che dal terreno ecclesiastico, si trasferì in quello politico: obiettivo degli arcivescovi ravennati, del clero, dei laici che gravitano intorno alla curia arcivescovile è ora la costituzione di un organismo politico-amministrativo autonomo, analogo a quello che la S. Sede era riuscita a formare nel ducato romano, e che avrebbe poi dovuto o potuto essere la base per il ripristino dell'autocefalia. È una fase in cui agiranno come protagonisti arcivescovi, papi, re e imperatori, sostenuti — ovviamente — da quanti, in una soluzione piuttosto che in un'altra, scorgevano di volta in volta una vittoria ideale o un vantaggio materiale o l'una e l'altra cosa insieme. È una fase che durerà fino al 1001, fino alla concessione del noto diploma di Ottone I all'arcivescovo Federico [12], e sarà precisamente intorno ad alcune delle vicende maturate in questi 250 anni che si svolgerà il nostro discorso.

A questo punto dobbiamo però affrontare il problema delle fonti di cui possiamo servirci per seguire questo lungo processo storico, per cogliere la consistenza della formazione politica che gli arcivescovi cercarono di realizzare.

Tutti hanno in mente le cronache dell'età carolingia e post-carolingia, le raccolte di diplomi di Carlo Magno e dei suoi successori, dei re d'Italia e degli imperatori sassoni. Tutti hanno in mente il *Liber pontificalis* della Chiesa romana, le raccolte di epistole e privilegi papali, le raccolte di atti conciliari e sinodali, le raccolte di placiti [13] e non è il caso di indugiarsi a fare osservazioni puntuali. Un discorso più articolato si deve invece fare per le

[12] Cfr. più avanti nel testo, in corrispondenza alla n. 86 ss.

[13] Alla ben nota edizione de *I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi, nelle *Fonti per la Storia d'Italia,* nn. 92, 96, 97, si deve ora aggiungere l'integrazione di R. Volpini, *Placiti del 'Regnum Italiae'. Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medievale,* a cura di P. Zerbi (Pubblicazioni dell'Università Cattolica), vol. III, Milano 1975, pp. 245-520, in cui alcuni documenti riguardano Ravenna.

fonti ravennati e più genericamente romagnole: il *Liber pontificalis ecclesie ravennatis* — chiamiamolo pure così [14] — è un testo ben noto, di grandissimo valore, ma che arriva però soltanto all'845. Per il periodo successivo, dobbiamo spigolare in tutte le cronache italiane e tedesche in cui figura il nome di Ravenna o di qualche arcivescovo, finché non compare il primo cronista romagnolo che raccoglie e tramanda — bene o male — antiche tradizioni: cioè Maestro Tolosano [15].

L'archivio della Chiesa di Ravenna, come nota il Kehr, «inter Italiae archiva praefulget» [16], ma a seguito dei papiri pubblicati a suo tempo dal Marini e ripubblicati dal Tjäder [17], non disponiamo ancora di un'edizione critica e completa delle più antiche carte ravennati, dal IX all'XI secolo e dobbiamo ancora servirci dell'edizione parziale ed infida che di molte carte ravennati pubblicarono l'Amadesi fra il 1747 e il 1783 [18], il Fantuzzi fra il 1801 e il 1804 [19], il Vesi nel 1845 [20]. Altrettanto infide le trascrizio-

[14] Su questo testo fondamentale, cfr. la voce *Agnello Ravennate,* nel *Dizionario biografico degli Italiani,* I, pp. 429-431 di P. LAMMA; G. FASOLI, *Rileggendo il 'Liber pontificalis' di Agnello Ravennate,* in *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medio Evo,* vol. XVII, 1970, pp. 475-495; A. VASINA, *La tradizione del «Liber pontificalis» di Agnello Ravennate,* in *Storiografia e storia. Studi in onore di E. Dupré Theseider,* Roma 1974, p. 51-100; O. CAPITANI, *Agnello Ravennate e la recente storia della storiografia medioevale,* in «Felix Ravenna», IV/5-6, 1973, pp. 183-198; C. NAUERTH, *Agnellus von Ravenna. Untersuchungen zur archäologischen Methode des ravennatischen Chronisten,* Köln-Graz 1974.

[15] MAGISTRI TOLOSANI, *Chronicon faventinum,* a cura di G. ROSSINI, in *RR II SS,* XXVIII, 1, p. 19.

[16] P.F. KEHR, *Italia pontificia,* cit., vol. V, p. 16.

[17] J.O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700,* Lund 1955 (opera ancora in corso).

[18] G.L. AMADESI, *De iurisdictione Ravennatum Archiepiscoporum in civitate et dioecesi Ferrariensi,* Ravenna 1747; G.L. AMADESI, *In antistitum Ravennatum chronotaxim,* Faenza 1783.

[19] M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati dei secoli di mezzo,* Venezia 1802-1804; A. TARLAZZI, *Appendice ai Monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi,* Ravenna 1872-84.

[20] A. VESI, *Documenti editi e inediti che servono ad illustrare la storia di Romagna,* Cesena 1845.

ni e le citazioni di Hieronymus Rubeus che ha visto documenti oggi dispersi e irreperibili e che per l'epoca in cui scrisse merita tutto il nostro rispetto, ma per l'epoca in cui lo usiamo esige tutta la nostra cautela [21].

Esistono i regesti delle carte del monastero di Sant'Apollinare Nuovo e quelli delle carte ravennati dell'Archivio Estense, pubblicati da V. Federici e G. Buzzi [22], cui si aggiungono edizioni sporadiche più o meno ben fatte di documenti o di gruppi di documenti delle quali non abbiamo un repertorio aggiornato. Il *Prospetto cronologico delle pergamene dell'Archivio Arcivescovile di Ravenna*, pubblicato da G. Buzzi in appendice al suo studio sulla Curia arcivescovile e la Curia cittadina di Ravenna [23], indicando i vari tipi di contratti che vennero rogati fra l'838 e il 1118 da un considerevole numero di notai, dà quello che può dare.

Una menzione a parte meritano le lettere che l'arcivescovo Giovanni XI scrisse a Berengario I, a Berta di Toscana, ad alcuni vescovi e ad altri personaggi del tempo, importanti per il loro contenuto, importanti quale *specimen* della corrispondenza diplomatica di un arcivescovo ravennate, ma sono purtroppo un *unicum* [24].

La mancanza di un'edizione completa delle carte ravennati, sicura nella lettura del testo, ben fornita di indici,

[21] H. RUBEUS, *Historiarum ravennatum libri X*, Venetiis 1589: si deve usare questa edizione e non quella del 1572, che è meno ampia e documentata. Sul Rubeus cfr. A. VASINA, *La tradizione del «Liber pontificalis»*, cit., p. 39 e p. 41, ma anche A. VASINA, *Società, cultura e storiografia a Faenza tra il XVI e il XVII*, in *Convegno di studi in onore di Ludovico Zoccolo*, Faenza 1969, pp. 106-107 e note.

[22] *Regesto di S. Apollinare nuovo*, a cura di V. FEDERICI, in *Regesta Chartarum Italiae*, n. 3, 1907; *Regesto della Chiesa di Ravenna. Le carte dell'Archivio Estense*, a cura di V. FEDERICI - G. BUZZI, in *Regesta Chartarum Italiae*, nn. 7 e 11, 1911-1931.

[23] G. BUZZI, *La Curia arcivescovile e la Curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», n. 35, 1915, pp. 1-188: il Prospetto è a pp. 153 ss.

[24] *Il rotolo opistografico del principe A. Pio di Savoia*, a cura di A. CERIANI - G. POZZO, Milano 1883.

impedisce quello studio analitico e capillare della società ravennate e romagnola che consentirebbe una migliore comprensione della politica dei singoli arcivescovi e della loro azione di governo.

E veniamo alla bibliografia ravennate, molto vasta [25] ma anche molto eterogenea per interessi e per valore. Per di più, per quanto possa sembrare incredibile, sul nostro argomento specifico è stato scritto pochissimo: dopo quanto hanno detto i vecchi autori, dal Rubeus all'Amadesi e all'Ughelli, oltre ai numerosi attenti riferimenti ai problemi dell'Esarcato che troviamo nelle opere di carattere generale, italiane e straniere [26], possiamo ricordare soltanto scritti di O. Bertolini, di G. Buzzi, di A. Simonini, di A. Vasina, ognuno dei quali ha però affrontato problemi particolari e circoscritti: del tutto deludente, malgrado il titolo impegnativo — *La formazione della signoria degli arcivescovi di Ravenna* — un articolo di A. Torre, contenuto in due pagine di una rivista non specialistica [27].

L'argomento è indubbiamente difficoltoso: bisogna seguire il destreggiarsi tra papi, imperatori e re degli arcivescovi, pronti a scegliere i momenti opportuni per avanzare delle rivendicazioni sul piano giuridico, per vie diplomatiche sul piano pratico o con azioni dirette, arbitrarie, e dobbiamo farlo sulla base di una documentazione frammentaria, dispersa e in gran parte inedita: ma nell'analizzare questa documentazione si deve stare ben attenti a

[25] A. VASINA, *Cento anni di studi sulla Romagna (1861-1961),* Faenza 1962-63, vol. I, pp. 87 ss.

[26] Basterà ricordare C. G. MOR, *L'età feudale*, Milano 1952, contenente tutta la bibliografia anteriore. Le opere di carattere generale uscite in epoca successiva non offrono quelle puntualizzazioni di fatto che interessano la nostra indagine: mi riferisco in particolare alla *Storia d'Italia,* diretta da R. ROMANO - C. VIVANTI, Torino 1973 ss.

[27] O. BERTOLINI, *Le prime manifestazioni concrete del potere temporale dei papi nell'esarcato di Ravenna (756-757),* in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Classe di scienze morali», CVI/II, 1947-48, pp. 280-300; O. BERTOLINI, *Il problema delle origini del potere temporale dei papi nei suoi presupposti teorici iniziali,* in *Miscellanea Pio Paschini*, Roma 1948, vol. I, pp. 104-173; O. BERTOLINI, *Sergio arcivescovo di Ravenna e i papi del suo tempo*, in «Studi

non scambiare l'esercizio di diritti di natura pubblica fondati sul possesso fondiario, patrimoniale, con l'esercizio di diritti della stessa natura, ma derivanti da una delega, da una concessione sovrana in una vasta circoscrizione territoriale, e non confonderli nemmeno con l'attività politico-diplomatica che gli arcivescovi ripetutamente svolsero sul piano nazionale e internazionale, forti del prestigio che derivavano dalle tradizioni della loro Chiesa, dalla sua ricchezza patrimoniale. È una distinzione non sempre facile da mantenere, anche perché l'influenza politica e la ricchezza patrimoniale e la delega di poteri pubblici interagivano reciprocamente e gli stessi protagonisti non sempre si rendevano conto delle singole situazioni.

Fatta questa lunga ma necessaria premessa, possiamo finalmente prendere in esame la prima manifestazione delle aspirazioni temporali dell'arcivescovo di Ravenna, nel quadro della crisi politica aperta dall'occupazione longobarda dell'Esarcato, ai tempi di Astolfo.

Insediato a Ravenna nel palazzo che prima di essere sede dell'esarca era stato la reggia di Teoderico, Astolfo poteva pensare di raccogliere l'eredità dell'uno e dell'altro, di esercitare su tutta l'Italia bizantina ed in particolare su Roma i diritti che in nome dell'impero avevano esercita-

romagnoli», I, 1950, pp. 43-88; O. BERTOLINI, *I primi tempi del governo temporale dei papi sull'esarcato di Ravenna*, in «Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina», X, 1963, pp. 7-12; O. BERTOLINI, *Gli inizi del governo temporale dei papi sull'esarcato di Ravenna*, in «Archivio della Società romana di storia patria», serie 3, XX, pp. 25-35; A. SIMONINI, *La Chiesa ravennate. Splendore e tramonto di una metropoli*, Ravenna 1964; A. SIMONINI, *Autocefalia*, cit.; A. TORRE, *La formazione della signoria degli arcivescovi di Ravenna*, in «Bollettino Economico della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura di Ravenna», I, 1951, pp. 18-20; A. VASINA, *Ravenna ai tempi di Agnello*, in «L'argine», Ravenna, 23/IV/1960; A. VASINA, *La giurisdizione temporale della Chiesa ravennate nel Ferrarese verso la fine del sec. X*, in «Felix Ravenna», LXXVI, 1958, pp. 32-56; A. VASINA, *La Romagna estense. Genesi e sviluppo dal Medio Evo all'età moderna*, in «Studi romagnoli», XXI, 1970, pp. 47-68; A. VASINA, *Il territorio ferrarese nell'alto Medio Evo*, in *Insediamenti nel Ferrarese*, Firenze 1976, pp. 79-104; A. VASINA, *Ravenna e Adria nel Medioevo*, in «Ravennatensia», V, 1976, pp. 181-210.

to su Roma Teoderico e l'esarca; poteva pensare di arrivare ad un'intesa con Bisanzio, riconoscendo come Teoderico l'alta sovranità imperiale, e le sue ambizioni si incontravano con quelle dei ravennati, che vedevano la loro città sul punto di ridiventare la capitale di tutta l'Italia e non soltanto dei domini bizantini in Italia. Astolfo lusingò — per quanto stava in lui — il senso che i ravennati avevano dell'importanza della loro città e l'episodio che Agnello Ravennate ci narra è significativo: «... clamidem ex auro pictam qua erat indutus super sanctum altarium Ursiane ecclesiae posuit...»[28]. Con questo gesto, Astolfo ricalcava l'esempio di Liutprando che nel 729 aveva deposto sulla tomba di san Pietro «mantum, armilausia, balteum, spatam atque ensem deauratos nec non coronam auream et crucem argenteam»[29].

Stefano II si era intanto recato in Francia, aveva indotto Pipino a intervenire militarmente ed aveva anche ottenuto la promessa che non all'Impero ma al Papato sarebbero state «restituite» le terre occupate dai Longobardi. Pipino intervenne militarmente, Astolfo cedette e nel giugno del 755 a Pavia fu conclusa una pace in base alla quale le terre esarcali dovevano essere formalmente consegnate ai rappresentanti papali, cosa che destò molta emozione a Ravenna.

L'episodio che ha come protagonisti l'aristocrazia ravennate, laica ed ecclesiastica, e l'arcivescovo Sergio, è narrato con molte imprecisioni da Agnello, ma il Bertolini è riuscito a ricostruire criticamente e in maniera plausibile la successione e la realtà degli avvenimenti, che nelle loro linee essenziali possono essere così sintetizzati[30]: subito dopo la pace di Pavia, Stefano II aveva ritenuto opportuno — sulla via del ritorno a Roma — sostare a Ravenna, per prendere gli opportuni provvedimenti, incontran-

[28] Agnelli, *Liber pontificalis*, p. 378, c. 155.
[29] *Liber pontificalis Ecclesiae Romanae*, a cura di L. Duchesne, Paris 1888-92, I, 407.
[30] O. Bertolini, *Sergio*, cit., e *Liber pontificalis*, I, 453.

dosi con l'arcivescovo e i maggiorenti locali. Ma a Ravenna l'idea di passare sotto il governo temporale della S. Sede appariva intollerabile a chi già mal sopportava la soggezione ecclesiastica della sede ravennate a quella romana. Così l'arcivescovo Sergio non si mosse per andare incontro al papa, come sarebbe stato suo protocollare dovere, e fosse o no informato e consenziente — ma è difficile che non lo fosse — clero e aristocrazia laica si trovarono d'accordo nel proposito di impedire, anche ricorrendo alla forza, che Stefano II entrasse in città. Doveva infatti essere questo il proposito che Agnello deforma in un vero e proprio complotto per uccidere il papa. Stefano II non tentò di avvicinarsi a Ravenna, sostò nel monastero di S. Ellero di Galeata e risalendo la valle del Bidente proseguì per Roma, ad aspettarvi il momento opportuno per farsi valere.

Come è noto, perché Astolfo si decidesse a restituire le terre occupate ci volle una seconda spedizione militare nell'estate del 756 e l'energica azione della commissione di funzionari franchi presieduti dall'abate Fulrado [31]. Stefano II inviò a Ravenna, perché prendessero le consegne, il prete Filippo, personaggio molto autorevole della Chiesa romana, e il duca Eustachio, capo dell'*exercitus* romano, i quali avrebbero poi dovuto assumere ed esercitare i poteri e le funzioni che erano state dell'esarca. D'accordo con il papa, e non si sa con quali pretesti, ma certo con sottile perfidia, essi riuscirono a far andare i capi dell'opposizione a Roma, dove furono rinchiusi in carceri da cui nessuno uscì vivo. Tolti di mezzo i capi del partito antiromano, venne il momento dell'arcivescovo, reo di avere nel frattempo portato avanti un'intesa con Astolfo, che si preparava a rioccupare l'Esarcato e che — presumibilmente — prometteva di conferirgli quella posizione di primato ecclesiastico che Ravenna pretendeva sulla base della sua tradizione imperiale. Prima che Astolfo passasse all'azione, l'arcivescovo venne arrestato dai funzionari papali e mandato a Roma per essere sottoposto al giudizio

[31] *Liber pontificalis*, I, 442.

di un tribunale di vescovi. Il procedimento venne interrotto dalla morte di Stefano II e Paolo I, suo successore e fratello, che già aveva svolto una missione diplomatica a Ravenna nel 752 e che conosceva abbastanza bene l'ambiente locale, dopo lunghe esitazioni, ma d'accordo con Pipino e nell'imminenza — vera o presunta — di una spedizione bizantina nell'ex Esarcato, che sarebbe stata sostenuta dai Longobardi in funzione della loro politica meridionale, si decise a concludere con Sergio un accordo che dava qualche soddisfazione a lui ed a coloro che nell'Esarcato mal sopportavano il regime instaurato dai funzionari papali, ma che salvaguardava i diritti eminenti della Santa Sede.

Paolo I delegò pertanto all'arcivescovo Sergio le funzioni di organo rappresentativo ed esecutivo della *potestas* papale, così che Agnello poteva con qualche ragione scrivere — circa ottant'anni dopo — che Sergio «... iudicavit iste a finibus Persiceti totum Pentapolim et usque ad Tusciam et usque ad mensam Walani veluti exarchus, sic omnia disponebat, ut soliti sunt Romani facere» [32].

Sergio, finché visse, si comportò lealmente anche in momenti politicamente difficili, sui quali non è ora il caso di insistere: importa invece rilevare che a Ravenna si cominciò a pensare che la soluzione di compromesso adottata da Paolo I, conciliando l'autonomismo ravennate e la sovranità papale, avesse dato luogo ad un assetto durevole. Così, alla morte di Sergio (ag. 769), gli autonomisti ravennati chiamarono a succedergli quell'arcidiacono Leone che era stato nel 755 uno dei capi dell'opposizione a Stefano II [33] e che si arrogò funzioni di governo come se

[32] AGNELLI, *Liber pontificalis*, p. 380, c. 159: sull'inciso «ut soliti sunt Romani facere», torneremo più avanti. Sulla determinazione geografica data da Agnello, v. N. ALFIERI, *Appunti di topografia medievale: usque ad mensam Walani (Agn. Rav. 159)* in «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna-Scienze morali, Rendiconti», LXII, 1973-74, pp. 1-19.

[33] Leone riuscì a prendere possesso della sua sede soltanto due anni dopo, per l'intrusione di un certo Michelio, *scriniarius* della Chiesa ravennate, imposto con le armi dal duca Maurizio di Rimini e appoggia-

fosse stato legittimamente costituito «in ea potestate... quam Sergius archiepiscopus habuit» [34]. Secondo una tradizione raccolta da Agnello Ravennate, nell'estate del 773 l'arcivescovo Leone avrebbe mandato a Carlo Magno, bloccato dai Longobardi alle Chiuse in val di Susa, il diacono ravennate Martino, che conosceva la zona alpina ed era in grado di indicare al re la via da seguire per aggirare lo sbarramento nemico [35]. Dietro a questa notizia, secondo ogni verosimiglianza destituita di fondamento, c'è il fatto ben documentato di un'ambasceria mandata dall'arcivescovo a Carlomagno dopo il suo ritorno in Francia, sul finire del 774; ambasceria della quale forse faceva parte il diacono Martino, personaggio che ritroveremo fra poco. L'iniziativa dell'arcivescovo provocò il papa a denunciarne a Carlomagno il comportamento con una lettera ricca di particolari, dalla quale risulta che il presule ravennate «in sua potestate diversas civitates Emiliae detinere videtur» — e precisamente Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Sarsina, Comacchio, il ducato di Ferrara, Imola e Bologna — asserendo che gli erano state concesse dal re, insieme con la Pentapoli, che però non aveva voluto prestargli obbedienza ed era rimasta fedele al papa. Nelle città di cui aveva assunto il governo, e nella stessa Ravenna, Leone aveva espulso i funzionari papali, nominandone altri. Denunciando l'operato dell'arcivescovo il papa rivendicava l'Esarcato e l'esercizio di tutti i poteri che a suo tempo aveva esercitato Stefano II, dirigendo da Roma l'azione dei funzionari locali, e riferiva i commenti che della situazione facevano i suoi nemici: «Quid vobis profuit quod Langobardorum gens est abolita et regno Francorum subiugata? Et ecce iam nihil de

to da Desiderio. Michelio riuscì a sostenersi per più di un anno «episcopium denudans... et in magnam paupertatem eum redigens», ma fu spossessato dall'arrivo di messi di Carlomagno accompagnati da truppe e da una sommossa popolare. Cfr. *Liber pontificalis*, I, 477-78 e *Codex carolinus* (*MGH: Epistolae*, III), n. 85 e A. SIMONINI, *Autocefalia*, cit., p. 156.

[34] *Codex carolinus*, n. 49.

[35] AGNELLI, *Liber pontificalis*, p. 381, c. 160.

his, quae promissa sunt, adimpletum est: insuper et ea, quae antea beato Petro concessa sunt a sanctae recordationis, domno Pipino rege, nunc ablata noscuntur» [36].

Carlomagno non prese alcun provvedimento contro l'arcivescovo, che nella primavera del 775 si recò personalmente in Francia, evidentemente per controbattere le affermazioni del papa e difendere la propria linea politica, sintetizzata nell'intitolazione di cui si serviva: «Leo, servus servorum Dei, divina gratia sanctae catholicae ecclesiae Ravennatis archiepiscopus et primas, Italiae exarchus» [37]. Papa Adriano si lamentò con Carlo della nuova iniziativa del presule ravennate, che non gliene aveva preventivamente chiesto il permesso. Quali deliberazioni Carlo prendesse, o quanto meno quali suggerimenti, quali raccomandazioni desse all'arcivescovo, non risulta, ma se possiamo credere alle nuove proteste del papa, dopo il suo ritorno dalla Francia Leone seguitò ad agire come se il governo dell'Esarcato gli spettasse di diritto, dichiarando che Bologna e Imola erano state concesse dal re a lui e non a san Pietro, impedendo ai delegati papali di prendere contatto con i maggiorenti locali perché prestassero giuramento di fedeltà a san Pietro, al papa ed allo stesso Carlo, espellendo i funzionari nominati dal papa e imprigionandoli, come era in particolare successo ad un certo Domenico, raccomandato da Carlo al papa e da questi nominato conte di Gavello, contro il quale l'arcivescovo aveva mandato degli armati che lo avevano catturato e portato prigioniero a Ravenna [38].

Con i successori di Leone, morto nel 777/78 fu raggiunta una specie di *modus vivendi* che conferiva agli arcivescovi qualche funzione di governo o quanto meno di controllo sui funzionari inviati o nominati dal papa [39]. Che poi

[36] *Codex carolinus*, n. 49.
[37] Cfr. H. RUBEUS, *Historiarum*, cit., p. 200.
[38] *Codex carolinus*, n. 54.
[39] Cfr. A. SIMONINI, *Autocefalia*, cit., p. 162 e *Codex carolinus*, nn. 75, 81, 86.

durante una sosta di Carlo a Ravenna nell'inverno dell'800 arcivescovo e clero pregassero il sovrano di riprendere in esame tutta la questione, è un'ipotesi sensata e verosimile del Rubeus, ma priva di documentazione. Nell'808 però — quando era arcivescovo Valerio, la cui biografia manca nel *Liber pontificalis* di Agnello — il papa Leone III scriveva a Carlomagno invitandolo a interrogare due suoi legati, che dopo essere stati a Roma si erano recati a Ravenna ed invitati a pranzo dall'arcivescovo la domenica delle palme avevano udito discorsi che il papa riteneva «turpitudo vobis in scriptis insinuare»: le espressioni della lettera vorrebbero essere ironiche ma sono ambigue o non si capisce a che genere di «turpitudo» alludano. Certo è che qualche anno dopo Leone III protestò con Carlo per le spogliazioni che i suoi messi avevano perpetrato ai danni del *palatium* di Ravenna [40].

Nell'810 venne eletto arcivescovo quel diacono Martino che l'arcivescovo Leone avrebbe mandato a Carlomagno alle Chiuse: appena ritornato da Roma, dove era andato per essere consacrato, Martino mandò un'ambasceria in Francia per annunciare a Carlomagno la sua elezione e qualche anno dopo Carlomagno lasciò col suo testamento un dono prezioso alla sede vescovile di Ravenna: una tavola d'argento in cui era rappresentata la città di Roma. Agnello Ravennate che ricorda l'ambasceria inviata da Martino in Francia e la consegna fatta da Ludovico I della tavola d'argento, parla anche di un momento di tensione tra Martino ed il papa Leone III che chiese l'intervento dell'imperatore, ma dal suo racconto non si capisce quale fosse l'origine del contrasto che doveva essere piuttosto grave se Ludovico mandò a Ravenna un suo messo perché accompagnasse Martino a Roma [41].

Tutto filò liscio — per quel che ne sappiamo — ai

[40] *Leonis III epistolae,* in *MGH: Epistolae,* IV, p. 90, nn. 2 e 9.
[41] Agnelli, *Liber pontificalis,* p. 387-388, nn. 169 e 170. Cfr. per il testamento di Carlomagno Einhardi, *Vita Karoli Magni,* in *MGH: SS. in us. schol.*, a cura di O. Holder Egger, 1911, c. 33.

tempi del successore di Martino, l'arcivescovo Petronace. Sotto il suo pontificato Agnello scrisse il suo *Liber pontificalis*, pervaso — come è noto — di sentimenti antiromani [42], cui dava motivo — possiamo supporre — non tanto la subordinazione gerarchica della Chiesa ravennate alla Chiesa romana, quanto l'esercizio dei poteri temporali da parte di funzionari pontifici, la cui autorità — o il cui dispotismo? — era paragonabile a quello un tempo esercitato dagli esarchi: parlando dell'arcivescovo Sergio che aveva esercitato la sua autorità temporale — sia pure d'accordo col papa — dalla Pentapoli al Persicetano e al Ferrarese «veluti exarchus» e precisando ulteriormente aggiunge «sic omnia disponebat ut soliti sunt Romani facere». Di questi funzionari papali non sappiamo però niente di più.

Il *Liber pontificalis* si chiude con la biografia dell'arcivescovo Giorgio, eletto nell'834 e con la narrazione piuttosto confusa del suo proposito di trar profitto dalle difficoltà in cui si dibatteva l'imperatore Lotario in lotta con i fratelli: quando il papa Gregorio IV mandò in Francia una missione a tentare un'opera di riconciliazione, l'arcivescovo Giorgio pensò bene di seguirla sebbene il papa gliene avesse negato il permesso. L'arcivescovo doveva avere un seguito numeroso, se è vera la notizia fornita da Agnello, che partì con trecento cavalli. Egli portava con sè ricchi doni per l'imperatore e i suoi consiglieri, sperando di ottenere che la Chiesa ravennate «exiret de sub potestate Romani Pontificis; et privilegia que Maurus et ceteri pontifices Ravennenses meruerunt a sacris principibus omnia deportabat». Se l'intendimento di Giorgio era quello che Agnello gli attribuisce — e doveva essere in grado di saperlo — potremmo riconoscergli una nuova inversione strategica: non più il conseguimento dell'autonomia per conseguire l'autocefalia, come ai tempi di Sergio e di Leone, ma il ripristino dell'autocefalia come base per la restaurazione del potere temporale. Comecchessia, la spedizione di Giorgio finì in un disastro. L'imperatore fu battuto a

[42] Cfr. n. 14.

Fontenoy e l'arcivescovo con il suo seguito fu coinvolto, catturato e malmenato; gli oggetti preziosi che portava con sè furono depredati e — danno ancor maggiore — «privilegia antiqua, cum quibus se fatebat ex potestate Romani papae se subtrahere, in loto proiectae sunt et ab hastis lancaee comminutae» [43].

Il partito autonomista non si dette per vinto: dopo il breve pontificato di Deusdedit (846-850), di cui non si sa niente, venne eletto un Giovanni, che a quel che pare apparteneva alla famiglia dei Duchi [44], e che fu il decimo arcivescovo di nome Giovanni. Il neo-eletto si recò a Roma — come era tenuto a fare — per essere consacrato dal papa, ma mostrò subito quali fossero le sue tendenze ed i suoi propositi poiché — nell'intento di alleggerire gli oneri che la sua condizione di suffraganeo della Chiesa romana gli imponeva e di assicurarsi anche una maggior libertà di azione temporale — non esitò ad alterare il testo di quelle *cautiones* che tutti i vescovi dovevano scrivere e sottoscrivere all'atto della loro consacrazione. Si trattava di tre documenti, che venivano poi conservati nella cancelleria pontificia: una professione di fede, redatta secondo una formula prestabilita, che l'ordinando doveva sottoscrivere insieme con gli ecclesiastici e i laici che dalla sua sede lo avevano accompagnato a Roma ed insieme con i testimoni di parte papale; la *cautio* vera e propria, che l'ordinario dettava ad un notaio della curia romana alla presenza di due funzionari della curia stessa e poi firmata e controfirmata, relativa all'impegno di osservare certe norme nell'amministrazione e nel governo ecclesiastico; l'*indiculus* scritto personalmente dall'ordinando, promettendo di non partecipare ad azioni rivolte contro l'unità della Chiesa e la sicurezza della *res publica* e del principe: espressioni queste che originariamente si riferivano all'impero e all'imperatore d'Oriente, ma che nel sec. IX venivano riportate all'impero e all'imperatore

[43] AGNELLI, *Liber pontificalis*, p. 389, c. 174. Cfr. la voce *Giorgio di Ravenna*, in *Enciclopedia Italiana*, XVII, 180 a cura di A. TORRE.
[44] G. BUZZI, *Ricerche*, cit., p. 108.

d'Occidente, allo Stato papale ed al papa[45]. Conosciamo l'episodio esclusivamente da fonti pontificie, che non ci informano sulla portata delle alterazioni introdotte da Giovanni nelle *cautiones*, ed è sempre da fonti pontificie che siamo informati sul comportamento dell'arcivescovo, denunciato dai Ravennati che avevano dovuto subire le sue prepotenze. Ricapitolando le accuse contenute nei vari testi che parlano della vicenda, l'arcivescovo — insieme con il fratello, il duca Gregorio — aveva usurpato terre e redditi della Santa Sede, aveva imposto pesi insostenibili ai vescovi suffraganei, aveva spogliato chiese e persone dei loro beni, aveva cercato di sottrarre ai funzionari papali l'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, aveva consacrato nuovi suffraganei non eletti canonicamente dal clero e dal popolo ecc. ecc. È difficile dire fino a che punto si trattasse di prepotenza sfrenata e riottosa, a che punto cominciasse un vero e proprio piano politico con intendimenti autonomistici e autocefalici: certo è che l'arcivescovo fu scomunicato e ricorse a Ludovico II, che lo mandò a Roma accompagnato da persone di fiducia, le quali cercarono di sostenere l'illeggittimità della scomunica. Il papa Nicolò I, cedendo alle istanze di una folla di ravennati e di emiliani che si erano recati a Roma appositamente, andò a Ravenna per ristabilire personalmente le cose, mentre l'arcivescovo fuggiva a Pavia presso l'imperatore, che lo mandò di nuovo a Roma, dove finalmente fece atto di sottomissione, rinnovò nelle debite forme le *cautiones* che al momento della sua consacrazione aveva fraudolentemente alterato, ma in pratica non mutò politica, gravitò più verso Pavia che Roma e con l'avvento di papa Giovanni VIII si ebbe una nuova crisi, incentrata sui beni della sede romana che il presule ravennate aveva usurpato, senza che emergessero però istanze autonomistiche o autocefaliche[46].

[45] *Liber pontificalis*, I, 395, n. 2; *Liber diurnus romanorum pontificum*, a cura di H. Foerster, Bern 1958, pp. 128-132 (=363-369), 132-136 (=369-374), 136-37 (=374-76).

[46] *Liber pontificalis*, II, 155-161; *Leonis IV epistolae*, in *MGH: Epistolae, V*, p. 588-89, n. 8; *Nicolai I epistolae*, in *MGH: Epistolae*, VI, pp.

La crisi dinastica che si aprì alla morte di Ludovico II (875) vide l'arcivescovo schierato nel partito ispirato da Formoso e favorito dai duchi di Spoleto, che sosteneva la candidatura di Ludovico il Germanico contro Carlo il Calvo, sostenuto dal papa, ed in questa situazione si inserisce un episodio che conosciamo soltanto da una lettera del papa Giovanni VIII: tra il settembre e il dicembre dell'876 un gruppo di armati del partito germanico, comandati da un certo Maurino, entrarono in Ravenna con il favore dell'arcivescovo e dei suoi, saccheggiarono le case e i beni dei fedeli del papa, tolsero con la violenza al *vestararius* papale le chiavi della città e le consegnarono all'arcivescovo[47]. La città tuttavia tornò — non sappiamo come — sotto il controllo delle autorità pontificie e nell'agosto dell'877 Giovanni VIII poté tenervi un sinodo per condannare Formoso, senza che venissero presi provvedimenti contro l'arcivescovo, che pure era stato fra i seguaci di Formoso: segno evidente di una disposizione al compromesso e all'intesa[48].

L'anno seguente, un complotto per dare Ravenna in mano agli Spoletini svanì nel nulla, ma di lì a poco, quando l'arcivescovo Giovanni morì, a succedergli fu chiamato un uomo che aveva ancora meno scrupoli di lui: il diacono Romano, che apparteneva anche lui alla famiglia dei Duchi, era il candidato del partito antiromano e si comportò come tale. Nei contrasti che seguirono tra l'arcive-

614-17, n. 105; *De imperatoria potestate in urbe Roma libellus*, in *Fonti per la storia d'Italia*, n. 55, 1920, a cura di G. ZUCCHETTI, pp. 200-205. Cfr. A. SIMONINI, *Autocefalia*, cit., p. 174. La documentazione dei sinodi dell'860-61 è piuttosto complessa: il testo pubblicato in *RR II SS*, I, 204, in appendice al *Liber pontificalis*, di Agnello secondo l'edizione a suo tempo curata dal Bacchini, corrisponde a quello pubblicato nel MANSI, XV, 598 e in G. BUZZI, *Ricerche*, cit. p. 117, n. 2; il testo pubblicato in *RR II SS*, I, 2, p. 125, come «Supplementum sive fragmentum concilii romani habiti anno Christi DCCCLXI» corrisponde a quello pubblicato nel MANSI, XV, 658 e a quello pubblicato correggendo la data da 863 a 861 in G. BUZZI, *Ricerche*, cit., p. 114, n. 5: e sia pure in una versione letteralmente diversa in una lettera di Nicolò I ai vescovi dell'Emilia, in *MGH: Epistolae*, VI, 613, n. 105.

[47] *Johannis VIII papae epistolae*, in *MGH: Epistolae*, VII, 1, n. 62.

[48] MANSI, XVII, 46, 336.

scovo, i suoi seguaci, il partito filopapale e Giovanni VIII e che al solito conosciamo soltanto attraverso documenti di parte pontificia, agisce l'antico fermento autonomistico, temporale ed ecclesiastico, che tuttavia non sembra tradursi in un chiaro disegno politico, come avveniva ai tempi di Sergio e di Leone: tra violenze e soprusi, di cui è inutile fare la cronaca [49], l'arcivescovo Romano sembra voler affermare il suo prepotere in città perseguitando il partito avverso, sembra volersi affermare nelle altre città dell'Esarcato insediando come vescovi persone di sua fiducia, ma non risulta che egli cercasse di scalzare e sostituire funzionari civili di nomina papale e non si capisce bene la portata di un episodio che Giovanni VIII gli rimprovera [50]: «Albericum comitem quasi ex parte imperiali Ravennam adsciscere et nobiles cives ipsius nobis inconsultis ausu temerario distringere inormiter coegisti» (marzo-aprile 881). Citato ripetutamente a Roma per giustificarsi in qualche modo, fu scomunicato il 4 ottobre dell'881. Fece subito atto di sottomissione, ma non modificò molto il suo modo di procedere, avvantaggiato dalla rapida successione di tre pontefici, l'ultimo dei quali — Stefano V — era fortemente osteggiato dall'imperatore Carlo III ed aveva bisogno dell'appoggio dei grandi ecclesiastici, primo fra tutti l'arcivescovo di Ravenna, al quale concesse un privilegio di conferma di tutti i privilegi precedenti e di tutte le donazioni ricevute. Il privilegio non si è conservato, come non sono conservati i privilegi precedenti e quelli successivi concernenti una generale conferma di diritti e possessi, mentre si sono conservati quelli relativi a singole e nuove concessioni [51].

È certo con preoccupazioni politiche e temporali e non per motivazioni ecclesiastiche e religiose, che nell'888 Romano pensò di introdurre una radicale riforma nell'elezione degli arcivescovi: riunita un'assemblea del clero e del popolo — ma chi faceva parte del «popolo»? — fece

[49] Cfr. per i particolari G. Buzzi, *Ricerche*, cit., pp. 127 ss.
[50] *Johannis VIII papae epistolae,* cit., n. 280.
[51] P. F. Kehr, *Italia pontificia*, cit., vol. V, p. 48, n. 148.

eleggere colui che avrebbe dovuto essere il suo successore, e fece deliberare che da allora in poi il successore dell'arcivescovo in carica dovesse essere nominato quando il titolare era ancora in vita [52]. È evidente che l'elezione, fatta in questo modo, sarebbe stata manovrata dall'arcivescovo e dal suo *entourage*, così da far cadere la scelta su un personaggio del suo stesso partito, fedele a lui e alla sua politica.

Questo però non vuol dire, come afferma il Buzzi, che l'innovazione «avrebbe trasformato la Chiesa ravennate in un principato elettivo sotto la sovranità nominale di Roma e al di fuori di ogni ingerenza della Curia: un grande feudo ecclesiastico simile a quelli che col favore degli Ottoni sorgeranno alla fine del sec. X» [53].

L'arcivescovo Romano, che nella nuova crisi politica apertasi con la deposizione di Carlo il Grosso si era schierato a favore di Berengario contro Guido di Spoleto, morì mentre la gara fra i due non era ancora decisa, e poiché l'elezione del successore, che egli aveva fatto fare pochi mesi prima, era stata annullata da Stefano V [54], nell'incertezza della situazione politica non fu possibile procedere ad una nuova elezione: ci si arrivò soltanto dopo la vittoria di Guido e sotto la sua influenza, mentre la città era occupata dalle sue truppe.

Si compie, in questo momento, un'importante svolta nella storia dell'Esarcato [55]: gli imperatori carolingi avevano sostato più volte a Ravenna e si erano costantemente

[52] S. Loewenfeld, *Epistolae pontificum romanorum ineditae*, Leipzig 1885; rist. anastatica Graz 1959, n. 62: «... didicimus quod, te superstite, contra statuta canonum successorem tibi eligere feceris, et decretum super hoc fieri, tuorumque quorundam sacerdotum ac laicorum manibus firmari enormiter consenseris...».

[53] G. Buzzi, *Ricerche*, cit., pp. 138-139.

[54] Cfr. n. 52.

[55] Oltre a C. G. Mor, *L'età feudale*, cit., vol. I, pp. 29 ss., cfr. A. Vicinelli, *Bologna nella relazione con il papato e con l'impero dal 774 al 1278*; I: *Il passaggio dell'Esarcato dal dominio pontificio al regno d'Italia (876-1073)*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», serie IV, 10-11, 1920-1921.

interessati della situazione politica locale, così come si interessavano di quella di Roma, in quanto lo Stato papale faceva parte dell'Impero ed era sotto la tutela dell'imperatore; con il conseguimento della corona d'Italia e della dignità imperiale — di nome universale ma di fatto italiana — da parte degli Spoletini, che avevano la loro base politica nell'Italia centrale, Ravenna diventa, ridiventa il centro ideale dell'Impero, luogo di riunione della dieta a cui dovevano affluire i «grandi» sia del «regno» che dei territori «romani», e senza che ci sia stata una formale deliberazione, una formale presa di posizione, sull'Esarcato si afferma la sovranità dei re d'Italia anche se non sono imperatori, come risulta dal sistema di datazione delle carte ravennati. Come si esercitasse questa sovranità, come si articolasse con la posizione eminente che gli arcivescovi avevano sempre avuto, da chi dipendesse la nomina degli agenti del potere pubblico, dobbiamo confessare che lo ignoriamo e racimolare nelle carte relative alle terre e alle città esarcali nomi di conti, ci aiuta poco o niente [56]. Non sappiamo a qual momento riferire — sempre che sia attendibile — la notizia fornita da un tardo cronista, cioè da Maestro Tolosano, secondo il quale Martino, della famiglia dei Duchi, «ducatum Romanie a romano habuerat pontifice»: probabilmente Martino, vivo nell'889 e già morto nell'896, aveva una posizione analoga a quella dei duchi Deusdedit e Giovanni, che erano stati gli uomini di fiducia di Giovanni VIII che li indicava anche con il titolo di *iudices* e di *consiliari* [57].

Non c'è niente — a mio avviso — nel capitolare ravennate di Lamberto che possa obbiettivamente essere riferito in maniera particolare ed esclusiva all'Esarcato, mentre le rivendicazioni che il papa avanza sono contenute in forma molto blanda: «Ut patrimonia seu suburbana atque

[56] E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg 1960, considera soltanto quei conti e quei personaggi che fanno professione di legge, cosa che nessuno dei conti romagnoli — per quanto ne sappiamo finora — ha mai fatto.
[57] Cfr. G. BUZZI, *Ricerche*, cit., pp. 128 ss.

massae et colonitiae, nec non civitates quae contra rationem, quasi per praecepta largita sunt, petimus reddantur, ipsaque praecepta frangantur». Si allude, evidentemente, a beni che la Santa Sede riteneva di sua spettanza e che erano stati concessi a individui singoli o ad enti ecclesiastici da re e imperatori, da papi troppo generosi, da vescovi usurpatori, ma non siamo in grado di dire niente di più [58].

Certo è che i re d'Italia — imperatori o no — soggiornarono più volte a Ravenna, ma se rilasciarono dei diplomi alla Chiesa ravennate — ed è logico, inevitabile che ne concedessero — non si sono conservati.

Considerando le notizie relative agli arcivescovi in questo periodo dobbiamo stare attenti — come dicevo poco fa — a non confondere la loro attività politico-diplomatica, le loro relazioni con i papi, gli imperatori, i grandi del regno — quale ad esempio risulta dal già ricordato manipolo di lettere dell'arcivescovo Giovanni XI — con l'esercizio di un loro potere effettivo sulle terre dell'Esarcato. Gli arcivescovi hanno il prestigio che viene dalla tradizione imperiale di Ravenna, dall'autorità metropolitica, dall'immensa ricchezza della loro Chiesa, che conservano e aumentano, pur continuando a fare concessioni enfiteotiche ai membri delle grandi famiglie ravennati, ma le loro pretese autonomistiche sembrano accantonate [59]. È possibile che Ugo di Provenza, nell'incontro di Mantova, abbia promesso al papa Giovanni X — che, non dimentichiamolo, era stato arcivescovo di Ravenna dal 904 al 914 — la restituzione dell'Esarcato; si può anche supporre che lo stesso Ugo di Provenza, quando stava preparando la sua spedizione romana abbia cercato di assicurarsi la neutralità benevola dell'arcivescovo Pietro IV facendogli al-

[58] G. Buzzi, *Ricerche*, cit., p. 147, n. 1 afferma che Lamberto si riservò l'amministrazione finanziaria dell'Esarcato: il capitolo su cui si basa quest'affermazione si riferisce alla prestazione del fodro, che è tutt'altra cosa.
[59] Sugli avvenimenti di questi anni, cfr. G. Buzzi, *Ricerche*, cit., pp. 140-141.

tre e contrastanti promesse. Il fallimento dell'impresa di Ugo, la morte di Giovanni X e la cauta politica di Alberico, principe e senatore di Roma, impedirono che gli accordi con il papa — sempre che ci siano stati — avessero applicazione pratica e poterono indirettamente favorire l'esercizio di poteri temporali da parte dell'arcivescovo: e si potrebbe trovarne una prova nel fatto che fra il 928 e il 938 nella datazione dei documenti ravennati non figura il nome di Ugo: ma è una mancanza che si può spiegare anche con il fatto che Ugo non era imperatore [60]. Comunque, non ci sono elementi per affermare — come è stato fatto — che fra il 928 e il 938 «l'Esarcato si costituì di fatto come principato indipendente» [61], che l'arcivescovo Pietro — il quale non usciva come i predecessori da una famiglia ravennate, ma era bolognese [62] — fosse riuscito a crearsi uno «Stato semindipendente» [63]. Pietro pontificò dal 926 al 971, ha lasciato almeno 125 documenti nell'archivio arcivescovile, è ricordato in numerosi atti pubblici, ma nessuno lo mostra in posizione di principe territoriale a Ravenna o nel resto dell'Esarcato [64].

Sarà pertanto prudente limitarsi a ritenere che dopo la morte di Berengario I ci fu nella regione un'eclissi dell'autorità regia e che le cose andarono avanti per forza d'inerzia: gli agenti del potere sovrano già in carica rimasero al loro posto ed esercitarono in maniera autonoma ed a proprio vantaggio le funzioni a cui erano delegati. Non dobbiamo dimenticare che la struttura politico-amministrativa centralizzata dell'Esarcato bizantino aveva progressivamente perduto la sua compattezza nel corso dei secoli VIII e IX, ma era verosimilmente in parte sopravvissuta nelle minori circoscrizioni locali: una più esatta valutazio-

[60] I documenti del decennio 928-938 sono otto in tutto: cfr. G. Buzzi, *La curia*, cit., pp. 153-154.

[61] G. Buzzi, *Ricerche*, cit., pp. 160-162.

[62] L'origine bolognese di Pietro è un dato tradizionale, generalmente accettato: cfr. H. Rubeus, *Historiarum*, cit., p. 254.

[63] C. G. Mor, *L'età feudale*, cit., vol. I, pp. 132, 150-151.

[64] G. Buzzi, *La curia*, cit., pp. 153-154.

ne della situazione potrà essere tentata quando le carte ravennati saranno integralmente pubblicate e potremo analizzare la posizione dei personaggi che vi sono nominati, duchi, consoli, giudici, dativi e le funzioni dei personaggi che portavano il titolo di conti; ricostruire i loro complessi quadri di relazioni parentali e patrimoniali con le grandi casate ravennati e con le famiglie feudali della regione padana, della regione appenninica o transappenninica [65].

In tutto questo periodo i papi non avevano mai esplicitamente rinunciato ai loro diritti sull'Esarcato e Ottone I, in occasione della sua incoronazione imperiale, ne aveva formalmente promesso la restituzione [66], insieme con quella della Pentapoli, ma non era in quel momento in condizione di poter mantenere la promessa nemmeno se avesse voluto, perché nell'Esarcato prevalevano ancora militarmente i seguaci di Berengario II e di Adalberto, come ci dice esplicitamente Liutprando di Cremona nella *Historia Ottonis* [67]: «quo enim pacto terram hanc ei reddere possumus, si non prius eam ex violentorum manibus ereptam potestati nostrae subdamus»? Fu soltanto nel 965, dopo la resa di Adalberto e dei suoi che Ottone poté avere il controllo dell'Esarcato e della Pentapoli. Lasciando da parte la questione della Pentapoli che esorbita dal nostro tema specifico, osserviamo che Ottone non doveva avere alcuna intenzione di restituire immediatamente l'Esarcato al papa: anche per lui Ravenna era la città imperiale, tant'è vero che si fece costruire un nuovo palazzo, che nell'aprile del 967 era già finito o per lo meno agibile e

[65] G. FASOLI, *I conti e il comitato di Imola*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», VIII, 1941-42, pp. 121 ss.; A. VASINA, *Romagna medievale,* Ravenna 1970, p. 153 e note.

[66] *MGH: Dipl. Ottonis I,* n. 235. Cfr. M. UHLIRZ, *Die Restitution des Exarchates Ravenna durch die Ottonen*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung» L, 1936, pp. 1-34.

[67] *Liutprandi cremonensis opera,* in *MGH: SS. in us. schol.,* a cura di J. BECKER, pp. 162-163, c. VI.

fu sede di un incontro fra l'imperatore e il papa Giovanni XIII [68].

Un anonimo cronista, il cosiddetto Continuatore di Reginone, afferma che in quell'incontro l'imperatore «... apostolico Johanni urbem et terram Ravennatium aliaque complura multis retro temporibus Romanis pontificibus ablata reddidit» [69]. L'informazione è sostanzialmente esatta, ma va integrata: Ferrara deve essere stata effettivamente restituita al papa, che in un privilegio rilasciato durante la dieta al vescovo Martino di Ferrara parlava del «nostrum ducatum et comitatum ferrariensem» [70]. Per quel che concerne Ravenna e Comacchio, devono essere state restituite anch'esse, ma come apprendiamo da un privilegio di Gregorio V, Giovanni XIII ne investì l'imperatrice Adelaide, assegnandole «districtum Ravennatis urbis, ripam integram, monetam, teloneum, mercatum, muros et omnes portas civitatis... et comitatum Comaclensem» [71]: era una soluzione di compromesso, che consentiva a Ottone di dare soddisfazione alle rivendicazioni papali e di non perdere il controllo di due posizioni politicamente e strategicamente importanti, ma che fu poi — come vedremo — totalmente modificata e snaturata.

Per quanto riguarda il resto dell'Esarcato non si hanno dati di nessun genere: Matilde Uhlirz ipotizza che fra il 967 e il 998 venissero gradualmente restituiti alla S. Sede i comitati di Cervia, di Cesena, di Imola, di Decimano, di Traversara e il Montefeltro [72]. In realtà non c'è indizio che tale restituzione sia avvenuta prima del 999 e

[68] M. UHLIRZ, *Die Restitution*, cit., p. 31 ss., *Excursus: Die kaiserliche Pfalz von Ravenna.*

[69] *MGH: SS*, III, 341.

[70] F. BOCCHI, *Per la storia della Chiesa di Ferrara nel sec. X: il vescovo Martino (936-967)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXX, 1977, pp. 173-176, con rinvio ai testi.

[71] P. F. KEHR, *Italia pontificia*, cit., vol. V, n. 165, n. 166: il privilegio è pubblicato in MIGNE, *P L*, 137, col 921, XIV.

[72] M. UHLIRZ, *Die Restitution*, cit., pp. 11 e 15. Per la contea di Decimano, cfr. A. CAMPANA, *Decimo, Decimano, Dismano. Ricerche di topografia romana e medievale della pianura romagnola*, in «Emilia romana», I, 1941, pp. 1-38. Per la questione dei comitati rurali, come

si può anche supporre che questi comitati siano passati direttamente dall'amministrazione imperiale a quella arcivescovile nel 999, mentre gli altri comitati romagnoli vennero assegnati alla Chiesa ravennate soltanto nel 1001. Lo vedremo meglio fra poco.

Il Buzzi, che non ha tenuto conto del privilegio di Gregorio V in cui si parla della cessione di Ravenna e Comacchio all'imperatrice Adelaide, commenta l'incontro ravennate del 967 dicendo: «il periodo delle lotte di Ravenna per l'indipendenza da Roma e il predominio sull'Esarcato e l'Emilia è finito»: l'osservazione è giusta se la si accompagna con una formula restrittiva, se si dice «è per il momento finito». Ma è del tutto ingiustificato affermare subito dopo, come fa il Buzzi, che «l'evoluzione iniziatasi col... passaggio al regno d'Italia è compiuta: Ravenna è un grande feudo imperiale e l'arcivescovo uno dei feudatari maggiori della corona» [73]. Per il momento l'arcivescovo è rimasto a mani vuote: per il momento, chi detiene legittimamente il potere a Ravenna — e a Comacchio — è l'imperatrice e chi esercita effettivamente il potere è l'imperatore, che non intende rinunciare al controllo di quei due punti-chiave della via del Po, neutralizzando i pericoli della cessione di Ferrara [74]. L'arcivescovo continua però a gestire tutti gli antichi possedimenti della sua Chiesa, difende le prerogative signorili che ha su di essi, partecipa — in quanto arcivescovo, con gli altri arcivescovi e vescovi ed abati — alle assemblee del regno [75], ma non ha fatto nessun passo avanti nella via dell'acquisizione di un potere autonomo sull'Esarcato, anche se ha ottenuto da Ottone I un diploma di conferma degli antichi possessi, che è andato perduto [76].

erano appunto quello di Decimano e di Traversara, cfr. C. G. MOR, *L'età feudale*, cit., vol. II, p. 71 e note.

[73] G. BUZZI, *Ricerche*, cit., p. 170.

[74] Cfr. M. UHLIRZ, *Die Restitution*, cit., p. 6.

[75] C. MOROSSI, *L'assemblea nazionale del regno longobardo-italico*, in «Rivista del diritto italiano», IX, 1929, pp. 1-39 e C. G. MOR, *L'età feudale*, cit., vol. II, p. 50.

[76] M. UHLIRZ, *Die Restitution*, cit., pp. 4, 9 n. 4, 11 n. 4, 14.

È a questo momento che nei documenti dell'area esarcale cominciano ad apparire i primi conti che non sempre si possono sicuramente mettere in relazione con le singole città [77]: c'è fra tutti questi conti un groviglio di parentele di cui non è facile venire a capo e sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa sede [78]. Imparentati fra di loro, imparentati con famiglie feudali dell'Appennino, imparentati con le grandi famiglie ravennati, se effettivamente Ottone I — come ipotizza Matilde Uhlirz — si era proposto di limitare l'influenza delle aristocrazie locali, bisogna riconoscere che la situazione gli era largamente sfuggita di mano e che i conti di Romagna perseguivano attraverso alle loro alleanze matrimoniali e patrimoniali una politica che forse non coincideva sempre e dovunque con quella dell'imperatore. Non sappiamo da chi fossero stati eletti, a chi rendessero conto del loro operato, e poter rispondere a questi interrogativi gioverebbe per convalidare o meno l'ipotesi della Uhlirz sulla graduale restituzione delle terre esarcali dal 967 in poi. Un nodo di importanza fondamentale resta la detenzione da parte di Adelaide dei diritti su Ravenna e Comacchio: nel 977 Lamberto, conte di Forlì, e suo fratello Uberto, vescovo della stessa città, risultano in possesso dei proventi della *districtio* di Ravenna, del comitato di Comacchio e del comitato di Decimano [79], di cui cedono la metà all'arcive-

[77] I documenti locali parlano di *territorium, territoria,* mentre i documenti imperiali parlano di *comitatus* (cfr. M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati,* cit., IV, 172, a. 928; IV, 176, a. 960; I, 281, a. 981) e anche questa divergenza terminologica a cui non si sa se corrisponda o no una differenza amministrativo-strutturale, rende più difficile l'indagine.

[78] Cfr. G. FASOLI, *I conti,* cit., *passim* e A. VASINA, *Romagna medievale,* cit., p. 153 e nota 47.

[79] M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati,* cit., IV, p. 182, doc. XIV datato 982 ma da correggere in 977: Uberto vescovo di Forlì e suo fratello Lamberto, conte della stessa città, promettono all'arcivescovo Onesto, «ut si per apostolicos sancte romane ecclesiae aut per dominum Hotonem imperatorem medietatem de districtione civitatis Ravenne et medietatem de districtione Comiacli et medietatem de districtione de Decimano, quam ego cum fratre nostro Lamberto [qualcuno ha ipotizzato sulla base di questo «nostro» che l'arcivescovo Onesto fosse fratello di Uberto e di Lamberto, ma la cosa è dubbia] tibi tradidimus, vobis subtractum aut

scovo, impegnandosi a difendere questa cessione contro le rivendicazioni papali o imperiali, o — se non fossero in grado di farlo — a risarcire l'arcivescovo con l'altra metà; ma nel 997 Gregorio V concedeva l'immunità alle terre di proprietà della Chiesa ravennate situate nel comitato di Ferrara, sottoposto da tempo alla sua sovranità e nel comitato di Adria, restituitogli non si sa quando, e nel comitato di Comacchio [80], come se il potere temporale vi spettasse esclusivamente alla S. Sede. L'unica conclusione che possiamo trarne è che ci troviamo di fronte a situazioni che mutavano con estrema rapidità, per motivi che la documentazione in nostro possesso non ci consente di individuare. Dobbiamo riconoscere che non siamo ben informati su quanto avvenne a Ravenna e nell'Esarcato fra il 967 e il 999-1001, quando gli arcivescovi Leone e Federico ricevettero da Ottone I quei diplomi che sembravano fare di loro e dei loro successori altrettanti principi territoriali. Una cosa è certa: Ravenna non divenne mai centro di un comitato, sede di un conte: i documenti non parlano mai di un *comitatus Ravenne*, ma soltanto del *districtus civitatis Ravenne* e dei diritti e prerogative ad esso connesse. La città che era stata sede del governo imperiale e dei re goti, sede degli esarchi bizantini e dei rappresentanti papali che avrebbero dovuto assumere ed esercitarne le funzioni, aveva — evidentemente — nel contesto delle terre esarcali una posizione diversa, un tipo di amministrazione differente da quella delle altre città della regione: più di questo per ora non possiamo dire ed è uno dei tanti problemi che emergono dalla storia dell'Esarcato, quando si comincia a guardarla un po' da vicino e senza preconcetti.

ablatum fuerit aut contradictum et si intra sex menses restituere non potuerimus, promittimus vobis restituere ego cum fratre meo Lamberto comite aut de ipsa districtione civitatis Ravenne aut de comitatibus supradictis». Evidentemente i due cedevano la metà del loro possesso e si impegnavano a risarcire l'arcivescovo sull'altra metà, qualora papa o imperatore gli avessero sottratto quanto essi gli cedevano, nel caso che non fossero stati in grado di ricuperarlo a vantaggio dell'arcivescovo stesso.

[80] P. F. KEHR, *Italia pontificia*, cit, vol. V, n. 164; MIGNE, *P L*, 137, col. 909, n. 6: cfr. più avanti.

Nel 967 Ottone aveva reso giustizia all'arcivescovo Pietro IV, che si era trovato in gravissime difficoltà con un gruppo di aristocratici ravennati, enfiteuti della Chiesa ravennate: ad un certo momento l'arcivescovo si era ritenuto abbastanza forte per pretendere che il diacono Rainerio, appartenente alla famiglia dei Duchi, e suo nipote Teudgrino, figlio di una sua sorella sposata nella famiglia dei conti Guidi, pagassero i canoni relativi alle terre che avevano in concessione dalla Chiesa ravennate. Nel 963, quando Ravenna era presidiata dalle truppe di Ottone I, si era venuti ad un accordo che pareva soddisfacente per tutti, ma di lì a non molto il diacono provocò una vera e propria rivolta, sobillando — presumibilmente — quanti come lui erano in debito di canoni arretrati; assalirono il palazzo arcivescovile, depredarono il tesoro della Chiesa, catturarono l'arcivescovo e lo rinchiusero nella rocca di Modigliana, uno dei possessi di cui egli reclamava il canone. Liberato con la forza dai suoi fedeli, che misero in fuga Rainerio e uccisero Teudgrino, l'arcivescovo Pietro aveva chiesto giustizia al papa. Rainerio, ripetutamente citato, non si era presentato ed era stato condannato in contumacia in un placito presieduto dal papa e dall'imperatore e i suoi beni vennero confiscati ed assegnati alla Chiesa ravennate [81]. Niente, nella fonte che parla di questo episodio, fa pensare che l'arcivescovo avesse quella posizione di principe territoriale che qualcuno gli attribuisce: se così fosse stato, per punire Rainerio non avrebbe avuto bisogno di ricorrere al papa, come invece si affrettò a fare.

Nel 971 l'arcivescovo Pietro, che doveva essere ormai molto anziano, rinunciò alla dignità vescovile e si ritirò, dopo aver fatto eleggere come suo successore Onesto, appartenente alla famiglia dei Duchi: questo ritorno ad un arcivescovo ravennate di nascita, dopo l'intermezzo di un arcivescovo di origine bolognese, ha certamente un si-

[81] *I placiti del «regnum Italiae»*, II, 1, p. 50, n. 155; cfr. G. Buzzi, *Ricerche*, cit., p. 164 ss.

gnificato politico, ma non ci sono dati che permettano di proporne una spiegazione sicura, anche se si può fare l'ipotesi di un alterno prevalere di fazioni: ipotesi confermata dal fatto che — dopo il tentativo fatto dall'arcivescovo Pietro per far pagare i canoni arretrati a coloro che detenevano beni della Chiesa ravennate — il nuovo arcivescovo fu molto generoso nelle concessioni di terre a membri della sua famiglia e di altre grandi casate cittadine [82] e fu assiduamente presente nel seguito degli imperatori, che dal canto loro soggiornarono frequentemente a Ravenna.

Ad Onesto, morto agli inizi del 983, successe un Giovanni, originario di Pavia, verosimilmente proposto se non imposto dall'imperatore. Ignoriamo se abbia avuto maggiori prerogative dei suoi predecessori immediati e ignoriamo anche quale fosse il contenuto del diploma che Ottone III sembra avergli rilasciato fra il 995 e il 996, per intercessione dell'imperatrice Adelaide [83]. Si è invece conservato il privilegio che Gregorio V gli rilasciò il 28 gennaio del 997 e del quale parleremo tra poco.

Sappiamo che al tempo dell'arcivescovo Giovanni, dodicesimo di questo nome, in coincidenza con l'insurrezione dei Crescenzi a Roma, ci furono dei torbidi anche a Ravenna e che l'incarico di riportare l'ordine fu affidato al cancelliere imperiale Eriberto, il quale — se possiamo credere al suo biografo — assolse all'incarico nel migliore dei modi, arrivando ad una pacificazione generale [84]. Fu forse

[82] G. L. Amadesi, *In ... chronotaxim*, II, p. 265, docc. XXXIII-IV, XXXIX-XLIII, XLVI-XLVII, concessioni varie di Onesto; cfr. G. Buzzi, *Ricerche*, cit., pp. 173-174.

[83] M. Uhlirz, *Die Restitution*, cit., p. 11 n. 4.

[84] *Lantperti Vita Heriberti archiepiscopi coloniensis*, in *MGH: SS*, IV, 742-43: «Illum aliquando imperator Ravennae reliquerat ad reconciliandos sibi industria sua discordes... Hic superabat adversantes mansuetudine modificante... Ravennae positus pro cohibendis seditiosis, totam regionem tranquillam effecerat ex moderamine sue conversationis...» Non sarebbe prudente prendere per oro colato le affermazioni del biografo, dato il suo tono apologetico ed encomiastico. Cfr. M. Uh-

in questa circostanza che il conte Lamberto — conte di non sappiamo quale comitato — fu condannato come nemico pubblico e i suoi beni, sparsi in tutta l'area dell'antico Esarcato, furono confiscati e donati alla Chiesa ravennate [85]. Non possiamo però dire se fosse conseguenza di questi torbidi, o se avesse origini più remote e più complesse, la crisi denunciata dal privilegio di Gregorio V, lacunoso e malamente trascritto, sul quale gli studiosi moderni non hanno soffermato la loro attenzione [86]. Il privilegio, di cui restano soltanto copie dell'XI e XII secolo, ci mostra la Chiesa ravennate «minorationem suae dioceseos facientem [=pacientem?] suarum dignitatum copia carentem, in omnibus cassatam», e parla della necessità di provvedere «ut nomen etiam metropoleos non amittat», di reintegrarla «suis honoribus». In questa prospettiva va intesa una delle disposizioni del privilegio e precisamente quella che elevava il termine di prescrizione a cento anni, per favorire il ricupero di diritti e possessi.

Col suo privilegio Gregorio V confermava all'arcivescovo Giovanni il possesso del monastero di Sant'Ellero di Galeata, con tutti i suoi beni e la sua «iudicialis potestas» nei confronti degli abitanti di un territorio abbastanza vasto e compatto [87], nel quale doveva godere della «publica functio». Il papa confermava anche il possesso di Massa Fiscaglia «cum omni iudiciali potestate et publica functione», il possesso di Corna Cervina e la relativa «iudicialis potestas», il possesso di due monasteri a Rimini; concedeva l'immunità da ogni servizio pubblico ai coloni della Chiesa ravennate nei comitati di Adria, Ferrara e Co-

LIRZ, *Italienische Kirchenpolitik der Ottonen,* «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XLVIII, 1934, p. 258.

[85] Ci parla di questa donazione come già avvenuta *MGH: Dipl. Ottonis III,* n. 330.

[86] MIGNE, *P L,* 137, col. 909, n. 6.

[87] Vengono indicati come confinanti del territorio pertinente al monastero di Sant'Ellero «ab uno latere... Massa Balneo que est iuris sancti Petri [=Bagno di Romagna], et comitatus Bobiensis, ab alio latere juga Alpium finis Tusciae, a tertio latere comitatus Populiensis, atque a quarto latere Fagentella percurrente et fluvio Rap...».

macchio, concedeva l'esenzione da ogni tassa di transito in Emilia e nella Pentapoli ai sacerdoti e ai dipendenti della Chiesa ravennate, confermava il possesso dei redditi di una vasta area che andava dal Primaro e dalle paludi di Argenta fino al «Portum Volanae» e al porto di Cervia [88]: un'area che circondava Comacchio e la stessa Ravenna. Il papa però non prendeva nessuna disposizione rivolta a riparare quella menomazione della diocesi, quella carenza di *dignitates* che secondo le sue stesse parole rischiavano di far perdere a Ravenna il nome di metropoli: il papa riteneva forse che il primo passo da fare era mettere ordine nella situazione patrimoniale.

A questo privilegio ne seguì pochi mesi dopo un altro, che restituiva alla metropoli ravennate la diocesi di Piacenza, distaccata da Giovanni XV nel 988, e assegnava all'arcivescovo ed ai suoi successori anche il governo della diocesi del Montefeltro [89]. L'opera di ricostruzione vera e propria cominciò quando la morte dell'arcivescovo Giovanni nell'aprile del 998 offrì ad Ottone III la possibilità di mettere la Chiesa ravennate in mani sicure, cioè in quelle di Gerberto di Aurillac e di concludere quella graduale «restituzione» dell'Esarcato iniziata da Ottone I, adottando però una soluzione diversa da quella prospettata ed in parte attuata dai suoi predecessori.

All'atto della nomina, Ottone III concesse a Gerberto un diploma di conferma dei possessi e delle prerogative della Chiesa ravennate: anche questo diploma è andato perduto, come quelli di Ottone I, di Ottone II, di Ottone III a Giovanni, come quelli che presumibilmente furono concessi dagli imperatori precedenti e tante sparizioni

[88] «...a flumine Punctari [A. VASINA, *Argenta*, cit., p. 11, propone la correzione «Primari» pienamente accettabile] cum Palude Argentae et omnibus pertinentibus, piscariis, terris, aucupationibus, venationibus utrasque ripas cum cunctis aedificiis in predicto flumine sitis, usque ad portum maris nec non portum Volanae usque ad locum qui dicitur Cervia, cum omnibus litoribus suis, silvis qualibusque instrumentis ibi conditis...».

[89] MIGNE, *P L*, 137, col. 919, n. 11.

da un archivio così curato e tutto sommato così ben conservato come quello ravennate fanno pensare che non siano tutte del tutto fortuite. Comunque, le concessioni fatte a Gerberto da Ottone III sono ricordate nel privilegio di Gregorio V del 28 aprile 998, e nel diploma di Ottone III all'arcivescovo Leone, del 27 settembre 999 [90], che conviene rileggere insieme con i privilegi papali e gli altri diplomi ottoniani agli arcivescovi: il potere temporale dei presuli ravennati cresce infatti nella dialettica dei rapporti tra papato e impero, che proprio nell'Esarcato avevano un punto nevralgico molto sensibile.

Cominciamo con il leggere il privilegio di Gregorio V del 28 aprile 998; avvertendo che, come i due rilasciati all'arcivescovo Giovanni e di cui abbiamo già parlato, ci è pervenuto in copie dell'XI e del XII secolo e che se lo troviamo stampato nel CXXXVII volume della *Patrologia Latina*, la trascrizione è derivata dal Mansi, che a sua volta la deriva dal Rubeus, che la pubblicò nel 1589 [91].

Gregorio V annuncia a Gerberto di aver deciso di conferirgli il pallio e aggiunge una breve ma non per questo meno esplicita ammonizione sui doveri che comporta la funzione sacerdotale, dopo di che, «ex gratuita largitate», gli dona il distretto di Ravenna con tutte quelle pertinenze di cui abbiamo già ripetutamente parlato: la donazione doveva però diventare esecutiva dopo la morte dell'imperatrice Adelaide. Il papa annullava i privilegi che eventualmente fossero stati concessi ad altri a danno della Chiesa Romana e contrari alle disposizioni che egli stava emanando: è una clausola nella quale sembra di riconoscere un riflesso della situazione che abbiamo rilevato nel 977, quando però erano in gioco anche il comitato di Comacchio e quello di Decimano [92], che vengono ora direttamente assegnati all'arcivescovo — che ne sarebbe entrato in possesso dopo la morte di Adelaide — senza

[90] MIGNE, *PL*, 921, n. 14 e *MGH: Dipl. Ottonis III*, n. 330.
[91] Cfr. P.F. KEHR, *Italia pontificia*, cit., vol. V, p. 165, n. 166.
[92] Cfr. n. 79.

che si facciano allusioni a concessioni arbitrariamente fatte a terzi.

Gregorio V confermava anche le concessioni già fatte all'arcivescovo Giovanni, delle diocesi del Montefeltro e di Cervia, dimenticandosi di confermare la restituzione di quella di Piacenza, mentre richiamava quella dei due monasteri riminesi ed inseriva l'elenco dei possedimenti della Chiesa ravennate a cui doveva applicarsi la prescrizione centennale, cioè cinque castelli e una corte [93], ma non faceva parola delle terre dal Po di Primaro e dalle paludi di Argenta al mare, di cui si parlava nel privilegio concesso tre mesi prima all'arcivescovo Giovanni; confermava invece l'attribuzione fatta da Ottone III all'arcidiocesi di Ravenna della diocesi di Reggio, che pur appartenendo, secondo noi, *ab immemorabili* all'area metropolitica ravennate ne era stata evidentemente distaccata, ma non si sa quando e da chi; donava Cesena con tutte le sue pertinenze, con una formula ambigua — «donamus Caesenam cum omnibus inibi pertinentibus» — che non lascia capire se si trattava della diocesi di Cesena o del centro demico, ed aggiungeva una singolare disposizione: «potestate apostolica iubemus ut de subtus strata, usque ad mare, nullus audeat districtum seu venationem ullam exercere, nisi cui tu aut tui successores iusserint; sed absque omnium hominum inquietudine, ad honorem et utilitatem tuam, potestative omnia ibi facias et praecipias». Conteniamo per il momento la nostra sorpresa per questa disposizione imprevista e passiamo ai diplomi imperiali.

Nel 999, il 27 settembre, con un diploma che si è conser-

[93] Sono: il castello di Ligabizzi (=Gabicce), «cum omni pertinentia sua», la corte di Sant'Ermete, il castello di Galliola (=non identificato), Granarolo in provincia di Ravenna non lontano da Faenza, Montecorlino (=Montecorbino, presso Gradara), Castello Croce, presso Monte Colombo, in provincia di Forlì; la corte di S. Ermete è presso Santarcangelo di Romagna. Per i castelli di Romagna, non ancora studiati con sufficiente approfondimento critico, cfr. per ora F. Mancini - W. Vicchi, *Castelli, rocche e torri di Romagna,* Forlì 1959 e D. Berardi - A. Cassi Ramelli e altri, *Rocche e castelli di Romagna,* 3 voll., Bologna 1970-1972.

vato in originale[94], su richiesta dell'arcivescovo Leone, successo a Gerberto che nel frattempo era diventato papa, Ottone III conferma alla Chiesa di Ravenna ciò che già possedeva — «episcopatus, monasteria, ecclesias, civitates et castella ac omnes res que unquam per cartas antiquas, privilegia, atque precepta ad eandem ecclesiam pertinuerunt» — aggiunge la conferma di tutto ciò che era stato dato da Giovanni XIII[95] e da Gregorio V al tempo dell'incoronazione dello stesso Ottone o prima ancora, e che egli aveva già confermato: cioè il comitato del Montefeltro, il relativo vescovato e il monastero di San Salvatore; il comitato di Cesena con il castello vecchio e il castello nuovo e tutte le pertinenze, il comitato di Cervia con il relativo vescovato, il vescovato di Reggio «cum dono et consecratione, sicut nos ipsi ecclesie per preceptum nostrum in perpetuum confirmavimus et tradidimus»; inciso che si riferisce al vescovato di Reggio, ma anche ai comitati del Montefeltro e di Cervia, visto che Gregorio V ne aveva assegnato a Gerberto i vescovati senza far parola dei comitati rispettivi.

Riprendiamo la lettura dell'inciso in parte già commentato: «... sicut nos... confirmavimus et tradidimus, simulque comitatum Decimanum, comitatum Traversarie, comitatum Imulensem, comitatum Cumaclensem cum ripa et piscariis suis, comitatum Ferrarie cum ripa et piscariis suis, massam que vocatur Fiscalia cum Cornacervina», il monastero di Pomposa e quello di Galeata «cum omni districtione placitoque suo, nec non districtum Ravenne cum portis et ripa muris, publicaliis omnibus teloneis, monetam et omnem potestatem in omnibus infra et extra civitatem Ravenne, insuper de portu Volane cum piscariis suis usque ad portum Cervie»: a questo punto possiamo fermarci, precisando che il banno per i contravventori è fissato in 100 libre d'oro.

Dobbiamo subito avvertire che l'imperatore metteva insie-

[94] *MGH: Dipl. Ottonis III*, n. 330.
[95] P. F. Kehr, *Italia pontificia,* cit., vol. V, pp. 50-51, nn. 160-163.

me e mescolava possessi patrimoniali, possessi territoriali, giurisdizioni ecclesiastiche e funzioni politico-amministrative, concesse non come delega temporanea ma come donazione perpetua, e disponeva di comitati che dovevano essere sotto l'amministrazione imperiale, cioè — seguendo l'ordine del diploma — Montefeltro, Cesena, Cervia, Decimano, Traversara, Imola, ma anche del comitato di Ferrara, che era sottoposto alla sovranità papale dal 967 se non prima, nonché del comitato di Comacchio e del distretto di Ravenna di cui era investita la vecchia imperatrice, ancora in vita: se Adelaide non aveva rinunciato e se una rinuncia analoga non aveva fatto il papa Silvestro II, Ottone disponeva di terre che in linea di diritto non sarebbero state disponibili. Dobbiamo anche avvertire che la vasta area assegnata dal privilegio di Gregorio V a Giovanni ed estesa dal Po di Primaro al mare, al porto di Volano ed a Cervia, nel diploma ottoniano si riduce al porto di Volano e al porto di Cervia.

Il 19 dicembre del 999, ecco un secondo diploma di Ottone III a Leone, edito con il n. 341, conservato in copia, che conferma le concessioni del settembre e attribuisce alla Chiesa ravennate altri comitati che erano stati precedentemente assegnati a titolo vitalizio a Gerberto, che — evidentemente — aveva rinunciato dopo l'elezione papale. Dice infatti il diploma: «... concedimus eidem sanctae Ravennatum ecclesiae comitatum Bobiensem — *Bobium* è il nome medievale di Sarsina — comitatum Foroliviensem, comitatum Foropompiliensem cum civitatibus atque districtu earum et omnibus ad eosdem pertinentibus sicut Gerberto antea eiusdem sanctae Ravennatis archiepiscopo et nunc apostolicae sedis pontifici constituto diebus vitae suae tantummodo largiti sumus».

Non ci sarebbe niente da ridire se questo passo non si inserisse, come una vera e propria zeppa, in un passo ripreso dal diploma precedente, che confermava «res et possessiones quas Lambertus cum uxore et filiis suis habuit a mari usque ad Alpes, a fluvio Rheno usque ad Foliam, sicut nos prefatae ecclesiae olim tradidimus, quia

inimici reipublicae et sanctae Ravennati ecclesiae aperte facti sunt»: l'inserzione avviene, fra «tradidimus» e «quia inimici», con un'incredibile goffaggine stilistica. Riproduciamo integralmente il passo, seguendo il modulo tipografico usato nei *MGH*:

> ...res et possessiones quas Lambertus cum uxore et filiis suis habuit a mari usque ad Alpes, a fluvio Rheno usque ad Foliam, sicut nos prefatae ecclesiae olim tradidimus, insuper addimus et concedimus eidem sanctae Rauennatum ecclesiae comitatum Bobiensem, comitatum Foroliuiensem, comitatum Foropompiliensem cum civitatibus atque districtu earum et omnibus ad eosdem pertinentibus, sicut Gerberto antea eiusdem sanctae Rauennatis archiepiscopo et nunc apostolicae sedis pontifici constituto diebus vitae suae tantummodo largiti sumus, quia inimici rei publicae et sanctae Rauennati ecclesiae aperte facti sunt — atque hec omnia in omnibus, sicut iam confirmavimus et olim confirmata fuerunt, prefato Leoni archiepiscopo et suis successoribus stabilimus. Unde imperiali statuimus edicto ut, si aliquis dux marchio comes vicecomes seu ulla imperii nostri magna parvaque persona eandem Rauennatem ecclesiam de omnibus predictis molestare inquietare aut disvestire tentaverit, mille libras aut optimi compositurum se sapiat [96].

Desta una certa sorpresa anche il banno, che da 100 libre balza a 1000.

La Uhlirz, preoccupata di ricostruire le fasi e i momenti della restituzione dell'Esarcato alla S. Sede, non rileva l'incongrua collocazione del passo concernente i comitati romagnoli e tanto meno sottolinea l'aumento del banno [97]: l'illustre studiosa osserva invece che se si confronta l'elenco dei comitati assegnati alla Chiesa ravennate con quello delle città promesse alla S. Sede da Ottone I nel 962, mancano ancora Adria, Gavello, Faenza e Bologna: l'osservazione va corretta per quanto riguarda Adria, poiché, se nel 998 Gregorio V concedeva l'immunità da qualsiasi tipo di prestazione in quel comitato, esso

[96] *MGH: Dipl. Ottonis III*, n. 341.
[97] M. Uhlirz, *Die Restitution*, cit., pp. 13 ss.

doveva essere già sotto l'amministrazione della S. Sede; quanto al resto, l'illogica posizione del testo che comprende l'elenco dei comitati romagnoli che sarebbero stati dati alla Chiesa ravennate, consiglia ad essere molto prudenti nell'uso dell'elenco stesso, sia per quanto concerne l'accrescimento dei poteri temporali dell'arcivescovo, sia per quanto riguarda la complessa questione della restituzione dell'Esarcato alla S. Sede, anche se è accettabile l'osservazione della Uhlirz — sufficientemente sostenuta dal diploma n. 330 — che l'attribuzione di comitati romagnoli all'arcivescovo anziché al papa — che addirittura perdeva quelli che già gli erano stati assegnati, cioè Ferrara, Comacchio e la città di Ravenna, già nel 962 — indica un mutamento di politica da parte dell'imperatore. Ma prima di esaminare questo mutamento di politica conviene esaminare altri quattro documenti, tutti e quattro del 1001.

Il primo di questi documenti, conservato in originale e pubblicato negli *MGH* con il n. 396, è del 4 aprile 1001: in una solenne assemblea, tenuta nel chiostro di Sant'Apollinare in Classe, alla presenza di papa Silvestro II e di numerosi ecclesiastici e laici, Ottone restituì alla Chiesa di Ravenna, rappresentata dall'arcivescovo Leone, il possesso dell'abbazia di Pomposa, che era stata arbitrariamente sottratta alla Chiesa ravennate e concessa al monastero di S. Salvatore di Pavia [98]. Nel novembre successivo, il nuovo arcivescovo Federico, appena nominato, cedette all'imperatore l'abbazia di Pomposa a condizioni molto vantaggiose: notificando l'accordo in data 22 novembre e conferendo vari privilegi all'abbazia con il diploma n. 416, Ottone III diceva: «... econtra donavimus sanctae ravennati Ecclesie omnia placita et districtus et bannum de omni terra Sancti Apollinaris» — cioè su tutti i beni della Chiesa ravennate che riconosceva in san-

[98] *MGH: Dipl. Ottonis III*, n. 396, in copia del XVIII secolo: cfr. presentazione nell'edizione citata. Per Pomposa, cfr. G. Fasoli, *Incognite della storia dell'abbazia di Pomposa*, in «Benedectina», XII, 1959, pp. 197-214, in particolare pp. 199-202.

t'Apollinare il suo fondatore e non sui beni del monastero di Sant'Apollinare, come intende la Uhlirz[99] — «et de omnibus episcopatibus sive de comitatibus de quibus precepta habentur in sancta Ravennati ecclesia», sotto il banno che è di nuovo di 100 libre d'oro per i contravventori[100].

Due giorni più tardi, il 24 novembre, con un diploma di cui si è conservata soltanto la copia del XVII secolo, e che è pubblicato con il n. 418, Ottone III accogliendo la richiesta dell'arcivescovo Federico confermava alla Chiesa ravennate «totum districtum urbis Ravennatum cum portubus, ripis et piscariis, cum suburbiis, plebibus et omnibus territoriis prefatae urbi subiacentibus vel quoquo modo pertinentibus». Confermava anche «ex nostra magnificentia... omnem districtionem et placita cunctorum episcopatuum pertinentium ad archiepiscopatum eiusdem venerabilis sedis»; aggiungeva la «districtionem omnium prediorum suorum et prediorum omnium abbatiarum et monasteriorum suorum» dovunque si trovassero, e concedeva infine «omnes venationes vel foresta quae sunt a montanis usque Ravennam ex omni parte, ut nullus ibi venationes exerceat preter Ravennates sine iussione Ravennatis antistitis» e seguitava concedendo alla Chiesa ravennate «omnemque legitimam potestatem et districtionem a mare Adriatico usque ad Alpes et a flumine Reno usque ad Foliam, ea conditione ut omni tempore ecclesia Ravennas suique rectores inde honorati, quieti maneant et securi, omnium hominum remota controversia». Il banno previsto risale a 1000 libre d'oro[101].

Tutto bene: senonché il 1 dicembre del 1001 un nuovo diploma di Ottone all'arcivescovo Federico, conservatosi in originale e pubblicato con il n. 419 richiama la permuta del monastero di Pomposa con la concessione di «omnia placita et districtus et bannum de omni terra Apolena-

[99] M. Uhlirz, *Die Restitution*, cit., p. 18.
[100] *MGH: Dipl. Ottonis III*, n. 416.
[101] *MGH: Dipl. Ottonis III*, n. 418.

ris sancti martyris et de omnibus episcopatibus comitatibus de quibus precepta habentur in sancta Ravennati ecclesia», ma non ne indica come il n. 418 i limiti geografici e il banno cala un'altra volta a 100 libre d'oro [102].

Rimaniamo interdetti e perplessi: sull'autenticità del diploma n. 419 del 1 dicembre 1001 conservatosi in originale e del diploma n. 416 del 22 novembre, pervenuto in copia ma redatto sullo stesso schema, non ci sono dubbi; i dubbi vengono per i diplomi n. 341 del 19 dicembre 999 e n. 418 del 22 novembre 1001, pervenuti in copia: il primo presenta quell'incoerente intrusione di un elenco di comitati che abbiamo già indicato, mentre il secondo — a rileggerlo con attenzione — risulta disordinato e confuso nella successione dei singoli punti: si comincia con il distretto di Ravenna, si passa alla concessione di un'autorità quasi missatica su tutto il territorio metropolitico e la si aggancia con un «et» alla giurisdizione signorile sui possessi patrimoniali della Chiesa ravennate e dei monasteri ad essa sottoposti, e al privilegio di caccia riservato ai Ravennati, per tornare subito dopo a parlare di funzioni pubbliche su di un'area più ristretta del territorio metropolitico, concludendo con quella strana disposizione che ho già citato: «ea conditione ut omni tempore ecclesia Ravennas suique rectores inde honorati, quieti maneant et securi», ecc., con un banno di mille libre d'oro, come nel diploma n. 341, mentre nei diplomi n. 330 del 27 settembre 999 e n. 414 del 1 dicembre 1001 ci si contenta di 100 libre. Ma c'è di più: quella delimitazione geografica dall'Adriatico alle Alpi, dal Reno al Foglia è presa di peso dal diploma n. 330 del 27 settembre 999 nel quale però si riferisce all'area geografica in cui erano situati i beni del conte Lamberto, confiscati e ceduti alla Chiesa ravennate: da notare che il diploma n. 330 è pervenuto in originale. Mi pare che ce ne sia abbastanza per rifiutare sia il diploma n. 341 del 19 dicembre 999 sia il diploma n. 418 del 24 novembre 1001 come

[102] *MGH: Dipl. Ottonis III,* n. 419.

fondamento di un principato territoriale corrispondente suppergiù all'antico Esarcato [103], ma anche per guardare con sospetto il privilegio di Gregorio V a Giovanni per l'insolita meticolosità nell'indicare i confini di certi possessi, per la concessione delle terre dal Primaro e dalle paludi di Argenta al mare, dal porto di Volano a quello di Cervia, che hanno tutta l'aria di essere quanto meno delle interpolazioni, e un'interpolazione deve essere anche quel passo del diploma a Gerberto che abbiamo riportato poco fa e contenente il divieto di esercitare «districtum aut venationem» per chiunque non ne avesse avuto l'ordine dall'arcivescovo nelle terre «de subtus stratam» fino al mare, che trova riscontro nel diploma ottoniano n. 418, nel passo che abbiamo già ricordato, sottolineandone l'illogica collocazione.

Unica cosa certa è l'attribuzione alla Chiesa ravennate dei comitati del Montefeltro, di Cesena, di Cervia, di Decimano, di Traversara, di Imola, di Comacchio e del distretto di Ravenna, enumerati nel diploma n. 330 del 999, conservato in originale, cui si deve aggiungere l'autorità quasi missatica attribuita nel 1001, come contropartita della cessione del monastero di Pomposa, non su tutta l'area metropolitica, ma circoscritta ai comitati e alle diocesi per i quali la Chiesa ravennate aveva ricevuto precetti, papali o imperiali che fossero. Che poi nei privilegi papali e nei diplomi imperiali più tardi troviamo elencati comitati che non figurano nei diplomi di Ottone III [104], è questione che dovrà essere studiata a fondo, partendo da un accurato esame diplomatico dei diplomi e dei privilegi stessi, studiandone tutti gli esemplari esistenti, originali e copie.

[103] Sull'estensione dell'Esarcato, cfr. A. BENATI, *L'arimannia nella storia medievale di Massafiscaglia*, in «Atti e Memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria», serie III, XVI, p. 20, n. 26.

[104] Alludiamo ai privilegi papali, (cfr. P. F. KEHR, *Italia pontificia*, cit., vol. V, p. 57, nn. 187, 189, 190, 194, 198) dei papi Clemente III, Gelasio II, Callisto II, Onorio II, Innocenzo II e ai diplomi imperiali di Enrico IV dell'anno 1063 in *MGH: Henrici IV Dipl.*, p. 13 n. 102, di Federico I del 1160, che in attesa dell'edizione dei *MGH* consultiamo ancora in UGHELLI, *Italia sacra*, II, 372.

Questa posizione di estrema cautela che ho ritenuto di dover assumere non infirma le considerazioni della Uhlirz, che inquadra le concessioni fatte alla Chiesa di Ravenna — che ne era sensibilmente avvantaggiata — nella politica adriatica degli Ottoni in generale ed in quella di Ottone III in particolare, rivolta a creare una solida continuità politico-militare dall'Esarcato alle Venezie, al Friuli e all'Istria quale base di penetrazione politica e religiosa nell'area slava [105].

Istria e Friuli erano sotto il controllo imperiale, con Venezia i rapporti erano buoni e non c'era contrasto di interessi; quanto all'Esarcato, conveniva metterlo in mani più sicure di quanto non fossero quelle dei funzionari pontifici, dei quali Ottone III aveva una pessima opinione [106], eliminando al tempo stesso quel perenne motivo di tensione che era l'antagonismo tra Ravenna e Roma.

Gregorio V e Silvestro II, all'unisono con la politica di Ottone III, non solo non reclamarono il completamento della restituzione dell'Esarcato nei termini dell'accordo del 962, ma consentirono che l'imperatore ne affidasse il governo agli arcivescovi per una parte, conservando il controllo del resto. Gli arcivescovi avevano comunque ottenuto un dominio territoriale che non era certo vasto quanto l'antico Esarcato: anche se l'indagine diplomatica che ho auspicato dimostrerà che avevano conseguito tutti quei comitati elencati nel diploma 341, ne restavano fuori Faenza e Bologna [107]; comunque gli arcivescovi non avevano conseguito una delega temporanea di poteri pubblici, ma una concessione *in perpetuum.* Giunti a questo punto ci si presenta un altro grosso problema.

105 M. Uhlirz, *Die Restitution,* cit., p. 17. Cfr. M. Uhlirz, *Der Adriaraum in der Südostpolitik der ottonischen Kaiser (962-1002),* in «Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas», XII, 1963, pp. 118-125.

106 *MGH: Dipl. Ottonis III,* n. 389.

107 Il comitato di Faenza fu concesso da Corrado II nel 1034 (*MGH: Dipl. Conradi II,* p. 282, n. 208). Il comitato di Bologna non fu mai concesso da nessuno.

Dobbiamo ora chiederci come gli arcivescovi esercitassero il loro potere, la loro azione di governo su quei comitati che venivano loro affidati e non dovremmo contentarci di continuare a seguirne genericamente i rapporti con imperatori e papi e soffermarci sui momenti di crisi, sui contrasti con il clero cittadino e suffraganeo, sulle usurpazioni di beni da parte dell'aristocrazia ravennate, come fa per esempio il Buzzi in quelle *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma* che a distanza di sessant'anni fanno ancora testo.

Per uno studio analitico dell'attività di governo degli arcivescovi, urtiamo contro la frammentarietà e talvolta la contraddittorietà delle fonti edite, molto meno abbondanti di quelle inedite, tanto più quanto più si scende nel tempo. I cronisti italiani e tedeschi — più questi che quelli, direi — tengono d'occhio gli arcivescovi, che evidentemente avevano una posizione eminente nel panorama politico italiano dell'XI secolo: ad assicurargliela sarebbero bastate l'autorità metropolitica, la ricchezza della Chiesa ravennate, il primato d'onore che la S. Sede aveva loro riconosciuto, l'essere considerata Ravenna come sede ideale dell'impero: un testo — per esempio — ci parla di Ottone III che nel maggio del 996 «iuxta sacram urbem Ravennam regalia castra metatus est» [108]. Nessun testo però si preoccupa di informarci sull'effettivo esercizio dell'autorità. Ci dobbiamo chiedere come sia avvenuto nel 999/1001 il trapasso dei poteri, come vennero regolati i rapporti con i conti di nomina imperiale già in carica, con i vescovi delle varie città che avevano conseguito anch'essi di diritto o di fatto autorità temporale nella loro città vescovile e nel territorio ad essa pertinente, e che i papi sostenevano per attenuare il prestigio degli arcivescovi [109].

Dobbiamo chiederci quali e quanti fossero gli agenti dell'autorità temporale dell'arcivescovo, e tutto questo sullo

[108] *Vita Sancti Adalberti episcopi,* in *MGH: SS,* IV, p. 590.
[109] Cfr. A. VASINA, *Adria,* cit., p. 196.

sfondo della crisi aperta dalla morte di Ottone III (26 gennaio 1002) e di quella più vicina ed immediata determinata dalla morte dell'arcivescovo Federico e dalla dissociazione fra l'aristocrazia locale e i presuli, che non sono più scelti nell'ambiente cittadino, ma sono dei tedeschi, imposti dall'imperatore, e la tensione si esprime nelle ripetute insurrezioni antitedesche dei ravennati [110].

Un documento del 1017, edito da più di due secoli in maniera imperfetta da un originale molto lacunoso e non più ritrovato, desta molte perplessità: in un placito celebrato il 15 febbraio del 1017, alla presenza di un gruppo che data l'importanza dell'atto era abbastanza esiguo — si nominano una ventina di persone, tutte ravennati — due missi di Enrico II investono l'arcivescovo Arnaldo «ex parte Henrici imperatoris de omni fisco et de omni re Ravennate sive ripe aut porte ... et de comitatu Bononiense et comitatu Corneliense et comitatu Faventino et comitatu ... et comitatu Ficoclense, cum omni fisci et publicis eorum comitatibus undecumque vel de quantascumque ... detur aut eam per precepti paginam potuerit sive per precepti paginam suprascripti Benedicti [= Benedetto V nominato nella formula di datazione] aut antecessorum aut per anteriorem donum aut investitionem domini Heinrici» [111].

L'arcivescovo Arnaldo era fratello di Enrico II, che lo aveva nominato nel 1013, in sostituzione di Adalberto, eletto dal clero e dall'aristocrazia ravennate, i quali nella crisi della lotta fra Enrico II e Arduino avevano creduto di poter ripristinare il loro antico diritto elettorale. Scacciato dai sostenitori di Adalberto, Arnaldo era stato immediatamente reintegrato [112] e una delle prime cose che aveva

[110] Cfr. A. VASINA, *Romagna medievale,* cit., p. 155 e note. Per gli avvenimenti singoli, G. BUZZI, *Ricerche,* cit., p. 179 ss.

[111] *I placiti del «regnum Italiae»,* II, 2, p. 583, n. 295.

[112] G. BUZZI, *Ricerche,* cit., p. 182; THIETMARI, *Chronici libri VIII,* in *MGH: SS,* III, 87; G. L. AMADESI, *In ... chronotaxim,* II, 324-25, n. 64.

fatto era stata ricuperare ciò che Adalberto aveva ceduto ai suoi sostenitori. Il 22 gennaio del 1014 sei nobili ravennati pronunciavano davanti all'arcivescovo la formula: «nos refutamus vobis omnibus publicariis, rivis, portis et teloneis et cunctis [rebus que] a publica re pertinet...» senza però precisare l'ambito territoriale cui si riferivano i diritti a cui rinunciavano [113]. Anche ammettendo che ogni nuovo arcivescovo dovesse essere direttamente o mediatamente investito dall'imperatore dei comitati che doveva amministrare — e che erano stati assegnati *in perpetuum* alla sua sede episcopale — desta perplessità il fatto che l'investitura avvenga tre anni dopo la nomina e la consacrazione e si è portati a mettere questo ritardo in relazione con le alienazioni fatte dall'arcivescovo intruso e con la difficoltà di ricuperarle. Che Adalberto avesse alienato i diritti pubblici nei comitati che da lui dipendevano e tra i quali il nostro documento lacunoso sembra elencare quelli di Bologna, Imola e Faenza? ma se il comitato di Imola figura nel diploma ottoniano del 999, non si hanno notizie per l'attribuzione all'arcivescovo di quello di Bologna, mentre il comitato di Faenza è stato concesso soltanto nel 1034 da Corrado II, con un diploma conservato in originale, al quale sembra di dover prestare più fede che non al placito, trasmessoci nel modo che si è detto [114]: il Savioli, che lo ha pubblicato per primo, non era sempre un buon lettore.

Nel 1034 investito del comitato di Faenza era il conte Ugo di Bologna: non sappiamo quali intese fossero corse fra il conte, l'imperatore e l'arcivescovo, ma è certo che il conte Ugo lasciò passare un paio di mesi prima di refutare il comitato all'arcivescovo, il quale immediatamente lo reinvestì a titolo di beneficio di metà del comitato stesso [115]. È l'unico documento di investitura di diritti

[113] *I placiti del «regnum Italiae»*, III, 2, 520, n. 279.

[114] *MGH: Dipl. Conradi II*, p. 282, n. 8.

[115] M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati*, cit., IV, 25: «...Ugo, Nobilissimus comes bononiensis per virgam quam manibus detinebat Domno Gebeardo Reverendissimo... Archiepiscopo sueque Ravennati Ecclesie

comitali nell'Esarcato ed è — per verità — un caso *sui generis* in quanto si tratta di una soluzione di compromesso, rivolta a ricuperare la disponibilità di un comitato senza ledere troppo gli interessi di chi ne aveva fino allora goduto.

Dopo il 1001, ai placiti presieduti da messi imperiali ed a cui è presente l'arcivescovo e nei quali si tratta del ricupero di beni patrimoniali, di conti se ne incontrano uno o due per volta, confusi in mezzo agli altri testimoni ed assai spesso senza che venga indicato di quale comitato erano titolari. Quasi nessuno compare più di due o tre volte: gli unici di cui si sappia qualche cosa di più, sono i conti di Imola, dei quali è stato possibile ricostruire su carte private e su atti pubblici la genealogia, cogliendoli — sia pure a intervalli — nell'esercizio delle loro funzioni [116], ma nemmeno per loro, che erano enfiteuti della Chiesa di Ravenna, è possibile capire quali fossero i rappörti con l'arcivescovo sul piano politico-amministrativo, quali i loro obblighi, secondo le consuetudini locali.

Non ne sappiamo molto nemmeno dei rapporti tra i conti e i vescovi, che frequentavano anch'essi sinodi e placiti regionali e locali, che avevano anch'essi acquisito cospicui patrimoni fondiari, terre e castelli e diritti signorili. L'unico che conosciamo un po' meglio è il vescovo di Imola, proprietario di numerosissimi castelli [117].

Se i conti sono scarsamente presenti, i documenti mostrano come invece andasse crescendo la presenza ai placiti

et suis successoribus in perpetuum, comitatum integrum Faventinum cum omnibus angariis, portaticis, seu ripaticis sive fodris nec non publicis functionibus atque Tellonei omnibus ad prefatum Comitatum Faventinum pertinentibus vel subiacentibus [refutavit] et tunc iamdictus Dominus Gebeardus predicte Ecclesie Archipresul, haec ita accipiens et illico investivit prenotatum Ugonem Comitem Bononiensem de medietatem jam nominati Comitatus Faventini cum omnibus ad ipsam medietatem pertinentibus *in beneficio*. . .».

116 G. Fasoli, *I conti di Imola,* cit., *passim.*

117 Cfr. nota precedente e *Chartularium Imolense,* a cura di S. Gaddoni - G. Zaccherini, Imola 1912, vol. I, p. 726.

dei giudici delle varie città, ci mostrano intorno agli arcivescovi personaggi appartenenti alle grandi famiglie ravennati, insigniti degli antichi titoli di *dux*, di *consul*, di *magister militum*, di *pater civitatis*, ma che mal si distinguono uno dall'altro perché nomi di battesimo e patronimici si ripetono senza varianti [118]. Sono comunque casate che hanno interessi economici in tutta la regione, proprietà fondiarie e concessioni enfiteotiche da enti ecclesiastici, favorite dal fatto che le più alte cariche ecclesiastiche sono loro monopolio. In mezzo a loro compaiono anche dei *negotiatores* che devono godere di molta considerazione sociale se sono chiamati a far da testimoni ad atti importanti e se le loro mogli portano l'epiteto di *clarissima femina*, se nel 978 ce n'è perfino uno — «Marino qui vocatur Bonizo» — che è *avocatus episcopi* [119].

Anche se dell'aggettivo «feudale» e del sostantivo «feudo» certi storici locali hanno fatto largo uso ed abuso, della penetrazione delle istituzioni feudali e della relativa terminologia nell'area esarcale non se ne sa molto [120]. Nel 971 l'arcivescovo Onesto concede un castello ad un conte Rodolfo non meglio qualificato che giura: «Rodulfo comes fidelis ero tibi Honesto et castellum de Surripola de iure sanctae ravennatis ecclesiae per feudum tenebo quousque meus filius tuus fuerit vassallus et si a te separatus fuerit praedictum castellum ad vos et ad iura ve-

[118] Cfr. Alberi genealogici in G. Buzzi, *Ricerche*, cit., pp. 195 ss. V. anche A. Vasina, *Il territorio ferrarese*, cit., pp. 84-85. Per i *consules* ravennati cfr. F. Bocchi, *Sul titolo di «consul» in età altomedievale*, in «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Scienze morali. Rendiconti», LXIV, 1975-76, pp. 17-36 e più particolarmente pp. 22-25.

[119] G. Buzzi, *Ricerche*, cit., pp. 212-213, e A. Vasina, *Ravenna ai tempi di Agnello*, cit. e G. Fasoli - R. Manselli - G. Tabacco, *La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo*, in «Vorträge und Forschungen», XI, 1966, pp. 313 ss.

[120] A. L. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, in «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Scienze morali. Rendiconti», LXII, 1973-74, pp. 1-123: cfr. Tabella a pp. 6 ss.

strae Ecclesiae revertetur»[121]. È una formula di per se stessa molto semplice, ma che mentre nella fattispecie rivela dei rapporti già complessi, non ha riscontro in altre formule analoghe nella documentazione per ora disponibile, constatazione che ci porta ancora una volta ad esprimere l'esigenza di avere l'edizione integrale delle carte ravennati. Sembra comunque che istituzioni e terminologia feudale fossero abbastanza diffuse nei primi decenni del sec. XI, sempre che l'auspicata edizione delle carte ravennati non riservi sorprese.

L'analisi che Pierre Toubert ha recentemente fatto sul Lazio spiega anche la situazione dell'Esarcato[122]: anche qui le grandi proprietà allodiali, le donazioni «pro fideli servitio», le concessioni enfiteotiche hanno assicurato le basi economiche dell'aristocrazia e hanno favorito la scomposizione e l'alienazione dei poteri pubblici, la creazione di clientele private, senza che si dovesse ricorrere all'introduzione di rapporti di dipendenza personale, a giuramenti di fedeltà, ad omaggi.

È stato — secondo ogni verosimiglianza — la presenza di prelati provenienti da regioni in cui le istituzioni feudo-vassallatiche erano già largamente diffuse e di agenti del potere imperiale a favorirne la penetrazione nell'area esarcale. D'altra parte solo un'analisi capillare — per quanto lo consenta la documentazione — potrà dirci in quali località della Romagna l'incastellamento sia da ricondurre ad un puro e semplice problema di sicurezza, quando sia da collegare a programmi di una migliore strutturazione della proprietà fondiaria, quando sia da collegare allo sviluppo dei quadri feudo-vassallatici[123].

Sulla configurazione delle istituzioni feudo-vassallatiche

[121] H. Rubeus, *Historiarum,* cit., pp. 262-63.
[122] P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle,* Roma 1973, pp. 1093 ss. Cfr. R. Comba - V. Fumagalli - M. Montanari - G. Sergi - A. A. Settia, *Agricoltura, incastellamento, società, istituzioni, nel Lazio medioevale di Toubert,* in «Quaderni storici», n. 32, 1976, pp. 70-73.
[123] Cfr. bibliografia alla n. 93

possiamo prendere come esempio Bertinoro, dove esisteva almeno dal 950 un castello [124] e per il quale possediamo un discreto manipolo di documenti, al solito mal pubblicati, che tuttavia consentono di fare qualche considerazione interessante, anche senza scendere a troppi particolari [125].

In un documento non databile con sicurezza, ma che deve essere della prima metà dell'XI secolo e che concludeva una complessa vicenda, il conte Ugo, che a quanto pare usciva dalla famiglia ravennate dei duchi Onesti, prometteva di pagare all'arcivescovo 100 lire per la conferma della concessione di Bertinoro, di pagare annualmente il censo di 12 *aurei*, di giurare fedeltà entro trenta giorni quando fosse eletto un nuovo arcivescovo, di seguirlo a proprie spese quando si recava a Roma per la consacrazione, di prestare servizio con 500 cavalieri in Romagna ed un numero minore di là dal Po, di recarsi ogni anno per la festa di Sant'Apollinare alla curia dell'arcivescovo, che gli prometteva uno dei primi posti nell'ordine delle precedenze [126].

Alla morte del conte, l'arcivescovo avrebbe ricevuto «unum destrarium bonum et unum bonum bisaurium et unum roncinum et loricam cum clipeo et galero et vexil-

[124] M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati,* cit., I, 148.

[125] P. Amaducci, *Notizie storiche sugli antichi conti di Bertinoro,* in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», serie 3, XII, pp. 185-249.

[126] P. Amaducci, *Notizie storiche,* cit., p. 226; M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati,* cit., IV, 42: nelle due trascrizioni il nome del conte è letto *Ub. o.* nella parte iniziale, ma *Ugo* nella sottoscrizione, e Ugo sembra essere il primo conte di Bertinoro (cfr. il testo, più avanti e le note relative); ma secondo il documento, l'arcivescovo che investe Ugo sarebbe Giovanni, pontificante — come ci dicono le prime righe del documento — in età successiva a quella dell'arcivescovo Federico (1001 - 1004); senonché le liste degli arcivescovi che abbiamo a disposizione (G. Buzzi, *La curia,* cit., pp. 151-152 e A. Simonini, *La Chiesa ravennate*, cit., pp. 393-998), fondate entrambe sull'Amadesi, non conoscono arcivescovi Giovanni contemporanei del conte Ugo, sicuramente vivo nel 1038, quando fece il testamento, pubblicato dall'Amaducci, *Notizie storiche,* cit., p. 227. Al solito, deploriamo la mancanza di un'edizione critica.

lo»[127]. Dal 1007 fino al 1037, il conte Ugo pagò regolarmente il censo annuo di 12 marabuttini d'oro[128]; non si sa se e quando fu chiamato a prestare quei servizi a cui era tenuto, ma si sa che si valse della sua posizione per usurpare beni ecclesiastici, poiché nel 1039 ne ordinava la restituzione[129]. Il conte nominava erede del castello di Bertinoro — concesso evidentemente a tre generazioni — il figlio Gerardo e lasciava alla figlia Maria i beni che possedeva nella Marca e in Romagna «quia castrum Brettinorii non est mihi concessum ut filie femine habeant».

Nel 1043 un arcivescovo indicato nell'edizione con il nome di Giberto, ma che se la data è giusta deve essere Gebeardo, confermò al conte Gerardo la locazione del castello e concesse in locazione anche le ville di Trèntola e di Bogascio, tutto per il censo annuo di 12 marabuttini d'oro di buon peso — sette per oncia — che il conte doveva recarsi personalmente a pagare in Ravenna per la festa di Sant'Apollinare. Gerardo era tenuto agli stessi servizi del padre, ma l'arcivescovo lo investiva anche — «per vexillum» — «de drudaria nostre curie et de bono usu», prometteva di rinnovare la locazione ai figli dei suoi figli, che avrebbero però dovuto pagare cento libbre d'argento[130]: Gerardo pagò i suoi 12 marabuttini dal 1044 al 1056 e sebbene non siano pubblicate altre registrazioni, continuò verosimilmente a pagarli anche in seguito[131]. Nel 1062 fece testamento, provvedendo alla fi-

[127] La clausola è nel documento di investitura, ma ritorna nel testamento del suo successore Gerardo, pubblicato in FANTUZZI, IV, 33 e in AMADUCCI, *Notizie storiche,* cit., p. 233.

[128] M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati,* cit., IV, 32 e in P. AMADUCCI, *Notizie storiche,* cit., p. 231.

[129] AMADUCCI, *Ibidem,* p. 225.

[130] M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati,* cit., IV, 29 e P. AMADUCCI, *Notizie storiche,* cit., p. 230: nel documento anno e indizione non corrispondono tra loro e non corrispondono nemmeno al nome dell'arcivescovo, che nel 1043, quando Gerardo comincia a pagare il censo annuo di cui si parla nel documento citato alla n. 128, era Gebeardo e non Giberto.

[131] M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati,* cit., IV, 32 e P. AMADUCCI, *Notizie storiche,* cit., p. 231.

glia e lasciando al figlio Bertinoro e «omnia alia castra», prendendo altri provvedimenti a favore di persone che avevano un feudo da lui e lasciando all'arcivescovo «palafrenum et destrarium et loricam et vexillum... per tenorem locationis castri Brettinorii» [132].

Sono documenti che mostrano l'incontro fra le antiche pratiche di locazione e di concessione livellare o enfiteotica e le pratiche feudali, che dovrebbero invitare a più ampie e sistematiche ricerche, nel *mare magnum* delle carte ravennati, tali da delineare con qualche precisione i rapporti fra l'arcivescovo e i suoi vassalli, di presentarcelo nella sua posizione di *suzerain* nei confronti di coloro a cui erano stati concessi in feudo beni della Chiesa ravennate: non dimentichiamo che alla fine del XVIII secolo la feudalità arcivescovile era ancora piuttosto folta [133]. Lo stesso discorso vale per gli altri enti ecclesiastici della regione, per le grandi famiglie signorili.

La conclusione a cui sembra per ora di poter giungere, in attesa di tutti quegli approfondimenti di cui abbiamo prospettato l'esigenza, è questa: non pare che l'autorità territoriale conferita dagli imperatori agli arcivescovi, e che non sembra essersi mai estesa a tutto l'antico Esarcato, riuscisse mai a far convergere le formazioni locali in una struttura coerente e unitaria, avente l'arcivescovo al vertice. Lo studio del Buzzi sulla curia arcivescovile e sulla curia cittadina ha identificato soltanto funzionari addetti all'amministrazione del patrimonio della Chiesa [134], ma funzionari delegati all'esercizio di poteri pubblici, giudiziari, fiscali, militari dovevano pur essercene, come ce n'erano stati al tempo di Sergio, di Leone, di Giovanni. Di nuovo, non c'è che da sperare nell'edizione integrale delle carte raven-

[132] Cfr. n. 127.

[133] Ho potuto constatare la cosa nel corso di ricerche all'Archivio Vaticano quando preparavo il breve saggio su *Feudi, feudatari, feudisti bolognesi del XVIII secolo*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», V, 1960, pp. 487-496: le notizie relative alla Mensa arcivescovile di Ravenna a p. 491 e note.

[134] G. Buzzi, *La curia*, cit., pp. 9-33.

nati. Per ora, unico vincolo tra la periferia e il centro sembra essere stato quello degli interessi patrimoniali, sostenuto dalla solida organizzazione amministrativa dei possessi fondiari gestiti direttamente e facenti capo alle *rettorie*, situate nelle varie città, dalla rete delle concessioni enfiteotiche o feudali alle aristocrazie locali, dai rapporti di parentela che univano queste aristocrazie locali tra loro e alle grandi famiglie ravennati: vincoli che resteranno saldi anche quando nelle città di Romagna si svilupperanno le autonomie cittadine.

Delle tendenze particolaristiche delle città si erano dapprima fatti interpreti i singoli vescovi di cui, a differenza di quanto avveniva a Ravenna, le aristocrazie locali riuscivano a controllare l'elezione, scegliendoli fra gli elementi più qualificati del clero cittadino. Anche i vescovi ricevono diplomi imperiali, godono di immunità, di diritti pubblici, come ad esempio il vescovo di Imola [135]. L'ulteriore sviluppo autonomistico maturò al tempo della lotta per le investiture, contrapponendo i maggiorenti locali al loro presule e all'arcivescovo che — nella persona di Guiberto — era diventato papa col nome di Clemente III, e nei decenni che seguirono la feroce politica di sopraffazione reciproca, caratteristica delle città comunali, non lascia spazio ad un'autorità territoriale degli arcivescovi, basata sui diplomi ottoniani e sulle conferme che di quei diplomi daranno gli altri imperatori, ripetendo antiche formule vuote ormai di reale significato.

È comunque sintomatico il fatto che mentre l'arcivescovo Leone (774-777) si intitolava «archiepiscopus et primas, Italiae exarchus», nel 1156 l'arcivescovo Anselmo si proclamava più modestamente «Dei gratia sancte ravennatis ecclesie vocatus archiepiscopus, eiusdem civitatis exarchus» e non meno significativa è la presenza in Ravenna di uno stabile rappresentante di Federico I — «homo et missus noster qui in eadem civitate manere consuevit» — cui era affidata l'amministrazione di quelle regalie che non

[135] Cfr. n. 117.

erano state cedute all'arcivescovo, il quale trovava un altro limite nella sia pur limitata autonomia che l'imperatore riconobbe nel 1162 alla città di Ravenna [136].

[136] In attesa dell'edizione dei diplomi di Federico I negli *MGH* — è uscito soltanto il primo volume che arriva al 1158 — consultiamo il diploma alla Chiesa ravennate in UGHELLI, *Italia sacra*, II, 371 e il diploma alla città di Ravenna in J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1868, vol. IV, pp. 170-172.

Il patriarcato di Aquileja

di *Heinrich Schmidinger*

Il lembo nordorientale della penisola appenninica con l'odierno Friuli e l'Istria è stato, da sempre e fino all'epoca presente, uno di quei territori che, come le zone sismiche, era costantemente esposto ai rivolgimenti politici. La sua posizione di terra di confine, con la funzione di porta d'accesso a tutti quei popoli che dal nord si spingevano in Italia e di base di partenza per le mire che dall'Italia si rivolgevano al nord e a nordest, ha fatto del possesso di questo territorio una questione vitale per ogni potentato della zona.

La sede episcopale, più tardi sede metropolitana, fondata in quella che allora era la metropoli di Aquileja, divenne punto di partenza della Cristianizzazione dei territori delle Alpi orientali, la cui storia non sarebbe comprensibile, in molte delle sue fasi, senza considerare la storia di Aquileja. Per questo uno dei capitoli più interessanti della storia ecclesiastica nonché della storia dell'Italia settentrionale e dei territori delle Alpi orientali sarà sempre l'esame delle vicende che portarono i titolari di questa sede episcopale, che si autonominarono anche «patriarchi», ad estendere il loro potere, delimitato dai confinanti Salisburgo, Grado e rispettivamente Venezia, fino a renderlo uno «stato patriarcale».

I. *Il potere ecclesiastico*

Ogni analisi del potere temporale di un principe ecclesiastico non potrà certo prescindere dalla sua posizione spiri-

tuale e dalla sua azione nell'ambito della Chiesa. Questo è tanto più necessario in quanto la circoscrizione amministrativa temporale e quella ecclesiastica non dovevano sempre coincidere. Nel caso di Aquileja è ancor più indispensabile un breve approfondimento della componente spirituale perché il suo passato è, più di qualsiasi altra sede episcopale e metropolitana, movimentato e confuso e perché l'ascesa e la decadenza del potere temporale diviene, in larga misura, comprensibile e spiegabile solo considerando le alterne vicende dell'aspetto ecclesiastico del suo potere. Una simile interdipendenza è più che mai evidente nel problema della designazione del vescovo. La libera scelta del vescovo, così come avveniva di consuetudine nel Sacro Romano Impero, ebbe qui vita più lunga che a nord delle Alpi, ma alla fine anche la Chiesa di Aquileja perdette questa libertà — in un primo tempo in favore del re e poi, quando in seguito alla lotta per le investiture fu ridotta anche l'influenza del re, in favore del Papa. Se, da un lato, la libertà di elezione garantiva l'autonomia dei Patriarchi, non dobbiamo dimenticare, dall'altro, che il Patriarcato traeva vantaggi dall'influsso che i regnanti avevano sulle elezioni.

Aquileja (Aglei), situata tra i fiumi Ansa (Alsa) e Natisone (Natiso), una volta in riva al mare, oggi distante per un buon tratto dalla costa adriatica, fu fondata nel 181 a. C. dai Romani con la funzione di colonia militare. Godette del favore di Augusto che la nominò Capitale della «decima regio Venetiarum et Istriae» e di Tiberio, così da acquistare, oltre ad importanza militare, anche rinomanza per il suo porto e perché punto di partenza per i commerci con i territori al di là delle Alpi e da diventare una delle più importanti città italiane. Per questi motivi, perché occasionale residenza imperiale, perché centro dell'amministrazione civile e militare e proprio per la sua funzione economico-politica, Aquileja divenne punto di partenza per la Cristianizzazione del Norico. Insignita degli attributi onorifici di «Roma secunda, maxima Italiae urbs, Italiae emporium» la città ottenne il rango di metropoli della provincia veneta e dell'Istria,

ma venne subordinata da Diocleziano al Vicarius Italiae a Milano.

La fondazione della Chiesa di Aquileja risale a San Marco, il cui allievo Ermagora ne divenne il primo vescovo. Come ha dimostrato Rudolf Egger, la leggenda di San Marco e di Ermagora risale alla seconda metà del V secolo. Doveva servire a dimostrare semplicemente, in analogia a quella di S. Barnaba a Milano e di S. Apollinare a Ravenna, l'apostolicità della comunità cristiana di Aquileja e ad accrescere con ciò l'importanza della Chiesa di Aquileja, che era stata fortemente danneggiata dalla distruzione della città, e legittimare le aspirazioni metropolitane dei vescovi di Aquileja. Poiché la Chiesa di Aquileja compare per la prima volta al Concilio di Arles nel 314, se ne può, con buona approssimazione, collocare la fondazione intorno alla metà del III secolo o poco prima. Forse anche il titolo di Patriarca, che incontriamo per la prima volta in una lettera del papa Pelagio I degli anni fra il 558 e il 560, è da porre in relazione alle aspirazioni all'apostolicità. Ma bisogna tenere presente che il titolo di Patriarca compare soprattutto quale titolo di vescovo superiore nelle Chiese regionali e statali che stavano sorgendo dalle chiese tribali ariane dei Germani. Il titolo divenne attributo permanente del vescovo di Aquileja soltanto in epoca carolingia.

Anche l'origine del potere metropolitano di Aquileja è, come la nascita della sua Chiesa, avvolta dall'oscurità. Mentre Milano, la metropoli della diocesi d'Italia e residenza imperiale, esercitava fin dalla metà del IV secolo, come è stato provato, diritti metropolitani sui vescovi dell'Italia settentrionale, il vescovo di Aquileja compare solo alla fine del V secolo in funzione di metropolita, quando Milano stava già perdendo rilievo in seguito al trasferimento della residenza imperiale a Ravenna. Da quel momento in poi Aquileja appare equiparata a Milano e avanza la pretesa di essere, dopo Roma, la prima sede episcopale d'Italia.

E quando, poco dopo Aquileja, si costituisce provincia

ecclesiastica anche Ravenna, il cui vescovo alla fine entra in rivalità con quello di Aquileja nella gara per la priorità al secondo posto dopo il Papa, Aquileja supera rapidamente la metropoli milanese. Questo viene facilitato anche dal fatto che Milano deve cedere una parte della sua provincia a Ravenna. I vescovi di Aquileja erano metropoliti del Veneto e della Istria. In seguito estesero il loro potere sull'Illiria occidentale, le due regioni del Norico e Rhaetia secunda e, dopo la caduta della metropoli per opera degli Unni, fino al confine della Pannonia e della Savia. Nonostante le ripetute distruzioni della città ad opera di Alarico, di Attila e di Teodorico e benché la sede episcopale avesse subito vari spostamenti, Aquileja poté sempre conservare la sua posizione, ma nel corso delle tempeste provocate dalle migrazioni barbariche la metropoli perdette, almeno praticamente, i territori orientali e solo durante le guerre contro gli Avari, all'epoca del Patriarca Paolino II, ebbe di nuovo un'organizzazione ecclesiastica. In questa fase il territorio metropolitano divenne ancora più ampio perché vi furono comprese anche quelle zone adiacenti ad oriente che erano state occupate dagli Avari.

L'evoluzione storica e il destino del Patriarcato furono caratterizzati, per secoli, dalla controversia e dalle alterne vicende della lotta contro la sede episcopale di Grado. La causa remota di questo conflitto era nel profondo processo di trasformazione causato dall'invasione longobarda del 568.

In un primo tempo si giunse così ad una scissione dell'unità politica della provincia ecclesiastica e poi, nel corso del conflitto, ben presto anche ad una scissione dell'unità all'interno della Chiesa. Il Patriarca Paolino I che, nel 568, era fuggito a Grado per salvarsi dai Longobardi, aveva preso posizione contro Roma nella controversia per i tre Capitoli e così anche i suoi successori, finché nel 607 Candidiano, il Patriarca di nuova nomina, rinunciò allo scisma. Ma, dato che poi i suffraganei longobardi elessero un proprio metropolita, coesistevano due Pa-

triarcati di Aquileja: quello unificato bizantino di Grado (Aquileja Nova) e quello scismatico longobardo (Aquileja Vecchia), che aveva la sua sede dapprima a Cormons e poi a Cividale. Questi due Patriarcati seguitarono a coesistere anche quando, poco prima del 700, Aquileja si ricongiunse a Roma. La disputa sulla legittima successione del vecchio Patriarcato si prolungò ancora, con fasi alterne, fino al 1180.

Sotto il Patriarca Paolino II Aquileja perdette al nord, nel 798, il vescovato di Säben, che passò definitivamente alla provincia ecclesiastica bavarese, ma acquistò in compenso il potere metropolitano sui vescovati istriani. Sul suolo veneto dieci vescovati suffraganei facevano parte, anche se temporaneamente contestati, della provincia ecclesiastica di Aquileia: Verona, Trento, Vicenza, Padova, Mantova, Feltre, Belluno, Ceneda, Treviso e Concordia, e probabilmente altri sei in Istria: Trieste, Capodistria, Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena. E, poiché alle spalle di Aquileja si veniva collocando la grande potenza dei Franchi, con la sua avanzata contro i territori slavi, il «piccolo metropolita longobardo che stava sull'estremo lembo del vecchio regno longobardo», come disse Paul Fridolin Kehr[1], si trasformò quasi da un giorno all'altro in un principe della Chiesa franca, che nutriva grandi mire espansionistiche e spostò i suoi confini fin sulla Drava. La diocesi dipendente direttamente dal Patriarca arrivava ad occidente fino al Tagliamento, al nord alla Drava, al sud fino all'Adriatico, mentre non se ne conoscono esattamente i confini ad est fino all'epoca della conversione degli Ungari, cioè fino all'XI secolo.

Nella controversia con la metropoli di Salisburgo per l'attribuzione ecclesiastica della Carinzia, Carlo Magno stabilisce, nell'811 ad Aquisgrana, che il confine fra le due diocesi debba essere costituito dalla Drava. E tale resterà per quasi un millennio, cioè fino all'epoca dell'imperato-

[1] P.F. Kehr, *Rom und Venedig*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XIX, 1927, p. 53.

re Giuseppe II. Fu anche stabilito che i confini diocesani religiosi non avrebbero dovuto essere validi per il potere temporale delle due metropoli. Così potevano esserci p. es. delle chiese situate a sud della Drava che avevano proprietà lungo la riva settentrionale del fiume, e viceversa. E, dal momento che una provincia non poteva essere divisa fra due metropoli, il territorio a sud della Drava fu attribuito alla marca del Friuli.

Nelle alterne vicende della secolare controversia tra Aquileja e Grado c'è da tenere presente che per la comunità veneziana, che era autonoma in parte e, per l'altra metà, dipendente dall'impero bizantino, rappresentava una questione vitale riuscire ad affermare l'indipendenza religiosa dal regno longobardo, che risultava garantita attraverso l'esistenza di un proprio patriarcato. In questa luce va considerato anche il trafugamento delle reliquie di San Marco da parte dei Veneziani da Alessandria nell'anno 829, due anni dopo le deliberazioni di un sinodo di Mantova, che aveva sottoposto Grado al patriarca di Aquileja. Come poteva Aquileja, che si gloriava di essere stata fondata dall'evangelista Marco, vantare diritti nei confronti di Grado, se lo stesso Santo aveva scelto come ultima dimora Venezia, una città che si trovava nella giurisdizione di Grado? Non era stato lo stesso Santo a pronunciare la sentenza per mettere fine alla disputa?

In questa controversia va tenuto presente anche un secondo fatto, cioè che non si trattava semplicemente della lotta fra due principi della Chiesa in uno spazio ben delimitato, ma che in essa traspaiono conflitti ben più vasti, di portata storica: il contrasto fra l'impero bizantino e il regno dei Franchi e la rivalità fra le due grandi potenze politiche dell'Italia settentrionale, la repubblica di Venezia e il *Regnum Italicum*.

Il conflitto ebbe fine con la pace di Venezia del 1177; esattamente nel 1180 si giunse ad un compromesso, che vide vincitore il patriarca di Aquileja, mentre quello di Grado fu costretto a rinunciare ai diritti metropolitani in Istria, ad eccezione dei proventi del vescovato di Capodi-

stria. Grado, il cui patriarca aveva dal 1156 la sua sede stabile sul Rialto, fu riconosciuta metropoli della laguna. Con ciò la controversia secolare aveva finalmente trovato una sua conclusione silenziosa e la circoscrizione metropolitana di Aquileja aveva sostanzialmente raggiunto quella configurazione che mantenne poi nei secoli successivi.

Il patriarca Bertoldo trasferì nel 1238, a causa della posizione insalubre di Aquileja, la sua sede ad Udine che, essendo il centro naturale del Friuli, ospitò, con poche eccezioni, anche i patriarchi che seguirono. Il patriarcato fu sospeso soltanto nel 1751, dopo che già dal 1445 il potere temporale era passato a Venezia. Il papa Benedetto XIV mise fine alla lunga discordia fra l'Austria e Venezia riguardante la designazione del patriarca sciogliendo il patriarcato, in luogo del quale istituì due arcivescovati: Udine per il Friuli veneziano, Gorizia per il Friuli austriaco. La chiesa patriarcale di Aquileja venne trasformata in una parrocchia dipendente direttamente dalla Santa Sede. Una delle sedi metropolitane più autorevoli di tutto l'Occidente era così caduta vittima di una costellazione politica le cui cause risalgono fino al periodo che qui ci ripromettiamo di trattare.

II. *Fondamenta ed origini del potere temporale*

Dopo la lunga controversia scientifica sull'origine e la costituzione della cosiddetta sovranità territoriale, sappiamo che né la signoria, né la contea, o l'alta o bassa competenza giudiziaria possono essere considerati da soli come punto di partenza per la sovranità territoriale. Anche se l'uno o l'altro di questi fattori è stato preminente, l'essenza della sovranità territoriale è rappresentato, come sottolinea K. S. Bader [2], dalla «combinazione delle funzioni sovrane». A questo proposito va tenuto presente che i principi, siano essi laici o ecclesiastici, non erano solo usurpatori o beneficiari, bensì ampliavano anche l'im-

[2] K. S. Bader, *Volk-Stamm-Territorium,* in «Historische Zeitschrift», CLXXVI, 1953, p. 474.

pero. Come è sempre stato all'origine di ognuna delle cosiddette sovranità territoriali, così varie componenti hanno anche contribuito alla costituzione del potere temporale della Chiesa di Aquileja. L'interrogativo che ora ci si presenta è: quali sono le basi della sovranità territoriale del patriarca? Quali fattori ne hanno rappresentato la spinta iniziale e si sono trovati in primo piano? Esistono differenze sostanziali nell'evoluzione di questo territorio di confine, alla testa del quale, per secoli, sono stati principi della Chiesa di nazionalità tedesca, e gli altri principati ecclesiastici dell'impero? In che cosa consisteva la sua nota peculiare e perché ha dovuto svilupparsi proprio in questo modo?

1. In epoca carolingia: Le origini dei possedimenti territoriali della Chiesa di Aquileja non ci sono note.

Dai documenti di Carlo Magno risulta che le condizioni in cui il Patriarcato si trovava in epoca longobarda erano favorevoli. Un altro elemento ci viene fornito dalla notizia che nell'VIII sec. la metà delle imposte in Istria veniva corrisposta dalla Chiesa di Aquileja e questo lascia arguire che essa disponeva di un esteso patrimonio. Sappiamo di importanti donazioni avvenute in età carolingia, ma non siamo altrettanto bene informati, a causa del numero ridotto di documenti e delle scarse notizie topografiche di quel periodo, sulle condizioni patrimoniali del Patriarcato in quel periodo.

Dietro richiesta del patriarca Paolino II la Chiesa di Aquileja riceve conferma, nel 792, da parte di Carlo di tutte le proprietà situate nel suo territorio e le viene garantita per esse anche l'immunità. La regolamentazione della controversia territoriale tra Aquileja e Salisburgo dell'811, che fissa il confine fra le due diocesi sulla Drava, dà adito alla supposizione che Aquileja avesse, fin d'allora, dei possedimenti anche in Carinzia e non solo a sud, ma anche a nord della Drava. Come già accennato, si stabilisce infatti che ambedue le Chiese possano conservare le proprietà che hanno sulla riva opposta del fiume.

In Italia la costituzione della sovranità territoriale ecclesiastica ebbe origine con la nomina del vescovo a Signore della città. Poiché qui i vescovati erano la continuazione di vescovati urbani romani e dato che la città era più antica del vescovato, la Chiesa disponeva nella città di possedimenti immobiliari, ma era circondata da una quantità di altri proprietari terrieri. Per questo anche i patriarchi non erano, in un primo tempo, proprietari terrieri nelle città in cui risiedevano e dovevano cercare di assicurarsi il maggior numero di diritti. Alle grandi concessioni da parte di sovrani si aggiunsero indubbiamente anche numerose donazioni di natura privata e, infine, ci saranno state anche molte persone che volontariamente si sono rifugiate sotto la protezione della Chiesa, perché questa garantiva cospicui vantaggi. Così si venne a creare una situazione per cui il patriarca non aveva più nulla da temere nell'ambito del suo vicinato. Determinante per l'affermazione della sua signoria fu l'immunità garantita ai possedimenti del patriarca.

In seguito all'immunità tardo-romana i beni della Chiesa erano esentati dalle pubbliche imposte fin dai tempi dei Longobardi, ma l'immunità dei Franchi andava ancora oltre. Infatti il divieto per i pubblici funzionari di calpestare la zona protetta da immunità in veste e funzione ufficiale (*introitus*), di adoperare i poteri d'ufficio contro persone protette da immunità (*districtio*), di esigere imposte di ogni genere, di chiedere asilo e di far valere servitù pubbliche (*exactio*), le cosiddette «functiones publicae», aveva come conseguenza l'esenzione più o meno totale da qualsiasi attività dei funzionari pubblici dell'amministrazione locale.

Dopo la modifica della formula di immunità, in seguito alla presa di potere di Ludovico il Pio, nell'814, anche per Aquileja l'immunità è legata alla protezione del re, ma essa viene soprattutto impostata su un'altra base, in quanto viene fatta derivare dalla protezione del re. Se, infatti, prima il beneficiario dell'immunità, nel nostro caso il patriarca, aveva raggiunto una certa autonomia nei

confronti della pubblica amministrazione statale, ora gli veniva conferita quella immunità corrispondente alla protezione regale, l'immunità del patrimonio della corona, ma nello stesso tempo si trovava in una «condizione giuridica di tipo particolare, tra il re e la Chiesa privilegiata»[3].

In seguito a questa modifica, che risale forse a Benedetto di Aniane, il vescovato fu inserito in una Chiesa reale e «nel sistema dello stato feudale»[4]. Il feudalesimo, trapiantato in Italia in seguito al trasferimento di vassalli franchi, abbracciò tutti i settori, comprendendo molti Longobardi nel rapporto di vassallaggio e concedendo cariche in qualità di *beneficium,* ma non mise mai veramente radici in Italia.

2. Invasioni degli Ungari e periodo degli Ottoni e dei Salii: Nel caso del patriarca Paolino II furono certamente determinanti per la creazione di particolari privilegi in favore di Aquileja i rapporti personali che egli aveva con la corte di Carlo Magno e l'importanza di questa Chiesa, che era sede metropolitana. Aquileja e Grado, come altre chiese metropolitane dell'impero di Carlo, furono nominate nel suo testamento come destinatarie di donazioni, delle quali però non conosciamo l'entità. All'imperatore e ai suoi successori stava soprattutto a cuore il consolidamento della signorìa franca nel regno longobardo, minacciata da rivolte, la politica contro Bisanzio e, infine, la difesa dell'Italia e del regno dei Franchi contro gli Avari in una zona particolarmente importante. Quest'ultimo punto, la difesa e la conservazione della pace, rimane nel periodo successivo, quello dei «sovrani nazionali» provenienti da famiglie italiane e dei sovrani della casa di Sassonia, il fattore determinante e si rivela il movente principale per la costituzione di un potere temporale del patriarca di Aquileja.

[3] TH. MAYER, *Fürsten und Staat,* Weimar 1950, pp. 31-32
[4] *Ibidem*, p. 42.

Sin dalla fine del IX secolo gli Ungari penetrarono, con varie incursioni, a scopo di razzie e distruzioni, in Italia e soprattutto nella regione di confine, il Friuli. Anche in altri casi, quando il potere laico non era stato all'altezza della situazione, i vescovi erano diventati per forza i rappresentanti ed i difensori delle loro città di residenza, ma alla Chiesa di Aquileja toccò addirittura il compito importante di organizzare la difesa del paese intero. Le fonti non ci comunicano se erano rimaste ancora in funzione fortificazioni o misure difensive approntate all'epoca delle guerre contro gli Avari e che avrebbero potuto essere adoperate anche contro l'invasione degli Ungari. Ma, anche se ancora esistevano, furono in ogni caso distrutte dagli Ungari e i patriarchi dovettero provvedere a ricostruire numerosi villaggi e centri abitati, i cui signori erano stati uccisi.

Oltre a donazioni minori e del castello di Pozzuoli, offerto dal re Berengario, la Chiesa di Aquileja ottenne nel 928 dal re Ugo il vescovato di Concordia, per essere in condizione di resistere più efficacemente, avendo più mezzi a disposizione, all'attacco nemico. Il patriarca estende così il suo dominio su un territorio che va, fra Tagliamento e Livenza, dalle Alpi al mare. Tre anni dopo il patriarca ottiene, per la difesa del confine orientale, anche la rocca di Muggia, con tutti i possedimenti e le rendite connesse.

Straordinariamente ricche furono le concessioni e le donazioni che Aquileja ottenne dagli Ottoni e dai Salii. Anche in questo caso il motivo principale era nelle misure di sicurezza che avrebbero dovuto difendere il paese dalle eventuali incursioni degli Ungari, i quali passarono nel 954 per l'ultima volta attraverso l'Italia, di ritorno da una lunga scorreria in Belgio e in Francia. In seguito, questa generosa concessione di privilegi fu del tutto rispondente all'impostazione della politica degli Ottoni, che si appoggiava sui prìncipi ecclesiastici ed era alla ricerca di seguaci nel regno appena sottomesso.

Dopo Ottone il Grande le acquisizioni del Patriarcato di-

ventarono sempre più numerose. Il patriarca divenne a poco a poco il proprietario terriero più grande e più privilegiato di tutto il Friuli. E i suoi possedimenti non comprendevano solo il Friuli, ma si estesero ben presto anche all'Istria. Anche per questo periodo non disponiamo di notizie precise riguardanti il numero e l'estensione dei possedimenti, essendo andata perduta la maggior parte dei documenti relativi. Una prova della notevole consistenza delle proprietà della Chiesa di Aquileja è data anche dalla dotazione del Capitolo del Duomo che, nel 1031, venne allargato dal patriarca Poppo a cinquanta membri. I patriarchi ottennero un vasto incremento territoriale in seguito alla conferma imperiale su quelle che erano state proprietà dei Veneziani fra il Piave e il Livenza. In conseguenza di una donazione di Enrico III di cinquanta Huben reali (di cui ognuna corrisponde a circa trenta iugeri) a Zirknitz presso Lubiana, il Patriarcato penetrò anche in quella che più tardi sarà la Carniola.

I sovrani però non si limitarono a dare ai patriarchi, per mezzo di donazioni, la possibilità di organizzare e migliorare la protezione e la difesa del paese contro gli Ungari, essi consegnarono loro anche numerose rocche fortificate. In questa zona, infatti, è stata accertata la presenza, anche se con qualche incertezza topografica, di circa duecento rocche, ivi comprese le città-castello. Alcune di esse risalgono all'epoca romana e si trovano di solito, come accade anche per le città del Friuli, lungo le grandi strade di transito che traversano il paese. Il fatto che fossero troppo numerose e che le tensioni interne fra di esse fossero di varia natura, fu una delle cause principali per cui nessuno di questi castelli fu in grado di assumere un peso politico nel paese né di costituire una città indipendente.

Se il castello che, di solito, dominava uno dei punti cruciali della zona, rappresentava una costante minaccia per i beni della Chiesa, esso offriva un'efficace protezione ai possedimenti della Chiesa, che spesso erano sparpagliati in un largo raggio, se era in mano a vassalli e ministeria-

li dipendenti dal vescovo. Il castello aveva, di regola, una funzione non solo difensiva e militare, ma era contemporaneamente centro di signorie terriere. Proprio in Italia il castello, intorno al quale si raggruppavano, nella maggior parte dei casi, una parrocchia, un rione protetto da immunità e un mercato, divenne anche luogo di amministrazione della giustizia e, quindi, sede di una organizzazione inferiore del territorio.

È più che ovvio che anche per il Patriarcato fosse estremamente importante la proprietà di chiese e monasteri, in vista del sistema feudale e di proprietà delle chiese. Nel 996 l'imperatore Ottone III confermò al patriarca Giovanni e alla sua chiesa i vescovati di Concordia, Udine, Cittanova, Rovigno, Pedena e Tersatto. E, dato che il patriarca entrò in possesso dei beni temporali di questi vescovati, il suo potere ne acquistò una base ancor più solida. A questi vescovati si aggiunsero poi anche le abbazie di Santa Maria in Organo a Verona, di Sesto e di Santa Maria in Valle a Cividale.

Va ricordato, a questo proposito, senza entrare in particolari, la decima, che rappresentava un'importante componente patrimoniale di ogni chiesa vescovile.

Per quanto riguarda l'immunità, si riscontra anche nei privilegi di Aquileja un lento e graduale incremento, un'estensione dei diritti collegati all'immunità. Significherebbe andare troppo oltre se si considerasse, fin da questo periodo, come già dovunque avvenuta l'equiparazione di immunità e contea, ma fin dai secoli X e XI i conti e gli avvocati esercitano affiancati l'alta giurisdizione, gli uni sulle persone libere della contea, gli altri sulle famiglie dei signori che godono del privilegio immunitario. Mentre in Germania questa prassi ha condotto, in numerosi casi, alla completa esenzione dei beni ecclesiastici dalla contea, in Italia le immunità ecclesiastiche non hanno influito nella stessa misura sulla consistenza della contea. Anche qui venne limitato il diritto dei conti sui beni e sulle persone partecipanti all'immunità, ma questi non vennero sottratti completamente alla contea, così che al

conte veniva serbata soprattutto la suprema giurisdizione. Se una simile evoluzione avesse portato dovunque alla vittoria dell'immunità, questo avrebbe significato il totale assorbimento della contea. A molte immunità è riuscito solo in parte di assicurarsi i diritti pubblici. Ma dove, come nel nostro caso, ha raggiunto il grado più alto, dove si è assicurata la piena e suprema giurisdizione con il relativo aumento delle entrate e rinvigorimento economico, là aveva anche raggiunto l'idonea condizione preliminare per una propria sovranità territoriale.

Questa tappa, la più alta fra quelle finora raggiunte dal potere temporale dei patriarchi, fu integrata ed estesa ulteriormente da una deliberazione del tribunale reale del 19 maggio 1027 in San Zeno a Verona. Parallela a questa deliberazione è una solenne conferma, espressa poco prima dal papa e dall'imperatore nel sinodo romano, che garantiva i diritti metropolitani dei patriarchi e la loro transitoria vittoria su Grado. Nella sentenza di Verona, Aquileja venne esonerata dall'assoggettamento alla Carinzia, il cui duca non era disposto a riconoscere al Patriarcato la piena immunità dei possedimenti, e venne sottoposta direttamente all'impero. Non c'è dubbio che un simile aumento del potere del patriarca e, in genere, l'appoggio che l'imperatore concedeva ad Aquileja era dovuto anche all'ostilità fra l'imperatore e il duca di Carinzia, della casata degli Eppenstein, che egli considerava un impostore, sui diritti della propria famiglia. Come è già stato in precedenza e come sarà anche in seguito e in svariate occasioni, si manifesta qui un aspetto caratteristico dello sviluppo del potere temporale dei patriarchi di Aquileja, cioè che i suoi successi sono dovuti molto spesso alla grande politica dell'impero o dei suoi sovrani che, in determinati momenti, se ne servono o mirano a servirsene.

Un particolare chiarimento si rende necessario a proposito della carica di avvocato, sia per il suo significato per le circoscrizioni che godevano dell'immunità, sia anche per le controversie più tardi sempre più frequenti fra i

patriarchi e i loro avvocati. Non è stata la funzione degli avvocati in quanto rappresentanti nei tribunali e in funzione di giudici sulle persone protette da immunità e facenti parte della cerchia del principe ecclesiastico a provocare le controversie, ma piuttosto l'estensione del potere dell'avvocato con funzione protettiva. I diritti ed i vantaggi collegati a questa funzione necessari, in parte, ad un'efficace pratica della protezione e, in parte, atti a risarcire il protettore, dovevano procurare difficoltà e lotte anche alla Chiesa di Aquileja. Da osservare è, a questo proposito, che la posizione degli avvocati di Aquileja va rapportata alla misura tedesca, che si differenzia dalla situazione generale degli avvocati in Italia. In Italia l'avvocato non compare, in genere, come portatore della giurisdizione che spetta alla sua Chiesa, ma gli spetta piuttosto il compito di rappresentare in tribunale, come parte in causa, la Chiesa e i valvassori. Per questo motivo in Italia non si dà peso al prestigio e al potere dell'avvocato, ma piuttosto alla sua competenza in campo giuridico.

Non ci sono noti i nomi degli avvocati della Chiesa di Aquileja della fase più antica. Nel 966 compare il nome di Azo e nel 1027 quello di Walpertus. Nel corso del riordinamento del Capitolo di Aquileja nell'anno 1031 si stabilisce che, accanto all'imperatore, al patriarca, ai vescovi di Concordia e di Capodistria, anche il conte di Gorizia debba essere membro del Capitolo del Duomo. A questi viene attribuita la carica di avvocato protettore della Chiesa di Aquileja.

Conte di Gorizia era a quell'epoca Marquardo II, della casata di Eppenstein. La carica di avvocato protettore rimase nelle mani del conte di Gorizia anche quando la famiglia si estinse e le succedette, intorno al 1125, nella proprietà della contea la casata dei Lurngauer.

Una dimostrazione del favore imperiale, che in seguito si dimostrerà importante per la sovranità territoriale, consiste nel documento di Corrado II del 9 ottobre 1028, con il quale questi concede alla Chiesa di Aquileja il bando forestale in un territorio del Friuli che si estende

dall'Isonzo al Livenza e al Meduna e dal mare fino alla strada degli Ungari. Entro questi confini si trova una zona di notevole dimensione che comprende località come Aquileja, San Vito e Concordia. All'epoca di questa concessione certamente il possedimento non era più coperto da foreste. L'espressione «quedam silva» può essere intesa quindi difficilmente come da collegarsi ad una foresta. Il valore del nostro documento consiste nel fatto che assicura al patriarca nella zona indicata non solo il diritto di caccia, ma anche quello di sfruttamento e disboscamento della foresta e, di conseguenza, anche quello della fondazione di nuovi centri abitati. Dato che il disboscamento e l'insediamento portavano all'acquisizione dei diritti di sovranità, era molto importante per la futura configurazione del territorio e per la successiva sovranità essere in possesso del diritto di riserva forestale.

In conformità al termine stesso «Forst», cioè «sottratto al pubblico sfruttamento», le foreste sono escluse dall'amministrazione pubblica dello stato e quindi non inserite nel sistema della costituzione dell'impero. Di conseguenza non dovevano essere concesse in feudo né amministrate da avvocati. Non dovrebbe quindi sorprendere la formula, che si trova in un documento di San Gallo, e che definisce l'immunità «forestis». Le foreste recano ai loro proprietari un aumento non trascurabile di potere e la possibilità di creare degli stati su un'area chiusa. Gli esempi più tipici, all'infuori del Friuli, sono l'arcivescovato di Salisburgo e il vescovato di Würzburg. Entrambi fondano il loro stato territoriale non su un'immunità e una contea, ma su privilegi forestali. Il vescovo di Würzburg ottenne un certo numero di territori di riserva, che s'infiltravano talmente nella zona della diocesi, da renderlo il più grande potentato del circondario. Per l'arcivescovo di Salisburgo, che cominciò il dissodamento prima ancora di ricevere il privilegio, la zona forestale di riserva, che si estendeva dal Pongau fino al lago di S. Wolfgango e al Thalgau, e nella quale nessuna autorità ufficiale aveva messo piede, fu il punto di partenza del suo territorio.

Il patriarca di Aquileja fu uno dei primi prelati italiani ad avere il diritto di battere moneta e far coniare denari d'argento dello stesso valore o con maggior pregio di quelli veronesi. Dopo che a lungo si era dubitato di questa concessione del diritto di battere moneta, abbiamo ora le prove che tale diritto dei patriarchi cominciò con Poppo von Treffen (1019-42).

A differenza delle epoche successive, in questo periodo gli introiti del patriarca erano molto cospicui. Il reddito che gli proveniva dal ricco patrimonio aumentava continuamente, sia per l'immunità ottenuta e i proventi della competenza giuridica ad essa connessi, sia per l'esenzione dalle imposte. In ogni caso anche l'attività del patriarca Poppo (1019-1042) rivela la presenza di grandi ricchezze. Egli alzò il numero dei canonici a cinquanta, costruì il duomo, il palazzo dei patriarchi, rifece in parte ex novo le mura della città e ne fortificò tutto il perimetro, rese transitabili le strade per i commerci che stavano rifiorendo, sovvenzionò le attività artigiane e si preoccupò molto per richiamare a nuova vita il paese che, dopo le invasioni degli Ungari, si trovava in condizione depressa. Per favorire i mercati di Aquileja, vi installò delle *stationes*, evidentemente dei fondachi di vendita, che erano destinati sia ai Veneziani e ai mercanti istriani, che ai commercianti d'Oltralpe.

Per una zona di passaggio, in una posizione così favorevole dal punto di vista della politica economica, come era la zona del patriarca, il possesso dei diritti doganali era estremamente importante non solo perché garantivano un reddito costante, ma anche in vista dell'acquisizione dei diritti di sovranità. In origine la quota d'obbligo si distingueva da quella volontaria per la scorta, ma poi anche quest'ultima divenne obbligatoria e prese la forma di dogana. Le *Honoratiae Civitatis Papiae* indicano tre stazioni di dogana friulane: San Pietro di Carnia, Cividale e «prope Aquilegiam».

Non solo la posizione chiave, sia strategica che politica, del territorio del patriarca, ma anche e soprattutto la

situazione così vantaggiosa per i commerci dovevano necessariamente attirare ben presto l'attenzione della allora nascente grande potenza commerciale di Venezia. Dal momento che, nel corso dei secoli X e XI, Venezia stava lentamente estendendo il suo potere sui commerci lungo il Po e gli altri fiumi della Lombardia e conquistò poi, nel corso di una lotta di varie generazioni, la dominazione dell'Adriatico, è ovvio che non poteva sopportare la concorrenza di Aquileja. Doveva includere nella sua sfera anche quel territorio. E l'abile manovra del Patriarcato di Grado contro Aquileja era volta anche a questo obiettivo.

Qui ci si domanda come mai i patriarchi hanno trascurato l'allestimento di una ragguardevole flotta e i commerci marittimi. Pio Paschini vede il motivo nel sistema feudale, che aveva radici così profonde nel Friuli e che non è conciliabile con la navigazione, e inoltre nella mancanza di un'importante città sul mare, che avrebbe potuto concentrare i commerci. Infatti, anche se Aquileja era un centro politico e commerciale di notevole importanza, non raggiunse mai una posizione simile a quella che, nel nord, è stata raggiunta p. es. dalle città anseatiche. Aquileja si trovava di fronte a concorrenti troppo forti, come le città istriane, con la loro tradizione marinara, e soprattutto Venezia, che dominava le vie fluviali che conducevano all'interno del Friuli, da Grado alla foce dell'Isonzo e del Natisone e da Caorle alla foce del Lemene[5].

III. *L'ascesa alla dominazione territoriale*

I grandi possedimenti nel Friuli, il conseguimento della suprema giurisdizione e infine la rinuncia del duca Adalberto di Carinzia, pronunciata nel 1027, su tutte le pretese che aveva avanzato nei confronti degli appartenenti alla Chiesa di Aquileja, tutto ciò indica la strada percor-

[5] P. PASCHINI, *Navi e naviganti friulani alla fine del secolo XII,* in «Memorie storiche forogiuliesi», XXXVIII, 1942, pp. 1 ss.

sa per giungere al più ampio potere. Appare quasi come il coronamento necessario dell'evoluzione precedente il fatto che il re Enrico IV abbia affidato al suo ex cancelliere Sigehard la contea del Friuli, per garantire la sicurezza della via verso l'Italia, e pochi mesi più tardi vi abbia aggiunto anche la contea d'Istria e la marca della Carniola. Nel XIII secolo l'unione di queste tre zone di confine si ripeté sotto presupposti totalmente differenti. Si potrebbe pensare che a questo punto sia stata raggiunta la vetta del processo. Quell'anno sembrava pieno di speranze e le prospettive apparivano magnifiche, ma, dopo una fase transitoria di grande successo, la stessa lotta per le investiture, che aveva innalzato il Patriarcato al suo maggior splendore, gli procurò ancora una volta una riduzione dei suoi diritti.

In questo caso non si tratta, come accadeva spesso in Italia quando contee venivano concesse a vescovi, soltanto del potere di conte nella città vescovile e in un limitato circondario, bensì del trasferimento dell'intera contea. Mentre, infatti, in numerosi altri vescovati al titolo di conte, di cui spesso si fregiavano i vescovi, non corrispondeva affatto l'esercizio dei poteri di un conte, nel caso presente, in cui vige l'influsso tedesco, il vescovo raggiunse su questa base la potenza di un principe sovrano. La contea del Friuli comprendeva grosso modo la pianura semicircolare che divide in due metà, approssimativamente uguali, la zona ghiaiosa del Tagliamento. A nord e a est era delimitata dalle pareti ripide delle Alpi Carniche e Giulie e dalle basse pareti carsiche, ad ovest proseguiva lungo il Livenza fino alla pianura Padana e a sud si apriva, con un orlo frastagliato di lagune e di isole, verso il mare Adriatico. Questa posizione fu determinante per il destino del paese, che, essendo situato sull'estremo lembo nordorientale della penisola appenninica, serviva da porta naturale per l'Italia, a causa dei passi alpini che, in questo punto, erano abbastanza facilmente valicabili e della pianura costiera comodamente accessibile. Già Paolo Diacono aveva messo in evidenza questa circostanza.

Durante gli ultimi secoli del periodo antico si irradiava perciò dal Friuli la potenza, l'economia e la civiltà di Roma verso il nord e verso oriente. Ma poco dopo prevalse la funzione opposta e, attraverso il Friuli, penetrarono in Italia le successive invasioni delle tribù germaniche. Ai Visigoti di Alarico seguirono gli Unni con Attila e sull'Isonzo Teodorico, il re degli Ostrogoti, sconfisse il suo avversario Odoacre. Nel 568 vennero infine i Longobardi che occuparono la regione. Fra le principali conseguenze vi fu non soltanto la distruzione della capitale del Friuli, Aquileja, ma anche la scissione di quell'unità naturale fra costa del mare e retroterra che sussisteva nell'antichità.

I Longobardi avevano istituito nel Friuli il loro primo ducato e lo avevano munito di robuste opere di fortificazione contro i Bavari a nord, i Bizantini al sud e contro gli Avari e gli Slavi che premevano ad oriente. Quando poi i Franchi conquistarono il paese e lo annetterono al loro regno, esso ebbe ancora la funzione di baluardo. Divenne centro di una marca comprendente un territorio molto vasto suddiviso in contee. I signori del Friuli erano fra i principi più potenti della penisola appenninica. Così come nell'VIII secolo i duchi Ratchis e Aistolfo giunsero a cingere la corona reale longobarda, così alla fine del secolo successivo il margravio Berengario divenne re d'Italia.

Dopo l'annessione del regno longobardo a quello dei Franchi Carlo Magno lasciò, in un primo tempo, come base amministrativa, il ducato longobardo accanto alla contea franca. Egli stabilì un presidio franco a Pavia, mentre il Friuli e le zone adiacenti, come Vicenza e Treviso, non ebbero ancora funzionari franchi. Questo avvenne soltanto in seguito alla rivolta del duca Hrodgaud. Allora conti franchi vennero messi a capo delle città ribelli. Dato che questi conti presero il posto dei duchi longobardi, accanto al titolo di *comes* si trova spesso anche quello di *dux*. A quest'ultimo titolo può avere contribuito, ma senza essere determinante, anche il fatto che il potere di

questi *duces* si estendeva a volte, per attuare meglio la protezione militare, su varie contee.

Nella fase delle lotte contro gli Avari il Friuli acquistò grande importanza, perché era il punto di partenza per le varie campagne. Il Friuli diede il nome anche ad una delle due marche che Carlo Magno istituì in oriente. Dal margravio o dal prefetto o dai duchi del Friuli dipendevano le popolazioni sottomesse, che conservavano però anche i propri principi. Tra i subalterni c'era probabilmente anche il *dux* dell'Istria e Liudewit, il principe degli Slavi che raggiunse grande notorietà per la sua insurrezione. La marca del Friuli comprendeva la parte meridionale della Carantania, la Carniola, la zona fra la Drava e la Sava e quella zona costiera che fu poi chiamata Dalmazia. Ancora nell'828 la marca viene suddivisa in quattro contee.

Le invasioni degli Ungari, oltre alle distruzioni e allo sterminio dei feudatari, portarono al patriarca, che aveva avuto grandi meriti nel respingere il nemico e nella ricostruzione del paese, anche una forte supremazia nel Friuli. Questa regione si stava lentamente trasformando da principato laico in ecclesiastico e, alla fine, da marca italiana di confine in zona di collegamento fra i territori a sud e a nord delle Alpi. Per questo il Friuli che, in questo periodo, venne chiamato marca di Verona, si distaccò, anche se non politicamente, ma effettivamente dall'Italia e fu annesso, in qualità di contea dipendente, prima, nel 952, al ducato di Baviera e poi, nel 976, alla Carinzia.

La marca di Verona era suddivisa in tre contee, Verona, Treviso e Friuli, ognuna delle quali comprendeva parecchie sottocontee e aveva i propri conti, quelli di Verona si fregiavano del titolo di margravio. I conti del Friuli, chiamati anche conti di Cividale, governavano nel nome dei duchi di Carinzia in una parte della contea, mentre il patriarca godeva, per concessione dell'imperatore, dell'alta immunità e non sottostava quindi alla giurisdizione né dei duchi, né dei margravi, né dei conti.

Nel 1077 a Pavia Sigehard, che nel 1068 era stato nomi-

nato patriarca dal re Enrico IV, fu investito dei pieni poteri ducali sul Friuli. Da quel momento poté disporre di tutte le regalie e della suprema giurisdizione e, anche se la maggior parte della contea era già nelle sue mani, ora la fusione dei beni sparsi per il paese diventava legale. Ciò significa che erano state create le premesse per la costituzione di un *territorium*, di una signorìa terriera, del dominio non su una qualche zona, ma su un *Land*[6]. Non si trattava di un ducato, ma della contea del Friuli con tutti i diritti che, fino a quel momento, erano stati esercitati dal duca di Carinzia il quale li aveva perduti fin dal 1027 per quanto riguarda i possedimenti diretti della Chiesa di Aquileja.

Non furono concesse soltanto le attribuzioni spettanti al conte, ma anche i diritti ducali ad esse connessi che, anche se non appaiono esplicitamente nominati, sono: la conservazione della pace interna, il potere di vita o di morte, il supremo comando militare della provincia, il diritto al congresso dei principi e il diritto di reversibilità. Tutto questo viene poi espresso in maniera più definita nella conferma spesso ripetuta del *ducatus*. Ma c'è anche da tenere presente che con ciò il «ducato» e la «signoria territoriale» non dovevano essere necessariamente un dato di fatto. I privilegi medioevali spesso erano soltanto indicazioni, quello che contava era poi ciò che il privilegiato era in grado di farne.

Theodor Mayer ne ha tratto la conclusione convincente che sotto il termine di *ducatus*, in un primo tempo, fosse da intendere non semplicemente un «ducato», ma il governo di un *Land*[7]. Hans Hirsch sosteneva, invece, che il ducato era costituito dalla concentrazione di varie contee[8].

[6] Cfr. O. Brunner, *Land und Herrschaft*, Bruenn-Leipzig-Prag 1943[3], pp. 208-270.
[7] Th. Mayer, *Fürsten und Staat*, cit., pp. 280 ss.
[8] H. Hirsch, *Kaiserurkunde und Kaisergeschichte*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XXXV, 1914, p. 76.

In quel periodo *ducatus* indica, a differenza dell'uso più tardo del termine nel XII secolo, non già un distretto burocratico o un dominio territoriale, ma piuttosto «l'esercizio di determinati diritti in un determinato territorio», in un *Land* che va inteso non semplicemente come estensione di spazio, ma, come propone Otto Brunner, secondo una determinazione di diritto costituzionale, cioè come gruppo unitario di persone, come una comunità di diritto e di pace, cementata da una determinata legislazione regionale.

Il mutamento semantico verso il ducato inteso in senso spaziale, quale ci appare nel *privilegium minus* del 1156 e nel documento ducale di Würzburg del 1168, con l'equiparazione di *ducatus* ed *episcopatus*, si ritrova anche nei privilegi per Aquileja. Nei documenti di Federico I del 1186, di Enrico VI del 1193 e di Ottone IV del 1208 viene, infatti, confermato ai patriarchi il «ducatus Foroiulii».

Sia in Germania che in Italia la semplice concessione di una o più contee o parti di contee ad un vescovato non era sufficiente per assicurare la costituzione di un principato ecclesiastico. Il fattore determinante era la capacità che il principe della Chiesa poteva avere o non avere per reggere l'amministrazione del suo territorio. Se il vescovo era costretto a dare la contea in feudo ad un laico potente o se il patrimonio ecclesiastico passava per intero nelle mani di un nobile laico e rimaneva poi per eredità nella sua famiglia, ne poteva nascere soltanto un principato laico, che aveva alla base un feudo ecclesiastico. Questo fu il caso del Tirolo.

In Friuli questo pericolo sembrò incombere più volte, ma non accadde mai perché i patriarchi si guardavano bene dal concedere in feudo la loro contea o il ducato e cercavano anche di evitare l'istituzione di un unico governatorato dell'avvocato, tale da estendersi su tutto il territorio. Verso la metà del XII secolo il Friuli si costituì come *territorium*, sia in senso politico che amministrativo. Ciò rivela anche il termine di *patria* che troviamo in

uso da questo momento in poi, e che riproduce l'estensione territoriale delle sue consuetudini giuridiche. Ne era nato quindi un *Land* con un proprio diritto, proprie consuetudini e coscienza regionale. Il Friuli rimane ai patriarchi e questa proprietà viene loro ripetutamente confermata, nel corso del XII secolo, dall'imperatore e dal papa.

I patriarchi ebbero meno successo nell'acquisizione della contea dell'Istria e della marca della Carniola, che furono attribuite al patriarca dal re solo pochi mesi dopo la concessione del Friuli. L'Istria fu sottratta già al successore di Sigehard, probabilmente a causa del suo atteggiamento favorevole al papa. La Carniola passò dapprima, come l'Istria, sotto l'amministrazione del duca di Carinzia, Enrico di Eppenstein, ma venne restituita nel 1093 di nuovo al patriarca che, in quel periodo, era un fratello del duca, Ulrico di Eppenstein. Ma il paese era ormai troppo frantumato dalle grandi circoscrizioni immunitarie e dagli estesi possedimenti allodiali della nobiltà laica, così che non fu più possibile tenerlo unito sotto la signoria del patriarca. La funzione di margravio egli la dovette concedere ad una casata di nobili residenti in Carniola, gli Andechs-Merania, che abilmente erano riusciti ad affermarsi. Nel frattempo però numerose donazioni, soprattutto di natura privata e provenienti per la maggior parte da famiglie patrizie in Istria e in Carniola, avevano notevolmente accresciuto i possedimenti del Patriarcato. Benché non si possa neppure trascurare che i dissidi interni, l'indebitamento e soprattutto ostilità esterne erano, nel XII secolo, sempre così incombenti da costituire una continua minaccia non solo per le proprietà, ma perfino per l'indipendenza del Patriarcato.

Dalle regioni confinanti minacciava l'avanzata del movimento comunale. I vescovati suffraganei di Ceneda, Feltre e Belluno, che non disponevano di un proprio potere, costituivano una vera tentazione per la potenza crescente di Treviso, che mirava a sottometterli al proprio dominio.

Un altro avversario pericoloso dal quale il Patriarcato do-

vette difendersi erano i propri avvocati, i conti di Gorizia, prima della famiglia degli Eppensteiner, poi dei Peilsteiner e, infine, dei Lurngauer che dal loro possedimento prendono il nome di conti di Gorizia. Nel 1149 il patriarca è perfino tenuto prigioniero dal suo avvocato, un fatto clamoroso che spinge i grandi e potenti vassalli del confinato ad intervenire. E quando, mezzo secolo più tardi, i conti di Gorizia si alleano con Treviso contro il patriarca e gli infliggono una pesante sconfitta sul Tagliamento, questi si vede costretto ad entrare in trattative con l'antico nemico mortale, con Venezia, che pone pesanti condizioni e cerca di imporre al patriarca uno stato di dipendenza simile a quello che aveva già imposto alle città dell'Istria. Ma, a questo punto, interviene in favore del patriarca l'aiuto dei principi del vicinato. I duchi Leopoldo VI d'Austria e di Stiria, Bertoldo III di Merania, Bernardo di Carinzia, i conti Ulrico di Appiano e Alberto del Tirolo intervengono in veste di mediatori fra il patriarca e i suo avvocati, il conte Mainardo II e Engelberto III di Gorizia, e fungono da garanti per l'accomodamento concluso il 27 gennaio 1202 a San Quirino presso Cormons.

Il movimento comunale non prese mai piede nel Friuli e le rivendicazioni comunali si sono fatte sentire solo sotto forma di scarsi accenni; la causa di ciò va attribuita al carattere nettamente feudale del paese.

Dopo la progressiva ascesa fino alla lotta per le investiture, che consentì al patriarca il passaggio da signore ricco, potente e fornito di numerosi privilegi, da dominatore di una popolazione e di terre, fino a detentore del potere di governo, ecco che nel XII secolo il suo potere cominciò a decadere sia all'interno che all'esterno. Non potendo contare sulla piena protezione da parte dell'impero, non gli rimase altra soluzione che cercare aiuto straniero, col rischio di finire, da un lato, sotto la tutela di Venezia, dall'altro sotto quella dei grandi principati laici tedeschi.

IV. *Culmine e inizio della decadenza dello «Stato dei patriarchi»*

Quando il margravio Enrico IV d'Istria, della casa degli Andechs, fu accusato di aver partecipato all'assassinio del re Filippo di Svevia, messo al bando e privato del feudo, questo venne attribuito al duca Ludovico di Baviera. Ma alla dieta di Augusta il patriarca Wolfger (1204-18) presentò il 13 gennaio 1209 la pretesa di diritto della Chiesa di Aquileja su quel territorio. Egli ottenne effettivamente la rinuncia del duca di Baviera in favore del patriarca, come conseguenza dell'opera di mediazione del re e dei principi riuniti in assemblea, così che ebbe in feudo la marca della Carniola e l'Istria. Questa assegnazione non rappresentò altro che una ripetizione della donazione di Enrico IV, ma Wolfger, che aveva saggiamente interpretato il clima del momento, presentò la rivendicazione sulla Carniola e sull'Istria che era stata annullata nel XII secolo.

Ottone IV cedette di fronte alle rimostranze del patriarca sicuramente non soltanto per riguardo alla precedente concessione di Enrico IV; il nuovo infeudamento non era che il prezzo pagato per la preterizione dell'antico avversario svevo. Nello stesso giorno Wolfger riceve dal re anche nuova conferma per il ducato del Friuli con espressa accentuazione del potere di vita e di morte e del potere ducale, insieme all'approvazione degli accordi conclusi fra il patriarca e i suoi avvocati. Il re prende contemporaneamente sotto la sua particolare protezione la Chiesa di Aquileja, alla quale conferma i possedimenti enumerati ed i diritti di governatorato.

Il patriarca Wolfger riuscì ad attenuare, anche se non ad appianare del tutto, i contrasti tra gli interessi padronali e quelli dell'elemento comunale, che erano sorti soprattutto in Istria, e anche la tensione con Treviso. Il suo successore, Bertoldo di Andechs (1218-51) fu meno conciliante e disposto al compromesso. In lui la costanza tenace si accompagnava ad un modo di fare sicuro di sé

e brusco, che invogliava ad opporgli resistenza e che contribuì certamente alla nuova rivolta.

Dopo il celebre Privilegio di Federico II del 1220 per i principi ecclesiastici, con il quale si garantiva loro la territorialità e si riconoscevano i loro principati in tutti i tempi come grandi immunità chiuse e delimitate verso l'alto, anche il patriarca Bertoldo ottenne conferma, ancora nel medesimo anno, dei privilegi della sua Chiesa e una deliberazione sui suoi diritti di sovranità.

Le disposizioni sono in parte identiche a quelle contenute nel *Privilegium in favorem principum ecclesiasticorum*, mentre alcune di esse sono condizionate dalle particolari circostanze del Patriarcato e di natura strettamente attuale. Il divieto di confederazione per le persone libere, i vassalli ed i ministeriali del patriarca, è dovuto alle condizioni del Friuli ed è rivolto contro l'alleanza con Treviso, mentre il divieto di libera elezione delle autorità comunali e il divieto ai Veneziani di pretendere interessi e il giuramento di fedeltà dalle terre e dalla popolazione del Patriarcato, va riferito soprattutto all'Istria.

Da tutti i punti traspare l'intento di eliminare le barriere, fin dove questo è possibile, che potrebbero ostacolare la piena sovranità territoriale del patriarca. L'istruzione giuridica gli assicurava l'approvazione non soltanto del principe, ma anche della corona e rappresentava quindi il riconoscimento giuridico imperiale delle sue rivendicazioni alla signoria. Ma l'attuazione si fece naturalmente ancora attendere. Per realizzarla era necessario l'aiuto dell'imperatore che, per il momento, era occupato con il riordinamento dell'amministrazione in Sicilia e con il problema della crociata.

Un nuovo impulso alla questione in sospeso venne verso la fine degli anni venti del XIII secolo, quando l'acutizzarsi della tensione tra imperatore, Lega lombarda e papa rese nuovamente attuale l'importanza dello stato del patriarca. Infatti, mentre la Lega chiudeva i passi alpini, i collegamenti con la Germania erano aperti attraverso il

Friuli e dai porti dello stato del patriarca era accessibile la traversata verso l'Italia. Federico II confermò a Bertoldo, che ebbe voce in capitolo nelle trattative di San Germano, donazioni in Carinzia e documentò anche la definitiva rinuncia del duca Ottone I di Merania sulla Carniola e l'Istria in favore del Patriarcato, a capo del quale stava il fratello del duca.

Il patriarca fu presente alla dieta di Ravenna nel dicembre del 1231 e, quando l'imperatore si rimise in cammino nel marzo del 1232 senza avere concluso nulla, Bertoldo lo accompagnò a Venezia e di lì in Friuli. All'inizio della dieta i vescovi presenti avevano conseguito il ben noto privilegio che si rivolgeva contro l'autonomia delle città vescovili e radunava tutte le relative disposizioni precedenti sotto forma di legge dell'impero. In seguito a ciò Bertoldo avanzò immediatamente una querela che si riferiva alle città e alle località del Patriarcato, ma soprattutto a Pola, Capodistria e Parenzo.

Egli riferì che queste avevano l'audacia di eleggere podestà, consoli e rettori, di esigere imposte, coniare moneta, imporre dogane, proteggere debitori ed appropriarsi di rendite feudali e perfino di regalie. Egli si oppose all'appropriazione della sua giurisdizione da parte di liberi e di nobili («per herimannos aut nobiles, qui vocantur edelinges»).

Dietro richiesta del patriarca l'imperatore annullò tali pretese e stabilì che in tutta l'Istria la giurisdizione spettasse al patriarca e che quei beni «quae pertinent ad regalia» non potessero essere ceduti. In quell'occasione il patriarca dovette però rinunciare alla clausola antiveneziana che l'imperatore aveva approvato dopo il 1220.

Un tentativo di eseguire da solo e con i propri strumenti di potere il giudicato sarebbe forse fallito anche questa volta. Ma ora il patriarca non era più solo, perché aveva saputo rendersi indispensabile all'imperatore. Come dimostrano i suoi successi in Istria, il dominio conquistato con l'aiuto dell'imperatore fu veramente duraturo.

Quali possano essere stati i motivi che improvvisamente hanno spinto Bertoldo a modificare la sua politica, è un interrogativo che non trova una risposta inequivocabile. Saranno state certamente considerazioni politiche. I legami che univano il patriarca alla corona e che, fino a quel momento, erano stati la vera base della sua potenza, avrebbero anche potuto, nel caso della caduta dell'imperatore, provocare anche la sua rovina se non si fosse ritirato in tempo. Il passaggio fu così rapido da far pensare che la nuova strada non fu imboccata per libera scelta e che non ebbe neppure il tempo necessario per riflettere prima di agire.

La reazione fu provocata probabilmente dalla situazione particolare in cui si trovava il patriarca in seguito alla vittoria del Comune e del papato e, alla fine, anche dal comportamento violento di Ezzelino da Romano e di Guecello di Prata. Determinante fu certamente anche la posizione di predominio che Federico II aveva assicurato ai conti di Gorizia, per quanto riguardava i territori d'Oltralpe che circondavano il Patriarcato verso nord. Questo era un pericolo per l'esistenza stessa del Patriarcato.

Con varie alleanze Bertoldo cercò aiuto presso gli avversari. Ma entrambi, l'imperatore e il patriarca, non vissero più a lungo. La nuova potenza del patriarca era stata appena e faticosamente fondata, che già si spezzava di nuovo quel legame al quale doveva la sua esistenza.

Il contrasto di interessi che erano in gioco si manifestò apertamente nel corso dell'elezione del nuovo patriarca. Per secoli il titolo di patriarca era stato conferito ad appartenenti alla nobiltà tedesca e proprio sotto i due ultimi patriarchi Wolfger e Berthold era stata messa chiaramente in evidenza che lo stato dei patriarchi rientrava politicamente nella sfera di potere tedesca. Ora divenne patriarca un italiano, Gregorio di Montelongo (1251-1269), nipote del papa Gregorio IX, che era stato legato pontificio nella Italia settentrionale e aveva sobillato e diretto la resistenza contro Federico II ed i suoi seguaci. «Nel momento preciso in cui l'impero usciva di

scena, il papato allungò la mano sullo stato dei patriarchi per strapparlo alla sfera di potere tedesca» [9]. Il Friuli divenne la base più importante della Lega Guelfa e rimase tale per molto tempo.

Corrado IV aveva l'intenzione di ridurre il potere dei patriarchi che, con l'aiuto di suo padre, era andato aumentando, ma i suoi sforzi non ebbero successo e nei pochi anni di governo che gli furono concessi non ebbe il tempo di intromettersi nelle vicende. Il dominio dei patriarchi rimase, per il momento, intatto in Istria anche nei confronti delle città; poggiava infatti su basi troppo solide per poter precipitare in seguito ad una semplice revoca.

Il re Guglielmo nomina Gregorio suo vicario in Italia. Ma in tale funzione lo incontriamo una sola volta, nel 1252 durante la lotta tra Parma e Cremona. Nel 1258 il re Riccardo ringraziava il patriarca per i suoi auguri e annunciava il suo arrivo, Gregorio scrisse allora al Papa e gli chiese di invitare Riccardo in Italia e incoronarlo imperatore.

Dato che negli anni cinquanta la situazione politica era, in generale, favorevole per i fautori del papato e, di conseguenza, anche per il patriarca, questi affermò intanto il suo diritto sullo stato territoriale del momento. Ma aveva ormai superato il culmine del potere e lo rivelava un certo ribasso in campo economico. Quando poi, nel decennio seguente, con la mancanza dell'appoggio da parte dell'impero, venne a mancare anche la favorevole congiuntura politica, la debolezza di questa signoria si manifestò in pieno.

Osservare da vicino l'amministrazione interna, i vari funzionari di cui il patriarca si serviva per governare, la giurisdizione, il diritto di battere moneta e la situazione finanziaria del Patriarcato ci porterebbe troppo lontano. Come dovunque in quell'epoca, così anche nello

[9] W. Lenel, *Venezianisch- istrische Studien,* Strassburg 1911, p. 153.

stato dei patriarchi le istituzioni pubbliche sono fondate sulla costituzione feudale, che poi deve cedere sempre più il passo di fronte ad uno stato burocratico, e l'articolazione sociale corrisponde, in genere, a quella del resto dell'Italia. Per la costituzione e l'amministrazione del Friuli ebbe la massima importanza il Parlamento, il «terminus generalis», come veniva chiamato fino alla fine del XIII secolo, o «colloquium generale», come lo troviamo definito nel XIV, prima che si affermi il termine volgare «parlamentum». Questo parlamento corrispondeva, in generale, sia per evoluzione che per composizione, alle diete imperiali e regionali tedesche, ma presentava, anche nella sua fase iniziale, forme che colà fecero la loro apparizione solo più tardi. Era composto da rappresentanti del clero, della nobiltà e dei comuni e fu uno dei più interessanti fra i parlamenti medioevali italiani, più importante perfino di alcune istituzioni analoghe in altri paesi.

La situazione difficile, nella quale vennero a trovarsi spesso i patriarchi nella seconda metà del XIII secolo, e le sedi vacanti assicurarono al parlamento un'influenza sempre maggiore finché, agli inizi del XIV secolo, lo stato dei patriarchi divenne una specie di «monarchia costituzionale», nella quale il patriarca fungeva quasi esclusivamente da organo esecutivo del parlamento e da semplice rappresentante del paese. Ma anche il parlamento finì per perdere la sua importanza quando l'imperatore Sigismondo attuò un rilancio della sovranità feudale tedesca e, in seguito alla riorganizzazione operata dai Veneziani, si ridusse ad un'assemblea non più indipendente, la cui politica veniva programmata dalla Repubblica di San Marco.

L'annessione della Carniola agli Asburgo negli anni ottanta del XIII secolo e l'organizzazione della supremazia veneziana in Istria erano stati gli avvenimenti che avevano indicato la strada futura dello stato dei patriarchi. Un organismo politico cioè, privo di un nucleo robusto e di un solido potere interno, dipendente dalle alleanze esterne, che dimostrò di non essere all'altezza dei confinanti in via di espansione. Era ormai solo questione di tempo,

e poi si disgregò, assorbito, da una parte, dalla Repubblica di San Marco, che si appropriò della parte meridionale e dall'altra, al nord, dallo stato territoriale degli Asburgo.

Nota bibliografica

In generale:

G. Brusin, *Aquileia*, Udine 1929;

G. Brusin, *Aquileia e Grado. Guida storico-ecclesiastica*, Padova 1964;

R. Cessi, *Venezia Ducale*, vol. I, Padova 1927;

Cronache Veneziane antichissime, ed. G. Monticolo, Roma 1890;

Andreae Danduli Chronicon Venetum, in Muratori, *RIS*, XII;

F.G.B.M. de Rubeis, *Dell'origine ecc. della città di Aquileia*, Udine 1885;

F.G.B.M. de Rubeis, *Monumenta ecclesiae Aquileiensis*, Straßburg 1740;

G. De Vergottini, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il medio evo*, Roma 1924;

L.M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, vol. II/1, Gotha 1900;

A. v. Jaksch, *Geschichte Kärntens bis 1335*, I, Klagenfurt 1928;

E. Klebel, *Zur Geschichte der Patriarchen von Aquileia*, in *Festschrift für R. Egger*, vol. I, Klagenfurt 1952, pp. 396 ss;

H. Kretschmayr, *Geschichte von Venedig*, vol. I, Gotha 1905;

P.S. Leicht, *Studi di storia friulana*, Udine 1955;

W. Lenel, *Venezianisch-Istrische Studien*, Straßburg 1911;

A. Marchesan, *Treviso Medievale*, 2 voll., Bologna 1971;

G. Marchetti, *Il Friuli. Uomini e tempi*, Udine 1974²;

B. Marin, *Friuli-Venezia Giulia*, Milano 1971;

G. C. Menis, *Storia del Friuli — dalle origini alla caduta dello stato patriarcale (1420),* Udine 1969; 1978[4];

Monticolo: v. *Cronache Veneziane.*

P. Paschini, *Storia del Friuli,* 2 voll., Udine 1934, 1953-54[2];

H. Schmidinger, *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der patriarchen von Aquileia bis zum Ende der Staufer,* Graz-Köln 1954;

H. Schmidinger, *Friaul und die Patriarchen von Aquileja,* in *Friaul lebt. 2000 Jahre Kultur im Herzen Europas,* herausgegeben von G. C. Menis und A. Rizzi, Wien-Freiburg-Basel 1978[2], pp. 71-88.

K. Sotriffer, *Friaul und Julisch Venetien,* Linz 1976;

I. Il potere ecclesiastico:

A. Brackmann, *Germania Pontificia,* vol. I, Berlin 1911;

A. Calderini, *Aquileia Romana. Ricerche di storia e di epigrafia,* Milano 1930;

R. Cessi, *Le origini del ducato Veneziano,* Napoli 1951;

R. Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia,* vol. I, Milano 1944;

R. Egger, *Der heilige Hermagoras,* Klagenfurt 1948;

H. E. Feine, *Kirchliche Rechtsgeschichte,* vol. I, Weimar 1954[2];

J. Fink, *Der Ursprung der ältesten Kirchen am Domplatz von Aquileia,* Münster - Köln 1954;

St. Karwiese, *Die Franken und die Suffragane Aquileias,* in «Jahreshefte des Öst. Arch. Instituts in Wien», LI, 1976-77, pp. 173-191;

P. F. Kehr, *Italia Pontificia,* vol. VII/1, Berlin 1923;

P. F. Kehr, *Rom und Venedig,* in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XIX, 1927, pp. 1-180;

F. Lanzoni, *Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII* (Studi e Testi, 35/1-2), Roma 1923; Faenza 1927;

G. C. Menis, *I confini del patriarcato d'Aquileia,* Trieste 1964;

W. Meyer, *Die Spaltung des Patriarchats Aquileia,* in «Abhandlungen d. Gesellsch. d. Wissenschaften Göttingen», NF, II 6, Berlin 1898;

P. Paschini, *La chiesa aquileiese ed il periodo delle origini,* Udine 1909;

P. Paschini, *Le vicende politiche e religiose del territorio friulano da Costantino a Carlo Magno,* in «Memorie storiche forogiuliesi», VIII, 1912, pp. 182 ss.

H. Schmidinger, *Die Besetzung des Patriarchenstuhls von Aquileia bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts,* in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», LX, 1952, pp. 335-354;

G. Schwartz, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens 951-1122,* Leipzig 1913.

II. Fondamenta ed origini del potere temporale:

1. *In epoca carolingia*

Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern, bearbeitet nach J. F. Böhmer von E. Mühlbacher (*Regesta Imperii,* I), Innsbruck 1908;

C. Cecchelli, *I monumenti di Friuli dal sec. IV all'XI,* Milano-Roma 1943;

K. Giannoni, *Paulinus II., Patriarch von Aquileia,* Wien 1896;

V. Hasenöhrl, *Deutschlands südöstliche Marken,* in «Archiv für österreichische Geschichte», LXXXII, 1895, pp. 419-562;

P. Hirsch, *Die Erhebung Berengars I. von Friaul zum König von Italien,* Straßburg 1910;

Pauli Diaconi Historia Langobardorum, in *MG: SS rer. Lang.,* pp. 45-187;

R. Romano - A. Solmi, *Le dominazioni barbariche in Italia (395-888),* Milano 1940;

H. Schmidinger, *Das byzantinisch-langobardische Italien (568-751),* §§ 33-39, in *Handbuch der Europäischen Geschichte*, vol. I, Stuttgart 1976, pp. 371-389;

L. Schiaparelli, *Codice diplomatico Longobardo*, vol. I, Roma 1929; vol. II, Roma 1933.

2. *Invasioni degli Ungari e periodo degli Ottoni e dei Salii*

Die Regesten des Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem sächsischen Hause 919-1024, bearbeitet nach J. F. Böhmer von E. von Ottenthal u. a. (*Regesta Imperii,* II), Innsbruck 1893-1957;

E. Degani, *La diocesi di Concordia,* Udine 1924;

G. Fasoli, *Le incursioni Ungare in Europa nel secolo X,* Firenze 1945;

Die Kärntner Geschichtsquellen 811-1202, herausgegeben von A. v. Jaksch (*Monumenta Historica Ducatus Carinthiae,* 3), Klagenfurt 1904;

G. Marcuzzi, *Sinodi Aquileiesi,* Udine 1910;

L. Schiaparelli, *I diplomi di Berengario,* Roma 1903;

L. Schiaparelli, *I diplomi italiani di Ludovico III e di Rodolfo II,* Roma 1910.

III. L'ascesa alla dominazione territoriale:

S. Mochy Onory, *Vescovi e città,* Bologna 1933;

C. G. Mor, *L'età feudale,* voll. I e II (Storia politica d'Italia dalle origini ai nostri giorni), Milano 1952;

P. Paschini, *I patriarchi nel secolo XII,* Cividale 1914.

IV. Culmine e inizio della decadenza dello «Stato dei patriarchi»:

P. S. Leicht, *Il parlamento della patria del Friuli; sua origine costituzione e legislazione (1231-1420),* Udine 1903;

P. S. Leicht, *Parlamento Friulano. Gl'istituti parlamentari nell'età patriarcale,* Bologna 1917;

P. S. Leicht, *Studi e frammenti,* Udine 1903;

K. Hampe, *Eine Denkschrift Gregors von Montelongo an das Kardinalskollegium über die finanzielle Zerrüttung seines Patriarchats aus dem Jahre 1252,* in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XL, 1925, pp. 180-205.

I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236

di *Iginio Rogger*

I. *Ambito geografico*

Pur avvertendo che la territorialità è un concetto molto relativo per i domini medievali, si può schematizzare l'ambito geografico dei due principati vescovili di Trento e di Bressanone in rapporto ai due momenti storici che in certo qual modo rappresentano l'inizio e la fine dei due principati: le grandi donazioni imperiali del secolo XI e la secolarizzazione definitiva del 1803 [1].

La donazione di Corrado II del 1027 determina l'ambito dei diritti di contea conferiti al vescovato di BRESSANONE in una circoscrizione che comprende la valle dell'Inn inferiore fino allo Ziller, forse anche quella dell'Inn superiore fino al Melach (o alla chiusa di Finstermüntz), poi

* Per la Bibliografia generale, cfr. p. 223.

[1] Punto di riferimento principale sono le parti dedicate alla regione nel *Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer* edito a cura della Oesterreichische Akademie der Wissenschaften di Vienna, in modo speciale i fogli n° 15, 21, 22, 23, 28a, 28b, 29, 33 della *Landgerichtskarte* (editi 1910-1921) con i relativi volumi di illustrazione a cura di: O. STOLZ, *Geschichte der Gerichte Deutschtirols*, Wien 1912 (Archiv für österreichische Geschichte, 102); H. VON VOLTELINI, *Das welsche Südtirol*, Wien 1919. Per il Tirolo tedesco seguono altri lavori di O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Tirol*, I Teil: *Nordtirol*, Wien 1923 (Archiv für österreichische Geschichte, 107); *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, Innsbruck 1937 (Schlernschriften, 40). Per il Trentino: B. MALFATTI, *I confini del Principato di Trento*, in «Archivio storico per Trento, l'Istria e il Trentino», II, 1883, pp. 1-32; A. GALANTE, *I confini storici del Principato e della Diocesi di Trento*, estratto da *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, VIII Riunione, Roma, marzo 1916 (pp. 29).

certamente la Wipptal che sale verso il Brennero e infine la valle dell'Isarco (con annessi la valle di Fassa e Livinallongo) sino al nuovo confine della contea di Bolzano segnato dal rio Tinne presso Chiusa e dal rio Bria presso Prato Tires. Nel 1091 s'aggiunse per donazione di Enrico IV la contea di Pusteria, che si estendeva per sè fino alla chiusa di Lienz, ma da Brunico in là era territorio immunitario di S. Candido appartenente fin dal secolo VIII alla chiesa di Frisinga. In questa configurazione il territorio veniva a coincidere quasi completamente con quelli che erano allora i confini della diocesi ecclesiastica di Bressanone.

Le donazioni fatte nel 1027 al vescovato di TRENTO comprendevano le tre circoscrizioni politiche seguenti:

a) la contea di Venosta, che si estendeva da Pontalt in Engadina (presso Zernez), al di qua del passo di Resia fin nella zona di Merano, dove il confine era segnato presso Tel sulla destra dell'Adige e dal rio di Gargazzone sulla sinistra. Ecclesiasticamente la regione apparteneva alla diocesi di Coira fino all'acqua del Passirio, mentre la parrocchia di Maia era trentina;

b) la contea di Bolzano, stralciata forse in questa occasione dalla precedente contea Norica (Norital: Val dell'Isarco più Wipptal) e circoscritta entro i confini: rio di Gargazzone, corso dell'Adige fin nella zona di Laives verso ovest e sud, cioè verso il limite del vecchio ducato longobardo di Trento; rio Tinne (pr. Chiusa), Isarco e rio Bria verso nord, cioè verso il dominio temporale di Bressanone. Ecclesiasticamente la regione apparteneva alla diocesi di Trento, salvo una piccola fascia fra la Val d'Ega e Tires, che era rimasta alla diocesi di Bressanone;

c) la contea di Trento, cioè l'ex ducato longobardo, i cui confini a nord (Tell-Adige-Laives), a ovest (includendo Giudicarie, Rendena, Val di Sole) e a sud (comprendendo Ala, Avio, Brentonico) si conservano immutati[2]. A

[2] L'opinione diversa di V. CHIOCCHETTI - P. CHIUSOLE, *Romanità e*

est forse ci fu nel 1027 un ritocco, che accorciò l'antico ducato dal Cismon a Novaledo per dare spazio maggiore alla contea di Feltre. Rispetto ai confini della giurisdizione spirituale della diocesi vi sono discrepanze notevoli per le parrocchie di Avio e di Brentonico, che permangono alla diocesi di Verona e per l'alta Valsugana (pievi di Calceranica e di Pergine) che appartengono alla diocesi di Feltre.

Del vasto territorio, apparentemente continuo per il comune denominatore dei diritti di contea conferiti ai due vescovi, nel 1803 sopravvivono solamente delle isole, più o meno grandi. Il loro potere temporale è andato riducendosi in superficie a molto meno della metà, per un processo storico che ha raggiunto la sua maturazione fino dal secolo XVI, anzi in gran parte si è stabilizzato già nel secolo XIV.

Più colpito dal processo di riduzione è il principato vescovile di Bressanone. Esso conserva il distretto di Bressanone con le giurisdizioni collegate di Albes, Monteponente, Villa Mayer (Salern), Vandoies di sotto e Luson; di Brunico, col giudizio di Anterselva; Chiusa, coi giudizi di Lazfons, Verdignes, Velturno, Tires; i tre distretti ladini di S. Martino in Badia (Thurn), Fassa e Livinallongo. Un'area di complessivi 900 kmq. con 26.000 sudditi. Inoltre Bressanone conserva un residuo di possessi situati fuori dei confini regionali: il giudizio di Anras, alle porte di Lienz, e la giurisdizione di Veldes in Carniola. Il principato è ormai un complesso di frammenti slegati e discontinui.

Trento riuscì a conservare attraverso le vicissitudini storiche una maggiore compattezza. Perduta la Venosta e Bol-

Medioevo nella Valle Lagarina, Rovereto 1965, pp. 197 ss. per quanto riguarda il confine del comitato di Trento verso Sud è fondata sull'incapacità di distinguere fra l'estensione dei diritti comitali e le proprietà immunitarie. Egualmente inaccettabile per le stesse ragioni sembrano le argomentazioni avanzate a proposito del basso Sarca in P. CHIUSOLE, *Le terre del basso Sarca,* Rovereto 1971, pp. 119-166.

zano, passate in dominio tirolese la bassa Valsugana e la zona di Rovereto, Trento arrotonda il suo territorio intorno alla pretura centrale (fino a Lavis e Mezzolombardo da un lato, fino a Calliano dall'altro), conserva le valli di Non e di Sole (intersecate dai domini tirolesi di Flavon, Spaur e Castelfondo), le Giudicarie (ad eccezione dei domini degli Arco e dei Lodron di pertinenza tirolese), i Quattro Vicariati (Mori, Brentonico, Avio, Ala), Pergine, Levico e Fiemme. La sua consistenza è di 4.000 kmq., con 147.000 abitanti.

II. *Formazione dei due dominî ecclesiastici* [3]

Trento: per Trento la storiografia tende generalmente a privilegiare l'acquisizione dei diritti di contea, come un blocco istantaneo e completo di competenze che equivalgono praticamente alla sovranità. Contribuisce a creare questa prospettiva la stessa situazione delle fonti: i diplomatari trentini non conservano altri documenti di donazioni minori fino alla seconda metà del secolo XI. Così la donazione dell'imperatore Corrado II, espressa nei due diplomi del 31 maggio e dell'1 giugno 1027 viene vista semplicemente come l'atto di fondazione del principato vescovile [4].

[3] Cfr. O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, cit., vol. I, pp. 430-434 e J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 3-11, con bibliografia ivi indicata. A. HUBER, *Die Entstehung der weltlichen Territorien der Hochstifter Trient und Brixen*, in «Archiv für österreichische Geschichte», XLIII/2, 1882, pp. 611-54; F. HUTER, *Wege der politischen Raumbildung im mittleren Alpenstück*, in *Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters* (Vorträge und Forschungen, X), Konstanz-Stuttgart 1965, pp. 245-260.

[4] F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 51 e 52, porta il riferimento alle varie edizioni e il sunto delle discussioni circa l'autenticità dei due documenti e la loro tradizione. Testo integrale in *MGH: Diplomata regum et imperatorum Germaniae,* IV, p. 143, n. 101 e p. 144, n. 102, oppure in B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 369-73. I dubbi sollevati di recente contro l'autenticità del primo (e in favore del secondo) dei due documenti da P. CHIUSOLE, *Fu proprio Corrado II a fondare il Principato vescovile di Trento?*, in «Studi Trentini di Scienze storiche», XLV, 1966, pp. 286-97, sono da verificare mediante

Nel primo dei due documenti l'imperatore dona in proprio alla Chiesa di Trento e al vescovo Udalrico II quella che qui è chiamata la contea di Trento, con tutte le prerogative con cui prima l'avevano posseduta in feudo i duchi, i conti e i marchesi, esimendo esplicitamente il donatario da ogni soggezione a duchi, marchesi, conti, visconti, gastaldi o altri funzionari di qualsiasi rango che pretendessero ingerirsi. Il testo dice:

«Comitatum Tridentinum cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus illis, quibus cum duces comites sive marchiones huc usque beneficii nomine habere visi sunt . . . in proprium cum districtis placitis cunctisque publicis functionibus et redibitionibus eidem supra nominate ecclesiae et Udalrico episcopo suisque successoribus imperpetuum damus tradimus atque confirmamus. . . eo videlicet tenore ut nullus dux marchio comes vicecomes gastaldio sive aliqua regni nostri magna vel parva persona supra dictum episcopum vel suos successores inquietare molestare seu etiam intromittere liceret audeat».

Giustamente è stato sottolineato il valore singolare di questo conferimento. A rigore esso non presenta i caratteri di una investitura feudale, ma di una donazione «in proprium jus et dominium» [5]. Senza scorporare il territorio da quello dell'impero, essa lo consegna in mani ecclesiastiche. Il vescovo, che comunque dipende dall'imperatore più che i conti laici ereditari, assume verso l'impero quegli oneri che prima avevano i conti, in modo speciale l'obbligo di partecipare alle spedizioni militari. Egli subentra in luogo dei conti e dei duchi nell'autorità di tenere giudizi e di imporre sentenze penali (*districtus*), nella facoltà di promuovere e presiedere proprie diete locali sanzionandone le decisioni (*placita*) [6], nel diritto di riscuote-

un serio esame paleografico, diplomatico e storico; come finora esposti non mi sembrano sufficienti per abbandonare l'opinione seguita fin qui dagli studiosi sull'argomento.

[5] Come dirà qualche giorno più tardi il diploma dello stesso Corrado II a favore di Bressanone, v. sotto.

[6] Fino allora il vescovo di Trento aveva dovuto partecipare ai placiti dei marchesi di Verona, cfr. J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens,* vol. I, Innsbruck 1868, p. 269 e E. WERUNSKY, *Oesterreichische*, cit., p. 580.

re tributi (*publicae functiones*) come pure di imporre multe e ammende (*redibitiones*).

Per il comitato di Trento il documento parla esplicitamente di un potere ducale. La terminologia ricorda nominalmente l'organismo del vecchio ducato longobardo, il cui ambito geografico coincide sostanzialmente con quello della donazione [7]. Ma al di là della reminiscenza storica, il diploma imperiale sancisce espressamente una piena esenzione dall'ambito del ducato, vale a dire un distacco definitivo della contea di Trento dai limitrofi ducati di Carinzia o di Baviera e una equiparazione completa del vescovo al rango del conte e anche del duca. Così non si riscontra mai negli anni seguenti un indizio di dipendenza dei vescovi di Trento dal ducato limitrofo o un segno qualsiasi di appartenenza ad esso. Il titolo che essi conducono e che qualifica la loro posizione è quello di «dux, marchio et comes». Per l'epoca anteriore al secolo XIII esso è molto più significativo del titolo di *princeps*, che assume significato specifico solo più tardi [8].

La donazione della contea di Bolzano e di quella di Venosta, nella formulazione a noi pervenuta, è ricalcata sulla stessa formula della precedente. La Venosta apparteneva alla Rezia Curiense e quindi non al ducato di Baviera. La contea di Bolzano era stata stralciata proprio allora dalla contea di Valle Norica (Norital) e quindi scorporata dalla compagine del ducato bavarese [9]. Era naturale quindi che si estendesse anche a queste regioni la medesima categoria di potestà ducale che il vescovo di Trento aveva acquistato sul territorio ex-longobardo. Il documento del 1° giugno 1027, anche se discusso nella sua autenticità

[7] A quanto sembra il nome era stato conservato saltuariamente anche dopo il crollo del regno longobardo, e alternato con quello di *marca* nel corso del secolo X. Cfr. J. Kögl, *La sovranità*, cit., pp. 4-5; H. von Voltelini, *Erläuterungen*, cit., p. 130.

[8] Cfr. J. Kögl, *La sovranità*, cit., pp. 7-8; J. Ficker, *Vom Reichsfürstenstande*, vol I, Innsbruck 1861, pp. 14-27, 132, 144.

[9] Cfr. R. Heuberger, *Die Begründung des Brixner Fürstentums*, in «Der Schlern», VIII, 1927, pp. 187-89.

originaria perché trasmesso solo da copie tardive, è così ricalcato dal modello del documento precedente da testimoniare l'applicazione del medesimo concetto di potere anche alle due contee alto-atesine [10].

Tuttavia, anche in presenza di questi risultati istantanei e completi dell'anno 1027, non mancano nemmeno a Trento le tracce di uno sviluppo più graduale e scaglionato del potere temporale dei vescovi.

In ordine cronologico, prescindendo dalle considerazioni che si possono fare in linea deduttiva da quanto si sa sulle immunità vescovili nell'epoca carolingia e ottonica, si apprende da un'indicazione di Liutprando cremonese che il famigerato arcivescovo Manasse di Arles, divenuto vescovo di Trento nel 933 per volontà di re Ugo di Provenza, tenne fino all'anno 945 anche la *marca* di Trento [11]. Egli può pertanto venir considerato come il primo vescovo di Trento investito di poteri temporali, di cui si abbia notizia esplicita [12]. Dovrebbe seguire poi, secondo un celebre intervento di H. Bresslau sul quale non è ancor spenta la discussione [13], una prima donazione di diritti comitali ad opera dell'imperatore Enrico II, collega-

[10] Testo e riassunto della discussione in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I, n. 52.

[11] «Ac nec his quidem contentus, Tridentinam adeptus est marcam; quo, impellente diabolo, dum miles esse inciperet, episcopus esse desinet», in *MGH: Scriptores,* III, p. 316. Lo stesso autore, *Ibidem,* p. 324, riferisce che nel 945 Berengario rientrando in Italia dalla Germania per impossessarsi del regno concordò con Manasse la resa del territorio trentino.

[12] Cfr. H. VON VOLTELINI, *Beiträge zur Geschichte Tirols;* I: *Zur geistlichen Verwaltung der Diözese Trient im 12. und 13. Jahrhundert,* in «Zeitschrift des Ferdinandeums», III Folge, 1889, p. 21, nota 27.

[13] H. BRESSLAU, *Exkurse zu den Diplomen Konrads II,* in «Neues Archiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde», XXXIV, 1908, pp. 106-23. All'elenco degli autori che entrarono in discussione su questo punto (v. J. KÖGL, *La sovranità,* cit., pp. 3-4) è da aggiungere P. CHIUSOLE, *Fu proprio Corrado II,* cit. Incidentalmente notiamo che se tale donazione ebbe luogo effettivamente nell'anno 1004 è praticamente impossibile riferirla al vescovo Udalrico I, di cui la prima notizia cronologica risale al 1007 (cfr. A. COSTA, *I vescovi di Trento,* Trento 1977, p. 62).

ta con la sua discesa in Italia nel 1004. Dopo le donazioni del 1027, già ricordate, si registra una conferma di diritti da parte di Federico Barbarossa nel 1161 e soprattutto il conferimento della regalia mineraria ad opera dello stesso imperatore nel 1189 [14].

Geograficamente le acquisizioni non si restringono entro l'ambito delle contee indicate. Ci fu un tentativo sugli inizi del secolo XI, di acquisire dalla chiesa di Frisinga il castello di Godego nel trevisano, che non fu poi perfezionato [15]. Nel 1082 il vescovo Enrico ebbe in feudo dall'imperatore Enrico IV la corte di Castellaro Mantovano e nel 1167 il vescovo Adelpreto la contea di Garda da Federico Barbarossa [16]. Nel secolo XII il vescovo di Trento dava l'investitura all'abate di Gironda nel cremonese [17]. Alla chiesa di Trento appartenevano in quel secolo anche la salina di Thaur nella valle dell'Inn, col castello e la parrocchiale di quel paese [18].

All'interno del territorio trentino l'autorità temporale del vescovo appare tutt'altro che compatta e uniforme. In Giudicarie i paesi di Breguzzo, Bolbeno e Zuclo formano fino al 1284 un territorio immunitario del capitolo cattedrale di Verona, che vi esercita anche la giurisdizione criminale. Il capitolo cattedrale di Trento possiede e governa un suo territorio immunitario che comprende le terre di Villamontagna, di Sover e di Fierozzo [19]. La cor-

[14] In F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 274, e 447; B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 417-18 e 492-93.

[15] Cfr. C. MEICHELPECK, *Historia Frisingensis*, I/2, Augusta 1724, pp. 491-92.

[16] R. KINK, *Codex Wangianus*, Wien 1852, p. 19; A. ALBERTI - POJA, *Un feudo extraterritoriale del principato di Trento: Castellaro Mantovano*, Trento 1950; B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 442-46 (Garda).

[17] B. BONELLI, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 373-76.

[18] Documento in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch* cit., vol. III, n. 1266; H. VON VOLTELINI, *Der hl. Romedius und die Saline von Thaur*, in «Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum», VIII, 1928, pp. 237-46; L. ROSATI, *Dopo trent'anni di discussioni intorno a S. Romedio*, Trento 1938, pp. 245-60.

[19] Ambedue i casi tratta H. VON VOLTELINI, *Immunität, Grund- und*

te di Riva appartiene alla chiesa di Verona fino al secolo XII [20]. Dal 1145, anno della fondazione, possiede un suo territorio immunitario anche il monastero di S. Michele all'Adige [21]. S'aggiungono infine le immunità di vari monasteri tedeschi in Alto Adige.

Anche nel rimanente territorio l'autorità comitale dei vescovi di Trento si realizza in modo molto diseguale. In Venosta essa appare all'atto pratico quasi fantomatica: dal 1140 la contea figura in mano ai conti di Tirolo, ed è evidente che essa si inquadra fra le terre in cui il vescovo non si è riservato alcuna compartecipazione di diritti, per dirlo nei termini di un interessante lodo dell'anno 1185 [22]. Nella contea di Bolzano vige piuttosto un regime di possesso consorziale fra il vescovo e i conti suddetti, sempre possibile di nuovi slittamenti e di nuovi equilibri [23]. Il ducato di Trento dovrebbe identificarsi, in buona parte, col comitato «che il vescovo s'è tenuto integralmente per sé», sempre secondo la terminologia del lodo suddetto. In esso però si situano le grandi isole di immunità «laica», come le terre dei conti di Flavon e i possessi dei conti di Appiano [24].

leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol, in «Archiv für österreichische Geschichte», XCIV/II, 1907, pp. 311-463; dello stesso, *Erläuterungen*, cit., pp. 220-21, 119, 170-71.

[20] P. CHIUSOLE, *Le terre del Basso Sarca*, Rovereto 1971, pp. 179-89 (dove si commette il solito errore di confondere proprietà immunitaria con diritto di contea); H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 240-41.

[21] F. HUTER, *Die Gründungsaufzeichnungen von St. Michael a. d. Etsch*, in «Archivalische Zeitschrift», XLIV, 1948, p. 28; H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., p. 396; O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 219 ss.

[22] F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 423, da mettere in relazione con il lodo pronunziato alla corte imperiale l'anno prima, *Ibidem*, n. 414; dello stesso, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 255.

[23] O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 246 s.; F. HUTER, *Trient, Reich oder Tirol*, in «Tiroler Heimat», XI, 1947, pp. 57-65; dello stesso, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 256.

[24] H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 119, 161-62; O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit.

B r e s s a n o n e: per Bressanone [25], anche in grazia della copiosità e della natura delle fonti archivistiche conservate, risalta molto maggiormente la progressività del costituirsi del potere temporale e il ruolo eminente esercitato dall'istituto giuridico dell'immunità. La contea figura come *un* elemento accanto agli altri nel lungo processo evolutivo.

Lo strato dei diritti immunitari si apre con un privilegio rilasciato al vescovo, ancora residente a Sabiona, da Ludovico il Germanico nell'anno 845; privilegio formulato in termini che ricalcano il tenore di analoghi documenti del tempo di Ludovico il Pio (del quale si ricorda anche una precedente donazione ma senza che si conservi il diploma). Il testo è paradigmatico per esemplificare come si esprimeva il contenuto dell'immunità [26]:

— il privilegio viene concesso con estensione a tutte le proprietà vescovili, presenti e future;

— esso inibisce ai funzionari pubblici l'esercizio di determinate funzioni, elencate in particolare come: procedimenti giudiziari, incasso di frede (cioè di penalità pecuniarie conseguenti ai processi), obblighi di ospitalità e albergarie con i relativi emolumenti, esercizio di coercizione sopra i sudditi della proprietà ecclesiastica, riscossione di tasse;

— indirettamente riserva tali competenze al concessionario dell'immunità: non nel senso che lo stato vi rinunzi; ma nel senso che le funzioni di cui si fa menzione e gli obblighi verso lo stato (*servitium regis*, ospitalità, assistenza a eserciti, ecc.) li assume ora il signore dell'immunità.

[25] Oltre le fonti e bibliografia citate alla fine e in note 1 e 7: O. REDLICH, *Zur Geschichte der Bischöfe von Brixen vom 10. bis in das 12. Jahrhundert*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», III Folge, XXVIII, 1884, pp. 1-52; K. FAJKMAJER, *Studien zur Verwaltungsgeschichte des Hochstiften Brixen im Mittelalter*, in «Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs», VI, 1909, pp. 1-21, 113-126, 209-249, 313-347.

[26] L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 1; K. FAJKMAJER, *Studien* cit., pp. 3 ss.

Nell'893 e nel 1048 il vescovo acquisì, con donazioni di re Arnolfo e dell'imperatore Enrico III, il bando forestale su un vasto territorio in Pusteria, che abbracciava la valle di Anterselva e la zona che da S. Lorenzo arriva fino a Milland, con retroterra nelle Dolomiti. È riconosciuta l'importanza di queste bandite forestali. Esse di fatto non riservavano solo il diritto di caccia, ma ogni uso del territorio inforestato, in particolare il dissodamento e la colonizzazione della terra, sulla quale il concessionario acquisiva così una completa supremazia [27].

Nel 901 il vescovo Zaccaria otteneva da Ludovico il Fanciullo la corte regia di Prishna con tutte le sue pertinenze. Essa verso la fine di quel secolo doveva divenire la nuova sede vescovile. La donazione non implicava trasferimento del diritto di contea ai vescovi; la corte, *è*, come dice il documento, cioè si trova e permane nel comitato di Rapoto [28].

Una conferma delle concessioni precedenti, ad opera di Ottone II nel 978, suppone probabilmente delle difficoltà incontrate nell'esercizio delle immunità possedute. Essa esplicita maggiormente la soggezione esclusiva degli *homines ecclesiae* al signore dell'immunità o al suo avvocato. Non contiene invece un aumento entitativo dell'immunità stessa: giurisdizione criminale e giurisdizione sui semiliberi e sui liberi precaristi rimanevano ancora al conte [29].

Nel 1004 e nel 1011 ebbe luogo la donazione della proprietà di Veldes in Carniola, con castello e 30 masi, ad

[27] L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., nn. 3 e 48; K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 8-9. Sul preciso significato e sul ruolo storico dei diritti di foresta cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr*, Graz-Köln 1954, pp. 49 ss. e autori ivi citati.

[28] L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 4; A. SPARBER, *Aus Brixens Vergangenheit*, 1. Heft, 1925, pp. 31 ss. Sulla personalità e la politica di questo conte appartenente alla famiglia baverse di Diessen cfr. A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona*, cit, pp. 114-15.

[29] L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 9; A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona*, cit., pp. 104-05; per l'analisi del contenuto cfr. K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 10 ss.

opera dell'imperatore Enrico II; nel 1040 e in anni successivi essa fu integrata con l'acquisizione di notevoli bandi forestali su territori adiacenti. Si costituiva così una delle grosse proprietà immunitarie della Chiesa di Bressanone oltre i confini della regione [30]. Nel 1111 e nel 1151 seguono varie conferme dell'immunità, rinnovate sul tenore di quella del 978. Ancora nel 1402 si ha una conferma di essa da parte dell'autorità ducale tirolese, alla quale premeva soprattutto corroborare le immunità localizzate lontano dal territorio, come quella di Veldes [31].

A questa categoria di proprietà immunitarie si assomma la costellazione di altri beni disseminati in località molto disparate, dall'alta valle del Reno alla Carinzia, dall'Alto Adige, al salisburghese, alla Baviera. I titoli d'acquisto sono i più svariati, dalle donazioni pubbliche e private, alle compere e alle permute. Per il solo pontificato del vescovo Altwin (1049-1097) i *libri traditionum* bressanonesi registrarono oltre 300 acquisti: Bressanone possedeva fra l'altro una corte vescovile a Regensburg, destinata certamente ad ospitare i vescovi nei loro soggiorni presso la corte ducale; temporaneamente ebbe anche l'abbazia di Disentis. Possiamo dispensarci dal fornire un elenco completo di questi beni, anche perché molti di essi rappresentarono un possesso temporaneo [32].

Passando ora a considerare come una sfera a se stante il complesso degli *jura comitatus*, cioè dei diritti di contea, si deve osservare come per Bressanone, pur con una documentazione così vistosa, non si comprova l'esistenza di territori con alta giurisdizione o con giurisdizione sui liberi prima del 1027. Il primo conferimento di diritti di questo genere è rappresentato dal diploma di Corrado II del 7 giugno di quell'anno, rilasciato a pochi giorni dai

[30] L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., nn. 14, 15, 20 e 21; K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., p. 20.

[31] *Ibidem*, p. 20.

[32] Cfr. O. REDLICH, *Die Traditionsbücher*, cit.; L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., dati sommari in A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona*, cit., pp. 111 ss.; dello stesso, *Die Brixner Fürstbischöfe*, cit., *passim*.

documenti di Trento [33]. Esso dona al vescovo di Bressanone i diritti comitali nella contea Norica (accorciata del comitato di Bolzano, come s'è detto) e nella valle dell'Inn. La formulazione appare notevolmente più lieve che nel caso di Trento: «in proprium tradimus... comitatum quendam [o: quondam] Welfoni commissum ab eo scilicet termine qui Tridentinum a Prixinense dividit episcopatum quousque longissime porrigitur in Valle Eniana, cum Clusa sub Sabiona sita, et omni usu jureque ad eum legaliter pertinente».

L'anno seguente, nel 1028, s'aggiunse il conferimento della dogana di Chiusa, che, come diritto regale a se stante non era incluso nella donazione dell'anno precedente. Con l'occasione apprendiamo che il vescovo Hartwig aveva già trasmesso il potere comitale della zona al proprio fratello Enghelberto [34]. Nel 1091 accede la nuova contea di Pusteria, per donazione dell'imperatore Enrico IV [35]. Federico Barbarossa nel 1179 conferiva al vescovo Enrico III una serie di diritti regali, come quello di istituire dogane e pedaggi, alta giurisdizione, diritti di molino, mercato e moneta; nel 1189 faceva seguire il diritto minerario relativo all'argento, con riserva di metà del ricavato all'imperatore (il diritto fu allargato nel 1217 a tutti i metalli e al sale, includendovi anche le miniere da rinvenire in futuro) [36].

Nel loro insieme i titoli acquisiti da Bressanone non sono così completi come quelli del vescovo di Trento e lo

[33] F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., n. 53; *MGH: Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, p. 46, n. 103; L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 18; R. HEUBERGER, *Die Begründung*, cit.; A. HUBER, *Studien*, cit., pp. 626-31; F. HUTER, *Wege der politischen Raumbildung*, cit., p. 253 s.

[34] Testo in L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 19, e in *MGH: Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, n. 115; cfr. A. HUBER, *Die Enstehung*, cit., p. 635; A. SPARBER, *Die Brixner Fürstbischöfe*, cit., pp. 43 ss.

[35] «Quendam comitatum situm in valle Pustrissa», L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., n. 21.

[36] L. SANTIFALLER, *Die Urkunden*, cit., nn. 45, 47 e 60.

sviluppo è più graduale. Manca l'esplicito riconoscimento al vescovo dell'autorità ducale e l'esenzione dal ducato competente [37]. Così rimane il problema di un'appartenenza del vescovato di Bressanone al ducato di Baviera, che è dimostrata dalla regolare partecipazione dei vescovi alle diete ducali fino al 1233. Con questo tuttavia non si può parlare di vera soggezione o dipendenza: il vescovo di Bressanone non era vassallo del duca di Baviera; la contea gli era conferita «in proprium jus et dominium»; l'investitura la riceveva dall'imperatore, verso il quale i vescovi di questo tempo, insigni guerrieri e politici, esercitavano un servizio diretto e immediato nelle imprese militari e nei consigli politici. Non c'è dubbio che il modello impersonato da Trento influì anche sul modo di intendere il potere a Bressanone, fino a quando per l'ulteriore estensione dei diritti regali (donazioni del 1179 e del 1217) e per il progrediente sfacelo delle vecchie compagini ducali comune a tutta la Germania dal 1180 in poi, maturò quel concetto di principato che si codifica nella prima metà del Duecento [38].

In uno sguardo complessivo sulla struttura dei due territori ecclesiastici per questi primi secoli risaltano analogie e differenze. Bressanone si tiene ancorata maggiormente ai diritti derivanti dall'immunità [39]; non è un caso se dopo le travagliate vicende che portarono a una riduzione del dominio dei vescovi, le terre rimaste sotto la loro sovranità dal secolo XIV in poi si identificano in larga misura

[37] Solo nel secolo XIII il vescovo di Bressanone verrà occasionalmente titolato da Federico II «dux et justitiarius», con un'appellazione che è desunta dal diritto italiano e non fa testo nel caso, cfr. R. HEUBERGER, *Die Begründung*, cit., p. 189.

[38] Cfr. A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. II, p. 4; J. FICKER, *Vom Reichsfürstenstande*, vol. II/3 (edito da P. PUNTSCHART), Innsbruck 1923, p. 48; O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, vol. I, Innsbruck 1927, pp. 43-44 e vol. IV, Innsbruck 1934, pp. 95-98; R. HEUBERGER, *Die Begründung*, cit.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 13. Qualche pretesa di ingerenza da parte dei duchi di Baviera rispuntò ancora ai tempi di Mainardo II, ma senza risultato positivo, cfr. H. WIESFLECKER, *Meinhard II.*, Innsbruck 1955, pp. 96, pp. 108 ss.

[39] Cfr. K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 123-24.

con quelle del possesso immunitario. I diritti di contea sono più sfuggenti. Eppure, ricalcando il modello di Trento, i vescovi di Bressanone raggiungono presto un'autonomia di fatto.

Trento invece nasce come ducato e non ha problemi di gerarchie intermedie fra il vescovo e il sommo vertice imperiale. Di fatto riuscirà solo in parte a realizzare il cumulo di competenze ricevute col ducato e la contea; per farlo dovrà ricorrere in misura sempre più larga all'acquisto e al ricupero di proprietà più consistenti. Non basterà il «ducato» da solo a costituire la sovranità [40].

Complementi istituzionali posteriori

Il profilo fin qui tracciato del potere temporale dei vescovi di Trento e di Bressanone sulla base dei documenti particolari dei due vescovati, va integrato con alcuni elementi risultanti dal quadro storico generale.

Fino al concordato di Worms (1122) i diritti temporali si possono considerare come donati in proprio ai vescovi, in un regime che per altro verso crea i vescovi stessi ad opera dell'imperatore. Dopo il concordato di Worms rimane all'imperatore non la nomina, ma solo la concessione dei diritti temporali, concessione che da allora in poi viene concepita nelle categorie dell'infeudazione: i vescovi sono vassalli dell'impero, vivono secondo il diritto feudale, con l'unica differenza che non sono ereditari. Segno esterno di questa posizione è l'investitura delle temporalità, che viene praticata regolarmente per Trento e Bressanone per ogni nuovo vescovo fino al secolo XVIII. Circa il modo come essa si celebrava esiste un documento di Bressanone del 1240: il conferimento avveniva con scettro (=autorità giudiziaria, regalìa in genere) e bandiera

[40] Sulla discussione più generale circa il ruolo dell'immunità e dei diritti di contea nel formarsi della sovranità territoriale un compendio sintetico bibliografico è riportato in H. SCHMIDINGER, *Patriarch*, cit., pp. 19-20.

(=autorità militare in servizio dell'impero, propria dei feudi militari o *Fahnenlehen*). Per Trento possediamo una descrizione di come procedeva l'investitura attiva con cui il vescovo trasmetteva alcune di queste competenze temporali al suo avvocato: riguarda l'investitura di Mainardo II nel 1259 e quella dei suoi figli nel 1307; essa avveniva con la consegna di 5 (rispettivamente 7) bandiere di zendado rosso [41].

La posizione dei principati vescovili nel regno germanico venne integrata con gli statuti di Federico II del 1220 (*Confoederatio cum principibus ecclesiasticis*) e del figlio Enrico nel 1231 (*Statutum in favorem principum*), in cui si riconosce ai vescovi la sovranità territoriale (principato) e viene completata la lista delle regalie con la concessione delle ultime che ancora rimanevano a disposizione del re: diritto di spolio (il vescovo principe può disporre liberamente dei suoi beni) e di incameramento delle rendite intercalari (dogane, monete, castelli, ecc.) [42].

I due vescovi di Trento e di Bressanone hanno seggio stabile nella dieta dell'impero germanico. Al tempo della sua organizzazione più completa siedono sul banco dei 32 principi ecclesiastici al 15°, rispettivamente al 16° posto (il vescovo di Bressanone in alternanza con quello di Basilea) [43].

L'appartenenza formale al regno germanico fin dall'inizio è fuori di ogni dubbio per il vescovato di Bressanone. Per Trento la questione è un po' più complessa. L'area dell'ex ducato longobardo, cioè il comitato tridentino apparteneva per sé al regno italico. E questa appartenenza di diritto pubblico non era stata modificata formalmente dal fatto che nel 952 la marca di Verona col Friuli e

[41] J. Kögl, *La sovranità*, cit., pp. 13, 52 e 73.
[42] *MGH: Constitutiones* II, p. 73, n. 59; H. Mitteis, *Der Staat des hohen Mittelalters*, Weimar 1953^4, pp. 345-46; H. Planitz, *Deutsche Rechtsgeschichte*, cit., p. 133; A. Werminghoff, *Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter*, Leipzig-Berlin 1913, p. 84.
[43] A. Jäger, *Geschichte*, cit., vol. II, p. 154, nota 7.

Trento era stata assegnata al duca di Baviera e più tardi (976 e 995) ai duchi di Carinzia [44]. Le ricognizioni dei diplomi imperiali nel secolo XII sono fatte talora in nome della cancelleria italiana e talora di quella germanica dell'impero. Nel diploma del 1182 Federico Barbarossa sembra annoverare Trento fra le «aliae regni Theutonici civitates» [45]. Ma nel 1207, re Filippo di Svevia nel confermare la giurisdizione di Azzo d'Este sulla marca di Verona, vi includeva la giurisdizione di appello sulla contea di Trento; la cosa tuttavia rimase sulla carta. Federico II incorporò nel 1239 il territorio di Trento alla marca Trevisana governata dal suo viceré per il regno italico Ezzelino da Romano. Ma lo fece dopo aver abrogata l'autorità del vescovo e l'operazione fu una parentesi che si concluse nell'anno 1250 [46]. All'atto pratico, prima e dopo Federico II, i vescovi di Trento ricevettero la loro investitura in Germania e furono annoverati fra i principi di quel regno. La natura dei loro diritti di contea, non solo la durata, li differenziano nettamente dalla condizione dei vescovi-conti dell'area italiana [47].

[44] Cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch,* cit., p. 98: il patriarca di Aquileia, che si trovava in situazione analoga a quella di Trento, non cessò di annoverarsi fra i principi d'Italia, rifiutandosi, ancora nel 1206, di ricevere l'investitura delle regalie su suolo germanico. Vedasi l'opinione di: O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol im Lichte der Urkunden*, vol. I, München-Berlin 1927, p. 56 e nota 3; H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen,* cit., pp. 131-33; J. FICKER, *Forschungen,* cit., vol. I, pp. 265 e 269.

[45] La ricognizione del diploma del 31.V.1027 è fatta in nome dell'arcicappellano Arbo arcivescovo di Magonza (come per quello di Bressanone del 7.VI.1027). I diplomi del Barbarossa del 1161 e del 1167 sono ricogniti dalla cancelleria italiana, quelli del 1182 e del 1189 dalla cancelleria germanica; nel secolo seguente un diploma del 1210 è ricognito dalla cancelleria italiana e uno del 1213 da quella germanica, cfr. R. KINK, *Codex Wangianus,* cit., nn. 8, 11, 15, 36, 42, e B. BONELLI, *Notizie,* cit., vol. II, pp. 369 ss., 417 s., 488 s., 492 s.

[46] Cfr. H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen,* cit., pp. 131-33.

[47] Cfr. H. SCHMIDINGER, *Patriarch,* cit., p. 57; J. KÖGL, *La sovranità,* cit., p. 9; J. FICKER, *Forschungen,* cit., vol. I, p. 232; P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano,* vol. I, Milano 1941, pp. 231-32; F. HUTER, *Wege der politischen Raumbildung,* cit., p. 252.

III. *Organismi di governo*

1. Avvocati e viceconti

Per Bressanone la documentazione informa con maggior ricchezza di particolari circa l'esercizio concreto dei poteri vescovili durante il primo secolo dalla concessione della contea. È molto percettibile qui la distinzione fra le competenze connesse al patrimonio immunitario (=*Grundherrschaft*) e lo strato di competenze pertinenti alla contea (=*Grafschaft*). Al primo si connette la funzione degli avvocati (*Vögte*); alla seconda la funzione dei viceconti (*Untergrafen*, conti vassalli o delegati).

Agli avvocati[48] appare affidata la giustizia da esercitare sulle terre e sui sudditi dell'immunità, nonché l'amministrazione almeno per quanto riguarda la tutela delle proprietà ecclesiastiche; la loro presenza infatti è richiesta negli atti di alienazione. Nei primi tempi si incontra una pluralità di avvocati, assegnati a quanto pare alle varie proprietà immunitarie localizzate nell'ambito di diverse contee. Dal secolo XII tali avvocati «distrettuali» si incontrano ancora solo nelle regioni più discoste; in pratica l'ufficio è assegnato generalmente a dei ministeriali con carattere delegato e dipendente (*subadvocati*). Esiste sopra di essi un *advocatus principalis*, competente per l'intero patrimonio immunitario appartenente al vescovo. Tale ufficio dalla metà del secolo XI appare affidato alla famiglia dei conti di Greifenstein (Arnoldo I e successori), che detenevano dal vescovo di Trento i diritti comitali nella contea di Bolzano (fuori territorio!).

Dopo la donazione del 1027, compaiono a Bressanone anche dei conti delegati, conti cioè che hanno ricevuto in feudo dai vescovi parte di quell'autorità comitale che era stata loro conferita dagli imperatori[49]. Così abbia-

[48] Vedasi specialmente K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 6-19.

[49] *Ibidem*, p. 16; O. STOLZ, *Das Wesen der Grafschaft nach den Tiroler-Urkunden*, in «Tiroler Heimat», XI, 1947, pp. 47 ss.

mo già incontrato Enghelberto, fratello del vescovo Hartwig, che nel 1027 figura come conte per la zona in cui si trova Chiusa; al tempo del vescovo Altwin (1048-97) figura un conte Adalberto a cui è affidata la valle dell'Isarco e la media valle dell'Inn; più problematica appare l'attribuzione di tale qualifica a Ottone (II) di Andechs menzionato fra il 1070 e il 1090, perché il castello di Amras presso Innsbruck che figura in suo potere era forse sua proprietà allodiale.

A questi conti, nei territori loro assegnati, appare affidata l'amministrazione ordinaria della giustizia, quella cioè che si estendeva sui non sudditi dell'immunità e che includeva le competenze più alte, fino all'applicazione della pena di morte.

L'antitesi di questa sfera giurisdizionale rispetto a quella degli avvocati è evidente: lo scopo originario dell'avvocazia era appunto quello di difendere l'immunità dai soprusi dei conti. È logico che funzioni di avvocato e di sottoconte non si trovino mai riunite nella stessa persona fin dopo la metà del secolo XII. La loro funzione rappresentò una grande novità per Bressanone. Essa si verificò per la prima volta dopo l'estinzione della famiglia Greifenstein con Arnoldo III, quando il vescovo Ottone di Andechs (1165-70) conferì al proprio fratello Bertoldo di Andechs le contee della valle dell'Inn inferiore e della Pusteria congiuntamente all'avvocazia generale del vescovato.

Come conseguenza di questo atto si verifica un graduale declino della funzione avvocaziale nella sfera che le era più caratteristica. L'avvocato non si trova più menzionato negli atti amministrativi della Chiesa bressanonese, dove gli subentrano invece funzionari di rango inferiore o altri ministri puramente amministrativi. Anche l'esercizio della giurisdizione avvocaziale sopra la «familia» del vescovato e quindi anche sui ministeriali in quanto operanti nell'ambito dell'immunità, è in declino e va gradatamente scomparendo. I nuovi avvocati sono intenti principalmente allo sviluppo di una loro propria signoria dinastiale: mediante un potenziamento delle loro competenze co-

mitali e mediante la costituzione di un proprio patrimonio immobiliare coi relativi diritti [50].

Anche Trento conosce in questo tempo avvocati e sottoconti. Nell'855 figura un avvocato Jacobus, rappresentante del vescovo nella lite contro Frisinga per le vigne di Bolzano. Al tempo di Udalrico I il suo avvocato Uscalcus si dà consenziente alle trattative per il castello di Godego. Circa l'anno 1030 l'avvocato vescovile Ronzone coopera alla donazione di Udalrico II in favore del monastero di Sonnenburg. Nel 1082 Gotifredus judex, assistente legale del vescovo nell'acquisto del feudo di Castellaro appare compartecipe anche delle penalità previste in caso di infrazione del decreto imperiale [51].

Fra il 1111 il 1124 Adelberto (con Arpo di Flavon) inizia la serie di avvocati-conti. Egli è forse identificabile con quell'«Albertus iuvenis» che nel 1106 a capo di una fazione fedele a Enrico IV aveva rigettato il nuovo vescovo Gebardo nominato dall'imperatore Enrico V [52]. Nel 1145 è ancor menzionato un avvocato anonimo, che partecipa alla fondazione del monastero di S. Lorenzo insieme col capitolo, la nobiltà e il popolo [53]. Intorno all'anno 1155 compare in tale funzione il conte Bertoldo di Tirolo (†1180), ricordato quale consenziente alle esenzioni tributarie che il vescovo Eberardo rilasciava al monastero di Biburg [54]. Segue nel 1182 Enrico di Tirolo, figlio del precedente (†1189). Dopo di lui Alberto (II-III; figlio o nipote), che verso il 1235 si faceva reinfeudare dell'avvocazia per assicurarne l'eredità anche in linea femmini-

[50] *Ibidem*, pp. 113-120; J. Kögl, *La sovranità*, cit., pp. 18-19.

[51] Riferimenti documentari: F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, vol. I, nn. 14 (855), 54 (1030); C. Maichelpeck, *Historia*, cit., pp. 491-92 (vescovo Udalrico); R. Kink, *Codex Wangianus*, cit., p. 19 (Castellaro).

[52] J. Ladurner, *Die Grafen von Flavon in Nonsberg*, in «Archiv für Geschichte und Altertumskunde Tirols», V, 1869, pp. 137-82.

[53] R. Predelli, *Antiche pergamene dell'abazia di S. Lorenzo in Trento*, in «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», III, 1884, pp. 33-56.

[54] F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 355.

le[55]. Si apprende in tale circostanza che l'avvocazia dei conti di Tirolo era accompagnata da un ricco appannaggio di feudi (un terzo del principato vescovile secondo le valutazioni di Alberto stesso), che non è più ricostruibile in modo particolareggiato.

Circa le funzioni e le competenze degli avvocati tridentini in quest'epoca il quadro che si ricava dai documenti si può riassumere nel modo seguente[56]. Non sembra che essi siano stati addetti all'esercizio della giurisdizione criminale, neppure sopra i dipendenti e familiari vescovili; come si vedrà la giustizia viene amministrata da un giudice vescovile che non è l'avvocato. Gli avvocati non esercitano neppure il capitanato militare: in tale ufficio nel secolo XII figura addirittura un canonico; poi non se ne ha altra notizia. Esercitano invece il consenso per l'alienazione di beni del vescovato e per disposizioni che ne potevano compromettere notevolmente i diritti; come la licenza di costruire torri e fortificazioni. Nel complesso dunque una avvocazia molto anomala per chi parte dal concetto germanico dell'avvocato, basato principalmente sull'esercizio della giurisdizione e sull'assunzione degli obblighi militari. Ma in compenso molto più consona ai canoni dell'ambiente italiano e alla figura originaria dell'avvocato come *defensor* dei beni della chiesa.

Col nome di c o n t i sono qui da intendere, non semplicemente i rampolli di determinate famiglie nobiliari, ma nel senso specifico già usato sopra per Bressanone, i detentori di quell'autorità di diritto pubblico che per l'intero territorio era stata conferita al vescovo. Dunque conti vassalli, viceconti del vescovo[57].

[55] J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 21 e pp. 47-49; O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, vol. I, pp. 439-40.

[56] Circa gli avvocati di Trento in quest'epoca trovo accettabile l'interpretazione data da H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., pp. 371 ss. Per una trattazione più completa si rinvia all'articolo del prof. J. Riedmann nel presente volume.

[57] Cfr. anche sopra, nota 40.

Tali sono, secondo l'opinione più probabile, i conti di Tirolo per la contea della Val Venosta [58], della quale appaiono investiti in pieno almeno dal 1140. La contea di Bolzano, come s'è già detto, dalla fine del secolo XI era data in feudo alla famiglia Morit-Greifenstein [59]. Quando questa si estinse, verso il 1170 la contea passò ai Tirolo che la possedettero in consortalità coi vescovi [60].

Dentro i confini del ducato di Trento, e precisamente nella fascia tra Appiano e Val d'Ultimo, esercitavano diritti comitali i conti di Appiano, proprietari anche di considerevoli possessi (allodiali, immunitari) in Giudicarie, in Valdadige e in Val di Cembra [61]. S'aggiungono infine i

[58] Così da dichiarazioni degli stessi conti del 1231, 1251 e 1282, cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. III, n. 1266; O. STOLZ, *Geschichte der Gerichte Deutschtirols,* cit., p. 112; dello stesso, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol,* cit., pp. 62 ss.; dello stesso, *Die Ausbreitung des Deutschtums,* cit., vol. IV, Innsbruck 1934, pp. 4 ss. L'opinione che i diritti di contea sulla Venosta siano venuti ai Tirolo dai vescovi di Coira oppure che risalgano a certi loro antenati che li avrebbero posseduti prima del 1027 è abbandonata anche da O. STOLZ, *Ibidem,* p. 62 s. Sulle origini della famiglia, dati bibliografici in O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol,* cit., vol. I, p. 440; E. WERUNSKY, *Österreichische,* cit., Wien 1920, pp. 584 ss.; F. HUTER, *Wege der politischen Raumbildung,* cit., p. 255 è del parere che l'autorità dei vescovi di Trento in Venosta non sia riuscita ad affermarsi di fatto contro le vecchie famiglie nobiliari dominanti (Tarasp, Burgusio-Vanga). I conti di Tirolo, insediati dai vescovi di Trento nel s. XII dovettero conquistarsi un'autorità comitale effettiva attraverso un lungo processo che dura fino al secolo XIV.

[59] A. JÄGER, *Geschichte,* cit., vol. I, p. 27; A. HUBER, *Die Entstehung,* cit., pp. 37-42; E. RIED, *Ueber die Lage von «Morit»,* in «Zeitschrift des Ferdinandeums», LIV, 1910, pp. 167-87; O. STOLZ, *Geschichte der Gerichte,* cit., pp. 107-108; F. HUTER, *Zur älteren Geschichte der Eppaner Grafen,* in «Der Schlern». XIII, 1935, pp. 304-309 e 394-400.

[60] V. sopra, p. 185; F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I, n. 459 (al vescovo spettano due terzi delle entrate); vol. II, n. 574 (termini delle compartecipazioni nel 1208); J. KÖGL, *La sovranità,* cit., p. 18; I. ROGGER, *Vita, morte e miracoli del b. Adelpreto,* in «Studi Trentini di scienze storiche», LVI, 1977, pp. 356-360.

[61] Cfr. O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol,* cit., vol. I, pp. 344 e 438; dello stesso, *Geschichte der Gerichte,* cit., pp. 105 ss.; dello stesso, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol,* cit., pp. 175-176, 181-189; H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen,* cit., *passim*; A. JÄGER, *Geschichte,* cit., vol. I, pp. 94 ss.; A. HUBER, *Die Entstehung,* cit., pp. 641-44. Il territorio stralciato per gli Eppan, chiama-

conti di Flavon, probabili nipoti del vescovo Udalrico I, che avevano diritti di contea in un piccolo territorio in Val di Non, più una serie di proprietà allodiali in Val di Sole, in Valdadige e in Giudicarie [62].

La fusione delle due funzioni, di avvocato e di viceconte, si verifica anche per Trento, sulla metà del secolo XII, con conferimento dell'avvocazia ai conti di Tirolo (Bertoldo e successori).

Da allora, mentre la documentazione diventa più abbondante, la presenza dell'avvocato e della sua funzione diventa sempre più rara, sembra quasi volatilizzarsi. Anche qui l'attenzione principale degli avvocati, più che allo sviluppo delle funzioni avvocaziali, è volta alla costruzione di potere dinastico. Dopo un lungo silenzio dell'avvocazia di vecchio stile, nel 1205, al momento critico della rinunzia di Corrado di Beseno, l'avvocato Alberto di Tirolo compare a prendere in mano la regia della sede vacante e imporre una politica propria [63].

La concentrazione di diritti di contea in mano agli avvocati ebbe un incremento enorme quando nel 1210 e nel 1248 i Tirolo subentrarono agli Andechs nella posizione da loro detenuta nel principato di Bressanone. E assunse dimensioni schiaccianti, quando essi portarono in casa anche l'eredità degli Appiano, per poi fondersi, sempre nel 1248, in un'unica comunione di interessi con i conti di Gorizia [64]. In questa nuova condizione di potenza politica

to successivamente anche «comitatus Piani», era stato loro conferito per un terzo dei diritti inerenti, trasformato in rapporto di metà e metà nel 1185 (doc. in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 1185; cfr. J. FICKER, *Vom Reichsfürstenstande*, cit., vol. II/3, p. 81).

[62] Cfr. sopra, nota 53; H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 119, 152-54, 161-64.

[63] Doc. in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 557.

[64] F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 594; vol. III, n. 1302; H. WIESFLECKER, *Meinhard II*, cit., pp. 12-22; O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, cit., vol. I, pp. 442-45; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 21-22, 41-52; E. WERUNSKY, *Oesterreichische*, cit., pp. 584 ss. Vedasi anche sull'argomento la relazione di J. RIEDMANN in questo medesimo volume.

i conti sapranno risuscitare un nuovo e ben più incisivo tipo di «avvocazia».

2. Nobiltà inferiore e ministeriali

Tanto i conti come i vescovi governano la loro sfera di competenze con l'aiuto di ministeriali. La conoscenza di questa classe sociale è fondamentale per capire l'amministrazione dei due principati in quel tempo. Il ruolo dei ministeriali è stato studiato con cura per Bressanone dal Fajkmajer[65]. Per Trento occorrerà fare un ragionamento approssimativo, ma giovevole almeno per impostare il problema.

I ministeriali di Bressanone. Non è molto rilevante, se c'è stata, l'entrata di alcuni liberi precaristi «ad episcopatum pertinentes» nella prima formazione dei ministeriali di Bressanone[66]. Questi furono in generale elementi di origine non libera, «homines ecclesiae», appartenenti alla «familia Sancti Cassiani et Ingenuini», che vennero assunti ad esercitare compiti amministrativi, servizi di corte e servizi militari.

Le condizioni in cui vennero a trovarsi i vescovi durante il secolo XI rendono spiegabile l'incremento considerevole del numero dei ministeriali che si verifica in quel secolo. Le numerose donazioni e i molti nuovi acquisti avevano aumentato a dismisura i compiti amministrativi.

[65] K. FAJKMAJER, *Die Ministerialen des Hochstiftes Brixen,* in «Zeitschrift des Ferdinandeums», III Folge, LII, 1908, pp. 95-198; A. JÄGER, *Geschichte* cit., pp. 426-78; P. FELDBAUER, *Herrschaftsstruktur und Ständebildung,* I, München 1973, pp. 207-213.

[66] K. FAJKMAJER, *Die Ministerialen,* cit., pp. 105 ss. aveva constatato anche per Bressanone l'esistenza di possessori appartenenti al ceto libero, i quali dopo aver donato parte dei loro beni alla chiesa vescovile, vennero a mettersi sotto la sua protezione, in una forma che si trova sanzionata ad esempio in un privilegio imperiale del 1043; «ut omnes liberi in Valle Norica residentes ad episcopatum praenominati episcopi pertinentes nulli censum aut vectigalia persolvant, aut aliquo publico districtui subiaceant» (L. SANTIFALLER, *Die Urkunden,* cit., n. 23). P. FELDBAUER, *Herrschaftsstruktur,* cit.

La stretta partecipazione dei vescovi alla politica imperiale, con i lunghi soggiorni a corte e l'accompagnamento alle spedizioni imperiali, la partecipazione alla campagne contro gli Ungari e le complicazioni scaturite dalla lotta per le investiture, avevano accresciuto immensamente le esigenze e gli obblighi di carattere militare; con questi si collegava anche la costruzione di nuovi castelli e l'incombenza della loro custodia armata. Anche le esigenze del settore giudiziario si erano andate moltiplicando, sia per l'incremento demografico conseguito all'opera di colonizzazione, sia per il decentramento dell'amministrazione della giustizia sviluppatosi in quegli anni. Per tutte queste incombenze i vescovi ricorsero largamente all'opera dei ministeriali.

Lungo il secolo XI i ministeriali assolvevano anche i servizi di corte, organizzati a Bressanone (come anche a Trento) nel loro assetto completo, a partire dai quattro classici uffici ereditari del dapifero, del maresciallo, del coppiere e del camerlengo [67], fino alle altre mansioni. In seguito di tempo però il servizio di corte viene sempre meno praticato dai ministeriali addetti al servizio delle armi, che preferiscono lasciarlo in mano agli altri familiari vescovili, per soggiornare nei propri castelli con maggiore autonomia. Entro la metà del secolo XII il gruppo dei familiari dediti a compiti militari, congiunti spesso a compiti amministrativi e giurisdizionali, andò differenziandosi dagli altri fino a costituire un organismo distinto e staccato dalla «familia», un apposito consorzio con proprio statuto giuridico (*Ministerialienrecht*). Giuridicamente rimaneva in vigore la loro condizione di semiliberi, con una serie di limitazioni di carattere patrimoniale incidenti anche nel campo del matrimonio (per le conseguen-

[67] Bressanone aveva la gerarchia dei quattro uffici anche a livello onorario, conferita ai quattro duchi di Svevia, di Baviera, di Merano e di Carinzia con relativa dotazione; cfr. K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 325 e 346. A Trento i quattro *Hofämter* figurano meno vistosamente, però cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 305 e 435 (*dapifer*), n. 305 (*pincerna*), n. 435 (*marescalcus*) e n. 435 (*camerarius*).

ze della successione). Ma di fatto essi possedevano ormai condizioni di vita che per attività professionale, per rango sociale (capacità di ottenere feudi e di possedere allodi) e per ricchezza materiale li equiparava praticamente ai nobili e ai liberi. In seguito di tempo si verifica anche il caso di liberi signori che entrano spontaneamente nei ranghi di questa classe privilegiata.

I ministeriali di Bressanone hanno una loro sfera di diritti corporativi. Si parla di una loro partecipazione all'elezione del vescovo. Nel 1140 l'elezione «canonica» del vescovo Hartmann, ebbe luogo ad opera del clero e dei ministeriali. È l'unico caso in cui si documenta una partecipazione diretta; ma in altri casi si sente parlare di una «qualche» partecipazione da parte loro: anche se la tendenza del partito della riforma ecclesiastica, che vuole l'elezione riservata al clero, finì per trionfare a Bressanone già prima che Federico II con la sua *Bulla aurea de libertate ecclesiastica* (1213) e il Concilio Lateranense V (1215) riservassero definitivamente e universalmente l'elezione ai capitoli cattedrali. Più evidente è l'esercizio del diritto di consenso dei ministeriali agli atti di governo del vescovo. Lo si riscontra in casi di alienazione o di permuta di beni della chiesa; in occasione di trattati o di accordi di una certa rilevanza (dove fungono anche da mediatori e da mallevadori, come ad es. nella stipulazione del trattato doganale del 1202 fra i vescovati di Trento e di Bressanone); nella partecipazione a decisioni arbitrali. Tali funzioni vengono esercitate qualche volta tramite una commissione che opera accanto al vescovo insieme con una delegazione del capitolo.

Man mano che procede, dalla seconda metà del secolo XII in poi, la concentrazione dei poteri in mano dei conti di Andechs e poi dei Tirolo, i ministeriali vescovili di Bressanone si lasciano coinvolgere in un regime sempre più ampio di collaborazione con essi. Si associano in qualche caso come assessori agli atti di giurisdizione esercitati dai conti, o vi partecipano come parte in causa. Accettano dai conti stessi *comecia,* cioè diritti comitali di giuri-

sdizione ordinaria, diritti che essi magari esercitavano già prima a nome del vescovo nei loro castelli e che ora si facevano riconoscere oppure integrare con l'aggiunta della giurisdizione criminale. Per questa via essi cominciano a lasciarsi condizionare e sollecitare in tanti modi dai nuovi padroni. L'esodo dei poteri temporali del vescovo di Bressanone in altre mani procederà per questa via. Ma per l'epoca precedente alla secolarizzazione del 1236 l'opera dei ministeriali, considerata globalmente, è stata ancora uno strumento efficace per l'esercizio e il consolidamento del potere vescovile, che raggiunse proprio nella prima metà del secolo XIII una notevole consistenza.

La nobiltà inferiore a Trento: Un caso particolare rappresenta la situazione di Bolzano, dove un accordo del 1208 obbliga i ministeriali vescovili a partecipare ai placiti ivi tenuti dal conte; il regime di compartecipazione nei diritti di contea fra il vescovo e il conte spiega sufficientemente la cosa [68].

Nel territorio di Trento è frequente l'esistenza di «liberi milites» (*edelfreie Ritter*), proprietari di allodi e di feudi, che detengono dal vescovato uffici ministeriali. Sono tali probabilmente gli Arco, che nel 1186 prestano al vescovo «nobiliter et libere, ut gentilis et nobilis vassallus» il loro giuramento di fedeltà. Gli Arco, a seguito della sconfitta militare del 1210, furono costretti a entrare nella ministerialità, rinunciando alla loro condizione di «nobili liberi» [69]. I signori di Pergine, di Fornace, di Brenta, di Caldonazzo, di Beseno, di Denno, di Cles, di Campo, di Salorno, di Vanga ecc. hanno probabilmente all'origine una condizione analoga [70]. Cavalieri liberi sono e rimangono i Castelbarco, che ancora nel 1218 giuravano al vescovo «sicut ad fidelitatem capitaneorum perti-

68 F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 574.

69 B. Waldstein-Wartenberg, *Geschichte der Grafen von Arco im Mittelalter*, Innsbruck 1971, pp. 11-46.

70 Per le singole famiglie si possono rintracciare i dati bibliografici tramite A. Gorfer, *I castelli del Trentino*, Trento 1967.

net... et ad nobiles homines»[71]; essi non entrarono mai nella ministerialità vera e propria. Risalendo alla radice, nel ducato di Trento si trova, a differenza che a Bressanone, il fenomeno delle vecchie arimannie longobarde con i loro capi (centenari o sculdasci, che stavano alle dipendenze dirette del re) e con i liberi esercitali, divenuti semplici arimanni, potenzialmente disposti tanto a salire verso il cavalierato, quanto a discendere socialmente nel rango della familiarità vescovile.

Esiste, come a Bressanone, la famiglia vescovile, a cui appartengono soggetti semiliberi o servi addetti alle attività più diverse[72]. Il nome di ministeriali ricorre di preferenza in documenti relativi all'area di lingua tedesca del principato, ma il ceto si riscontra anche in quella italiana. Usualmente essi vengono compresi fra i membri della «macinata di S. Vigilio». Il termine «macinata» è atto a richiamare tanto il complesso di servi addetti ad un *mansus*, come anche un gruppo di armigeri al seguito di un capo. I documenti lo usano per indicare gruppi di persone dipendenti da qualunque signore, non solo dal vescovo. E a proposito di qualunque signore si possono riscontrare i due gruppi distinti, cioè la «gentilis macinata» composta di «milites» e la «macinata alterius conditionis» ossia la macinata generica comprendente gli altri dipendenti. Tale distinzione acquista la massima importanza nel caso dei familiari vescovili. Gli appartenenti alla «gentilis macinata gloriosissimi martyris S. Vigilii» sono dei cavalieri, pari di rango ai ministeriali bressanonesi, elevati a una condizione sociale di grande prestigio che li equiparano praticamente ai nobili. A Trento anzi l'accostamento di questa classe a quella dei nobili e dei liberi signori è ancora più forte per un altro motivo. Mentre a Bressano-

[71] Cfr. B. Bonelli, *Notizie*, cit., vol. II, p. 550; A. Jäger, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 191-217; E. Werunsky, *Oesterr. Reichsgeschichte*, cit., pp. 656 ss.

[72] Cfr. A. Jäger, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 449 ss.; J. Feldbauer, *Herrschaftsstruktur*, cit., pp. 200-206. Per i ministeriali scarsa utilità presenta l'articolo di S. Weber, *I servi di masnada nel Trentino*, in «Studi trentini di Scienze storiche», IV, 1923, pp. 89-108; B. Bonelli, *Notizie*, cit., vol. II, pp. 515 ss.

ne i ministeriali vengono compensati con dei benefici inerenti al servizio stesso, secondo uno statuto che li lega fortemente al loro servizio e alla corte del Signore (*Hofrecht*), a Trento i membri della nobile macinata vengono compensati con feudi, che fanno del beneficiato un vassallo e lo sottomettono direttamente alla corte feudale, di cui essi diventano membri, come i nobili. La linea di demarcazione quindi diventa molto più fluida, così che non è sempre facile nel Trentino verificare se alle origini una determinata famiglia appartiene alla classe dei nobili liberi o a quella dei familiari. Solo le eventuali limitazioni nel campo patrimoniale e nel diritto matrimoniale possono fornire un certo indizio. Dove però conviene tener presente che in taluni casi i vescovi riuscirono a far accettare anche a liberi signori la condizione di non cedere determinati beni fuori dell'ambito della macinata o di non riconoscere la successione a figlie sposate fuori del principato trentino.

Essendo il gruppo dei ministeriali meno circoscritto in termini giuridici che a Bressanone, è più difficile individuare a Trento la sfera dei loro diritti corporativi propri, cioè distinti da quelli dei vassalli liberi. Insieme con questi partecipano alla amministrazione e al governo del principato. Probabilmente ebbero anche qualche ingerenza nella elezione dei vescovi, i quali nel periodo che va dal 1172 al 1250 sono presi quasi tutti dalla nobiltà minore locale, cosa che non si verifica né prima né dopo tale epoca.

Si dà il caso anche di ministeriali appartenenti ad altri signori, che a un dato momento per transazioni o per vendite passano in proprietà vescovile. I vecchi Lodron, gli Stenico e i Madruzzo nel 1185 erano ancora ministeriali dei conti di Appiano; così gli Arsio, la vecchia linea Spaur, i signori di Sarentino e di Tesimo, che furono ceduti al vescovo dal conte Udalrico di Appiano nel 1231 [73]. Da allora divennero membri della nobile macina-

[73] Cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I, n. 427 e vol. III, nn. 946 e 964.

ta di S. Vigilio e per il comune statuto feudale si equipararono ai vecchi liberi signori del territorio.

La politica dei vescovi favorì sistematicamente tale equiparazione. È impossibile dire se lo fece con l'intento di creare un contrappeso all'influsso delle grandi famiglie di vecchia aristocrazia imperiale, secondo quello che era stato il programma del partito della riforma ecclesiastica nell'ambiente di Salisburgo [74]. Certamente lo fece per rendere più efficiente l'azione di governo dei vescovi e per ridurre quanto più possibile le isole di potere ancora esistenti entro l'ambito del principato. Con questa azione va di pari passo la linea tenacemente perseguita in quei medesimi anni per circoscrivere la potenza dei liberi signori, cercando di ridurli quando possibile alla condizione di vassalli dipendenti. I molti atti registrati nel Codice Vanghiano in cui i vescovi acquistano proprietà allodiali di liberi signori, per conferirli agli stessi, ma in forma di feudo, sono molto eloquenti in proposito [75]. L'estensione sistematica della feudalità come forma organizzativa omogenea appare un fatto evidente. Le resistenze a questo indirizzo politico furono in realtà enormi e tennero per vari decenni il principato in uno stato di conflittualità profonda, ad opera delle varie congiure di nobili e di ministeriali, appoggiati a elementi cittadini trentini e al mondo politico-economico dei grandi comuni della pianura [76]. Ma non si può dire che la linea politica seguita dai tempi di Adelpreto II a quelli di Federico Vanga non abbia avuto un certo successo. Dal 1210 in poi il principato vescovile raggiunse una compattezza e una solidità che non aveva mai goduto prima. La floridezza raggiunta in quegli anni è ancor oggi testimoniata dall'opera della nuo-

[74] L'opinione è accettata con molte riserve per Bressanone da K. FAJKMAJER, *Die Ministerialen*, cit., pp. 98-99; per il Trentino sembra sostenerla F. CUSIN, *I due primi secoli*, cit., pp. 92-115.

[75] Cfr. R. KINK, *Codex Wangianus*, cit., nn. 13, 26, 55, 62, 66, 69, 73 con 84, 83 e altri.

[76] Cfr. F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 128-194; V. ZANOLINI, *La rinuncia di Corrado di Beseno al vescovado di Trento*, in *Programma del ginnasio pr. vesc. di Trento*, 1927-28.

va cattedrale elevata in quei tempi da Adamo d'Arogno e dalle sue maestranze. E il successo non sarebbe stato così effimero, se non fossero intervenute forze esterne a stroncarlo.

Guardando al successivo sviluppo degli avvenimenti si possono osservare anche i germi di dissolvimento che il sistema già conteneva; essi si trovavano nel crescente strapotere dei vassalli e nella possibilità che essi avevano di collegarsi con altri centri di potere ai danni dei vescovi. A Trento come a Bressanone questi pericoli erano destinati a scoppiare dopo la secolarizzazione del 1236.

Ragioni di brevità ci impongono di rinunziare a una trattazione particolareggiata del ruolo dei due capitoli cattedrali, che, tanto a Trento come a Bressanone hanno una parte molto notevole nel governo del principato ecclesiastico. Il loro progressivo costituirsi come corpi politici determinanti nell'esercizio dei poteri temporali, l'evolversi del diritto esclusivo per l'elezione del vescovo, l'affermarsi della necessità del loro consenso per ogni atto di impegno o di alienazione delle realtà del vescovato, la composizione dei loro membri secondo orientamenti personali e classisti, la politica personale di singoli e di gruppi, sono elementi che per comprendere la vicenda storica di quei secoli andrebbero ulteriormente approfonditi, malgrado l'esistenza di buoni contributi in materia [77].

IV. *L'esercizio del governo vescovile*

1. Amministrazione della giustizia.

Nel Comitato di Trento l'amministrazione della giustizia presenta una configurazione sostanzialmente unita-

[77] Per i dati generali cfr. A. WERMINGHOFF, *Verfassungsgeschichte*, cit., pp. 86, 114 e 143 ss.; per Trento cfr. specialmente H. VON VOLTELINI, *Zur geistlichen Verwaltung*, cit., pp. 40-64; L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trienter Domkapitels im Mittelalter*, vol. I, Wien 1948; per Bressanone cfr. L. SANTIFALLER, *Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im Mittelalter*, Innsbruck 1924-25 (Schlernschriften, 7).

ria [78]. La sua struttura, ancorata al vecchio ordinamento longobardo, conosceva i distretti di Trento, Giudicarie e forse Val di Non (il caso particolare di Fiemme dotato di statuti speciali nel 1111 [79], è dovuto forse a una colonizzazione più tardiva del territorio). Questo assetto uniforme è stato corroso relativamente poco dalle aree immunitarie, in cui si comprendono sia le immunità ecclesiastiche in Giudicarie (Bondo, Breguzzo, Bolbeno, appartenenti al Capitolo di Verona) e nella zona di Sover-Villamontagna (appartenenti al Capitolo di Trento) [80] sia le immunità laiche come le contee degli Appiano (Ultimo, Appiano, Castelfondo, Monreale, Castello di Fiemme, probabilmente anche Spaur, Penede, Preore) [81] e le contee dei Flavon (Flavon con Arsio) [82].

Il rimanente territorio fino alla metà del secolo XIII rimane unito sotto la giurisdizione comitale del vescovo. Ancora nel 1236 Federico II interveniva a favore di questa unità, ordinando che la stessa Valle di Non e le Giudicarie confluissero per l'amministrazione della giustizia a Trento. Il vescovo Egnone nel 1259 «volens revocare iurisdictionem ad civitatem et curiam Tridenti» ordinò che tutti i processi civili e criminali, anche dalla Val di Non e dalle Giudicarie, venissero decisi a Trento dal vescovo, dal suo assessore e dai suoi giudici, vietando a tutti i capitani e gastaldi — eccettuati quelli di Riva e di Bolzano — di occuparsi della materia. Questi ordini, interessanti per la volontà politica di unificare, lasciarono in

78 Seguo l'esposizione di H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., specialmente pp. 119-137.

79 Testo e problemi critici dei cosiddetti Patti Gebardini in F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 138 e 139; T. SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims in ihrem Statutarrecht*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», III Folge, XXXVI, 1891, pp. 36 ss.; G. DEL VAJ, *Saggio sullo stato e costituzione politico-civile-amministrativa della valle di Fiemme*», Trento 1885.

80 Cfr. H. VON VOLTELINI, *Immunität*, cit., pp. 397-402.

81 H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 148, 157-159, 162, 237, 220; O. STOLZ, *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, cit., pp. 153-72, pp. 175-176 (Eppan).

82 H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen*, cit., pp. 161-162 e 160.

realtà la cosa allo stato di prima; cioè con distretti giudiziari distinti per le Giudicarie, le Valli di Non e di Fiemme.

Questo fatto diventerà determinante più tardi per l'unificazione giuridica della contea di Trento, dove nel secolo XIV, all'epoca del vescovo Nicolò di Bruna, verrà esplicitamente sanzionata la validità degli statuti di Trento per tutto il territorio. Ne consegue che nel territorio descritto si applica l'ordine procedurale romano-canonico, per cui il giudice sentenzia da solo. Fanno eccezione soltanto il distretto di Fiemme e quello di Monreale, dove si afferma il sistema tedesco della cooperazione dei giurati alle sentenze [83].

Non hanno eccessivo peso, di fronte a queste determinazioni le diverse *professiones juris* (*lege romana,* o *lege langobardorum*) che si riscontrano in antichi documenti trentini e scompaiono del tutto nel secolo XIII. Esse avevano un significato limitato al diritto ereditario.

Il vescovo sta al vertice della giurisdizione civile, che viene amministrata in suo nome, normalmente mediante delegati e assessori. Anticamente questi sono dei «missi» che si presentano nei luoghi tradizionalmente fissati per l'amministrazione della giustizia due volte all'anno (cfr. Fiemme); più tardi vi subentrarono dei «vicari» con residenza stabile. Il vescovo e il suo assessore giudicano anche in seconda istanza [84]. Al vescovo come giudice supremo viene attribuito il titolo di «potestas», che si trova poi trasferito anche in chi lo rappresenta in tale funzione, come il conte Alberto di Tirolo e Sodegerio de Tito.

La giurisdizione criminale del territorio di Trento appare infeudata a giudici della famiglia veronese de la Bella, almeno dal 1150 al 1225, come feudo ministe-

[83] Cfr. O. Stolz, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol,* cit., vol. II, p. 141; vol. III, p. 55.

[84] In epoca più tardiva si documenta anche un diritto di appellazione al tribunale camerale dell'impero per cause eccedenti il valore di 1000 fiorini.

riale: «ad cognoscendum tantum de causis criminalibus, videlicet quae ad puniendum personas hominum spectat et pertinet». I medesimi giudici sentenziano anche in altre cause, per delega speciale del vescovo. Dopo la cessazione dei de la Bella subentrarono al loro posto ufficiali vescovili, assessori, e, dalla metà del secolo XIII, il vicario. Con questo sistema a Trento si risolveva anche il problema canonico della «inabilità» del vescovo a pronunziare sentenze capitali [85].

Come cooperatori nell'amministrazione della giustizia figurano anche i gastaldi (qualche volta anche *villici, praepositi* ecc.). Per sé questi sono dei ministeriali con funzione di amministratori economici dei beni urbariali, e in certe zone, p. es. in Val di Non, rimangono esclusivamente tali (con giurisdizione sui servi della corte vescovile rurale e sull'ambito delle prestazioni ad essa dovute). In altre zone però i gastaldi appaiono rinforzati con ulteriori mansioni: militari, quali il comando di un castello, o giudiziarie [86]. Così avviene a Egna [87], a Levico e a Pergine [88], a Civezzano per i minatori [89], a Prataglia [90], a

[85] H. von Voltelini, *Immunität*, cit., pp. 381-382; F. Cusin, *I primi due secoli*, cit., p. 120 e nota 20 con i testi ivi allegati. Il Voltelini opina che all'inizio non sia stato così, ma che anche qui come altrove il Blutbann sia stato inizialmente conferito all'avvocato e solo susseguentemente sia passato dalla sua competenza a quella dei de la Bella. Però nessuna traccia documentaria lo prova, anzi la reclamazione fatta da Adamino della Bella davanti alla corte feudale parrebbe suggerire il contrario. Più probabile quindi l'altra possibilità, pure accennata dal Voltelini, che l'avvocazia sia stata privata di tale prerogativa fin dai tempi del primo avvocato-conte Adalberto (sotto Gebardo), o al più tardi al tempo del conferimento ai Tirolo. Comunque una prova positiva che gli avvocati di Trento abbiano posseduto la giurisdizione criminale nella contea che il vescovo «sibi totam retinuit», per il periodo qui contemplato manca assolutamente. Se viene asserita è solo per applicazione (incauta?) di quanto dicono i manuali generali.

[86] Per esempio a Beseno 1235, cfr. H. von Voltelini, *Erläuterungen*, cit., p. 181

[87] R. Kink, *Codex Wangianus*, cit., n. 35.

[88] H. von Voltelini, *Erläuterungen*, cit., pp. 172 e 175; A. Cetto, *Castel Selva e Levico*, Trento 1952, pp. 39 e 47.

[89] H. von Voltelini, *Erläuterungen*, cit., p. 135.

[90] *Ibidem*, pp. 202-206.

Riva[91], a Tenno[92] e in vari altri luoghi come pure in Valdadige (Magrè, Salorno, Monreale, Castel Formiano, più Castello di Fiemme, dove il titolo di gastaldo con la relativa giurisdizione si trasferì poi di peso al *Landrichter* tirolese)[93]. I gastaldi vescovili di Fiemme e di Rendena esercitavano anche la giustizia criminale[94]. Nella Valle di Non invece la funzione di giudice pubblico viene esercitata da un *vice-dominus* (talora anche da un secondo per la Val di Sole) e più tardi da un capitano o da un vicario, sempre distinti dai gastaldi.

Come i gastaldi, i comandanti dei castelli hanno per sé una giurisdizione civile sui loro dipendenti e sui beni pertinenti al castello; talvolta essa deriva da vecchi diritti di castellanza gravanti sulle famiglie dei vecchi consorti del castello. Non mancano però le tendenze a una dilatazione, più o meno corretta, di tale raggio di competenze, che arriva in qualche caso fino alla usurpazione della giurisdizione criminale su tutto il distretto[95].

Il caso di Bolzano è particolare, trattandosi di altra contea, amministrata in cogestione dopo il passaggio ai Tirolo (c. 1170). In concreto: un delegato vescovile partecipava al giudizio ordinario (*Ealichttaiding*) insieme con l'officiale del conte e incassava una parte delle penalità per conto del suo padrone. Per il rimanente esisteva anche una divisione spaziale: il conte aveva un suo giudizio a Gries, il vescovo un giudizio cittadino entro l'ambito della città vecchia di Bolzano (qui giudica temporaneamente il gastaldo vescovile di castel Formiano, poi altri giustiziari vescovili) privo però della giurisdizione

[91] *Ibidem*, pp. 240-241.
[92] *Ibidem*, p. 239.
[93] *Ibidem*, ai rispettivi capitoli.
[94] *Ibidem*, pp. 146 e 221.
[95] Vedasi il caso dei signori di Arco, ai quali il vescovo nel 1210 impose la demolizione delle forche da loro erette e la riduzione delle loro competenze alla sfera della bassa giurisdizione, cfr. B. WALDESTEIN-WARTENBERG, *Geschichte der Herren*, cit., pp. 28-29 e 42-43.

criminale, che viene esercitata dal conte [96]. Nella contea di Venosta, è appena il caso di ricordarlo, il potere giudiziario ordinario, come appartenente alla funzione comitale è in mano ai conti di Tirolo ed è quindi completamente estraniato dalla competenza del vescovo di Trento. Esistono nella zona delle proprietà immunitarie, appartenenti a fondazioni ecclesiastiche diverse. I residui di giurisdizione inferiore che esse conservano verranno presto assorbite dai conti di Tirolo.

Esenti dal giudizio ordinario dei funzionari vescovili e sottoposti immediatamente al giudice supremo che è il vescovo sono i membri della nobiltà e i ministeriali. I conferimenti di nobiltà (registrati regolarmente dal tempo del vescovo Giorgio Hack, sec. XV) comprendono esplicitamente questo foro privilegiato, che esime dal giudice ordinario e rimette al foro del vescovo o del suo vicario. Generalmente questa giurisdizione viene esercitata dalla curia feudale, cioè l'assemblea dei vassalli, la quale a rigore ha competenza solo in questioni di feudo e nel settore delle pene dovrebbe trattare solo l'eventuale ritiro del feudo stesso; ma in realtà viene chiamata a pronunziarsi anche in questioni connesse, come la rottura della pace e l'inflizione del bando, l'assoluzione dal bando e la ricomposizione della pace con le rispettive condizioni [97].

Anche per il territorio del Vescovato di Bressanone è stata messa in evidenza, soprattutto dai lavori di O. Stolz, la linea di continuità fra la giurisdizione delle vecchie contee e i distretti giudiziari del secolo XIII [98]. Il giudizio ordinario, chiamato in seguito anche

[96] O. Stolz, *Politisch-historische Landesbeschreibung,* cit., pp. 264-74; dello stesso, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol,* cit., vol. III, pp. 12 ss.; F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 414; vol. II, n. 574.

[97] A. Jäger, *Geschichte,* cit. vol., II, pp. 6-7; R. Kink, *Codex Wangianus,* cit., cfr. i vari documenti in cui entra in azione la *curia vassallorum.*

[98] O. Stolz, *Politisch-historische Landesbeschreibung,* cit., specialmente

col nome di «comitatus» o «comecia» (*Landgericht*), nel secolo XII appare esercitato in distretti, che per un verso sono una frazione delle circoscrizioni comitali (da quattro fino a sei distretti entro una di esse), dall'altro abbracciano l'ambito di una fino a tre antiche parrocchie, il cui ambito corrispondeva ad altrettante *Markgenossenschaften*, cioè comuni originari. Il potere giudiziario relativo i vescovi lo avevano fin da principio passato irreversibilmente ai viceconti. Da essi vengono a dipendere dunque i vari giudici ordinari (*Landrichter*) che dal secolo XII in poi si incontrano nei rispettivi distretti. Questa rete ordinaria di competenze che ormai sono sfuggite dalle mani del vescovo e che più tardi verranno riorganizzate con cura dai conti del Tirolo, è intersecata da una serie di distretti immunitari, creati in epoche e in circostanze diverse, a favore di enti ecclesiastici e di signori laici. Primo fra i detentori di simili giudizi esenti appare il vescovo, che per questa via viene a ricuperare in sua competenza diretta qualche frammento dei territori alienati ai viceconti. Il movimento in tale senso inizia abbastanza presto. Nel 1043 il vescovo Poppo si faceva confermare dall'imperatore Enrico III un distretto immunitario nella valle Norica [99]. Poi così si affermarono nelle mani del vescovo di Bressanone anche i distretti giudiziari di Luson, Valdoies di sotto, Anras presso Lienz, S. Martino in Badia (Thurn), giurisdizioni strettamente connesse con le proprietà immunitarie dei vescovi nei rispettivi territori.

2. Politica interna

Sono da considerare anzitutto nel loro rapporto col potere vescovile i comuni rurali, che generalmente si

pp. 27-35; K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., pp. 17 e 114-115; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 18.

[99] Cfr. K. FAJKMAJER, *Studien*, cit., p. 17, n. 2: testo già citato sopra, alla nota 66. Nell'esercizio diretto della giurisdizione il vescovo segue a quanto sembra un criterio simile a quello adottato a Trento: infeudazione ereditaria dell'ufficio alla famiglia a Porta, cfr. MUTSCHLECHNER, *Alte Brixner Stadtrechte*, cit., p. 15.

identificano con le vecchie pievi e rappresentano l'ultima fase di sviluppo di circoscrizioni molto più antiche.

In linea teorica si possono distinguere:

— comunità di liberi contadini (di tipo germanico per il territorio di Bressanone — di tipo arimannico per il Trentino)

— comunità miste di liberi possessori e di sudditi signoriali (mancipi e coloni delle proprietà immunitarie in Alto Adige — servi rusticani e censuali nel Trentino, dove c'è forse qualche sopravvivenza degli aldii longobardi)

— comunità composte prevalentemente di proprietà signoriali e quindi di soggetti non liberi (più frequenti in Alto Adige, soprattutto nelle immunità ecclesiastiche)[100].

Allo stato attuale degli studi è ancora molto difficile discernere dove e in quale misura si riscontrino in concreto l'uno o l'altro dei tre tipi indicati.

Le relazioni fra il vescovo e le comunità rurali per l'epoca da noi trattata appaiono formulate in forma di a c c o r d i b i l a t e r a l i, nei quali viene regolato l'esercizio della giurisdizione e dell'azione fiscale[101], oppure il vescovo interviene a liberare la vicinia da determinati oneri e ad assicurarle determinati diritti (castelli, porto, pascoli ecc.) mentre la comunità dal canto suo fa promessa di fedeltà e si obbliga a determinate prestazioni in natura o in denaro[102]. Questo tipo di accordi farebbe pensare a comunità composte prevalentemente di uomini liberi, che conservano ancora intatta la loro libertà di riunione e di statuto (*Ehaftaidinge*).

[100] Cfr. A. Jäger, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 579 ss.; F. Huter, *Zur Frage der Gemeindebildung*, in *Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen* (Vorträge und Forschungen, VII), Konstanz-Stuttgart 1964, pp. 223-235.

[101] Così per Fiemme, v. doc. in F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, nn. 138 e 139.

[102] Cfr. gli accordi con Riva, Nago, Ledro e Rendena in R. Kink, *Codex Wangianus*, cit., nn. 4, 54, 5, 111.

Le numerose «carte di regola», redatte in iscritto fra il secolo XIII e il XVIII [103], invece presentano un quadro che corrisponderebbe meglio alla seconda categoria. Lo si desume dal contenuto stesso, che generalmente si limita a questioni di uso del patrimonio comunale e di polizia urbana, senza estendersi a questioni di diritto civile o criminale. Lo indica inoltre il ruolo che le carte di regola assegnano al «regolano maggiore», riservando a lui l'autorità di convocare, presiedere e confermare le regole. Quale regolano maggiore è previsto normalmente il vescovo [104], che in epoca successiva concederà anche questa prerogativa in feudo ai ministeriali (gli unici due casi noti di una autonomia piena in questo riguardo sono Fiemme e Levico, dove il regolano maggiore è un ufficiale della comunità e dove i vicari vescovili sono esclusi dalla partecipazione all'assemblea della regola) [105].

L'aumento dell'autonomia dei ministeriali e l'allargamento progressivo delle loro prerogative porterà in seguito a un graduale allontanamento delle comunità rurali dal rapporto diretto col vescovo e a una loro più diretta esposizione ai soprusi dei dinasti e dei castellani. L'unica via per un alleviamento della condizione dei contadini sarà quella di una eliminazione di questa classe intermedia, che il governo tirolese di Mainardo II perseguirà con coerente tenacia [106]. Ma l'esempio non potrà essere imitato adeguatamente dai due principi ecclesiastici né a Trento né a Bressanone.

L'unica città veramente preesistente al potere temporale dei vescovi nel territorio è Trento. Quale relazione di appartenenza al suo vescovo, oltre la soggezione spiritua-

[103] Una elencazione di esse si trova ad esempio in F. SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 209-222 e in E. WERUNSKY, *Osterreichische*, cit., p. 541.

[104] F. SARTORI - MONTECROCE, *Ibidem*, pp. 24-25; A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol. I, p. 28.

[105] *Ibidem*, p. 27.

[106] Cfr. H. WIESFLECKER, *Meinhard II*, cit., pp. 166-172.

le, essa avesse nel 957, quando viene chiamata in un documento «Odescalchi episcopi civitatem», è difficile dire. Un documento di dodici anni prima la presenta come annessa in qualche modo alla corte ducale: «in civitatem Tridentinam curtem ducalem coniungens» [107]. Dal secolo XII comunque il vescovo appare come grande proprietario di aree fabbricabili in città, che concede ai cittadini per la costruzione di case e corti, dietro versamento di un canone annuo con diritto ereditario, applicando un tipo di locazione che è appunto detta «locatio perpetualis secundum usum et consuetudinem domorum Tridentini mercati» [108]. Su terreno vescovile è sorta anche la città vecchia di Bolzano, che dalla fine del secolo XII inizia la sua rapida ascesa mercantile [109]. A Riva, dove già prima del 1124 esiste un mercato e una comunità, il vescovo Altemanno concede l'uso del terreno per la costruzione del castello e delle opere di difesa; una carta del 1155 descrive in termini molto espliciti i rapporti fra città e vescovo [110]. Per la fondazione del borgo di Egna col relativo mercato si conserva il testo del documento, che è molto significativo [111]. Le case vi vengono concesse in locazione secondo l'uso del mercato di Trento, i cittadini e i mercanti vengono esentati da dogana al pari di quelli di Trento e di Bolzano, il vescovo resta impegnato a non

[107] F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I, nn. 11 e 16.

[108] F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 48-59. Che la città per un ipotetico statuto autonomo, non sia stata assoggettata al potere ducale del vescovo nel 1027, come opinarono alcuni vecchi autori trentini (Giovanelli, Cresseri, Gar), è sentenza abbandonata definitivamente dopo D. REICH, *Del più antico statuto della città di Trento,* in *Programma del Ginnasio Superiore di Trento*, 1888-89; O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol,* cit., vol. II, p. 113.

[109] A. JÄGER, *Geschichte*, cit., vol., I, pp. 246 ss.: O. STOLZ, *Das Zollwesen in Tirol bis 1363,* in «Archiv für österreichische Geschichte», XCVII, 1909, pp. 208 ss.: dello stesso, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, cit., vol. III, Innsbruck 1932, p. 12 e vol. III, p. 58; dello stesso, *Politisch-historische Landesbeschreibung* cit, pp. 265 ss.; F. HUTER, *Trient, Reich oder Tirol?* (citato sopra).

[110] H. VON VOLTELINI, *Erläuterungen,* cit., pp. 240-241; F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 118-119; P. CHIUSOLE, *Le terre del Basso Sarca*, cit., pp. 189 (con le riserve ricordate sopra).

[111] F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I, n. 453.

infeudare a nessuno il neoretto mercato, che deve rimanere «liberum ad manus episcopi... in perpetuum».

Nel vescovato di Bressanone l'unica città che viene in considerazione è Bressanone stessa, nata per opera del vescovo Hartwig (1022-1039) sul terreno della corte Prishna accanto alla residenza vescovile [112]. Brunico, fondata ad opera del vescovo Bruno von Kirchberg (1250-88), ci porta già oltre la metà del secolo XIII [113]. Le altre città del Tirolo hanno origine più tardiva, non appartengono ai vescovi, anzi sorgono piuttosto in concorrenza con i mercati vescovili.

Ambedue le città capitali, Bressanone più di Trento, presentano una forte osmosi fra l'elemento urbano e la vassallità rurale, una struttura sociale aristocratica e curtense, fatta in gran parte di ministeriali imborghesiti e di mercanti infeudati [114]. Non si riscontra in esse una marcata tendenza politica a favorire sistematicamente artigiani e commercianti, come avverrà più tardi a Bolzano e a Merano ad opera dei conti di Tirolo.

Su questo sfondo sono da valutarsi anche le poche notizie che si possiedono circa le prime origini di un regime comunale a Trento nel secolo XII, notizie che sono state certamente sopravvalutate nel desiderio di trovarvi i lineamenti di una evoluzione comparabile a quella dei comuni lombardi. In una lettura meno prevenuta dei due documenti principali in riguardo, cioè dei due massicci interventi di Federico I (1182) e di Enrico II (1191) a sostegno dell'autorità dei vescovi contro il sorgere delle libertà cittadine, non risulta dimostrato che in città già esistesse un regime consolare di tipo lombardo effettivamente costituito. L'intervento sembra diretto piuttosto contro i tentativi di farlo nascere, che probabilmente erano in corso; quale intento immediato si propone di contenere

[112] A. SPARBER, *Die Brixner Fürstbischöfe*, cit., p. 44.
[113] *Ibidem*, p. 88.
[114] Cfr. F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 120.

la prepotenza di vassalli inorgogliti ridimensionando iniziative ambiziose della piccola nobiltà [115].

Lasciando da parte l'esistenza o no di un regime consolare vero e proprio e l'idea di una organizzazione cittadina che intenda semplicemente sostituirsi all'autorità del vescovo, sugli inizi del secolo XIII si comincia a incontrare una presenza attiva dei *cives*, che figurano compartecipi delle maggiori deliberazioni riguardanti la vita della città. Anzi, e il fenomeno si rivela nello stesso tempo, la loro competenza si estende oltre il raggio del territorio urbano, alla vita dell'intero principato, in cui i cittadini si inseriscono come corpo deliberante accanto al capitolo della cattedrale e alla curia dei vassalli [116]. Lentamente vengono a profilarsi anche le cariche, con la rispettiva nomenclatura, che rimane oscillante tuttavia fino al secolo XV [117]. Più tardi si preciserà anche il ruolo del consiglio cittadino nella modifica degli statuti e nella elezione del «podestà», cioè del supremo giudice vescovile, che non è una

[115] D. Reich, *Del più antico statuto*, cit.; i docc. sono specialmente il n. 405 e il n. 464 di F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I = R. Kink, *Codex Wangianus*, cit., nn. 15 e 42. Gli altri due testi che solitamente si citano per provare l'esistenza di un regime comunale a Trento nel secolo XII sono privi di valore dimostrativo: i *cives* che nel 1106 cospirarono contro l'accettazione del vescovo Gebardo (*Chronicon Ekkehardi*, in *MGH: Scriptores*, VI, p. 235; anche in F. Cusin, *I primi due secoli*, cit., p. 78) non sono riconoscibili come espressione di un governo comunale; e i *ceteri consules* menzionati nel documenti del 2 luglio 1171 (R. Kink, *Codex Wangianus*, cit., n. 12) probabilmente sono solo plenipotenziari nella trattativa contingente.

[116] Una prima documentazione vistosa di questa posizione fornisce la partecipazione della «plena concione hominum civitatis Tridenti» alla confederazione giurata dai vari stati del principato nel 1205 all'indomani della rinunzia del vescovo Corrado di Beseno, cfr. F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. II, n. 557; cfr. anche la presenza della comunità come ente morale contraente in n. 605 (a. 1210). Anche nel 1256 in occasione dell'infeudazione di Mainardo I il vescovo volle prima sentire il consiglio del Capitolo, dei nobili, dei ministeriali e vassalli e dei cittadini. A tal fine fece costituire una commissione per la quale il Capitolo elesse quattro deputati, i cittadini altri quattro, gli extrinseci (nobili non residenti in città) sei (cfr. F. F. d. Alberti, *Annali*, cit., pp. 130-131).

[117] «Sapientes», «decuriones», «consiliarii», «sindici», «procuratores»; il titolo di «consules» non ricorre fino al 1415, cfr. D. Reich, *Del più antico statuto*, cit.

carica comunale, ma una funzione dello stato intero. In compenso questi germi di partecipazione al governo del principato il comune li possiede e li sviluppa — così sarà fino al tramonto del regime nel 1803 — non da una propria radice autonoma e sovrana, ma da una cooperazione organica e concordata al potere del vescovo. La sua competenza, come è stato detto, sarà piuttosto «dativa» che «nativa». L'infatuazione repubblicana del 1407, che cercò per un istante di capovolgere questo sistema, rimase priva di consistenza pratica.

Il ruolo di città capitale rispetto all'intero principato Trento lo dimostrerà in avvenire anche mediante l'identità dei suoi statuti urbani con quelli usati nel rimanente territorio civile e criminale (differenze si riscontrano solo nella materia del cosiddetto «statuto dei sindaci», concernente questioni di polizia urbana e di utilizzo dei beni comuni). Diversamente da quanto avverrà a Bressanone, dove l'unificazione giuridica avverrà, tramite l'adozione del codice del *Land* tirolese.

3. Amministrazione economica

Il patrimonio signoriale (*Grundherrschaft*) dei due principi vescovi era molto esteso; una ricostruzione della sua effettiva consistenza, anche in rapporto alla proprietà dei conti del Tirolo, è ancora da fare.

Bressanone ha una serie di uffici urbariali, cui è preposto un officiale, che spesso è nel contempo anche capitano del castello e giudice del distretto immunitario. A lui spetta la riscossione dei censi [118].

Per Trento, in un *breve recordationis* dell'anno 1200 c. sono elencate le corti vescovili (Ossana, Malè, Cles, Romeno, Bolzano, Trento, Ala, Arco, Ledro e S. Massenza) in cui i gastaldi concentravano i vari censi e tributi in natu-

[118] K. FAJKMAJER, *Studien zur Verwaltungsgeschichte*, cit., pp. 245 ss.

ra. Queste gastaldie assumono a turno il mantenimento della corte vescovile centrale e l'allestimento di una cavalcatura in caso di viaggio del vescovo «in expeditionem imperatoris»[119].

Il sistema generalmente usato per il ricavo della rendita è quello della infeudazione. Nelle immunità dell'Alto Adige è ancora frequente la servitù della gleba, organizzata all'interno di grosse aziende agricole (*mansus*), che rimangono indivise (ricordiamo che la norma dell'indivisibilità vige anche per i liberi, in forza di una legge bavara)[120]. Nel Trentino prevale invece il sistema dei liberi censuali, risalente forse agli aldii longobardi, e una parcellazione molto più minuta degli appezzamenti dati in affittanza. Dalla fine del secolo XII si applica con frequenza anche alle terre coltivabili la «locatio perpetualis secundum consuetudinem domorum mercati Tridenti», da noi già considerata per le case. Essa rappresenta un parziale superamento del feudalesimo; dal lato tecnico-finanziario essa si caratterizza soprattutto per tre aspetti: in caso di mora raddoppia il censo, poi rescinde il contratto; riserva la prelazione al vescovo in caso di vendita del fondo; riserva al vescovo una onoranza in caso di passaggio ad altro affittuario[121].

I principati vescovili operano, com'era loro competenza, anche nel settore delle f i n a n z e p u b b l i c h e.

L'esercizio dell'autorità nel settore è provato dal possesso di tributi di natura pubblicistica da parte dei vescovi (*colta* o *steura, fodrum* o *Kuppelfutter* ecc.), dalla esenzione che i vescovi concedono di propria autorità proprio in questo settore specifico e da interventi con cui regolano

119 Cfr. F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 515.

120 A. Jäger, *Geschichte*, cit., vol. I, pp. 36 e 537-621.

121 O. Stolz, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol*, cit., vol. III, p. 113; dello stesso, *Das Zollwesen in Tirol bis 1363*, in «Archiv für österreichische Geschichte», XCVII, 1909, p. 151; H. von Voltelini, *Acta Tirolensia II*, Innsbruck 1899, pp. XCIII ss.; R. Kink, *Codex Wangianus*, cit., pp. 464-66.

e ristrutturano l'adempimento di tali obblighi per i loro sudditi [122]. Secernere nettamente la sfera di queste imposte, nella loro origine, esazione e destinazione, dalla sfera delle contribuzioni patrimoniali è cosa praticamente impossibile, per l'inestricabile compenetrazione e per il trasformismo delle imposte stesse. Per la riscossione dei tributi vengono prese in causa le vicinie; queste comunità aziendali sono anche comunità fiscali: il capo della comunità diventa il responsabile della riscossione di esse davanti al giudizio ordinario [123].

L'esercizio dell'autorità doganale da parte dei vescovi è provato da atti come l'unione doganale stipulata fra Trento e Bressanone nel 1202 dai vescovi, dalle frequenti concessioni e infeudazioni di «mute», da esenzioni, dai tentativi di rivendicare «mute» usurpate o istituite abusivamente. Il vescovo Federico Vanga promosse un'azione tendente a riassorbire tutte le mute in mano vescovile [124].

Il sistema usato per il ricavo della rendita è anche qui quello dell'infeudazione, non quello dell'appalto o della gestione diretta tramite funzionari. Al tempo di Ezzelino da Romano si imparerà che può essere utile anche in questo settore il sistema della *locatio perpetualis*.

Del diritto regale di batter moneta Bressanone praticamente non ha fatto uso. Trento invece lo esercita fin dall'epoca del vescovo Adelpreto (1156-72) e poi soprattutto lungo la prima metà del secolo XIII. La coniazione dei denari e dei grossi tridentini aveva un'incidenza tale, che i conti di Tirolo-Gorizia dalla metà del secolo XIII in poi cercarono in ogni maniera di sopraffarla, affiancan-

[122] Cfr. l'esenzione concessa dal vescovo Enrico I al monastero di Biburg, F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 97 o la regolamentazione dei tributi di Fiemme sancita dal vescovo Gebardo, *Ibidem*, n. 138.

[123] O. Stolz, *Geschichte der Gerichte*, cit., pp. 96, 167 e 195.

[124] Cfr. F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, cit., vol. I, n. 97; vol. II, n. 542; vari documenti in proposito in R. Kink, *Codex Wangianus*, cit.; per le dogane concesse e contestate ai conti d'Arco cfr. B.

dole una zecca a Merano, inizialmente ancora semiabusiva [125].

Anche per gli altri diritti regali, quali il ripatico, la pesca, i molini, le miniere, documenti di concessione e di passaggio documentano l'esercizio continuativo da parte dei vescovi, secondo i moduli accennati sopra [126].

Manca invece, per il tempo di cui ci occupiamo, un vero e proprio tentativo di inventario e una valutazione cumulativa del patrimonio e delle rendite. Per questi dati siamo costretti a riferirci a valutazioni più tardive basate su elementi piuttosto incerti. Secondo valutazioni trentine, certamente esagerate, nel 1250 il patrimonio del principato di Trento si faceva ascendere a circa 100.000 marche, il che comporterebbe una rendita annua di circa 10.000 marche. La rendita assegnata al vescovo Enrico II nel 1284 per la cessione dell'intero gettito patrimoniale e fiscale del suo territorio fu di 800 marche annue. La cifra sembra più vicina al vero, pur tenendo conto delle condizioni iugulatorie e dello sfacelo sopravvenuto nel principato per le occupazioni abusive. Certo la consistenza era incomparabilmente inferiore alla rendita della contea del Tirolo, che nell'anno 1300, raccogliendo i frutti della politica finanziaria di Mainardo II, totalizzava dalle varie entrate un gettito annuo di 19.770 marche [127].

WALDESTEIN-WARTENBERG, *Geschichte der Herren,* cit., *passim.,* specialmente p. 41.

[125] H. WIESFLECKER, *Meinhard II,* cit., p. 140; G. A. NEGRIOLI, *Le antiche monete della regione Trentino-Alto Adige,* ristampa Trento 1971.

[126] Per il ripatico v. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I, nn. 405 e 437; anche E. WERUNSKY, *Österreichische,* cit., p. 875; per la pesca, cfr. le notizie circa il «feudum piscariae» in F. CUSIN, *I primi due secoli,* cit., pp. 207-14; per l'importante settore minerario, nel quale Trento vanta fra l'altro l'esistenza del più antico statuto in materia, cfr. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* cit., vol. I, n. 447 e vol. II, nn. 580 e 656 con la bibliografia ivi allegata.

[127] Cfr. H. WIESFLECKER, *Meinhard II,* cit., pp. 17 nota 4, 39, 65 e 314.

Nota bibliografica

Ambedue i principali ecclesiastici sono trattati in genere dalla storiografia tirolese:

J. HORMAYR, *Sämmtliche Werke,* voll. I-III, Stuttgart - Tubingen 1820-22;

J. EGGER, *Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit,* Innsbruck 1872-80;

A. JÄGER, *Geschichte der landständischen Verfassung Tirols bis 1519,* 2 voll., Innsbruck 1881-85;

E. WERUNSKY, *Oesterreichische Reichs- und Rechtsgeschichte, Abt. Tirol,* Wien 1912;

F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch,* 3 voll., Innsbruck 1937-1957;

O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol,* vol. I, Innsbruck 1955 (con ampia rassegna bibliografica; il secondo volume di quest'opera fondamentale attende ancora la pubblicazione);

J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone,* Trento 1964.

Trento:

B. BONELLI, *Notizie storico-critiche della Chiesa di Trento,* 4 voll., Trento 1760-65; F. BARBACOVI, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento,* 2 voll., Trento 1821-24;

G. FRAPPORTI, *Della storia e della condizione del Trentino,* Trento 1840-41;

F. ALBERTI, *Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540,* ed. da T. GAR, Trento 1860;

M. THUN, *Il ducato di Trento nei secoli XI e XII,* Trento 1868;

F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina,* 2 voll., Rovereto 1887;

F. CUSIN, *I primi due secoli del principato vescovile di Trento,* Urbino 1938;

A. ZIEGER, *Storia della Regione Tridentina,* Trento 1968 (popolare).

Bressanone:

J. RESCH, *Annales ecclesiae Sabionensis, nunc Brixinensis,* 2 voll., Augusta 1755-66;

F. SINNACHER, *Geschichte der bischöflichen Kirche und des Fürstentums Brixen,* 9 voll., Bressanone 1824-37;

O. REDLICH, *Die Traditionsbücher des Hochstiftes Brixen vom 10. bis in das 14. Jahrhundert,* Innsbruck 1886 (*Acta Tirolensia,* 1);

L. SANTIFALLER, *Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive,* I: *(845-1295),* Innsbruck 1941;

A. SPARBER, *Das Bistum Sabiona,* Bressanone 1942; dello stesso, *Die Brixner Fürstbischöfe im Mittelalter,* Bolzano 1966.

Il potere temporale dei vescovi e arcivescovi di Salisburgo

di *Karl Rudolf*

Karl Bosl, nel suo lavoro *Herrscher und Beherrschte im deutschen Reich des 10.-12. Jahrhunderts* (*Signori e sudditi nell'Impero tedesco dei secoli X-XII*) è giunto alla constatazione che in questo periodo il potere e l'autorità di governo non furono o non rimasero mai concentrati nelle mani di un unico uomo, a nessun livello della scena politico-sociale [1]. Di questa premessa va tenuto conto nella trattazione del tema propostoci, anche se, come nel caso dell'arcivescovato di Salisburgo, da proprietà terriera e da diritti acquisiti si poté sviluppare gradualmente un territorio [2]. Continua Bosl: «non è stato possibile go-

Abbreviazioni: MGSL Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger *Landeskunde*; *MGH: DLDt Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Ludwigs des Deutschen*; *MGH: DLK Diplomata Ludwigs des Kindes*; *MGH: DOII Diplomata Ottos II*;, MIÖG Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung; *SUB Salzburger Urkundenbuch*.

Avvertenza: debbo molta gratitudine al docente dr. Heinz dell'Università di Salisburgo, che mi ha aiutato grazie alla sua profonda conoscenza della storia di Salisburgo. Nel corso del lavoro non ci si sofferma dettagliatamente sul cosiddetto «possesso esterno» dell'arcivescovato, soprattutto perché i «*gepiet*», che si trovano nell'attuale stato confederale di Salisburgo, nel secolo XIV facevano parte del territorio (*Land*) della compatta signoria dell'arcivescovo di Salisburgo.

[1] K. Bosl, *Herrscher und Beherrschte im Deutschen Reich des 10. — 12. Jahrhunderts*, in K. Bosl, *Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa*, München-Wien 1964, p. 154.

[2] Cfr. H. Klein, *Salzburg und seine Landstände von den Anfängen bis 1861*, in *Festschrift zum 65. Geburtstag von Herbert Klein*, Salz-

vernare su territori più grandi senza renderne partecipi gli aiutanti nell'esercizio del potere ed i rivali»[3].

Si pone preliminarmente anche la questione delle radici del potere del clero nel senso di una politica temporale e come espressione di essa, il problema di sapere quali fattori avviarono o favorirono uno sviluppo, al termine del quale — come mostra l'arcivescovato di Salisburgo — sta nel tardo medioevo un territorio (*Land*) che, nel quadro della storia costituzionale tardomedioevale, si può comprendere come entità propria, che possiede uguale valore dei territori secolari.

1. *«Servitium» e possesso fondiario come punti di partenza dell'esercizio del potere*

Già Albert Hauck, in uno studio sull'origine dei principati ecclesiastici, mise in evidenza la correlazione fra l'alto clero e il ceto principesco[4]. Anche se si tiene presente solamente l'origine dell'alto clero, la componente secolare non può essere troppo sottovalutata, cosa questa che trova fra l'altro la sua più evidente espressione nella partecipazione dei vescovi e degli arcivescovi ai conflitti armati. Friedrich Prinz esaminò questo problema per il primo medioevo, all'epoca in cui i vescovi furono inseriti finalmente nell'amministrazione dell'impero carolingio[5].

burg 1965, p. 116, che presenta una breve sintesi degli elementi che condussero alla formazione territoriale del tardo medioevo. Infine cfr. *Geschichte Salzburgs*, vol. I, a cura di H. Dopsch, Salzburg 1978, pp. 353-362.

[3] K. Bosl, *Herrscher und Beherrschte*, cit., p. 154.

[4] A. Hauck, *Die Entstehung der geistlichen Territorien*, in «Abhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften», XXVII, 1909, p. 647.

[5] F. Prinz, *Klerus und Krieg im frühen Mittelalter*, Stuttgart 1971 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 2), p. 97. Inoltre L. Auer, *Der Kriegsdienst des Klerus unter des sächsischen Kaisern*, in «MIÖG», LXXIX, 1971, pp. 316-407 e LXXX, 1972, pp. 48-70; W. Störmer, *Früher Adel. Studien zur politischen Führungsschicht im fränkisch-deutschen Reich vom 8. bis 11. Jahrhundert*, Teil I, Stuttgart 1973 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 6/I), pp.

Nel momento della fondazione del vescovato, Salisburgo ed il suo vescovo abate occupano una posizione particolare, come riuscì chiaramente a dimostrare Herwig Wolfram in *Der heilige Rupert und die antikarolingische Adelsopposition* [6]. Nel 696 Roberto, vescovo di Worms, appartenente all'alta nobiltà franca, arrivò in un territorio di missione al confine con Avari e Slavi, non in qualità di agente dei già potenti carolingi — anzi è da supporre piuttosto il contrario — e qui egli per oltre vent'anni collaborò coi duchi «anticarolingi» Teodo di Baviera e suo figlio Teoberto [7].

C'è da chiedersi se le fonti, in particolare la *Vita Hrodberti* e le *Breves Notitiae*, possono offrire un'indicazione di quale significato politico vada assegnato allo stabilirsi di Roberto a Salisburgo e se veramente debba essere attribuito a questo fatto tale significato [8]. Nella versione A, redatta nel 790, della *Vita Hrodberti*, il duca Teodo concede anzitutto il permesso di scegliersi un luogo adatto, «concessit licentiam», permesso che Roberto accettò [9]. La *Vita* prosegue, riferisce di una prima residenza e dice che Roberto ha ricevuto alcuni possedimenti dal duca di Baviera [10].

Nel capitolo 7 della *Vita* si riferisce della decisione di Roberto di stabilirsi a Salisburgo, dopo che s'era fatto un'idea della condizione del luogo, «propriis cupiens prospicere oculis, quid inde ipsius rei veritatis haberet, prop-

312 ss. e in particolare su Salisburgo cfr. H. DOPSCH, *Das bayerische Adel und die Besetzung des Erzbistums Salzburg im 10. und 11. Jahrhundert,* in «MGSL», CX-CXI, 1970-1971, pp. 125-152.

[6] H. WOLFRAM, *Der heilige Rupert und die antikarolingische Adelsopposition,* in «MIÖG», LXXX, 1972, pp. 4-34 e dello stesso, *Grenze und Mission. Salzburg vom heiligen Rupert zum heiligen Virgil,* in «MGSL», CXV, 1975, pp. 51-82.

[7] *Ibidem*, pp. 26 e 29.

[8] *Ibidem*, pp. 23-24.

[9] *Gesta sancti Hrodberti confessoris,* a cura di W. LEVISON, in *MGH: SS rerum Merovingicarum,* VI, 1913, p. 158. Cfr. inoltre H. BEUMANN, *Zur Textgeschichte der Vita Ruperti,* in *Festschrift für Hermann Heimpel*, vol. III, Göttingen 1972 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 36/III), p. 188.

[10] *Gesta Hrodberti*, cit., p. 159.

ter fidelium animarum lucrum, divina disponente gratia, coepit Theodonem rogare ducem, ut illius loci ei potestatem tribueret ad extirpanda et purificanda loca et ecclesiasticum, prout ei libitum foret, ordinare officium»[11]. «Licentia» e «potestas» vengono qui a trovarsi una di seguito all'altra, in stretta connessione tra loro.

Nelle *Breves Notitiae*, nell'elenco dei beni della chiesa di Salisburgo, che fu composto dopo il 798 secondo un criterio cronologico, all'inizio del viaggio di Roberto si trova ancora il concetto di «potestas». «Item Theodo dux dedit ei potestatem circuire regionem Baioariorum et eligere sibi locum ad episcopii sedem et ecclesias construendas et ipsos populos ad servitium dei erudiendos cum adiutorio dei et sui ipsius supplemento»[12]. La continuazione del viaggio da Seekirchen a Salisburgo avviene «cum consensu et voluntate» del duca di Baviera. Che cosa si nasconde dietro i termini «licentia» e «potestas»? È il permesso, l'incarico di evangelizzazione degli Slavi o sono delle concrete, ampie facoltà, dotate anche di un reale valore sul piano politico, che portarono ad una dotazione economica del nuovo vescovato di quel tipo? Nel 696 il duca Teodo aveva investito Roberto di quanto rimaneva dell'antico *municipium* romano di Iuvavum e dei territori limitrofi sulle due rive del fiume Salzach. In seguito a successive donazioni dei duchi bavaresi e della nobiltà bavarese, nel corso del secolo VIII Salisburgo era diventata uno dei più ricchi vescovati, i cui possedimenti arrivavano fino all'odierna Ungheria[13].

[11] *Vita Rodberti,* cap. 7; cfr. H. BEUMANN, *Vita Ruperti,* cit., pp. 188-189.

[12] *SUB*: I, a cura di W. HAUTHALER, p. 18, Cfr. H. HAUPT, *Sprachliche und historische Untersuchung der Notitia Arnonis und der Breves Notitiae* (Staatsprüfungsarbeit am Institut für Österreichische Geschichtsforschung), Wien 1974; dello stesso, *Zur Sprache frühmittelalterlicher Güterverzeichnisse,* in «MIÖG», LXXXIII, 1975, pp. 33-47; cfr. H. WOLFRAM, *Grenze,* cit., p. 57 s.

[13] H. KLEIN, *Land Salzburg, Grundzüge der geschichtlichen Entwicklung,* in *Handbuch der historischen Stätten Österreichs,* vol. II, a cura di F. HUTER, Stuttgart 1966, pp. 323-324. Cfr. *Geschichte Salzburgs,* cit., vol. I, p. 353 s.

In origine, questi «enormi mezzi» furono pensati per fare di Salisburgo il «centro delle chiese e del dominio degli Agilolfingi» [14].

La seconda fase dello sviluppo del vescovato inizia coi vescovi Virgilio (747-784) e Arno (785-821), soprattutto quando si dovette cercare di ottenere da Carlo Magno il riconoscimento dello stato patrimoniale della chiesa salisburghese [15], dopo la caduta degli Agilolfingi.

Nel 798 Salisburgo divenne arcivescovato e chiesa metropolitica della Baviera, tuttavia l'aiuto avuto all'inizio dai re franchi Carlo e Ludovico il Pio non recò solamente vantaggi. Un problema, di fronte al quale fu messo anche l'arcivescovo Arno di Salisburgo, furono i *negotia saecularia* imposti dal sovrano. Così, anche nell'802-803, in una lettera ad Alcuino, l'arcivescovo Arno si lamenta per il «servitium saeculare» impostogli [16]. Nondimeno, quest'inserimento in compiti politici comporta l'impostazione di un successivo esercizio di potere attivo: già nel secolo VIII, nel quadro della costituzione dell'organizzazione diocesana, ai metropoliti «spettava la competenza di dare ordini... ai conti, per lo meno in questioni di leva militare» [17]. Per Friedrich Prinz l'impiego della coppia di concetti «potestas territorii», che compare in quel periodo, è già espressione del fatto che tra conti e clero dell'impero si fa sentire un «parallelismo di potere», che alla fine condurrà all'acquisizione di autonomia di potere da parte del rispettivo titolare dell'ufficio [18].

Le donazioni dei secoli IX e X alla chiesa di Salisburgo devono essere intese anche come dotazione di questo potere non ancora autonomo: si tratta di possessi che non portano ancora in sè il segno evidente di volersi chiudere

[14] H. WOLFRAM, *Rupert*, cit., p. 18 e *Grenze*, cit., pp. 76 s.

[15] A. LHOTSKY, *Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs*, Graz-Köln 1963 («MIÖG». Ergänzungsband, XIX), pp. 151-152.

[16] F. PRINZ, *Klerus und Krieg*, cit., p. 87.

[17] *Ibidem*, pp. 90-91.

[18] *Ibidem*, pp. 144-145.

in un territorio[19]. Era tuttavia possibile una politica di signoria fondiaria da parte degli arcivescovi, si pensi all'estensione dei possessi nello Zillertal, che era importante per il traffico attraverso le Alpi e che nel secolo X era ancora per gran parte nelle mani di membri della potente casata degli Ariboni[20]. Nel 924 e nel 926 l'arcivescovo di Salisburgo Odalberto e Chadalhoh Aribone compaiono come partner in affari di permuta e di compera; cinquant'anni più tardi, in un documento di permuta tra Aribo, figlio di Chadalhoh, e l'arcivescovo di Salisburgo Federico, il primo è già indicato come «vassallus eiusdem archiepiscopi»[21].

Già nell'851 Ludovico il Germanico aveva concesso all'arcivescovo Liuprammo, a seguito di una sua richiesta,

> «ut sibi liceret a viris nobilibus eorum res et proprias et mancipia cum rebus ecclesiae et mancipiis, quae in honore sancti Hruotberti ceterorumque sanctorum dedicata est ac ei ad regendum commissa, commutare videlicet ratione, quod ipsa ecclesia nihil suae iuris careret, sed potius compendium et utilitas eidem ecclesiae exinde generatur»[22].

La proprietà, si dice, è «dedicata et ad regendum commissa...», e quest'espressione delinea forse nel migliore dei modi sia il rapporto del sovrano col vescovo che lo sco-

[19] E. RICHTER, *Immunität, Landeshoheit und Waldschenkungen*, in «Archiv für Österreichische Geschichte», XCIV, 1907, p. 44.

[20] Importanti furono i beni che il re Arnolfo donò nell'889 al chierico Pellegrino, il futuro arcivescovo, nello Zillertal (*SUB*: II, n. 33; *MGH: DA*, n. 61), la cessione della corte regia di Salzburghofen (oggi Freilassing) da parte di Ludovico il Fanciullo nel 908 (*SUB*: II, n. 40; *MGH: DLK*, n. 64) e le donazioni da parte degli Ottoni di possedimenti in Baviera come pure la concessione di regalie come il mercato e la moneta nella città di Salisburgo (*SUB*: II, n. 63; *MGH: DO III*, n. 208).

[21] *SUB*: I, p. 84, n. 19; p. 180, n. 15; cfr. H. DOPSCH, *Ministerialität und Herrenstand in der Steiermark und in Salzburg*, in «Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark», LXII, 1971, p. 9 e O. STOLZ, *Geschichtskunde des Zillertales*, in «Schlern-Schriften», LXIII, 1949, pp. 20-21.

[22] *SUB*: II, p. 33, n. 17.

po e la relazione completamente terrena che il signore ecclesiastico possiede nei confronti dei suoi beni. Gli arcivescovi ed i loro successori avrebbero la «libera potestas ... commutare». Per i secoli seguenti — visto il successo della politica di acquisizione degli arcivescovi — questo passo, in forma ulteriormente sviluppata, dovette avere un'importanza molto grande. Nell'847 Ludovico il Germanico concesse carta bianca nelle permute, oltre che a Salisburgo, anche al monastero di Lorsch, e così avvenne anche per Passavia e per Niederaltaich nell'851 [23].

Come Dopsch ha mostrato nel suo lavoro sui possessi della chiesa di Salisburgo nei secoli X e XI, fino alla lotta delle investiture poco mutò nel rapporto della chiesa salisburghese col re, se si prescinde dal breve periodo 921-938, nel quale fu concesso al duca Arnolfo di Carinzia, in cambio della sua rinuncia alla corona, il diritto di nomina di tutti i vescovi bavaresi [24]. L'arcivescovo Gebardo (1060-1088) compì una svolta in contrasto con la politica degli arcivescovi praticata sino a quel momento quando si pose dalla parte di Gregorio VII come capo del partito papale nella Germania meridionale, assicurandosi così non solo la sua zona d'influenza ma impiegandola anche come strumento politico di pressione.

La svolta di Gebardo nella lotta delle investiture provocò un mutamento nel concetto di dominio (*Herrschaft*) quando l'arcivescovo, quale detentore di potere, dovette entrare in lizza — nel senso letterale del termine — contro Enrico IV e l'immagine del chierico belligerante ricevette un significato nuovo quando s'incominciò a costruire castelli e quando per Gebardo, per i suoi successori Tiemo (1090-1101/2) e Corrado I (1105-1147) — che si staccarono e si misero in opposizione con le potenze protettrici secolari — possesso e ministeriali divennero la base della loro personale affermazione contro sovrano e

[23] Per Salisburgo *MGH: DDLDt,* pp. 81-82, n. 60; per Altaich, *Ibidem,* p. 80, n. 59; per Passavia, *Ibidem,* pp. 85-86, n. 62.

[24] H. Dopsch, *Der bayerische Adel,* cit., pp. 149-150.

nobiltà. Così, nella battaglia di Saaldorf del 1097, lo sfortunato arcivescovo Tiemo fu battuto dal suo controcandidato imperiale Bertoldo di Moosburg [25].

Quel parallelismo di potere, osservato dal Prinz agli inizi già nell'epoca carolingia, tra l'alto clero ed i rappresentanti del potere secolare mostra ora sviluppi concreti sotto altri segni. Il biografo dell'arcivescovo Corrado I — questi, in occasione del viaggio a Roma del re Enrico IV nel 1110, mosse anche lui verso sud con un imponente esercito — per ragioni agiografiche ha presentato Corrado come signore amante della pace e, rievocando Gregorio di Tours, lo fa addirittura esclamare: «Christi miles sum, pugnare mihi non licet» [26]. Tuttavia, nella *Vita* traspare ciò che sarebbe accaduto in caso di necessità e da chi sarebbe stato appoggiato l'arcivescovo, quando si dice: «...ostendentes se paratos ad pugnam pro honore beati Ruodberti et domini sui», quindi anche per il loro signore [27]. È ciò che appunto si verificò, quando nel 1107 l'arcivescovo Corrado ed il suo bellicoso suffraganeo Iltiboldo di Gurk avanzarono in forze contro il duca di Carinzia Enrico III di Eppenstein e lo «umiliarono fino nella polvere», dopo che questi si era impadronito dei possedimenti salisburghesi nel Friuli ed era anche caduto nella scomunica per il mancato pagamento delle decime. Secondo la biografia, il duca di Carinzia sarebbe stato intimorito dalla sola vista dell'esercito arcivescovile e sarebbe stato pronto ad inginocchiarsi dinanzi al signore ecclesiastico [28].

L'imperatore Federico I tentò ancora una volta di affermare con tutta la sua forza i diritti dell'impero: dopo che

[25] H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs*, vol. I, Gotha 1907, p. 220.

[26] *Vita Chunradi*, in *MGH: SS*, XI, p. 68, cfr. K. ZEILLINGER, *Erzbischof Konrad I. von Salzburg*, Wien 1968 (Wiener Dissertationen aus dem Gebiet der Geschichte, 10), pp. 15-16.

[27] *Vita Chunradi*, cit., pp. 71-72.

[28] Cfr. K. ZEILLINGER, *Konrad I.*, cit. p. 27; H. KLEIN, *Erzbischof Pilgrim von Puchheim (1365-1396)*, in «MGSL», CXII-CXIII, 1972-1973, p. 14.

l'arcivescovo Corrado II, un Babenberg (1164-1168), si rifiutò di riconoscere l'antipapa imperiale Pasquale, al vescovo di Salisburgo ed al suo clero fu inflitto il bando dell'impero da parte di un tribunale di principi riunitosi a Laufen an der Salzach e fu ordinata la confisca dei beni. Corrado II non potè difendersi dagli attacchi dei principi vicini, come i conti di Plain, che s'erano incaricati dell'esecuzione della sentenza. Nel 1167 la città di Salisburgo andò in fiamme, nel 1168 morì Corrado II.

Nel 1169 e nel 1170 lo stesso Federico Barbarossa soggiornò nella sede arcivescovile e, con un'ampia cavalcata e — nel 1172 — con una fastosa dieta nella città di Salisburgo, dimostrò che non era affatto disposto a lasciare sminuire la propria influenza. È un fatto, tuttavia, che dopo di lui «per due secoli e mezzo nessun imperatore o re mise più piede sul suolo della nostra città» ed i successori dello sfortunato arcivescovo Adalberto, deposto dal Barbarossa nel 1174, e primo tra tutti Eberardo II (1200-1246), si accordarono con i signori temporali che li circondavano e coi loro stessi vassalli e ministeriali (*Lehensträgern und Dienstmannen*), riuscendo così a consolidare il proprio potere [29].

Un punto finale di quest'evoluzione è stato raggiunto al termine del secolo XIII, quando l'arcivescovo avanzò per suo conto e con le proprie forze contro i ministeriali ribelli e, come nel caso del conflitto col duca di Baviera, il signore ecclesiastico difese vittoriosamente coll'arma in pugno il diritto proprio e dell'arcivescovato.

Il cronista rimatore stiriano Otacher ôuz der Geul riferisce che i ministeriali di Kalham — esistono ancora resti del loro castello nei pressi di Eugendorf — avrebbero permesso ai loro servi di rubare e razziare [30]. Alcune let-

[29] H. Klein, *Der Kaiser des ersten Reiches in Salzburg*, in «MGSL», CXII-CXIII, 1974, pp. 75-79.

[30] *Österreichische Reimchronik (Ottokars steirische Reimchronik)*, a cura di J. Seemüller, 1890 (*MGH: Deutsche Chroniken*, 5), versi 11.662 - 11.731. Cfr. H. Dopsch, *Zur Geschichte der Burg Kalham*, in

tere di diffida da parte dell'arcivescovo non servirono gran che; i ministeriali di Kalham strapparono addirittura le lettere. Alla fine, l'arcivescovo Federico di Walchen (1270-1284) perse la pazienza e — dopo essersi consigliato coi suoi ministeriali e col capitolo cattedrale — prese il castello con la forza. Nella descrizione del cronista l'arcivescovo di Salisburgo rimane il soggetto, è lui che provvede all'ordine nel territorio («*land*»!). Il giudizio di Otacher suona così: «sus wart der guote bischof und den senften bezzer denne guot, den übeln wirser denn ein wolf» [31]. Può essere che il cronista ricorra volutamente all'immagine del lupo, può darsi che essa possa essere anche il simbolo dell'autocoscienza signorile del signore ecclesiastico. Il lupo, inoltre, partendo dall'idea che col suo sguardo può far impietrire i rettili, incarna l'avversario di Satana, simboleggiato dal serpente [32].

Di carattere meno letterario sono due altre fonti riguardanti il lungo e complicato conflitto tra l'arcivescovo Federico ed i suoi ministeriali. Dopo il suo ritorno da Roma, Federico dovette temere che tutta una serie dei suoi ministeriali, che avevano le loro sedi a nord della città, passassero dalla parte del duca di Baviera. In una raccolta di lettere, che risale alla fine del secolo XIII o all'inizio del XIV, originariamente a Vienna ed ora nella Biblioteca Apostolica Vaticana, *Codex Ottobonianus* 2115, è registrata la copia di una lettera dell'arcivescovo di Salisburgo scritta in quell'occasione al re Pzemysl Ottokar II di Boemia [33]. Lo scritto dev'essere collocato tra il 1270 e il 1272, poiché per l'arcivescovo di Salisburgo il re di Boemia e il duca d'Austria sono ancora alleati con-

«MGSL», CXII-CXIII, 1972-1973, pp. 265-276 e H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs*, cit., vol. II, pp. 28-29.

[31] *Reimchronik*, cit., versi 11.723-11.725.

[32] *Lexikon der christlichen Ikonographie*, vol. IV, Roma-Freiburg-Basel-Wien 1972, cc. 536 ss.

[33] Stampata in *Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des Deutschen Reiches und der Österreichischen Länder*, a cura di O. REDLICH, Wien 1894 (Mitteilungen aus dem Vaticanischen Archive, 2) p. 13 n. 15.

La carta mi è stata messa a disposizione dal prof. Heinz Dopsch, Salzburg.

tro il duca di Baviera. Federico gli chiede aiuto per la sua terra, «terra nostra», e invita Ottokar ad insorgere insieme, «quam quod una vobiscum contra illos usque ad extrema virium exsurgamus»[34]. In questo contesto Federico ricorda anche le sue «municiones, res et homines», su cui potrà contare Ottokar II in caso di conflitto.

Alcuni anni più tardi una lettera dell'arcivescovo di Salisburgo Federico al re Rodolfo, lettera conservata in un formulario di Baumgartenberg, un'altra raccolta di lettere risalente alla fine del secolo XIII o all'inizio del XIV, riflette il contrasto non ancora concluso[35]. In essa si dice anzitutto che la faccenda sarebbe stata trattata dinanzi ai ministeriali riuniti della chiesa salisburghese e sarebbe stata pronunciata una sentenza contro i rivoltosi. L'arcivescovo Federico si definisce «verus dominus» dei ministeriali; inoltre sorprende il fatto che nella lettera i termini «secolare» e «ecclesia» vengano separati tra loro, forse per riguardo al destinatario.

«Verum cum ecclesia non habeat ultra, quid faciat, nisi ut auxilium brachii secularis adversus eos excitet, qui divina iudicia contempserunt, serenitatem regiam devotis precibus imploramus . . .».

Rodolfo è sì definito braccio secolare, di fatto tuttavia l'arcivescovo di Salisburgo ha assunto l'esecuzione, dal momento che una lettera del re non aveva per nulla convertito i peccatori. Gli *Annales Sancti Rudberti Salisburgenses* per l'anno 1275 riferiscono che il castello di Kalham è stato distrutto dall'arcivescovo Federico.

Il cronista descrive come signore molto bellicoso anche il successore di Federico, l'arcivescovo Rodolfo (1284-1290). Nell'autunno del 1285, il duca Enrico di Baviera aveva incendiato e poi occupato Mühldorf, mentre l'arcivescovo

[34] Cfr. H. Dopsch, *Kalham*, cit., p. 275 e H. Widmann, *Geschichte Salzburgs*, cit., vol. II, pp. 28-29.
[35] Pubblicata in *Das Baumgartenberger Formularbuch*, a cura di H. Baerwald, Wien 1866 (*Fontes Rerum Austriacarum*: II, XXV), p. 336, n. 37; *Annales sancti Rudberti Salisburgenses*, in *MGH: SS*, IX, pp. 801, a. 1275.

Rodolfo si tratteneva nel ducato di Stiria[36]. Appena il vescovo ne fu informato, si appellò anzitutto ad un sentimento di solidarietà già esistente e fece sapere che avrebbe reso la pariglia. Come riferisce in seguito Otacher, l'arcivescovo convocò i suoi ministeriali. L'espressione «bi lehensrechte erz gebot, den er ez moht gebieten» significa chiaramente che i vassalli avrebbero dovuto ubbidire, mentre l'espressione che segue, «und die von im niht hieten, den gap er darumb sin guot», si riferisce a coloro che non si trovavano in alcun rapporto giuridico con la chiesa di Salisburgo ed intendevano collaborare solamente dietro compenso. Va notato che per il cronista l'arcivescovo e la chiesa di Salisburgo già si identificano; egli parla dei possedimenti dell'arcivescovo e nel paragone seguente cita un argomento del tutto secolare, Rodolfo agisce così «als ein man tuot dem sin schade leide ist»; anzi, l'arcivescovo non si sarebbe sottratto neppure ad un'aperta battaglia campale, nella quale avrebbe visto il duca di Baviera nella sua armatura «im den melm [ ] von den ougen solde strîchen, daz tät er [der Erzbischof] willichen mit sînem kolben...»[37].

2. *Le basi del potere temporale - territorio e ministeriali*

Gli esempi, citati per ultimi, di esercizio attivo del potere risalgono alla fine del secolo XIII, quando — così Otto Brunner in *Land und Herrschaft* — gli arcivescovi di Salisburgo arrivarono alla sovranità territoriale (*Landeshoheit*) in seguito all'acquisto delle avvocazie e dei diritti comitali nella seconda metà del secolo XIII in un lungo processo di distacco dal territorio (*Land*) della Baviera, nel cui ambito l'arcivescovato è ancora compreso teoricamente nel 1281 e nel 1293[38]. Nel corso della storia dei

[36] *Österreichische Reimchronik*, cit. versi 23.875-23.923; cfr. H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs*, cit. vol. II, pp. 46-47.
[37] *Österreichische Reimchronik*, versi 23.884, 23.917-23.923.
[38] O. BRUNNER, *Land und Herrschaft*, Wien-Wiesbaden 1959[4], pp. 223 ss.

possessi, questo distacco graduale, e contemporaneamente una equiparazione graduale, si presenta nel modo seguente:

Tra il 1203 e il 1207 l'arcivescovo Eberardo II riuscì ad acquistare il gigantesco possedimento dei conti di Lechsgmünd nell'Oberpinzgau e la signoria di Windisch-Matrei con tutti i suoi beni, feudi e ministeriali [39].

Nel 1228 Eberardo poté ottenere l'investitura dei beni dei conti di Plain, gli antichi rivali dell'arcivescovo nell'Unterpinzgau, e di quelli dei conti di Lechsgmünd [40]. Il periodo successivo è caratterizzato dai tentativi di acquisizione delle diverse contee che si trovavano attorno alla città di Salisburgo. In ciò l'arcivescovo fu alquanto favorito, poiché l'estinzione di alcune famiglie — come nel caso dei conti di Lebenau e dei conti di Plain — creò i presupposti adatti. A est della città poté così prendere possesso della proprietà dei nobili Haunsberger [41]. A questo punto i duchi bavaresi si resero conto di quale concorrente costituiva per loro l'arcivescovo di Salisburgo e nel 1218 nacquero delle controversie col duca Ludovico di Baviera per l'eredità dei conti di Peilstein in Reichenhall e nel Gasteineral [42]. Gli scontri militari che ne seguirono furono un disastro per l'arcivescovo Eberardo II. Malgrado tutte le sconfitte, emerse tuttavia un'importante realtà, poiché con i conti di Peilstein si erano estinti i principali avvocati dell'arcivescovato ed Eberardo non affidò più l'avvocazia [43]. Quando, nel 1229, si estinsero i conti di Lebenau, che erano contemporaneamente avvocati del capitolo catte-

[39] *SUB*: III, nn. 561, 605-608, 791: per quanto segue cfr. *Geschichte Salzburgs*, cit., vol. I, pp. 357-360.

[40] *Ibidem*, nn. 830, 831. In un primo momento Eberardo era riuscito ad acquistarli attraverso uno scambio coi duchi di Baviera.

[41] Nel 1211 Eberardo acquistò il castello di Stamm degli Haunsberger, l'ambito della successiva giurisdizione di Haunsberg toccò per il momento ancora ai conti di Lebenau. *SUB:* III, nn. 645 a, b, n. 646.

[42] Cfr. M. SPINDLER, *Die Anfänge des bayerischen Landesfürstentums*, 1937, pp. 24-25; H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs*, cit., vol. II.

[43] F. MARTIN, *Die kirchliche Vogtei im Erzbistum Salzburg*, in «MGSL», XLVI, 1906, pp. 353-354.

drale di Salisburgo e dell'importante monastero di Seeon, si giunse ad un nuovo confronto [44]. Eberardo ritirò ancora le avvocazie per non affidarle più. Alla fine, fu raggiunto un accordo con la Baviera nel primo trattato di Erharting [45]. La città di Burghausen toccò ai duchi di Baviera, mentre la contea di Lebenau, cioè la contea di Tittmoning e ad oriente del fiume la giurisdizione di Unterlebenau, spettò a Salisburgo [46].

Il medesimo processo si compì per la contea di Plain nel 1249. Il successore di Eberardo, l'arcivescovo Filippo l'Eletto, incorporò la contea nel Pinzgau inferiore e si prese poi nel 1260 quanto restava della proprietà dei conti di Plain: così accadde anche per la contea di Kuchl [47]. La sovranità feudale (*Lehenshoheit*) sul contado di Salisburgo l'arcivescovo l'aveva ottenuta forse già nel secolo XII [48]. Nel 1275, infine, il secondo trattato di Erharting regolò i confini tra l'arcivescovato e il ducato di Baviera [49]. I successori di Filippo l'Eletto non riuscirono a mantenere, all'infuori della contea di Lungau, la contea di Ennstal da lui acquistata ed i possedimenti dell'alta Carinzia ottenuti soprattutto attraverso operazioni militari [50]. Alla fine del secolo XIV il territorio aveva raggiunto la sua massima estensione. Nel 1385 fu acquistata dal vescovato di Ratisbona la signoria di Itter-Hopfgarten [51], nel

[44] Cfr. H. DOPSCH, *Die Grafen von Lebenau,* in «Das Salzfass», nuova serie: 4, II, Tittmoning 1970.

[45] *SUB*: IV, n. 29, pp. 26-27.

[46] Cfr. H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs,* cit., vol. II.

[47] *SUB:* IV, n. 12; su Plain cfr. V. HANDEL-MAZETTI - C. LEDOCHOWSKI, *Die Grafen von Plain,* in «MGSL», LXVII, 1927, pp. 1-17; su Kuchl cfr. E. RICHTER, *Untersuchungen zur historischen Geographie des ehemaligen Hochstiftes Salzburg und seiner Nachbargebiete,* in «MIÖG», Ergänzungsband I, 1885, p. 679.

[48] Cfr. H. KLEIN, *Das Erzstift Salzburg und seine Nachbarterritorien,* in *Salzburg Atlas, 1955,* p. 95.

[49] *SUB*: IV, n. 84, pp. 87 ss.

[50] Cfr. H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs,* cit., vol. II.

[51] Cfr. E. KLEBEL, *Der Lungau,* Salzburg 1960, pp. 19-20; A. JAKSCH, *Geschichte Kärntens,* vol. II, pp. 13-14; H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs,* cit., vol. II, pp. 353-354.

1398 la signoria di Mattsee con Strasswalchen dal vescovato di Passavia [52]. In via transitoria (1398-1407) l'arcivescovato ottenne addirittura un influsso sulla prepositura di Berchtesgaden [53]. Se ora diamo uno sguardo d'insieme al territorio del tardo medioevo, esso appare già come un insieme compatto: la città stessa di Salisburgo, il Pinzgau ed il Pongau con il Gasteiner Tal, che nel 1297 fu comperato dalla Baviera, una gran parte del Lungau, l'attuale Tennengau, il Flachgau come pure il Rupertiwinkel che oggi fa parte della Baviera.

I piccoli possedimenti attorno all'importante Mühldorf, invece, sebbene dotati in parte di diritti di sovranità (*Hoheitsrechte*), non poterono mai essere uniti ad un ambito conchiuso [54].

In seguito si sviluppò nei documenti la terminologia spettante al territorio (*Territorium*): all'inizio del secolo XIV (1328) l'arcivescovo Federico III (1316-1338) emana una ordinanza territoriale (*Landesordnung*) nella quale si dice: «Diese säcze seczen wir Fridrich von gotes gnaden erzbischof ze salczburch ze behalten in unser herschaft» [55]. Era stato così avviato il processo di passaggio dal territorio (*Territorium*) allo stato regionale (*Land*). Nel corso del secolo XIV l'arcivescovo di Salisburgo non poté più definirsi solo come titolare di potere temporale — accanto a lui compaiono i «landleut des gotshaus ze salzburg», come si dice nel 1387 — ma anche come portatore di una coscienza territoriale [56]. Ciononostante, ancora per tutto il secolo si usa per tutti i possedimenti della chiesa salisburghese il concetto di «casa di Dio», ad esempio nel 1337, quando il duca Enrico II di Baviera

[52] Cfr. *Geschichte Salzburgs*, cit., p. 361.
[53] Cfr. *Die Fürstpropstei Berchtesgaden*, in *Historischer Atlas von Bayern*, Heft 7, a cura di Karl ALBRECHT, 1954, p. 6, e H. KLEIN, *Das Erzstift*, cit., p. 97.
[54] *Handbuch d. historischen Stätten*, vol. VII: *Bayern*, a cura di K. BOSL, Stuttgart 1965² (Kröners Taschenausgabe, 277), p. 453.
[55] *SUB*: IV, n. 329, p. 380.
[56] R. MELL, *Abhandlungen zur Geschichte der Landstände im Erzbistume Salzburg*, in «MGSL», XLIII, 1903, pp. 173 e 352, n. III.

distingue tra l'«ambito territoriale» (*Gebiet*) dell'arcivescovo di Salisburgo e il territorio (*Land*) della Baviera [57]. Solamente nel 1403 si dice chiarissimamente «territorio (*Land*) dell'arcivescovato di Salisburgo» [58].

Parallelamente alla sistemazione dei possedimenti della chiesa di Salisburgo, sparsi all'inizio anche al di fuori del territorio che formerà in seguito una compatta entità, si ebbe anche una determinata evoluzione della nobiltà, che Heinz Dopsch ha esaminato in *Ministerialität und Herrenstand in der Steiermark und in Salzburg* (Ministerialità e ceto signorile nella Stiria e a Salisburgo). In tale ricerca egli indica molto chiaramente quali furono i fattori che impedirono sia alle nobili famiglie (*Hochfreie*) che alle stirpi dei ministeriali di diventare serie concorrenti degli arcivescovi e perché esse rimasero nel ruolo di «aiutanti» [59]. In base alle indicazioni contenute nei *Traditionskodices* del secolo XI, si può concludere che il concetto, sovente usato in quell'epoca, di «servus sancti Rudberti» era un concetto comprensivo, che includeva anche gli uomini dell'arcivescovo obbligati al servizio delle armi, ai quali, oltre ai liberi, appartenevano anche i ministeriali [60]. In seguito, nelle denominazioni si distinsero «familia» e «milicia». A Salisburgo gli inizi della nobiltà di servizio risalgono al secolo X. Già al tempo dell'arcivescovo Federico (958-991) Dopsch pone l'inizio del reclutamento consapevole di non liberi (*Unfreie*) dalla «familia» per il servizio

[57] «... ertzbischofs... piet und... unser lant», *SUB*: IV, n. 361a, p. 430. Si fa distinzione anche tra la Carinzia e l'arcivescovato: *SUB*: IV, n. 348, p. 410: «... land ze kärnden und in des von Salzpurg gepiet...».

[58] H. WIDMANN, *Geschichte Salzburgs*, cit., vol. II, p. 206 e R. MELL, *Abhandlungen*, cit., p. 357, n. V; O. BRUNNER, *Land und Herrschaft*, cit., p. 225.

[59] H. DOPSCH, *Herrenstand und Ministerialität*, cit., pp. 26-31; cfr. anche i precedenti lavori di R. MELL, *Geschichte der Landstände im Erzstift Salzburg*, in «MGSL», XLIII-XLV, 1903-1905, pp. 93-178, 193-256, 79-105; W. ERBEN, *Beiträge zur Geschichte der Ministerialität im Erzstift Salzburg*, in «MGSL», LI, 1911, pp. 185-209 e H. KLEIN, *Salzburg und seine Landstände*, in *Festschrift für Herbert Klein*, Salzburg 1965, pp. 33-45.

[60] H. DOPSCH, *Herrenstand und Ministerialität*, cit., pp. 10 ss.

di guerra, compresa l'organizzazione, per la difesa e l'amministrazione della proprietà fondiaria [61].

Il ceto ministeriale in ascesa fu favorito dagli arcivescovi, sebbene all'epoca dell'arcivescovo Corrado I la ministerialità (*Dienstleute*) minacciasse di diventare addirittura troppo potente. Nel secolo XIII incominciò a profilarsi un livellamento tra nobili liberi (*Hochfreie*) e ministeriali: membri di famiglie nobili, come quella del Pinzgau e i Walchener, entrarono nella ministerialità, senza porsi definitivamente al servizio di un uomo — l'arcivescovo — poiché persino sul piano teorico essi potevano definirsi come «ministeriales sancti Rudberti» [62]. Nel tardo medioevo si verifica sia il tramonto delle famiglie nobili che si estinguono, come anche della ministerialità salisburghese, una decadenza sociale che si trova in stridente contrasto con la capacità economica degli arcivescovi. Le ragioni sono sì «biologiche», ma si collocano anche in una politica dell'avvocazia condotta con rigore, in una conseguente attuazione — da parte degli arcivescovi — del diritto di reversione al sovrano (*Heimfallsrecht*) [63]. A partire dalla metà del secolo XIV, si parla nei documenti di un ceto di cavalieri (*Ritterstand*) salisburghese, mentre nel ducato della Stiria nobili (*Hochfreien*) e ministeriali poterono fondersi nel ceto signorile (*Herrenstand*) [64]. Anche il ceto dei cavalieri tuttavia, divenne una parte essenziale, costituente della comunità territoriale (*Landgemeinde*) salisburghese.

3. *I castelli e gli arcivescovi*

Nella politica dei castelli praticata dagli arcivescovi di Salisburgo si riflette forse nel migliore dei modi sia lo sviluppo come anche la funzione della nobiltà. Qui si può vedere con quale rigore vengono impiegati diritto feudale ed an-

[61] *Ibidem.*
[62] *Ibidem,* p. 15.
[63] *Ibidem,* pp. 28-29.
[64] *Ibidem,* p. 29.

che finanze per non permettere a nessuna famiglia di diventare troppo potente.

La politica dei castelli conosce il suo inizio attorno alla metà del secolo XI, quando nella lotta delle investiture l'arcivescovo Gebardo si schiera dalla parte del papa [65]. Fino alla sua epoca non pare ci siano state costruzioni di notevole rilievo. Ora egli, il sostenitore dell'antimperatore Rodolfo di Svevia, mentre l'imperatore Enrico IV nel 1077 si trovava in Italia, eresse i castelli di Hohensalzburg, di Werfen nella valle di Salzach e di Friesach nell'attuale stato regionale della Carinzia. Ciò costrinse l'imperatore ad assicurarsi un passaggio attraverso le Alpi indubbiamente più difficile e più faticoso del Katschberg, cioè il Felbertauern o il passo di Heiligenblut, per giungere nel Pinzgau, che a quell'epoca apparteneva ancora al ducato della Baviera [66].

L'arcivescovo Corrado I (1106-1147) ultimò queste fortificazioni, incominciate originariamente come costruzioni in legno. La fortezza di Hohensalzburg era ritenuta inespugnabile, così come Werfen nella chiusa della valle di Salzach; ad ogni assalitore risuonava per così dire l'avvertimento: «Hucusque transibis, et non procedes amplius». (Fin qui e non oltre); così scrive il biografo dell'arcivescovo Corrada [67]. L'autore della *Vita Chunradi,* nella descrizione della fortezza e del mercato di Friesach, che l'arcivescovo Corrado edificò e fortificò, stabilisce un confronto molto chiaro. Corrado è nominato arcivescovo contemporaneamente all'imperatore, egli — si dice nella biografia — ha fortificato ed adornato il castello in modo tale da apparire più la dimora di un sovrano che quella di un vescovo: «... id est castrum, ex maiori atque meliori par-

[65] H. DOPSCH, *Burgenbau und Burgenpolitik des Erzstiftes Salzburg im Mittelalter,* in *Die Burgen im deutschen Sprachzaum,* II, a cura di H. PATZE, Sigmaringen 1976 (Vorträge und Forschungen, XIX), pp. 340 ss.; cfr. W. STEINBÖCK, *Erbischof Gebhard von Salzburg 1060-1088,* Wien 1972.

[66] H. DOPSCH, *Burgenbau,* cit., p. 390.

[67] *Vita Chunradi,* cit., c. 20, p. 74; H. DOPSCH, *Burgenbau,* cit., p. 391.

te constructum et munitum atque decoratum est ab illo, ut potius videatur domus imperatoris quam episcopi...»[68]. A difesa di questo castello Corrado fece impiantare una zecca, la cui coniatura, i Pfennig di Friesach, divennero le più antiche e più importanti monete territoriali della regione delle Alpi orientali[69]. Essa superò, ad esempio, la seconda zecca arcivescovile di Laufen an der Salzach, che esistette a partire dalla fine del secolo XII.

A difesa dei possedimenti di Salisburgo nella Stiria bassa e media, l'arcivescovo Corrado edificò una serie di castelli di frontiera: Pettau, Leibnitz e Reichenburg. Nella *Vita* si dice che egli costruì questi tre castelli contro gli Ungari[70].

Anche nella regione nord-occidentale dell'arcivescovato — contro l'arcivescovato della Baviera — alcune località furono ben fortificate e in parte munite di castelli, ad esempio Laufen, Tittmoning, Mühldorf e Hallburg presso Reichenhall[71]. Tali costruzioni non avevano solamente una funzione difensiva, attraverso queste, come nel caso del castello di Glanegg presso Salisburgo, si poteva controllare il commercio del sale tra Reichenhall e il Tirolo o la Baviera[72]. Va ricordata ancora un'importante costruzione situata al confine meridionale. Come già s'è accennato, l'imperatore Enrico II donò all'arcivescovo Hartwik (991-1023) una proprietà e dei dazi nel Lungau e i suoi successori si preoccuparono di rendere sicuri questi possessi e quelli che sopravvennero in seguito nel Lungau, poiché questo costituiva il collegamento più importante tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Ora, nel 1251, il capitolo cattedrale si procurò dal papa Innocenzo IV il permesso di edificare sul posto di dogana un

[68] *Vita Chunradi,* cit., c. 20, p. 74.
[69] H. Dopsch, *Burgenbau,* cit., p. 392.
[70] *Vita Chunradi,* cit., c. 20, p. 74.
[71] H. Dopsch, *Burgenbau,* cit., pp. 397 ss.
[72] *Ibidem*; *SUB*: II, appendice II, n. 68; *SUB*: III, nn. 561, 605-608, 791.

castello, Mauterndorf, per mezzo del quale si poteva controllare il passaggio attraverso le Alpi e difendere la località omonima [73].

Con l'acquisto dei territori signorili delle famiglie comitali e nobili, anche i loro castelli di famiglia, i ministeriali coi loro castelli e i loro servi (*Eigenleute*) passarono all'arcivescovo [74]. Nel 1207 ciò avvenne per la grande signoria di Windisch-Matrei e, in seguito, per tutte le acquisizioni a partire dal secolo XIII. Alle più importanti famiglie di ministeriali restò la possibilità di edificare propri castelli, i quali però non erano considerati libero possesso, ma dovevano essere tenuti come feudi del principato arcivescovile; tuttavia i vassalli potevano procurare delle difficoltà agli arcivescovi, in quanto potevano passare al servizio di altri territori insieme ai loro castelli.

La grande importanza che era attribuita ai castelli come base del potere signorile territoriale (*landesherrlich*), è documentata dai ripetuti dissidi, pieni di alterne vicende, sorti a causa delle fortificazioni in parte con gli stessi titolari, in parte ad esempio anche coi duchi di Baviera come concorrenti.

4. *I castelli come sedi di amministrazione e giurisdizione*

Nel tardo medioevo l'insieme dei possedimenti dell'arcivescovato sottostava a tre ordini amministrativi paralleli, i visdominati o uffici di visdomino: questa suddivisione risale nei suoi tratti fondamentali al secolo XII e, in origine, si riferiva esclusivamente ai possedimenti signoril-fondiari (*grundherrschaftlich*). All'ufficio di visdomino di Salisburgo, che a partire dal secolo XIV è detto ufficio di maggiordomo, appartenevano l'insieme compatto del territorio a nord dei Tauri ed alcune zone della Baviera,

[73] H. DOPSCH, *Burgenbau,* cit., p. 400.
[74] *Ibidem,* 402.

della valle dell'Enns in Stiria e della regione dell'Austria attuale; i possedimenti situati nel ducato della Carinzia erano amministrati dall'ufficio di visdomino di Friesach, compreso l'odierno Tirolo orientale, il Lungau ed i territori situati nell'alta valle della Mur in Stiria; l'ufficio di visdomino di Leibnitz comprendeva le signorie situate nella bassa e media Stiria [75].

Nell'arcivescovato la graduale centralizzazione del potere mediante l'eliminazione degli altri titolari di potere andò ora di pari passo con lo sviluppo di una specie di «apparato burocratico» arcivescovile. Diamo una breve occhiata al castello-capitale del territorio, Hohensalzburg. Se si prescinde dal primo burgravio sotto l'arcivescovo Corrado I, il nobile Federico di Haunsberg, questa carica fu sempre tenuta da ministeriali. In seguito, anche tutti gli altri castelli acquistati e costruiti non furono più concessi come feudi ereditari, ma affidati a delegati (*Pfleger*), che a seconda dell'importanza del castello potevano vedersi conferiti diritti particolari, ma dovevano rispondere solamente all'arcivescovo o — in caso di sede vacante — al capitolo cattedrale [76]. Si sviluppò in questo modo un ceto professionale in piena regola. Ciò contribuì inoltre a far sì che nelle diete territoriali del tardo medioevo i ministeriali di Salisburgo non si poterono costituire in ceto signorile come rappresentanza separata dell'alta nobiltà, «mentre le ultime importanti famiglie di ministeriali (*Dienstmannen*) sono passate relativamente impoverite nel ceto dei cavalieri» [77].

I capitani (*Pfleger*) dei castelli arcivescovili erano insieme giudici, capi militari e amministratori in senso stretto. Al burgravio di Hohensalzburg spettava il comando degli uomini in armi della città e del castello, a partire

[75] H. KLEIN, *Das Erzstift*, cit., pp. 96-97; cfr. E. MARX, *Das Vicedomamt Leibnitz*, Phil. Diss., Salzburg 1972; H. SCHEDL, *Gericht, Verwaltung und Grundherrschaft im bayerischen Salzach-Saalach Grenzland unter der Herrschaft der Salzburger Erzbischöfe*, Phil. Diss., München 1956.

[76] H. DOPSCH, *Burgenbau*, cit., pp. 404, 407.

[77] *Ibidem*, pp. 411 s.

dal secolo XIII egli fu capitano della città e comandante supremo delle truppe arcivescovili. Aveva inoltre la sovrintendenza sul mercato, la moneta e la giurisdizione entro le mura [78].

Per l'amministrazione e l'affidamento dei castelli arcivescovili esistevano chiare prescrizioni, come risulta dalle riserve che venivano rilasciate all'arcivescovo [79] dai capitani (*Pfleger*) o burgravi al momento del loro insediamento. All'assunzione della carica, era messa a disposizione del capitano una somma di denaro per restaurare, se fosse stato necessario, l'edificio in un dato tempo. Quale signore territoriale, l'arcivescovo aveva in ogni momento il diritto di occupare il castello, il capitano non poteva in alcun caso incominciare di sua iniziativa delle azioni di guerra. Se un capitano lasciava andare in rovina il castello affidatogli, poteva essere addirittura sostituito. Se abbandonava prima del tempo la difesa del castello, doveva rifondere la somma di denaro che vi era custodita. Se moriva, ne garantivano i suoi parenti. I capitani ricevevano anche un'indennità per la loro attività, e, inoltre, erano loro soggetti i contadini dei fondi arcivescovili circostanti, che entro certi limiti essi potevano mobilitare per lavori di manutenzione.

Quello che appare qui è uno sviluppo peculiare paragonato ai ducati d'Austria e di Baviera [80]. Con l'affidamento dei castelli arcivescovili ai capitani — ciò avviene soprattutto per i castelli di maggiore importanza — cadde nelle loro mani anche la giurisdizione ordinaria (*Landgerichte*) che si trasformò in giurisdizione capitaniale (*Pfleggerichte*). Ciò significa che gli antichi castelli comitali esistenti nel territorio che diventerà poi territorio dell'arcivescovo, erano anche sede di tribunale, i castelli costruiti dal nuovo dall'arcivescovo ottennero la giurisdizione, così che,

[78] *Ibidem*, p. 391.
[79] *Ibidem*, pp. 408 ss.
[80] *Ibidem*, p. 407 s.; cfr. P. FRIED, *Hochadelige und landesherrliche Burgenpolitik im hoch- und spätmittelalterlichen Bayern*, in *Die Burgen im deutschen Sprachraum*, cit., pp. 331-352 e M. MITTERAUER, *Burg und Adel in dem österreichischen Ländern*, *Ibidem*, pp. 353-386.

soprattutto nel tardo medioevo, il tribunale si congiunse con l'amministrazione dell'ufficio di capitano (*der Pflege*) e con il castello quale centro amministrativo. In tal modo i più grandi castelli furono anche sedi dell'ufficio urbariale (*Urbaramt*) arcivescovile, la proprietà terriera dell'arcivescovato fu amministrata partendo dal castello [81].

In singoli casi i capitani furono costretti a nominare per la loro circoscrizione dei giudici territoriali che erano a loro soggetti [82].

5. *Confronti e conclusioni*

In una descrizione dello sviluppo storico dell'arcivescovato di Salisburgo, Herbert Klein riferì che l'«attuale stato federale di Salisburgo costituisce, accanto al cantone svizzero di san Gallo e alla provincia olandese di Utrecht, l'unica forma statale che può derivare la sua origine da uno dei territori ecclesiastici dell'antico impero romano-germanico» [83]. Lo sviluppo di Utrecht ed anche dei vescovati di Liegi e di Osnabrück presenta in effetti, degli stadi di sviluppo che si verificarono anche per l'arcivescovato di Salisburgo durante il medioevo sulla strada che lo portò alla sovranità (*Landeshoheit*). La proprietà fondiaria ecclesiastica e la «forte diffusione della ministerialità» nell'ambito della signoria del vescovo di Osnabrück furono elementi che favorirono la tendenza alla sovranità territoriale [84]. Qui come là anche l'acquisto di signoria sulle avvocazie e di alta giurisdizione furono i fondamenti della sovranità territoriale tardo-medioevale.

L'acquisizione di potere da parte dei vescovi di Utrecht

[81] *Ibidem*, pp. 409 ss.

[82] *Ibidem*.

[83] H. KLEIN, *Grundzüge der geschichtlichen Etwicklung*, in *Handbuch der historischen Stätten*, vol. II: *Alpenländer mit Südtirol*, Stuttgart 1966 (Kröner Taschenausgabe, 279), p. 323.

[84] F. PETRI, *Territorienbildung und Territorialstaat des 14. Jahrhunderts im Nordwestraum*, in *Der deutsche Territorialstaat in 14. Jahrhundert*, a cura di H. PATZE, Sigmaringen 1970 (Vorträge und Forschungen, 13), p. 396.

e di Liegi entrò nella sua fase decisiva quando, a partire dai secoli XI e XII, furono donate ai vescovati intere contee[85]. I gravi contrasti coi potentati che circondano i principi ecclesiastici hanno inizio nel secolo XIII anche per l'arcivescovato di Salisburgo.

Un'analogia appare anche nella questione della costruzione dei castelli: i vescovi di Osnabrück, al pari dei signori temporali, si servono dei castelli per difendere il loro territorio. La politica dei castelli dei vescovi di Osnabrück incomincia già nel secolo XI, quando le considerazioni di carattere territoriale non avevano ancora alcun rilievo[86]. Anche per Salisburgo si può dire che, all'inizio, i castelli dovevano proteggere la proprietà terriera, anche se va tenuto presente l'aspetto politico, cioè l'opposizione dell'arcivescovo Gebardo all'imperatore Enrico IV.

Anche i patriarchi di Aquileia, con la costruzione di castelli e la concessione dei medesimi a vassalli, cercarono sia di assicurare il loro ambito di influenza che di migliorare anche, come osserva Carlo Guido Mor, la situazione generale — come per esempio la difesa delle strade[87]. Questi «feudi di abitanza», espressione corrente a partire dal patriarca Ulrico II (1161-1195), possono essere paragonati alla concessione di castelli arcivescovili ai capitani (*Pfleger*). D'altra parte quando i conti di Gorizia incominciarono la loro ascesa quali concorrenti del patriarca nel secolo XIII, i «castelli patriarcali» ebbero la funzione di proteggere contro costoro il territorio e l'influenza del principe ecclesiastico[88]. Qui ed anche nell'arcivescovato di Salisburgo noi troviamo le riserve di custodia (*Pfleg-*

[85] *Ibidem*, pp. 424-25. Utrecht ottiene, ad esempio, anche moneta e dazio a Deventer.

[86] *Ibidem*, pp. 397-98.

[87] C. G. Mor, *I «feudi di abitanza» in Friuli*, in «Memorie storiche Forogiuliesi», LIV, 1975, p. 19; cfr. H. Schmidinger, *Patriarch und Landesherr*, Graz-Köln 1954 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, 1/I), pp. 110-120.

[88] C. G. Mor, *Castelli patriarcali a difesa contro i Conti di Gorizia*, in «Studi Goriziani», XLII, 1975, pp. 85-101; cfr. H. Schmidinger, *Patriarch und Landesherr*, cit., pp. 125-129.

schaftsreserve), cioè le «lettere credenziali», che sono rilasciate appena un castello è consegnato al suo amministratore [89].

A partire dall'inizio del secolo XIV, sia a Utrecht che a Liegi, i concorrenti dei vescovi, città e nobiltà, incominciarono a limitare il potere del signore ecclesiastico, mentre nello stesso periodo gli arcivescovi di Salisburgo, nei contrasti coi duchi della Baviera, riuscirono per lo meno a conservare lo stato patrimoniale dell'arcivescovato [90]. In esso, città e nobiltà non raggiunsero mai un'importanza tale da far sorgere delle aspirazioni autonomistiche di qualche rilievo.

Fin dall'inizio fu straordinaria la capacità economica che gli arcivescovi poterono sviluppare nel corso del medioevo. Essa rese possibile ai principi ecclesiastici, con l'acquisto d'intere contee, signorie, castelli e giurisdizioni, di estendere e consolidare la loro zona di potere. Base essenziale di questo sviluppo economico positivo fu l'estrazione del salgemma di Hallein, che fu praticata intensivamente soprattutto all'epoca dell'arcivescovo Eberardo II (1200-1246) [91]. Si fece ricorso addirittura a misure di politica economica ben determinate, come la superproduzione e, quando fu necessario, la limitazione della produzione per controllare il mercato del sale o stabilizzarne il prezzo [92]. Nell'ampio lavoro *Territorienbildung im Nordwestraum,* Petri sottolinea il fatto che «la mobilità e la commercializzazione dei diritti signorili», che incomincia già nel secolo XII, tornò a profitto anzitutto dei signori territoriali [93]. Questo sviluppo generale appare anche nella politica degli arcivescovi di Salisburgo, per i quali fu facile, grazie alla loro forza finanziaria, comperare dai loro «vas-

[89] C. G. MOR, *I «feudi di abitanza»*, cit., p. 99.

[90] F. PETRI, *Territorienbildung im Nordwestraum,* cit., pp. 440-441; H. KLEIN, *Geschichtliche Grundlagen,* cit., p. 326.

[91] F. KOLLER, *Hallein im frühen und hohen Mittelalter,* in «MGSL», CXVI, 1976, pp. 48-49.

[92] *Ibidem*, pp. 47-48, 57.

[93] F. PETRI, *Territorienbildung im Nordwestraum*, cit., pp. 396 ss.

salli immiseriti» e installare una sorta di «burocrazia» nei castelli. Come un segno dell'ascesa sotto l'arcivescovo Eberardo II può essere considerato anche l'incremento della scrittura e l'introduzione dei notai.

Concludendo, si deve ricordare un fatto specifico, che costituisce un elemento base nella formazione della sovranità territoriale (*Landeshoheit*) soprattutto nelle zone confinanti con le Alpi e che ha particolare importanza per lo sviluppo di Salisburgo: la donazione di boschi, in collegamento con l'acquisizione della sovranità sulle foreste [94]. Così come per la prepositura di Berchtesgaden le donazioni di boschi e di territori dissodati costituirono il punto di partenza di una lunga indipendenza, che durò fino all'inizio del secolo XIX, analogo significato ebbe per i vescovi di Salisburgo la donazione della foresta del raggio di tre miglia della *Maximilianszelle* (*Bischofshofen*), di grandissima importanza nel secolo VIII. Grazie al dissodamento che ne seguì nella zona libera da signoria, il boscoso Pongau divenne, si può dire, la cellula germinale del successivo territorio di Salisburgo.

[94] K. Bosl, *Forsthoheit als Grundlage der Landeshoheit*, in *Zur Geschichte der Bayern*, a cura di K. Bosl, Darmstadt 1965 (Wege der Forschung, 60), pp. 479, 508.

Vescovi e comuni in Italia

di *Giovanni Tabacco*

1. L'argomento di cui ho assunto la presentazione dev'essere interpretato all'interno del tema generale del seminario: non cioè «vescovi e comuni» come istituzioni contrapposte sul fondamento di una distinzione concettuale fra autorità religiosa e potere politico, bensì il vescovo come portatore — sia pure in virtù del suo prestigio religioso — di una responsabilità e di una capacità politica di carattere squisitamente secolare, di fronte all'emergere di un altro organismo politico prodotto dalla città. Il fascino di questo robusto tema tradizionale sta oggi nella possibilità di un suo rinnovamento alla luce di indagini sistematiche e comparate sugli sviluppi socio-culturali che si espressero nelle trasformazioni dell'inquadramento politico delle singole città [1]. Qui intendiamo soltanto riflettere sul nodo del problema: su un intreccio di istituzioni carico di ambiguità. Pensate! Un'autorità religiosa insediata nella città e fornita di mezzi suoi propri di coercizione spirituale e di funzionamento, ma utilizzata, in virtù appunto di questa sua peculiare efficienza, per organizzare, in sussidio e in sostituzione del regno, coercizioni anche di natura violenta — in pieno contrasto dunque con la

[1] Cfr. l'ampia indagine intrapresa da H. KELLER, *Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der Sozialgeschichte,* in «Frühmittelalterliche Studien», X, 1976, pp. 169-211, alla cui ricca bibliografia rinvio. Ho conosciuto l'articolo dopo aver tenuto la lezione trentina, di cui non modifico il testo. Alle prospettive del Keller e agli studi di cui si attende la pubblicazione occorrerà tornare in un quadro delle origini comunali italiane non esclusivamente legato al problema del governo vescovile delle città, richiesto dal tema di questo seminario.

natura delle coercizioni sue proprie —, a fini di protezione pubblica: di fronte a un organismo emergente dalla società urbana e destinato a sua volta, con una sua autonoma capacità di coercizione, ad operare per i medesimi fini, come *res publica*, a integrazione e in sostituzione del regno. Un problema dunque anzitutto di supplenza del regno da parte di organismi ecclesiastici e cittadini compresenti.

A dire il vero, la prospettiva in cui queste supplenze vengono solitamente collocate, è assai meno di compresenza che di successione. Una successione effettivamente vi fu: dalla supplenza esercitata dal vescovo a quella assunta dal comune. Ma appunto per intendere il significato di questo mutamento è opportuno prestare attenzione alle simultaneità e porre l'accento sull'ampiezza della fase di transizione, ricercandone la prima radice nelle strutture della società cittadina. Con ciò non si vuole anticipare il comune, supponendo funzionanti nella città dominata o in qualche modo controllata dal vescovo organismi coordinati fra loro, come la *concio* o il *consilium seniorum*, in analogia con le assemblee ed i consigli documentati in età comunale. Vi sono orientamenti interpretativi ben noti in tal senso, condotti alle loro estreme conseguenze per Verona [2]. Ma l'esegesi delle fonti rateriane, proposta assiduamente dal Cavallari a tal fine, difficilmente può essere accolta. Il tentativo coraggiosamente compiuto è stato utile, proprio perché ha mostrato l'impossibilità di reperire sostegni filologicamente robusti alla tesi: il Cavallari stesso non ha taciuto il rischio di dedurre, da espressioni inserite in contesti rateriani assai vaghi, la presenza di organismi precomunali definiti [3]. Ma il problema non è

[2] V. CAVALLARI, *Raterio e Verona*, Verona 1967, pp. 82 ss., 100-101.

[3] *Ibidem*, p. 83. Per convincersi dell'inadeguatezza degli indizi addotti a sostegno della tesi, si consideri che nei *Praeloquia* di Raterio l'espressione *consilium seniorum* appare fra gli ammonimenti agli *adolescentes*, in un contesto generico: «In consilio seniorum cum sederis, manum ori adhibe, intentus ausculta, sedulus disce, ut percipiens senum sententias colligas sollicite quod in maiori serves aetate aliquando» (MIGNE, *PL*, CXXXVI, col. 210). Similmente per il termine *con-*

quello di individuare, entro una cittadinanza precomunale, articolazioni istituzionalizzate, funzionanti con un minimo di delimitazione giuridica e di stabilità, bensì di cogliere la collettività stessa della città come entità autonoma *in fieri*, globalmente orientata già da tempo verso l'assunzione di una propria figura istituzionale.

Non abbiamo infatti diritto, muovendo dalle nostre limitate esperienze, di negare a quegli antichi modi di convivenza la possibilità di esprimere volontà collettive fuori di organismi regolati. Occorre pensare al giuoco delle iniziative dei maggiorenti, disposti in gruppi di spontanea solidarietà economica e sociale e in piccole gerarchie fluide, secondo il rilievo via via acquisito dalle persone e dalle famiglie. Nelle minori comunità di insediamento ciò è documentabile. Basti citare l'esempio di Lazise sul Garda, dove nel 1077 alcuni «pauperes homines piscatores» — in realtà persone di qualche rilievo locale, poiché fra di essi sono annoverati un arciprete e un «nobilis diaconus» — prendono l'iniziativa di recarsi da Enrico IV a Verona, perché un ampio privilegio sia concesso «illis reliquisque hominibus omnibus in ipso loco habitantibus»: e l'elenco di quella ventina di «piscatores» che giungono a Verona, si apre coi membri di uno stesso gruppo parentale, presumibilmente più cospicuo di altri, un «Ubertus et alius Ubertus et eorum fratres» [4]. Qui cogliamo al vivo la spontaneità di una selezione, che consente alla collettività locale di esprimere, attraverso una più ristretta pluralità di persone, la propria volontà. Per la collettività cittadina il meccanismo sociale selettivo era indubbiamente più laborioso, ma, sulla base del vario rilievo notoriamente

cio, usato al principio dei *Praeloquia* nell'ammonire tutti i cristiani: «Vis esse Christianus, bonus Christianus de multis Christianis, de populo, de coetu, de concione, de plebe, de circumforaneis, de agrestibus? Esto laborator non solum iustus, sed et assiduus, tuis contentus, nullum fraudans, neminem laedens, neminem vituperans, non aliquem calumnians» (*Ibidem,* col. 149).

[4] *MGH: Diplomata regum et imperatorum Germaniae,* VI, p. 375, nr. 287, a. 1077. Cfr. G. TABACCO, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia,* Spoleto 1966, p. 153.

assunto da *milites* e da *negotiatores* nelle città, era pur sempre possibile.

Gli abitanti dello spazio urbano costituivano insomma, già in età precomunale, un corpo socialmente tutt'altro che informe, anche se non ancora giuridicamente articolato, un corpo capace di operare, episodicamente o a intermittenza ma con una propria coerenza tendenzialmente istituzionale, sul piano delle grandi istituzioni del regno e dell'episcopato. Ciò chiaramente fin dal X secolo: si pensi ai noti precetti emanati da Berengario II e Adalberto a favore dei Genovesi e da Ottone III a favore dei Cremonesi [5]. La vicenda cremonese, in cui la collettività dovette agire di nascosto dal vescovo e vide fallire la propria iniziativa per l'intervento del vescovo, induce anzi a rivedere il giudizio ormai consueto sulla funzione storicamente esercitata dal regime vescovile nell'orientamento delle città verso il regime comunale. Esigenze di libertà commerciale già palesi fin dall'età carolingia, quando i Cremonesi allestirono navi proprie per il traffico sul Po [6], si associarono con esigenze di libero godimento di pascoli e selve, sollecitando i cittadini, «omnes cives Cremonenses liberos, divites ac pauperes», a porsi in diretto rapporto col regno e a ottenere un privilegio in cui tra l'altro si concede, dalla foce dell'Adda al porto di Vulpariolo, «quicquid ad rem publicam pertinere noscitur»: una concessione di beni e proventi che, investendo virtual-

[5] *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto,* a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1924 (Fonti per la storia d'Italia, 38), pp. 325 ss., nr. 11, diploma per i Genovesi del 18 luglio 958; *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae,* II, 2, pp. 606-607, nr. 198, diploma per i Cremonesi del 22 maggio 996 (cfr. M. UHLIRZ, *Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III,* Graz-Köln 1956-1957, p. 620, nr. 1173, in J.F. BÖHMER, *Regesta imperii,* II, 3). Ancor sempre importanti sono le considerazioni di L. v. HEINEMANN, *Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien,* Leipzig 1896, pp. 15 ss., 27 ss., 41 ss., a proposito dei *boni homines* delle città meridionali.

[6] *I placiti del «regnum Italiae»,* a cura di C. MANARESI, vol. I, Roma 1955 (Fonti per la storia d'Italia, 92), p. 195, nr. 56, a. 851 o 852. Cfr. *I diplomi italiani di Lodovico III e di Rodolfo II,* a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1910 (Fonti per la storia d'Italia, 37), p. 110, nr. 5, 27 settembre 924.

mente anche il funzionamento di un porto, avrebbe orientato la collettività cittadina — se il privilegio non fosse stato revocato — ad organizzare un controllo con un nucleo di forze sue proprie, secondo l'esempio degli enti ecclesiastici [7].

Nel caso di Cremona il potere vescovile costituì dunque una remora alla presentazione autonoma della città sul piano delle istituzioni: una città chiaramente matura per l'autogoverno e costretta a subire la gestione vescovile dei proventi di origine pubblica e il connubio fra regno ed episcopato. Di qui — dopo la revocazione del diploma ottoniano e il riconoscimento, imposto a specifici gruppi di maggiorenti, dei diritti vescovili lungo le rive del Po [8] — l'ulteriore e prolungata *conspiratio* e *coniuratio* dei *cives* e l'efficacia di una ribellione che si protrasse per decenni e vide, al tempo di Corrado II, la cacciata del vescovo, la distruzione delle sue fortificazioni, la rovina della città vecchia e l'iniziativa di nuove ampie costruzioni [9]. L'intensità e la durata del movimento rivoluzionario, con la concomitante attività costruttiva, presuppongono gruppi dotati di forte capacità organizzativa. Merita rilievo l'insistenza con cui sia Corrado II sia Enrico III ingiunsero al popolo di Cremona di frequentare il placito del vescovo, per garantirne il funzionamento giudiziario. Corrado II ordina ai cittadini: «Homicidas et latrones qui infra civitatem sunt, de quibus episcopus legem et iustitiam facere vult, per rectam fidem ante presentiam

[7] *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae,* II, 2, p. 606, nr. 198.

[8] *MGH, Diplomata,* cit., VI, pp. 635-636, nr. 222, 3 agosto 996, revocazione imperiale (cfr. M. Uhlirz, *Die Regesten*, cit., p. 635, nr. 1205). Gruppi di maggiorenti riconoscono i diritti vescovili in placiti dell'ottobre 998: *I placiti*, cit., vol. II, 1, Roma 1957 (Fonti per la storia d'Italia, 96), pp. 397 ss. (nr. 243), 400 ss. (nr. 244).

[9] *MGH, Diplomata,* cit., IV, p. 347, nr. 251, diploma di Corrado II presumibilmente del 1037 (cfr. H. Appelt, *Die Regesten des Kaiserreiches unter Konrad II,* Graz 1951, p. 128, nr. 262, in J. F. Böhmer, *Regesta imperii,* III, 1). Si vedano le opportune considerazioni di G. Dilcher, *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune*, Aalen 1967, pp. 107-108, sull'importanza giuridica conferita alla *coniuratio* dalla sua durata.

eius conducatis et eos legaliter iudicare episcopum adiuvetis» [10]. Il vescovo, in città, non è dunque più in grado di esercitare il *districtus* nella più delicata delle funzioni pubbliche, la giustizia criminale. La capacità politico-militare è palesemente nei *cives*, che detengono dei prigionieri [11] e paralizzano la giurisdizione temporale del vescovo, non consentendogli alcuna «potestatem extra portam sue domus» [12]: donde il riconoscimento stesso imperiale della necessità di un loro aiuto attivo perché la giustizia funzioni. A sua volta Enrico III, rivolgendosi per bocca di un suo cancelliere e nunzio al popolo della diocesi e della città, ingiunge a tutti di convenire al placito «communiter», ogni volta che sia deliberato dal vescovo, e di subordinarsi alla sua coazione giudiziaria — «per eum, sicut rectum et iustum est, vos constringatis» —, prestandogli unanime aiuto contro chi rifiuti la subordinazione: «omnes adiutorium iam dicto episcopo unanimiter prestetis contra eum qui diabolica suasione ad eius placitum venire seu per eum distringere noluerit» [13]. L'azione autonoma della città dunque persiste e si riflette anche sul contado, ponendo in crisi ovunque la giurisdizione temporale del vescovo.

L'ingiunzione del cancelliere e nunzio di Enrico III è infatti rivolta a un destinatario complesso: «omnibus militibus, vavassoribus omnique populo in episcopatu Cremonensi seu in comitatu habitantibus, nec non cunctis civibus tam maioribus quam minoribus». L'espressa collocazione dei *milites* nel quadro territoriale della diocesi, pur non certo escludendo la presenza di *milites* fra i *cives maiores* [14], dimo-

[10] *MGH, Diplomata*, cit., IV, p. 349, nr. 253, diploma di Corrado II presumibilmente del 1037 (cfr. H. APPELT, *Die Regesten*, cit., p. 129, nr. 264).

[11] «Osbertum neque illius pares contra voluntatem vestri senioris nullo modo teneatis» (1. cit.). Cfr. *Codex diplomaticus Cremonae*, a cura di L. ASTEGIANO, vol. II, Torino 1898 (Monumenta historiae patriae, Series II: XXII), p. 271.

[12] *MGH, Diplomata*, cit., IV, p. 347, nr. 251 (cfr. sopra, n. 9).

[13] *MGH, Diplomata*, cit., V, pp. 524-525, nr. 382.

[14] Cfr. *Codex diplomaticus*, cit., II, p. 254; U. GUALAZZINI, *Dalle*

stra che il vescovo ha un suo proprio apparato militare che, abbracciando la pluralità delle aree di presenza temporale della chiesa vescovile, assume una figura peculiare rispetto alla collettività cittadina; ma il parallelo disposto fra *milites* e *cives* dimostra che la secolare tradizione cittadina di resistenza allo sfruttamento vescovile è riuscita a coinvolgere quell'apparato. Il quale ha natura vassallatica, con tutti i problemi di disciplina interna, propri della *militia* da alcuni decenni [15], come a Cremona già appare fin dal 1007, quando Enrico II, per proteggere i beni della chiesa dalle depredazioni, soprattutto frequenti nei periodi di vacanza della sede, prende sotto il suo mundeburdio il presule e i suoi chierici e *famuli*, decretando contro i contravventori, quando si tratti di «miles ipsius ecclesie», una multa e la perdita del beneficio tenuto «ex parte ipsius ecclesie», mentre quando si tratti di «civis aut suburbanus», si prevede la perdita di tutti i beni [16]. Si può arguire da ciò che, per lo meno durante i periodi di vacanza vescovile, a cui il diploma di Enrico II fa particolare riferimento, i beni e i redditi della chiesa e le persone addette ad essa come chierici o *famuli* fossero alla mercé delle iniziative e delle connivenze di *milites* e *cives*, connivenze favorite del resto dal fatto probabile di un reclutamento dei *milites* anche fra i *cives*. Certo è che, per queste o per altre vie, il coinvolgimento del nucleo vassallatico nelle azioni dei *cives* ci fu, per cui Enrico III si indusse ad allargare le proprie ingiunzioni alla *militia* presente nel contado e al popolo egemonizzato nel contado da essa, denunciando in tal modo lo scardinamento in atto della signoria vescovile e l'orientamento di tutto il territorio verso l'accettazione

prime affermazioni del «populus» di Cremona agli Statuti della «societas populi» del 1229, Milano 1937, p. 9, estratto dall'«Archivio storico lombardo», II, 1937.

15 M. Handloike, *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen*, Berlin 1883, pp. 105 ss.; H. Keller, *Die Entstehung*, cit., pp. 184 ss.

16 *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, III, p. 203, nr. 172.

della *civitas* come centro di coordinazione [16bis].

Una competizione dunque, dal IX all'XI secolo, fra un apparato temporale del vescovo, gestito da chierici, da *famuli* e ministeriali [17] e da vassalli, e una collettività cittadina economicamente vivace, controllata da quell'apparato, ma capace di resistenza e di affermazione autonoma intorno a gruppi di maggiorenti, di aperta ribellione e azione militare, fino a porre in crisi l'apparato del vescovo nel suo supporto armato, avviandosi così a sostituirlo nella città con l'organizzazione comunale. Sennonché la vicenda cremonese, da noi scelta come testimonianza particolarmente clamorosa di una capacità politico-militare orientata in senso istituzionale e frenata in queste sue virtualità dalla presenza ecclesiastica, ha un esito, nella transizione all'età comunale, a tutta prima sorprendente. Come infatti non stupirsi che sul finire dell'XI secolo, quando l'azione politica dei Cremonesi si esprime ormai liberamente, al di là di ogni tradizionale contesa col vescovato e su uno sfondo addirittura europeo, la città ricerchi, nella definizione della propria condizione giuridica, la copertura del vescovo? Si pongano a confronto l'informazione cronachistica sull'alleanza di Cremona con altre *civitates* di Lombardia — Milano, Lodi e Piacenza — contro Enrico IV nel 1093 [18], e l'atto di infeudazione, da parte della contessa Matilde alla chiesa e alla città di Cremona nel 1098, dell'importante territorio di Crema, l'isola Fulcheria [19]. Quell'alleanza, in cui le città si fanno protagoniste dello sviluppo politico del movimento patarinico, testimonia l'ampiezza dell'autonomia che esse hanno raggiunta sul piano operativo. Eppure l'atto di infeudazione dell'Isola Fulcheria, cinque anni dopo, dimostra

[16bis] Credo che in questa prospettiva si possano superare i dubbi sorti in C. VIOLANTE, *Aspetti della politica italiana di Enrico III*, in «Rivista storica italiana», LXIV, 1952, pp. 309 ss., sulla genuinità del documento.
[17] *MGH, Diplomata*, cit., IV, p. 347, nr. 251 (cfr. sopra, n. 9).
[18] G. MEYER VON KNONAU, *Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V.*, Leipzig 1903, p. 395, n. 6.
[19] *Codex diplomaticus*, cit., vol. I, Torino 1895 (Monumenta historiae patriae, Serie II: XXI), p. 91, nr. 203.

che a Cremona la coscienza dell'autonomia istituzionale della città è quanto mai incerta. Il tenore del documento è estremamente significativo, per più rispetti. La contessa investe «nomine beneficii» tre «homines Cremone» che agiscono «a parte sancte Marie Cremonensis ecclesie seu ad comunum ipsius Cremone civitatis» [20], cioè rappresentano simultaneamente la chiesa vescovile e gli interessi della città, concepita come titolare di un patrimonio comune dei cittadini. Ma chi deve prestare il *servitium* corrispondente alla concessione del *beneficium*? La sede vescovile in quel momento è vacante [21], e il documento precisa «quod capitanei ipsius ecclesie debent servire ad infrascriptam Matildem comitissam, donec episcopus venerit infra ipsum episcopatum scilicet Cremonensis ecclesie», il quale vescovo, quando verrà, «cum suis capitaneis seu aliorum ceterorum militum (*sic*) bene serviat». Il *servitium* dev'essere dunque prestato dall'apparato militare del vescovo, e ciò ancor prima che il vescovo arrivi. Ma il documento prevede la possibilità che i *capitanei* rifiutino: in tal caso, «si capitanei ipsius civitatis servire noluerint, ceteri homines ipsius civitatis serviant per prenominatum beneficium», il quale beneficio, si ribadisce alla fine della *dispositio,* deve intendersi posseduto in perpetuo dalla chiesa vescovile e dal *comunum* della città.

Qui occorrono due osservazioni. I *capitanei* sono a poca distanza indicati come *capitanei ecclesie* e come *capitanei civitatis*: inquadrano i *ceteri milites* del vescovo ed emergono fra i «ceteri homines ipsius civitatis»; costituiscono in concreto il raccordo fra la ben collaudata istituzione ecclesiastica, considerata nel suo volto temporale, e quell'istituzione ancor sempre allo stato nascente, pur se da due secoli in incubazione, che è la città come corpo sociale dotato di una propria volontà e di modi propri di

[20] Sull'incertezza di significato del termine *comunum* in questo documento cfr. O. BANTI, *«Civitas» e «commune» nelle fonti italiane dei secoli XI e XII,* in «Critica storica», IX, 1972, pp. 9 ss. (dell'estratto).

[21] G. SCHWARTZ, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern,* Leipzig-Berlin 1913, p. 114.

funzionamento [22]. Vien fatto di dire che il documento dichiara la simbiosi istituzionale fra chiesa vescovile e città e che i *capitanei*, presenti nell'una e nell'altra, esprimono questa simbiosi. Ma — ecco la seconda osservazione — i *capitanei* sono presentati come gruppo operante a sua volta con una propria volontà e capace quindi di paralizzare l'apparato militare del vescovo, necessario strumento della sua attività temporale, e di privare in pari tempo la città stessa dei suoi quadri militari normali, così da costringerla a prestare il *servitium* dovuto alla contessa con elementi cittadini diversi. La simbiosi istituzionale non si impernia dunque soltanto sui *capitanei*. I quali possono far defezione, senza che essa sia compromessa: perché i *ceteri homines* della città intervengono allora a supplire l'apparato militare del vescovo, per un servizio, si badi, formalmente dovuto in primo luogo dal vescovo. La collettività sembra agire, rispetto alla chiesa vescovile, in subordine: la simbiosi non è fra due istituzioni poste allo stesso livello, ma fra un'istituzione accettata *ab immemorabili* dal regno, e quindi dalla contessa, e un'entità che, internamente divisa in gruppi di non agevole raccordo reciproco, fa ancora fatica a definirsi giuridicamente e perciò si appoggia al significato ufficiale del vescovato; vi si appoggia formalmente a tal punto, da dichiarare la volontà della chiesa anche quando il vescovo è assente e quando il suo apparato temporale non garantisce per lui. Ma è altrettanto chiaro che in questa simbiosi la prevalenza formale del vescovo fa riscontro alla volontà prevalente della città: della città come totalità di popolo, certo rappresentata dall'iniziativa dei maggiorenti, ma precipuamente di quei maggiorenti che, diversamente dai *capitanei*, non sono in pari tempo inseriti nello specifico apparato del

[22] G. DILCHER, *Bischof und Stadtverfassung in Oberitalien,* in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», LXXXI, 1964, Germ. Abt. p. 259, esprime con chiarezza la posizione dei vescovi lombardi, alla fine dell'XI secolo, di fronte alle città cresciute di popolazione e di forza: «Doch treten sie noch einmal, gleichsam als juristischer Schild, vor die Comune, die in diesen Jahren zwar vorhanden, zu einer festen Rechtsinstitution aber immer noch nicht ausgereift ist».

vescovo. Il vero interlocutore della contessa Matilde è Cremona che, d'intesa con la contessa, coinvolge la chiesa nell'azione giuridica, impegnandone il vescovo per il giorno in cui egli verrà.

Ebbene, se ancora all'aprirsi dell'età comunale, quando la volontà politica del vescovato risulta affievolita, una città vivace come Cremona rinunzia a sviluppare tutta la virtualità istituzionale insita nella realtà cittadina, per adagiarsi, nonostante i violenti contrasti del passato, nel solco della tradizione ecclesiastica, diventa chiaro in che senso l'ente ecclesiastico abbia potuto costituire, a Cremona ed altrove, una remora alla presentazione autonoma della città sul piano delle istituzioni. Sia nel caso di conflitto, sia nel caso di collaborazione, l'apparato vescovile si era imposto, con la sua massiccia presenza nel cuore o ai margini della città e col suo robusto raccordo col regno, alla collettività urbana: aveva assunto con immediatezza, di fronte alla debolezza, alla crisi e al disfacimento dell'ordinamento pubblico, la responsabilità della disciplina cittadina e la rappresentanza privilegiata degli interessi della città. Di fronte al problema dei rapporti fra il regno, come istanza suprema di carattere pubblico, e le città mal protette dagli agenti del regno, il vescovo aveva offerto la soluzione più agevole, rendendo superflue altre soluzioni di più incerta e faticosa attuazione. Gli spunti di autentica autonomia della città erano stati riassorbiti, spontaneamente o coattivamente, dall'autorità vescovile e, quando essi nonostante tutto si svolsero, rimasero non di rado ancora celati o velati — come per Cremona si è visto — dal comodo manto dell'istituzione ecclesiastica. È bene precisare che rimasero velati nei documenti ufficiali non perché i redattori avessero una visione astratta e arretrata della realtà cittadina, ma perché veramente questa si esprimeva in connubio con la realtà vescovile. Le forme di presentazione della città, della chiesa e dei *capitanei* nel documento cremonese del 1098 non devono essere giudicate né come un prodotto spontaneo e rozzo di chi dettava, né come effetto di una posizione dottrinaria. Esse certo possono dirsi, come disse il De Vergottini in

una preziosa analisi di atti consimili, una *fictio iuris*[23], ma vorrei chiarire che la *fictio iuris* di tali documenti non era una finzione legale che prescindesse dalla realtà, bensì una costruzione volta a interpretare con fedeltà giuridica le forme reali di comportamento della collettività cittadina in certe sue decisioni: forme che non toccavano le operazioni soltanto in superficie, ma le collocavano nell'ambiente culturale, e non di rado anche materiale, capace di sottrarle al rischio della provvisorietà. Si pensi alle azioni giuridiche compiute nel palazzo vescovile anche quando la collettività cittadina operava in nome suo proprio: come appare in un documento del 1118, dove si legge che il *populus* di Cremona, per infeudare il castello di Soncino ai *milites* del castello medesimo, «elegit in curia eiusdem episcopii septem viros urbis Cremone et precepit eis quatinus investirent, populi vice, eos milites per feudum de curia Soncini», e che successivamente le sette persone prescelte investirono i *milites* «in eadem curia episcopii et in presentia eiusdem populi Cremone»[24]. Nell'episcopio l'elezione dei delegati del popolo e l'investitura dei *milites* assumevano un più chiaro significato ufficiale, ricollegandosi alla tradizione della città, egemonizzata nei secoli dalla chiesa vescovile.

2. La collocazione del comune cittadino italiano di fronte alle funzioni temporali della chiesa vescovile viene così ricondotta, nelle sue prime incertezze istituzionali, alle tradizioni della città, che non si identifica mai esattamente, qualunque sia il suo patriottismo religioso, con la chiesa vescovile e tuttavia convive con essa in profonda intimità, assumendo un rapporto privilegiato col vescovo: un personaggio ben definito nell'ordinamento giuridico, come organo dotato di molteplici mezzi di azione finalizzati in direzioni solennemente precostituite, in un sistema di rapporti col regno, quanto ambiguo[25], altrettanto

[23] G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, in «Studi senesi», XLIII, 1929, pp. 386, 390, 393, 401.

[24] *Codex diplomaticus*, cit., vol. I, p. 100, nr. 36.

[25] G. TABACCO, *L'ambiguità delle istituzioni nell'Europa costruita dai*

robusto: ma un personaggio in pari tempo capace di assumere, associandosi più o meno autoritariamente ai *cives* e utilizzando la sua solida posizione istituzionale, la funzione ulteriore di rappresentare, in un quadro di nuove ambiguità, la collettività cittadina. Ma è ora giunto il momento di valutare questa ulteriore funzione nella sua complessità. Essa riduce, come la vicenda cremonese considerata nell'intero suo corso ci ha suggerito, quel valore di stimolo, che hanno le crisi della potenza pubblica, verso sviluppi istituzionali autonomi di carattere più esplicitamente cittadino. Ma questa constatazione non può farci dimenticare che il governo vescovile della città, nell'atto stesso in cui risolve in sé gli impulsi dei *cives* verso l'autonomia, si fa strumento di una meno avventurosa realizzazione dei peculiari orientamenti della società urbana nel contesto del regno. Il manto ecclesiastico agisce insomma in due sensi: mantiene i cittadini nei limiti di una subordinazione locale al vecchio contesto delle istituzioni, ma in rapporto coi cittadini medesimi realizza un nucleo politico nuovo.

Il vescovo nella città italiana, quando supplisce alle carenze del regno, non può presentarsi puramente come un signore ecclesiastico, investito di poteri di origine regia. Se ne trova una marginale ma precisa testimonianza fin dalla più antica documentazione ufficiale dei suoi nuovi poteri. Si prenda uno dei più significativi diplomi concessi ai vescovi da Berengario I: quello elargito nel 904 alla chiesa vescovile di Bergamo, un diploma di tenore incontestabile, perché a noi giunto in originale. Destinatario è il vescovo, ma con la motivazione che torri e mura siano riedificate «labore et studio prefati episcopi suorumque concivium et ibi confugientium» [26]. *Potestas* e *defen-*

Franchi, in «Rivista storica italiana», LXXXVII, 1975, pp. 405 ss., 430 ss.

[26] *I diplomi di Berengario I*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1903 (Fonti per la storia d'Italia, 35), p. 137, nr. 47. Cfr. C. G. MOR, *Topografia giuridica*, in *Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in Occidente, XXI Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1974, p. 333; G. ROSSETTI, *Formazione e caratte-*

sio su torri, mura e porte della città sono conferite al vescovo[27], ma la riedificazione deve avvenire «ubicumque predictus episcopus et concives necessarium duxerint»[28]. Si noti l'insistenza con cui il vescovo è qualificato come membro della collettività cittadina e operante insieme con i suoi *concives*[29]: operante, certo, anche con i *confugientes* — coloro che si rifugiano nella città per esser protetti dalle sue mura —, ma secondo un disegno che è previsto come specificamente del vescovo e dei suoi *concives*. La logica della concessione suggerirebbe dunque di farne destinataria la collettività dei cittadini, comunque organizzata, se non fosse la presenza in essa del vescovo, solenne vertice di un organismo ecclesiastico avente nella città la sua matrice religiosa e il suo capoluogo. Di qui una soluzione di significato intimamente ambiguo, ma conforme alle esigenze di immediato funzionamento della concessione regia: il vertice della collettività cittadina è identificato col vertice ecclesiastico, con la conseguente rinunzia a una visione istituzionale della città a favore dell'istituzione ecclesiastica. Ciò si riflette in tutta la costruzione formale del diploma, che si apre con un prologo tratto dai consueti privilegi degli enti religiosi e culmina nella cessione alla chiesa vescovile di Bergamo del potere pubblico nella città: «districta vero ipsius civitatis omnia, quae ad rei publice pertinent potestatem, sub eiusdem ecclesiae tuitionis defensione predestinamus permanere, eo videlicet ordine, ut pontifex iam dictae ecclesiae, qui pro tempore ipsi prefuerit, supradicta omnia ad ius et dominium ipsius ecclesiae habeat, teneat, possideat, disponat, vindicet atque iudicet». Ma quest'ampia formulazione merita una considerazione attenta.

ri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella «Langobardia» del secolo X, in «Aevum», XLVIII, 1974, p. 5 (dell'estratto).

[27] *I diplomi di Berengario I*, cit., p. 138 in.

[28] *Ibidem*, p. 137 ex.

[29] Cfr. G. Dilcher, *Die Entstehung*, cit., p. 53, cfr. p. 81 (per il precedente dell'895).

Essa nasce da una *contaminatio*. L'attribuzione del controllo pubblico della città al vescovo, espressa dal redattore come assegnazione dei *districta civitatis* alla *tuitio* ecclesiastica, si contamina con la formula — «eo videlicet ordine. . .» — usata pochi mesi prima nella donazione di una corte regia alla medesima chiesa vescovile di Bergamo [30]. La formula, così nell'uno come nell'altro diploma, si chiude precisando che il vescovo terrà, rispettivamente, la corte e i *districta* «prout omnes alias res que a pontificibus eiusdem ecclesie priscis temporibus fuerunt possesse ac vindicate»: una precisazione ben congruente con la cessione di una corte, ma alquanto forzata nell'applicazione ai *districta*. Il potere viene inserito nella sfera patrimoniale dell'ente, a significare l'autonomia politica del vescovo rispetto all'ordinamento pubblico normale [31], ma in tal modo contaminando la responsabilità di una funzione pubblica con l'idea di un dominio e di uno sfruttamento: donde, nella formula di immunità, l'introduzione della città in parallelo con i fondi ecclesiastici [32]. Ecco la direzione signorile in cui si effettua il trasferimento della città alla potenza vescovile. Ma la struttura complessiva del diploma, col suo orientamento in senso patrimoniale allodiale, non può farci dimenticare quella tensione concettuale, che ha indotto il redattore ad insistere sull'idea di *concives*.

Che la redazione del diploma, con le sue difficoltà interne di sistemazione, rispecchi la realtà, ci è suggerito da un altro diploma berengariano, riguardante la distruzione di edifizi situati nella città di Pavia, distruzione compiuta dai Pavesi nell'imminenza di un'invasione di Ungheri.

[30] *I diplomi di Berengario I*, cit., p. 127, nr. 43.

[31] Cfr. G. Tabacco, *L'allodialità del potere nel medioevo*, in «Studi medievali», 3a serie, XI, 1970, pp. 588 ss., 602 ss.

[32] *I diplomi di Berengario I*, cit., pp. 138-139: «et nullus comes seu vicecomes vel publice partis iudex et gastaldio vel alia quaelibet persona infra sepe nominatam urbem sive in monasteriis, xenodochiis vel ecclesiis baptismalibus aut cardinalibus seu oraculis vel cunctis possessionibus, quas sepe dicta ecclesia habere dinoscitur. . ., ad causas iudiciario more audiendas conventum facere vel freda exigere. . . presumat».

Nel diploma si legge che «propter munitionem ipsius civitatis a civibus et domus destructe fuerint et murus civitatis edificatus sit» [33]. È possibile che anche a Pavia, pur capitale del regno, distruzione e costruzione siano avvenute sotto la direzione dei vescovi [34], preminenti fra i *cive*s e forniti dell'autorità morale e dell'apparato di potere necessari per coordinare una così complessa azione. Rimane il fatto che solo alla collettività, in quanto direttamente impegnata nell'azione, il redattore fa riferimento: *essa* è la protagonista, qualunque sia l'organo, ecclesiastico od eventualmente anche pubblico, intorno a cui abbia operato.

Da quanto finora si è detto risulta chiaro che una complicazione profonda si produsse in Italia nel potere temporale del vescovo, là dove si estese organicamente sulla città. Il collegamento istituzionale coi *cives*, nell'atto di condizionare la collettività cittadina, si ripercosse sulla natura della potenza vescovile. Ciò non sempre fu ben percepito, neppure talvolta da quegli studiosi a cui non sfuggì la peculiare condizione delle più vivaci fra le città italiane. Qualche chiarimento è dunque opportuno. Karl Hegel, nel dare il dovuto rilievo al «Selbstgefühl» dei gruppi egemonici emergenti fin dall'alto medioevo nelle nostre città [35], ebbe a dichiarare — rifacendosi all'esempio di Strasburgo, ma attribuendogli un valore paradigmatico per l'Europa postcarolingia — che la signoria vescovile, nelle città in cui si realizzò compiutamente, non dunque a suo parere in Italia, conferì alla collettività degli abitanti una unità giuridica non nel senso della libertà, bensì della non libertà, nella forma cioè di un diritto curtense attenuato: la piena libertà civile fu garantita in Italia dalla lotta coi vescovi, non dalla loro autorità [36]. Non si

[33] *Ibidem,* p. 263, nr. 100, 1 settembre 915. Cfr. C. G. Mor, *L'età feudale*, vol. II, Milano 1953, pp. 79, 102 (n. 58).

[34] E. Hoff, *Pavia und seine Bischöfe im Mittelalter,* Pavia 1943, pp. 130 ss.

[35] K. v. Hegel, *Geschichte der Städteverfassung von Italien,* vol. II, Leipzig 1847, p. 88.

[36] *Ibidem,* vol. II, pp. 85-86.

confonda questa posizione estrema dello Hegel — non occasionale, perché ribadita nell'interpretare le discordie dei Milanesi fra X e XI secolo [37] — con la prospettiva in cui abbiamo collocato Cremona e Bergamo rispetto alle iniziative vescovili. Il punto sta nel discernere che altro sono le remore esercitate con la sua stessa presenza dall'istituzione ecclesiastica di fronte a collettività virtualmente orientate verso l'autogoverno, altro è il disegno, di cui non vi è alcuna prova documentaria, di ridurre i *cives* alla condizione dei residenti su terra ecclesiastica. Ma quando lo Hegel considerava fallito questo disegno, mostrava confusamente di intuire la diversa natura del potere conseguito dal vescovo sui cittadini rispetto allo sviluppo delle immunità sul patrimonio fondiario. Sopra abbiamo rilevato, nel caso di Bergamo, la menzione della città in parallelo appunto coi fondi ecclesiastici in una formula di immunità, ma in pari tempo l'insistente riferimento ai *concives*. La potestà del vescovo sui cittadini non poteva mutarli in una pertinenza patrimoniale, se non nel senso che essa veniva attribuita alla chiesa vescovile con gli stessi caratteri di inalienabilità e di autonomia, da cui era contraddistinto il patrimonio ecclesiastico come *res sacra*. Quella potestà conservava, nel suo trasferimento dalla *res publica* alle *res ecclesiae*, le peculiarità di un rapporto con uomini compiutamente liberi, non di rado garantiti nella loro libertà individuale di azione da un possesso di beni in allodio: quegli «omnes cives... liberi, divites ac pauperes», che abbiamo conosciuti nel caso di Cremona [38].

Ciò è stato espresso recentemente da Gerhard Dilcher, là dove ha posto l'accento sul carattere giuridicamente pubblico («öffentlich-rechtlich») assunto dal potere del vescovo nell'organico estendersi, in sostituzione del regno, sulla città [39]. Il linguaggio del Dilcher merita tanto maggiore rilievo, in quanto da parecchi decenni tra i medievisti

[37] *Ibidem*, vol. II, pp. 99-100.
[38] Cfr. sopra, nota 7.
[39] G. DILCHER, *Die Entstehung*, cit., p. 54.

tedeschi vi è un diffuso pudore nell'usare il concetto di autorità pubblica per indicare l'esercizio della forza politica, anche ai livelli più alti, nei secoli centrali del medioevo: si preferisce il meno compromettente concetto di «Herrschaft», riconducendolo ad una tradizione germanica ed elementare del potere [40]. In verità anche il Dilcher impiega l'espressione «Stadtherrschaft», ma per significare l'aspetto signorile del potere cittadino del vescovo, in armonia coi diplomi regi che trasferiscono alla chiesa vescovile il *dominium* sui beni fiscali e lo estendono ai poteri territoriali di comando e di giurisdizione [41]. L'altro aspetto del potere vescovile nella città è quello pubblico, nel senso sopra indicato di una funzione esercitata su un'organica collettività di liberi [42].

Il Dilcher fa anzi qualcosa di più. Traduce la sua concezione del vescovo come autorità pubblica cittadina in quella del vescovo come funzionario del re, e introduce nella complessa figura di questo funzionario e signore una limitazione procedente dai diritti dei cittadini, diritti intesi come propri di una «Genossenschaft» [43]. Si osservi qui anzitutto l'applicazione alle città lombarde dello schema in uso fin dal secolo scorso nel rievocare le vicende del mondo tedesco. Quella che il Gierke, descrivendo il giuoco dei rapporti fra «Herrschaft» e «Genossenschaft», interpretava come «Neigung des deutschen Rechtes, die Gegensätze zu verbinden» [44], è presentata dal Dilcher come genericamente e tipicamente medievale. Ma il Gierke impiegava lo schema a tutti i livelli sociali e per tutte le situazioni giuridiche: anche per spiegare il rapporto fra signore fondiario e collettività contadine — fossero pure

[40] Si vedano le critiche di K. Kroeschell, *Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht*, Göttingen 1968, pp. 17 ss.

[41] G. Dilcher, *Die Entstehung*, cit., p. 66.

[42] *Ibidem*, p. 65: «Die Einwohner bleiben weiterhin *liberi herimanni, homines liberi, ingenui, homines iuris publici*; der freiheitliche Kern der Stadt bleibt erhalten».

[43] *Ibidem*, p. 66.

[44] O. v. Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. I, riproduz. Darmstadt 1954, p. XIII ex.

collettività di *conservi* — all'interno di un dominio curtense [45]. Uno schema di carattere socialmente così generale non può riuscire di molto aiuto per intendere le città italiane: può anzi fuorviare da un retto giudizio sul carattere «pubblico» attribuito dal Dilcher all'autorità cittadina del vescovo, un carattere — questo è opportuno precisare di fronte all'affermazione del Dilcher — imposto non dall'assunzione formale di una rappresentanza del re, bensì dal modo di essere dei cittadini, pari al vescovo per libertà personale, capaci di corresponsabilità politica e insofferenti di qualsiasi potere inteso come sfruttamento anziché come funzione al servizio degli interessi collettivi.

Questo è il nucleo politico nuovo, realizzato dal vescovo nel suo collegamento coi *cives*, in forme che alterano la consueta sintesi dell'istituzione ecclesiastica con la sua potenza patrimoniale ed esprimono una simbiosi diversa, in cui l'orizzonte culturale della città, come centro di interessi di uomini liberi, spontaneamente sollecita la chiesa vescovile a ritrovare nella sua propria tradizione culturale l'idea di un governo esercitato al servizio di uomini liberi e in collaborazione con essi [46]. Quanto al regno, esso offre ai nuclei di potere imperniati sulle chiese, qualunque natura essi vadano assumendo, riconoscimenti espliciti o taciti e la sua protezione, ed interviene con larga intermittenza nel loro funzionamento, ecclesiastico e temporale, patrimoniale e «pubblico», per mantenere efficiente la rete della sua eterogenea clientela, operando come potenza territorialmente suprema, senza preoccupazioni di rigorosa coerenza con la sua funzione specificamente

[45] *Ibidem*, vol. I, pp. 162 ss.

[46] G. TABACCO, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», LXXIX, 1968, pp. 44-45. L'*imitatio comitis* che ivi ho segnalata come «palese in vescovi e abati fra il X e l'XI secolo», è presente anche nelle dominazioni signorili, ecclesiastiche e laiche, fondate su una prevalenza fondiaria locale, ma si esplica nella sua pienezza, senza gravi contaminazioni con l'idea di un dominio padronale, nelle città vescovili.

pubblica[47]. Il rapporto persistente col regno non basta dunque a qualificare il potere cittadino del vescovo in una direzione determinata: non è un rapporto giuridicamente feudale, certo[48], perché solo dopo il concordato di Worms, com'è noto, la potenza temporale delle chiese inclina ad assumere una tale figura, modificando la sua originaria natura allodiale[49]; ma tanto meno è un rapporto di normale delegazione di funzioni pubbliche ad un agente del re, perché il vescovo formalmente agisce per conto della sua chiesa, nel cui dominio, stando alla lettera dei privilegi a noi pervenuti, esse risultano inserite patrimonialmente. Il re certo le può controllare, ma in quanto tutore delle istituzioni ecclesiastiche e del patrimonio e della potenza pertinenti a tali istituzioni: e in quanto tutto teoricamente egli può controllare, come supremo garante della pace nel regno, al di là di ogni distinzione di ecclesiastico e di pubblico e di privato[50].

3. Questo era ancora il rapporto fra il regno e la città vescovile, quando fra XI e XII secolo spontaneamente si andarono enucleando organi cittadini funzionanti con crescente stabilità, secondo norme loro proprie, estranee all'apparato del vescovo. Si pose allora con maggiore chiarezza il problema di quella simbiosi istituzionale cittadina, tollerata o riconosciuta o favorita dal regno, e nel linguaggio delle fonti si coglie, insieme con le nuove difficoltà e contraddizioni, qualche importante orientamento

[47] Cfr. H. KRAUSE, *Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der sächsischen und salischen Herrscher*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», LXXXII, 1965, Germ. Abt., p. 94 («Das Privileg als Mittel der Regierung»).

[48] G. DILCHER, *Die Entstehung*, cit., p. 65: «Der Bischof wird nie zum Feudalherrn über die Stadt».

[49] P. CLASSEN, *Das Wormser Konkordat in der deutschen Verfassungsgeschichte*, in *Investiturstreit und Reichsverfassung*, Sigmaringen 1973 (Vorträge und Forschungen, XVII), pp. 422 ss. (cfr. J. FRIED, *Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert*, in «Deutsches Archiv», XXIX, 1973, pp. 523 ss.).

[50] Sulla duplice immagine della regalità fin dall'età carolingia e sulle complicazioni di carattere patrimoniale, su cui agisce anche l'esempio ecclesiastico, cfr. G. TABACCO, *L'ambiguità*, cit.

verso concezioni inattese. L'esempio forse più significativo è quello offerto dalla cronaca milanese di Landolfo Iuniore, in cui la nozione del regno come *res publica* inconfondibile con le istituzioni ecclesiastiche emerge dallo sfondo in connessione con l'orientamento autonomo manifestato dall'organismo cittadino.

Occorre ricordare anzitutto la notissima assemblea del 1117, in cui le due tribune descritte da Landolfo Iuniore esprimono la distinzione fra i poteri esercitati dalla curia arcivescovile e dal consolato. Ebbene i *consules urbis* — come in quel contesto sono chiamati — sono in pari tempo indicati come consoli dell'arcivescovo, in quel medesimo contesto e in un passo che fa ulteriore riferimento a quel tempo: *consules eius, consules sui* [51]. Ciò non può non destare sorpresa, quando si conosca l'autonomia di azione del comune di Milano al principio del XII secolo, così che vi è stato chi, troppo arditamente trascurando il significato costante del termine *consules* nella cronaca, ha tentato di interpretare i consoli dell'arcivescovo nel generico significato di consiglieri, distinguendoli dai consoli della città [52]. In realtà l'incertezza istituzionale del consolato milanese fra l'attribuzione alla città e l'attribuzione all'arcivescovo trova riscontro anche altrove, nei documenti astigiani ad esempio che Gian Giacomo Fissore ha recentemente analizzato sotto l'aspetto diplomatistico: documenti in cui l'immagine del comune di Asti ancora si integra come parte di un tutto culminante nel vescovo [53]. È un'incertezza del resto che trova un altro riscontro in quella che abbiamo osservata nel documento cremonese del 1098 relativamente ai *capitanei ecclesie* simultaneamente indicati come *capitanei civitatis* [54]. Ma l'esigenza, manifesta in

[51] LANDULPHI IUNIORIS, *Historia Mediolanensis*, a cura di C. CASTIGLIONI, Bologna 1934 (*RIS*, 2a ed., V, 3), p. 28, c. 44; p. 31, c. 48.

[52] G. L. BARNI, *Milano verso l'egemonia*, in *Storia di Milano*, vol. III, Milano 1954, p. 320.

[53] G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977 (Biblioteca degli «Studi medievali», IX).

[54] Cfr. sopra, nota 19 e testo successivo.

Landolfo Iuniore e coerente con la sua posizione nella chiesa milanese [55], di collocare il consolato come magistratura nel quadro vescovile della città coesiste con la diversa esigenza, presente nel medesimo cronista e coerente con la sua cultura giuridica e con l'attività esercitata presso i consoli come «epistolarum dictator» [56], di definire nel suo significato pubblico il comune nascente, distinguendolo dall'istituzione ecclesiastica e ponendolo in correlazione col regno: in correlazione cioè con l'antica *res publica*, nella cui prospettiva la nuova *res publica* cerca una più razionale collocazione.

Due luoghi della cronaca sono illuminanti a questo riguardo, se posti in confronto fra loro. Là dove si narra di una prova del fuoco del prete Liprando nel 1103 a Milano, si precisa l'acquisto del combustibile necessario così: «Tunc Grosulani — questo era allora l'arcivescovo — et rei publicae ministri quercina ligna, ad flamam et ad calorem aptissima, triginta solidis denariorum emerunt» [57]. Chi sono questi *ministri* dell'arcivescovo e della *res publica*? Non certo agenti di Enrico IV o di Enrico V, impegnati allora in Germania. Si tratta di impiegati del vescovato e del comune nascente, che provvedono ad una spesa sentita come urgente dalla popolazione per definire la posizione di Grossolano, contestato da molti come arcivescovo. Ma in che senso gli impiegati locali possono dirsi, nel linguaggio di Landolfo, *ministri rei publicae*, mutuando l'espressione dall'uso che tradizionalmente la riferiva agli ufficiali regi? Qui vale il confronto con un altro passo, dove Landolfo promette di proseguire l'esatto racconto degli eventi concernenti la vita pubblica e religiosa: «Quia sincere adhuc cupio scribere ea que in ecclesia

[55] Per Landolfo Iuniore «sempre attento ad ogni convergenza e incontro fra la Chiesa e l'organismo politico della sua Milano», cfr. P. Zerbi, *La Chiesa Ambrosiana di fronte alla Chiesa Romana dal 1120 al 1135*, in «Studi medievali», 3a serie, IV, 1963, pp. 161, 170 ss., 177.

[56] Landulphi iunioris, *Historia*, cit., p. 15, c. 23; cfr. p. IX.

[57] *Ibidem*, p. 11, c. 15. Cfr. A. Bosisio, *Origini del comune di Milano*, Messina-Milano 1933, p. 175, n. 49.

et in regno, per pontifices et abates et sacerdotes et levitas, per consules et cives, et allios ecclesie et regni ministros, seminata et operata sunt, non tantum ad augmentum sed etiam ad detrimentum religionis et directe consuetudinis»[58]. Non si può non rilevare la coerenza con cui sono posti a riscontro anzitutto l'*ecclesia* ed il *regnum*; poi i sacerdoti e gli altri ecclesiastici da un lato e i consoli con i cittadini dall'altro, con la duplice generica integrazione dei rimanenti ministri della chiesa e ministri del regno; infine la religione e la retta consuetudine, in virtù dei vantaggi e dei danni che quegli eventi causarono sia all'una sia all'altra. *Religio* e *consuetudo* non sono certo concetti che si escludano fra loro, ma l'uno è ovviamente correlativo all'*ecclesia* e ai suoi *ministri*, mentre l'altro si allarga ad abbracciare ciò che è affidato ai consoli e ai loro collaboratori. A chiarimento è opportuno segnalare che nel ricordato episodio delle due tribune innalzate nell'assemblea del 1117 — episodio raccontato da Landolfo ulteriormente rispetto al passo che stiamo esaminando — ai prelati che circondano l'arcivescovo fanno riscontro, intorno ai consoli, i «viri legum et morum periti»[59]: gli esperti dunque della legislazione pubblica e della retta consuetudine, così come gli *ecclesiarum prelati* sono gli esperti della *religio*. Il parallelo insistente nel passo ora in esame pone dunque inequivocabilmente i consoli fra i *regni ministri* nell'accezione di *ministri rei publicae*. Nell'atto di distinguersi dall'apparato ecclesiastico, le magistrature comunali e la *civitas* stessa come organismo unitario — non dimentichiamo i *cives* collocati insieme coi consoli e di fronte al clero e ai prelati — si dispongono spontaneamente nel quadro del *regnum*, inteso nel senso specifico dell'antica *res publica*. Sopra abbiamo rilevato che non fu un rapporto di delegazione normale di ufficio fra principe e vescovo a conservare alle città italiane sottoposte a regime vescovile uno schietto carattere pubblico fino alle soglie dell'età comunale, ben-

[58] Landulphi iunioris, *Historia*, cit., p. 22, c.35.
[59] *Ibidem*, p. 27, c. 44. Cfr. sopra, nota 51.

sì la loro stessa struttura sociale, a cui la potenza ecclesiastica spontaneamente si adeguò. Ora possiamo aggiungere: è anzi possibile che appunto le città, in Italia, abbiano contribuito a rinvigorire la nozione specificamente pubblica del regno, divenuto fra X e XI secolo una potenza egemonica quasi informe, assai più spesso tutrice di patrimoni episcopali, canonicali e abbaziali che non impegnata a garantire il funzionamento di un potere politico razionalmente distribuito.

Non vorrei essere frainteso. Se la città italiana nella transizione all'età comunale poté offrire questo contributo di stimolo, ciò avvenne perché il regno, nonostante le sue deformazioni, appariva ancor sempre, nella cultura giuridica, come unica e vera *res publica*. Esso viveva nel solco di ambiguità già espresse in età carolingia, quando si precisò la sua simbiosi con l'episcopato, destinata poi a tradursi, in concomitanza con gli sviluppi signorili, in un coacervo di istituzioni [60]. Ma in questo coacervo, di fronte alle interpretazioni patrimoniali di un potere sempre più disperso, l'ambiente cittadino, contraddistinto da una sua chiara fisionomia territoriale, da un'agglomerazione umana vivace e articolata e da una cultura in cui, per l'intensità delle relazioni sociali, non erano marginali i «legum et morum periti», poté esercitare, pur quando si trovò implicato nella potenza ecclesiastica, una sua propria funzione sollecitatrice di quei chiarimenti istituzionali, che già erano al centro del grande dibattito sviluppatosi appunto allora fra *regnum* e *sacerdotium*. Non dimentichiamo infatti gli anni in cui visse Landolfo Iuniore. La maturazione del comune dal seno di una peculiare tradizione di vita civile coincise con la chiarificazione intellettuale imposta dal movimento di riforma ecclesiastica. Il più impegnativo fra i diplomi concessi da Enrico IV alle città italiane, quello emanato per Pisa nel 1081 e redatto fuori della cancelleria regia [61], un prodot-

[60] Cfr. sopra, note 25, 50.

[61] *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae,* VI, pp. 442-443, nr. 336.

to dunque della città stessa così altamente privilegiata, corrisponde ad uno dei momenti più vivi della lotta di Enrico contro Gregorio VII e la contessa Matilde, lotta che ispirò allora, tra l'altro, il *Liber ad Gebehardum* di Manegoldo di Lautenbach, dove a fondamento del potere del principe si pone una giustizia pattuita col popolo: «At vero si quando pactum, quo eligitur, infringit, ad ea disturbanda et confundenda, que corrigere constitutus est, eruperit, iuste rationis consideratione populum subiectionis debito absolvit» [62]. Di fronte a un simile movimento culturale, in cui il richiamo ecclesiastico alla funzione civile e condizionata del regno convergeva con le pattuizioni stipulate dal re con le cittadinanze più energiche — si pensi all'impegno assunto da Enrico di non mandare in Toscana un marchese sgradito ai Pisani, rappresentati da dodici uomini eletti nell'assemblea cittadina debitamente convocata «sonantibus campanis» [63] —, come stupirsi se il comune nascente, anche in città vescovili, poté indursi a rappresentare se stesso come momento locale dell'attività pubblica di un ordinamento coincidente col regno?

Era un problema di ristrutturazione del regno italico: di recupero della sua funzione specifica attraverso l'istituzione di rapporti diretti coi *cives*, a umiliazione di dinastie

[62] *MGH, Libelli de lite*, I, pp. 391-392. Il ben noto passo di Manegoldo è stato talvolta avvicinato troppo decisamente alle dottrine contrattualistiche moderne, come rileva P. De Leo, *Ricerche sul «Liber ad Gebehardum» di Manegoldo di Lautenbach*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», X, 1974, p. 115, ma la dimensione ecclesiologica, presente in tale pensiero, nulla toglie al suo significato civile: «Quid igitur mirum, si haec disciplina sub christiana religione custoditur, dum antiqui Romani, etate videlicet illustrium virorum Collatini et Bruti, Tarquinii regis superbiam non ferentes, ... ne quisquam imperii diuturnitate insolesceret, annua sibi imperia per binos exinde consules crearent? Aliud est regnare, aliud in regno tyrannidem exercere» (*Libelli*, cit., I, p. 365). La scoperta della centralità che il dibattito ecclesiologico ebbe nell'XI secolo, tende oggi a renderci meno sensibili a certe reali novità, emergenti in quel dibattito e nel pensiero stesso di Gregorio VII: cfr. G. Tabacco, *Autorità pontificia e impero*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI-XII: papato, cardinalato ed episcopato, Atti della quinta Settimana internazionale di studio della Mendola,* Milano 1974, pp. 142 ss.; cfr. pp. 126, 129.

[63] *MGH, Diplomata*, cit., VI, p. 443.

concorrenti col regno, come i Canossa, o a riduzione e tendenziale emarginazione del potere cittadino dei vescovi, come a Milano. Ma come inventare un tipo di coordinazione, in cui le forze cittadine trovassero nella giustizia del regno il quadro razionale del proprio sviluppo? Qui l'esempio ecclesiastico, con l'orientamento monarchico assunto dal papato riformatore, era fuorviante: così come la cultura giuridica dominata dai testi trasmessi dall'antico impero di Roma. Il problema si rivelò troppo arduo per una soluzione pacifica, e ne soffrì tutta l'età degli Svevi. La città, via via che andò completando la sua emancipazione dai poteri signorili dinastici e dai poteri temporali dei vescovi, divenne allora consapevolmente *res publica* autonoma anche di fronte al regno: si collocò come istituzione politica in parallelo coi principati territoriali, in una prospettiva di annientamento dell'autorità regia come potere operante. Ma noi ci precludiamo la comprensione di questo processo, se prescindiamo da quella prima fase comunale in cui la città, quando si atteggiava a *res publica*[64], non già intendeva ancora qualificarsi come una sorta di città-stato, operante nel quadro inerte del regno, bensì affermava la propria esistenza come momento locale, espresso da forze locali, di un ordinamento pubblico culminante razionalmente nel regno[65], un regno eretto a custode delle *consuetudines* e *libertates* atte a contraddistinguere i singoli territori che entravano nella sua costituzione incentrandosi nelle città: e ciò di fronte a un ordinamento ecclesiastico che diveniva meno atto a rappresentare le libertà cittadine, via via che era assunto

[64] Cfr. O. Banti, *Per la storia della cancelleria del comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medio evo», LXXIII, 1962, pp. 142-143.

[65] G. Tabacco, *La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa, XXXIII Congresso storico subalpino*, Torino 1970, pp. 166 ss., segnala, in parallelo con gli usi italiani, la lettera di un chierico della diocesi di Reims, al principio del XII secolo, in cui l'espressione «nostra res publica» fa riscontro alla nozione di *patria* e si riferisce alla diocesi come parte di una più vasta *res publica*, il regno di Francia (cfr. A. Wilmart, *Deux lettres concernant Raoul le Vert, l'ami de saint Bruno*, in «Revue bénédictine», LI, 1939, p. 273).

con rigidezza crescente entro la monarchia papale. I rapporti di comitatinanza, così acutamente studiati dal De Vergottini come espressione della supremazia politica del comune cittadino sull'antico territorio comitale, conobbero un'elaborazione teorica che valse fin dal XII secolo come espediente per giustificare le conquiste territoriali della città [66] ma che certamente rispose, nella sua genesi, ad un atteggiamento spontaneo della mente dei *cives* nel guardare allo spazio urbano come centro di una circoscrizione, da ricostituire, del regno. L'antica circoscrizione era per lo più dimenticata nei suoi esatti limiti territoriali, donde assai spesso la necessità di ricorrere, sul piano pratico, al riferimento diocesano: «i vincoli della diocesi», rileva il De Vergottini, «ben più che quelli civili aiutarono la città comunale nella sua espansione territoriale» [67]. Ma egli stesso soggiunge: «ma è naturale che questa venisse concepita come espansione nel comitato, perché il comitato rappresentava l'unità territoriale civile». Ora, ciò era «naturale», in quanto si ammetta nelle città italiane, sul principio dell'età comunale, la coscienza di essere centri di aggregazione civile consustanziali col regno, partecipi con esso al processo di differenziazione in corso dall'ordinamento ecclesiastico. Perciò la chiesa vescovile venne, sì, utilizzata, come istituzione robustamente riconosciuta, in molti episodi di sistemazione politica e di espansione territoriale del primo comune, ma fu simultaneamente via via esautorata nell'esercizio del potere politico-giurisdizionale, a favore di organi concettualmente inquadrabili nel regno inteso come schietta *res publica*. In questa fase di progressiva emarginazione politica dalla città la fruizione vescovile di residui proventi e diritti di origine pubblica ripercorse in senso inverso la via seguita nella prima penetrazione della potenza patrimoniale ecclesiastica entro lo spazio urbano: si depauperò di ogni significato civile, riducendosi ad appendice di una gestione signorile di beni economici, quel che era stato ad esem-

[66] G. De Vergottini, *Origini e sviluppo*, cit., pp. 415 ss., 428 ss.
[67] *Ibidem*, pp. 412-413.

pio, fin dall'età carolingia, il porto di Vulpariolo per la chiesa cremonese. Certo il depauperamento non avvenne ovunque con lo stesso ritmo: così del resto come con ritmi, forme ed intensità diverse si era costruita la dominazione vescovile sulle città. Noi abbiamo seguito le linee di sviluppo più tipicamente italiane, quelle proprie delle città destinate a diventare protagoniste della laboriosa metamorfosi del regno italico — per usare il linguaggio muratoriano [68] — in una pluralità di centri politici autonomi di orientamento statale: protagoniste di una rivoluzione dell'assetto politico, che al di là delle singole modificazioni coinvolse il modo stesso di concepire il potere, progettandolo come strumento di una società in sviluppo. Ma è ben noto che non tutte le città vescovili italiane ebbero una vita così intesa.

Il Volpe, ad esempio, pose in rilievo il «ritardo» di Massa e di Volterra nella costruzione del quadro politico vescovile e nella sua disgregazione [69]: al principio del XIII secolo la presenza temporale del vescovato nella città aveva ancora un forte rilievo politico. Si può aggiungere che in simili casi il ritardo, manifestamente connesso col più lento sviluppo cittadino, mutò anche il significato della costruzione vescovile. Questa non crebbe come giustapposizione del potere cittadino del vescovo a una potenza rurale di più schietto orientamento ecclesiastico-patrimoniale, ma giunse a maturazione come costruzione politica muovendo soltanto da questa sua base signorile, a cui fu conferito faticosamente un più largo respiro civile via via che il patrimonio sviluppò le sue virtualità egemoniche su un territorio fornito di qualche coerenza ed organizzato: in modo analogo a quello seguito da certi principati ecclesiastici alpini e transalpini. La città di residenza vescovile, strettamente avviluppata nella potenza della chiesa, non diede allora un apporto sensibile ed originale al

[68] Cfr. G. Tabacco, *Muratori medievista*, in «Rivista storica italiana», LXXXV, 1973, pp. 204 ss.
[69] G. Volpe, *Toscana medievale*, Firenze 1964, pp. 15 ss., 59 ss., 149 ss.

governo del vescovo, né conobbe quella fase in cui il comune, ponendosi di fronte al prelato, poté esprimere una cultura orientata verso l'interpretazione della città come strumento di ristrutturazione del regno in ambiti territoriali più razionalmente concepiti: poiché si pose senz'altro, nel disgregare la dominazione ecclesiastica, in un orizzonte di integrale sostituzione del regno, a imitazione delle maggiori città e in difficile competizione con esse.

La precoce o tardiva degradazione politica del vescovato non significò naturalmente la fine della potenza temporale dei vescovi nelle città, ma le tolse la funzione di supplenza del regno, ne cancellò il peculiare carattere istituzionale e la ridusse a strumento di consorterie e gruppi sociali in lotta per la conquista dell'organismo comunale o per la sua limitazione o sostituzione. La convergenza tradizionale fin dalle origini del medioevo fra le egemonie sociali, le ambizioni politiche e l'occupazione delle sedi episcopali, a scopo di sfruttamento delle ricchezze e dell'influenza ecclesiastica, è cosa infatti ovviamente diversa dall'organizzazione di un potere pubblico da parte delle chiese, sia pure in connubio con l'attività di gruppi parentali e sociali. L'immagine stessa del presule implicato nella lotta politica cittadina si deteriorò nel passaggio — per limitarci al solenne esempio milanese — dall'età di Ariberto arcivescovo a quella di Ottone Visconti. In un caso e nell'altro essi rappresentarono interessi della città commisti con quelli di un'aristocrazia. Ma Ariberto componeva questi interessi intorno alla cattedra di S. Ambrogio, piegando la curia episcopale ad esprimere un governo civile, percepito come energico prolungamento dell'attività prelatizia, mentre l'arcivescovo Ottone inquadrò la sua azione politica in una struttura parentale, orientandola ad assumere una figura istituzionale sua propria nel governo della città. Ed è un fatto degno della maggiore attenzione che fra l'una e l'altra esperienza siano da collocare la riforma ecclesiastica e gli sforzi di elaborazione di una *res publica* comunale. Ciò significa che il vigore politico delle città italiane, non cessando mai di coinvolgere la potenza ecclesiastica, pur dopo la chiarificazione intellet-

tuale e pratica delle due diverse organizzazioni ufficiali del potere, finì con lo strumentalizzare l'episcopato, fuori da ogni sintesi istituzionale, in modi anche più pesanti ed aperti, nonostante il progressivo funzionamento della monarchia papale: spesso anzi in connessione con le esigenze crescenti dell'organismo papale, fino agli spregiudicati patteggiamenti con la corte avignonese, che a Novara e a Milano, nella crisi definitiva degli ordinamenti comunali lombardi, raggiunsero al tempo di Giovanni Visconti, vescovo ed arcivescovo, livelli di audacia difficilmente superabili.

Vescovi e città in Germania

di *Hermann Jakobs*

Il tipo della città vescovile è dominante sia numericamente che per lo sviluppo raggiunto fin nel XII secolo inoltrato [1]. Generalmente — magari anche con accentuazione polemica [2] — la si definisce con criteri di storia costituzionale, tuttavia il dominio vescovile nella città non è in nessun modo l'elemento determinante per ogni tipo di considerazione morfologico-storica [3]. L'autorità vescovile viene prima del dominio vescovile e la considerazione sociale per lo stato sacerdotale e l'ufficio ecclesiastico non scompare necessariamente nei confronti di un vescovo il quale altro non è che un signore nella città, ma non sulla città. Naturalmente nonostante tutto questo la riflessione storico costituzionale conserva il suo significato. Anche se non senza concorrenti all'interno delle loro città, praticamente tutte le sedi vescovili in Germania hanno esercitato il dominio sulla città dal X fino al XIII secolo dandovi per lungo tempo una propria impronta. Salvo errori,

[1] H. PLANITZ, *Die deutsche Stadt im Mittelalter,* Graz-Köln 1965²; cfr. pp. 60 ss.

[2] Cfr. ad esempio D. SCHRÖDER, *Augsburg,* in *Historischer Atlas von Bayern. Teil Schwaben,* Heft 10, München 1975, pp. 78 ss. (con polemica esagerata). Leone IX conferì all'arcivescovo Hermann II «omne ius civile sub potestate archipraesulis»; cfr. H. WOLTER, *Das Privileg Leos IX. für die Kölner Kirche vom 7. Mai 1052 (JL. 4271),* in «Studien und Vorarbeiten zur Germania Pontificia», VI, 1976, pp. 113-114, 128, 134.

[3] Esposta nell'Introduzione di Franz PETRI al volume collettivo *Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit,* (Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Stadtgeschichte in Münster. Reihe A: 1) Köln-Wien 1976, pp. XIII ss. Al momento del seminario a Trento questo volume non mi era ancora noto.

solamente i due vescovati missionari di Ottone I, Havelberg e Brandeburgo, poi in seguito quelli tardo-ottoniani di Praga ed Olmütz non hanno acquistato il dominio sulla città: i primi perché fino al XII secolo non sono stati occupati permanentemente, i secondi perché la loro storia ha avuto inizio sotto i duchi di Boemia. Vanno quindi prese in considerazione solo le fondazioni guelfe del XII secolo, e cioè le sedi di Oldenburg, trasferita a Lubecca, Ratzeburg e Schwerin. Esse potrebbero offrire materiale per i secoli XII e XIII per il tema certamente interessante «Vescovi senza *potestas* cittadina sulla propria città». La fondazione di una città vescovile in senso costituzionale si è avuta nell'anno 1007 con la fondazione di Bamberg, per l'ultima volta nell'ambito della Germania e a quanto pare anche in quello dell'Europa. Fino a quel momento la struttura storico-genetica delle diocesi entro i confini del successivo impero germanico dalla tarda antichità fino al periodo degli Ottoni è priva di particolare rilevanza per lo sviluppto della signoria cittadina: sia nell'ambito della *civitas*[4], sia negli ambiti dove le antiche istituzioni cittadine sono decadute e si vanno rigenerando strutture cittadine nuove[5], come infine nei punti di nuove fondazioni vescovili ad opera di Bonifacio[6], di Carlo Magno e di Ludovico il Pio[7] e di Ottone il Grande[8].

Anche la storia della città tedesca trova fondamento nella formazione dello spazio della *civitas* della tarda antichità. Gli Ottoni perfezionarono con la concessione di rega-

[4] *Germania Pontificia*, III, 1935, pp. 244 ss.

[5] *Notitia Galliarum*, in *MGH: Auctores antiquissimi*, IX, p. 589: Treviri, Metz, Toul, Verdun; p. 592: Magonza, Strasburgo, Spira, Worms; p. 595: Colonia, Tongern, (intorno al 500 spostata a Maastricht, poi trasferita a Liegi). Da menzionare è pure Säben-Bressanone sottoposta a Salisburgo solo nell'800; *Germania Pontificia*, I, 1911, p. 140.

[6] Costanza, per quanto la fondazione alemanno-ducale si colleghi localmente a circostanze antiche del luogo e giuridicamente forse a Vindonissa (*Germania Pontificia*, II, 1, 1923, p. 122); Salisburgo, Ratisbona, Frisinga, Passavia, Würzburg, Eichstätt (*Germania Pontificia*, I-III).

[7] Amburgo-Brema; Minden, Münster, Osnabrück; Verden, Paderborn, Hildesheim, Halberstadt.

[8] Magdeburgo, Merseburgo, Zeitz-Naumburgo.

lie, ivi compresa la giurisdizione, ciò che l'epoca franca aveva salvaguardato e preparato per il futuro con la concessione di immunità — ma ciò a differenza del regno franco-occidentale dove la storia dei secoli X e XI lasciò spazio per uno svolgimento in senso politico-ecclesiastico solo nella provincia di Reims; per cui la storia francese conosce il principato ecclesiastico e la città vescovile solo in questo ambito. La riforma della chiesa e la lotta per le investiture misero in discussione dovunque il potere di regalia. Gli Svevi riattivarono i diritti imperiali anche rinnovando le funzioni palatine delle città vescovili [9]. Nel medesimo tempo le città divennero fattori della politica territoriale. Come periodi centrali della storia della città tedesca vanno ritenuti gli anni caratterizzati da avvenimenti storico-universali: la lotta per la successione al trono dopo il 1198 [10], quindi la «lotta definitiva» tra impero e papato sotto Federico II [11], con la molteplicità di forme introdotte dalla cauta azione politica dei partecipanti e con la diversità dei privilegi emanati pro e contro vescovi e cittadini. Il tema «Vescovo e città» dovrebbe tenere conto infine anche del rapporto di nuovo tipo dei vescovi con le città esistenti nell'ambito del territorio, sia di quelle «cresciute» come di quelle di nuova fondazione.

Il numero dei titoli bibliografici sulle singole città vescovili è assai elevato; poiché in nessun lavoro della ricerca storica tedesca del XIX e XX secolo, che si sia occupato della genesi della città medievale, della sua comunità, del suo diritto cittadino, in breve di tutto ciò che avesse a

[9] G. MÖNCKE, *Bischofsstadt und Reichsstadt. Ein Beitrag zur mittelalterlichen Stadtverfassung von Augsburg, Konstanz und Basel,* Diss., Berlin 1971, p. 36 ss; W. SCHLESINGER, *Bischofssitze, Pfalzen und Städte im deutschen Itinerar Friedrich Barbarossas,* in *Aus Stadt- und Wirtschaftsgeschichte Südostdeutschlands. Festschrift E. Maschke,* Stuttgart 1975, pp. 1-56.

[10] B. TÖPFER, *Stellung und Aktivitäten der Bürgerschaft von Bischofsstädten während des staufisch-welfischen Thronstreits,* in *Stadt und Städtebürgertum in der deutschen Geschichte des 13. Jh.,* Berlin 1976, pp. 13-62.

[11] E. FRANZEL, *König Heinrich VII. von Hohenstaufen,* Prag 1929, pp. 48 s., 65 ss., 130 ss.

che fare con la natura della città, potevano essere escluse le città vescovili. D'altra parte gli studi sulla tipologia medievale delle città vescovili sono rarità, mentre il tentativo di Friedrich Merzbacher[12] di tracciare le linee principali di evoluzione della città vescovile dall'antichità fino all'epoca moderna, altro non poteva essere che un abbozzo e uno stimolo a completare sotto altre prospettive la riflessione tipologico-giuridico-ecclesiastica. Guida nell'elaborazione tipologica della città vescovile — ancora prima della svolta del secolo — è stato Siegfried Rietschel. Tra i suoi lavori figurano *Die civitas auf deutchem Boden bis zur Karolingerzeit*[13], *Das Burggrafenamt*[14], (cioè sulla giurisdizione superiore nelle città vescovili); altrettanta importanza acquisì la sua ricerca su *Markt und Stadt*[15] e *Die Entstehung der freien Erbleihe*[16], cioè sui rapporti di proprietà del suolo cittadino. È stato Rietschel ad introdurre nella ricerca storica sulle città anche il concetto del «dualismo topografico» dimostrandone la validità in maniera assai convincente nella distinzione fra cittadella del duomo e luogo di mercato; così pure nell'illustrazione dell'esistenza parallela di istituzioni ecclesiastiche concorrenti nelle città vescovili. Oggi questo suo metodo è portato ad un punto tale di perfezione da essere usato in modo manieristico[17]. La questione tipologica è recentemente riemersa nel lavoro comparativo di Klaus Hefele[18] *Studien zum hoch-*

[12] *Die Bischofsstadt. Entwicklung und Bedeutung eines mediterran-abendländischen Städtetyps* (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften, 93, 1961).

[13] Leipzig 1894.

[14] *Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den deutschen Bischofsstädten während des frühen Mittelalters,* Leipzig 1905.

[15] *Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis,* Leipzig 1897.

[16] In «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt.», XXII, 1901, pp. 181-244.

[17] Cfr. p.e. B. SCHRÖDER, *Augsburg,* cit.; K. FLINK, *Zur Topographie der Stadt Trier im Mittelalter,* in *Landschaft und Geschichte. Festschrift für F. Petri,* Bonn 1970, pp. 222-236; H. JAKOBS, *Verfassungstopographische Studien zur Kölner Stadtgeschichte des 10.-12. Jh.,* in *Köln, das Reich und Europa* (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln, 60, 1971), pp. 49-123.

[18] Diss. München 1970.

mittelalterlichen Stadttypus der Bischofsstadt in Oberdeutschland (*Augsburg, Freising, Konstanz, Regensburg*). Sotto molti aspetti, seppure con una certa estensione verso i problemi storico-sociali, questo saggio rappresenta l'opposto del lavoro di E. Rütimeyer *Stadtherr und Stadtbürgerschaft in den rheinischen Bischofsstädten* [19]. Il libro di Bruno Dauch, *Die Bischofsstadt als Residenz der geistlichen Fürsten* (1913) esamina la questione di quando e per quale motivo i principi ecclesiastici dovettero abbandonare temporaneamente o permanentemente la loro città vescovile. Fra questo titolo e il volume collettivo *Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit* [20] esistono mondi profondamente diversi dal punto di vista della storia contemporanea. Comunque anche la ricerca più recente è riuscita a collegarsi direttamente a lavori più vecchi. Nella storiografia sulle città tedesche un libro di Karl Wilhelm Nitzsch è risultato ancora una volta di sorprendente attualità [21]. Nella discussione seguitane l'opera di Nitzsch fu a suo tempo svalutata come *Hofrechtstheorie*; fu accusata di voler sostenere che il comune cittadino si sia semplicemente sviluppato dalla signoria fondiaria vescovile, da corporazioni legate al diritto curtense. Gustav Schmoller invece aveva ben presto e giustamente afferrato in modo positivo la tesi centrale del libro: «La cosiddetta *Hofrechtstheorie* riguardante le città vescovili è in verità una teoria dell'amministrazione vescovile delle regalie come preparazione alla successiva libera città» [22]. Nell'alta valutazione della azione signorile a favore del formarsi della città medievale sta un motivo particolarmente valido delle ricerche di storia costituzionale e sociale tedesca nell'ultimo secolo. Knut Schulz fu il primo a dimostrare sull'esempio della *Ministe-*

[19] *Ihr Kampf um die Hoheitsrechte im Mittelalter,* Stuttgart 1928.
[20] Come sopra, nota 3.
[21] *Ministerialität und Bürgertum im 11. und 12. Jh.,* Leipzig 1859; ristampa, Aalen 1969.
[22] *Deutsches Städtewesen in älterer Zeit,* Bonn-Leipzig 1922, pp. VIII; cfr. pp. 122 ss.

rialität und Bürgertum in Trier[23] la portata storico-sociale dell'opera del Nitzsch. Da allora i ministeriali sono l'oggetto prediletto della ricerca tedesca[24]. Da questa problematica vengono toccati molti temi: l'ascesa signorile della ministerialità, la nascita del patriziato, le basi personali dei movimenti comunali e della formazione delle corporazioni e consorterie, la codificazione dei diritti di gruppi cittadini e non per ultimo la nascita della costituzione per consigli al Nord delle Alpi. Nella trattazione che segue vogliamo affrontare quattro temi:

I. Alcuni aspetti del problema della continuità

II. La formazione del comune e il diritto locale

III. La città vescovile come «territorio sacrale» — sovranità della città

IV. Il movimento comunale

I. *Aspetti del problema della continuità*

Nella discussione sul problema della continuità, alla *civitas* spetta un ruolo particolare, così come esisteva in ogni parte dell'Impero romano. Nel suo insieme lo stato della ricerca — a meno che non generalizzi con un concetto di cultura globale[25] o con premesse ideologiche[26] — è caratterizzato da punti di vista differenziati nei settori della

[23] *Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Gliederung der Trierer Bürgerschaft vom ausgehenden 11. bis zum Ende des 14. Jh.*, Bonn 1968.

[24] *Stadt und Ministerialität*, herausgegben von E. Maschke - J. Sydow, Stuttgart 1973; parzialmente per Colonia: B. Berthold, *Innerstädtische Auseinandersetzungen in Köln*, in *Stadt und Städtebürgertum*, cit., pp. 234 ss.

[25] Ciò è caratteristico per la discussione prima del Dopsch. Il dato di storia della cultura che la tarda antichità e il primo Medioevo siano separati da una differenza qualitativa fondamentale, non viene in alcun modo inficiato dalla verifica di fattori sociologici di continuità (p. es. la nobiltà senatoria come ceto superiore persistente nelle *civitates*).

[26] E. Engelmann, *Zur «Kontinuitätstheorie» in der westdeutschen stadtgeschichtlichen Forschung*, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1961, pp. 628-644.

cultura materiale e spirituale, secondo fattori topografici, economici, sociali, spirituali e costituzionali. Non è possibile trattare qui in particolare di elementi come insediamento, mura, mercato, mestiere, chiesa e culto in generale e sedi vescovili, luoghi commemorativi e venerazione di santi in particolare [27]. Tra i fattori della continuità per la città vescovile medievale è stato discusso da ultimo anche un fenomeno di storia costituzionale, in Germania soprattutto da Friedrich Vittinghoff [28], Eugen Ewig [29], Friedrich Prinz [30] ed altri. Vittinghoff ha cercato di fondare la tesi secondo cui «il crollo del potere statale nel disordine del V secolo e il fallimento dell'amministrazione statale avrebbero necessariamente contribuito a fare del vescovo l'effettivo signore della *civitas*». Questa prima forma di «dominio vescovile sulla città del Medio Evo» (Vittinghoff) si ricava per quanto riguarda le fonti non soltanto dai *Codices* [31], che sono più rilevanti per la considerazione tipologica che non per quella di storia locale. L'effettivo sviluppo dall'ufficio ecclesiastico all'esercizio di funzioni pubbliche che potevano equivalere ad una signoria di fatto sulla città e sul territorio è molte volte provato [32]. Gli elenchi dei vescovi delle *civitates* sul Reno (e più in generale nella Gallia) presentano però anche delle lacune che inducono ad essere ancora prudenti [33]. Anche il rapporto dei vescovi con i grandi titolari

[27] Cfr. E. Ennen, *Die europäische Stadt des Mittelalters*, Göttingen 1975², cap. I (trad. it. *Storia della città medievale*, Bari 1975).

[28] *Trier im Merowingerreich*, Trier 1954; dello stesso, *Von der Kaiserzeit zur Bischofsstadt. Beobachtungen zur Geschichte von Trier im 5. Jh.*, in *Festschrift E. Ennen*, Bonn 1972, pp. 59-73.

[29] *Zur Verfassungsgeschichte der spätantiken Stadt*, in «Vorträge und Forschungen», IV, 1958, pp. 11-39.

[30] *Die bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreich vom 5. bis zum 7. Jh.*, in «Historische Zeitschrift», CCXVII, 1974, pp. 1-35; ora anche in *Bischofs- und Kathedralstädte*, cit., pp. 1-26. Citazioni secondo la nuova edizione.

[31] *Cod. Theodos.*, 1, 27, 1; *Corpus Iustin.*, 1, 4, 7. Si tratta dell'estensione della competenza dei vescovi nei processi civili, l'*audientia episcoporum*.

[32] F. Prinz, *Die bischöfliche Stadtherrschaft*, cit.

[33] Cfr. p. es. per Colonia: F. W. Oediger, *Die Regesten der Erzbi-*

di poteri statali assume aspetti molto diversi. A Treviri il vescovo allontanò probabilmente il *comes* dalla città [34]. Un livello sicuro di esercizio di potere pubblico viene acquisito (o riacquisito) con l'acquisto dell'immunità — che però non rimase a lungo senza concorrenti ed era connessa anche in città col possesso fondiario. Comunque l'assunzione di compiti statali caratterizza la posizione dei vescovi nelle comunità della tarda antichità; infatti tali compiti oltrepassavano largamente lo stretto ambito dei compiti puramente caritativi. Indicazioni che permettono di accertare questo fenomeno ci danno anche le *civitates* sul Reno — soltanto però dal VI secolo in poi — ad esempio, quando Venanzio Fortunato festeggia il vescovo Sidonio (all'epoca di Teodeberto 533-547) come ricostruttore della città di Magonza e protettore della sua popolazione [35] o quando i vescovi provvedono al restauro degli edifici di culto e delle fortificazioni; cosa che per Treviri, ad esempio, viene tramandata da Gregorio di Tours [36] come opera del vescovo Nicezio (525-66) e se ne ha anche la conferma archeologica [37]. L'opinione accreditata, per lo meno dalle ricerche archeologiche di Colonia [38] e di Treviri, che tali *civitates* si presentassero ancora con «caratteristiche di città romane» fin nell'età mero-

schöfe von Köln im Mittelalter, vol. I, Bonn 1954-61, nn. 15, 16; E. Ennen, *Erzbischof und Stadtgemeinde in Köln bis zur Schlacht von Worringen (1288),* in *Bischofs- und Kathedralstädte,* pp. 27-28.

[34] E. Ewig, *Trier,* cit., p. 81.

[35] *MGH: Auctores antiquissimi,* IV, 40-41, 215-216; Sidonio costruì dighe contro le acque del Reno. H. Büttner, *Das fränkische Mainz,* in *Aus Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Th. Mayer,* vol. II, Lindau-Konstanz 1955, p. 242; nuova edizione: H. Büttner, *Zur frühmittelalterlichen Reichsgeschichte an Rhein, Main und Neckar,* herausgegeben von A. Gerlich, Darmstadt 1975, p. 156.

[36] *MGH: Auctores antiquissimi,* IV, 64, carmen XII, 19 ss.; cfr. E. Ewig, *Trier,* cit., pp. 97 ss.; F. Prinz, *Die bischöfliche Stadtherrschaft,* cit., pp. 2, 14.

[37] R. Schindler, *Trier in merowingischer Zeit,* in *Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter,* Teil I, herausgegeben von H. Jankuhn ed altri, Göttingen 1973, pp. 144-145.

[38] O. Doppelfeld, *Köln von der Spätantike bis zur Karolingerzeit,* in *Vor- und Frühformen,* cit., pp. 110-129.

vingia inoltrata, addirittura fin nell'VIII o IX secolo, malgrado tutte le perdite e il progressivo decadimento delle costruzioni (Spindler), trova sempre più sostenitori, tralasciando il fatto che i nuovi centri spirituali e non le *civitates* come tali sono da considerarsi come i punti di cristallizzazione del nuovo sviluppo cittadino. A ciò è connessa anche la comparsa delle leggende, osservabile già molto presto, nelle quali il ricordo dei vescovi viene eternato. Gregorio di Tours narra la storia della liberazione miracolosa dei treviresi dalla peste ad opera di Nicezio, sa di una voce soprannaturale che si fece sentire: «Davanti ad una porta veglia Eucario, davanti all'altra è di guardia Massimino, in mezzo governa Nicezio» (riferendosi alle chiese situate presso le porte e al duomo)[39]. Sotto l'aspetto storico-sociale tale processo è stato interpretato come «una specie di auto-reintegrazione politico-sociale dell'aristocrazia senatoria nella *civitas* del V e VI secolo»[40].

Vorrei attirare l'attenzione su due aspetti del problema della continuità che mi sembrano essere di importanza tutta singolare per il rapporto del vescovo con la città alto-medievale in Germania: la giurisdizione del *Sendgericht* e il diritto di mercato. In un lavoro molto interessante Paul Kirn[41] formula l'ipotesi secondo cui il campo d'azione del *Sendgericht* si sarebbe esteso a partire dalla zona di rarefazione dell'antico territorio cittadino, cioè che la giurisdizione del *Send* sarebbe dunque da considerare come una soluzione del compito di estendere il potere giurisdizionale del vescovo sulle zone rurali discoste di una diocesi. Anche non sopravvalutando tale effetto a distanza del problema della continuità rimane giustificata la domanda se, ad esempio, il vescovo di Cremona avreb-

[39] *Vitae patrum,* XVII 3, *MGH: Scriptores rerum Merowingicarum,* 730-731; R. SCHINDLER, *Trier,* cit., pp. 148-149.

[40] F. PRINZ, *Die bischöfliche Stadtherrschaft,* cit., p. 6.

[41] *Der mittelalterliche Staat und das geistliche Recht,* in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt.», XV, 1926, pp. 162-199; cfr. pp. 166 ss.

be potuto condannare nel tribunale ecclesiastico dei cittadini ribelli a pene patrimoniali, fustigazione pubblica e accecamento come poté farlo Anno II nel 1074 nei confronti di cittadini di Colonia [42]. Oppure: Avrebbe potuto lamentarsi l'officialato vescovile di Reims nel 1200 del fatto che i cittadini gli impedivano di giudicare su usura, falso giuramento, adulterio, frode e «de falsis mensuris», così come fece nel 1258 Corrado di Hochstaden davanti al tribunale arbitrale sostenendo che tutti questi delitti appartenevano al tribunale ecclesiastico? [43].

Anche il mercato, che ha continuamente bisogno di riattivazione economica, acquisisce nella dimensione occidentale una importanza particolare per il nostro tema: nel Medioevo le fondazioni di mercati sono assai rare nei territori plasmati dall'antichità. Traute Endemann [44] ha rilevato questo fatto a proposito del regno franco-occidentale. Qui i mercati esistevano semplicemente, o da un pezzo o di nuovo, e dove venivano fondati, ciò avveniva in modo analogo a quelli già esistenti e soprattutto senza ingerenza superiore. Perciò l'interesse dei re franco-carolingi per il mercato è piuttosto significativo; fino al IX secolo non sono constatabili pretese da parte dei re sul mercato e il relativo profitto, anche se erano oggetto della tutela regia [45]. In occasione di un sinodo di riforma (744) Pipino il Giovane ammonì i vescovi a provvedere nelle loro *civitates* all'alimentazione della popolazione in tempi di carestia installando magazzini e mercati. Quando dovevano essere controllati misure e pesi, il re non interveniva direttamente. Carlo Magno nominò nell'805 a Magdeburgo il *missus* Aito; ciò avvenne in circostanze particolari: si trattava di controllare un commer-

[42] *Lamperti monachi Hersfeldensis opera*, edidit O. HOLDER-EGGER, in *MGH: Scriptores rerum Germanicarum*, 1894, pp. 192-193.

[43] Cfr. sotto, p. 324 ss.

[44] *Markturkunde und Markt in Frankreich und Burgund vom 9. bis 11. Jh.*, Konstanz-Stuttgart 1964.

[45] W. SCHLESINGER, *Der Markt als Frühform der deutschen Stadt*, in *Vor- und Frühformen*, cit., pp. 262-293; pp. 264 ss., documentazione per quanto segue.

cio di frontiera e di farlo con le armi. Fu Carlo il Calvo a chiedere nell'864 ai conti un elenco di tutti i mercati del suo regno, ed ora sembra effettivamente svegliarsi l'interesse del re per i mercati. Si può provare ciò in pochi casi, anche per l'Aquitania (ENDEMANN, pp. 42 ss.), però non cambia il fatto che prima del X secolo non si aveva alcuna idea di una regalia di mercato, cosa che non si può sostenere a proposito della moneta e del dazio. Anche questo è un riflesso del problema della continuità e del governo vescovile nelle *civitates*. Ci sarebbe da notare in questo contesto il fatto che il re Ludovico il Germanico concesse nell'833 il diritto di battere moneta ai monaci di Corvey quando essi gli chiesero di istituire un mercato. L'abbazia di Prüm chiese ed ottenne da Lotario I un privilegio daziale per la località di Rommersheim nell'Eifel, cosa che in pratica era uguale alla fondazione di un mercato. Con la divisione del regno franco la differenza tra le aree economiche diventa ancora più evidente dato che nella parte orientale del regno il diritto di mercato diventa regalia, mentre nella parte occidentale esso rimase un diritto del signore fondiario o del signore della città, a parte qualche tentativo nell'ambito della sovranità regia francese. Heinrich Büttner[46] ha interpretato secondo questi effetti il doppio confine fra lo spazio della *civitas* e la Germania libera, fra la parte occidentale del regno franco e quella orientale e ha poi spiegato perché le antiche *civitates* sul Reno non ottennero anche nella parte orientale dell'impero alcun privilegio sul diritto di mercato. Sintomatica è anche la fondazione del mercato di Treviri che fu collocato davanti all'agglomerato del duomo nell'anno 958 ad opera dell'arcivescovo Enrico e non era protetto da nessun pri-

[46] *Zum Problem des Marktes, vornehmlich nach Quellen des Westens und Südwestens des Reiches, bis zum Anfang des 12. Jh.*, in «Westfälische Forschungen», XV, 1962, pp. 44-46. Cfr. anche R. KAISER, *Münzprivilegien und bischöfliche Münzprägung*, in *Frankreich, Deutschland und Burgund*, in «Vierteljahreschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», LXIII, 1976, pp. 289-338. W. METZ, *Marktrechtsfamilie und Kaufmannsfriede in ottonisch-salischer Zeit*, in «Blätter für deutsche Landesgeschichte», CVIII, 1972, pp. 28-55.

vilegio regio [47]. Con riferimento alle nuove fondazioni nel territorio di missione l'arcivescovato di Brema [48] fu il primo ad ottenere nell'888 un diritto di mercato, dopo di che lo ottenne la *civitas* bonifaciana di Eichstätt. Ludovico il Fanciullo [49] poté concederlo con la semplice indicazione: «sicut in ceteris mercationum locis mos est». Con questo documento venne conferito nello stesso momento un diritto di fortificazione; così possiamo trovare i criteri per stabilire il carattere di città intorno al 900 riuniti nell'espressione: «mercatum et monetam habere urbemque construere». La cura che Bonifacio aveva dimostrato per la dignità del luogo nella fondazione di vescovati (732), cura che Gregorio III aveva confermato col richiamo alle disposizioni del concilio di Sardica del 343 [50], si tramandò anche nei secoli successivi come un elemento di cui si doveva tener conto. Tutto sommato risulta da tutto ciò che nelle antiche *civitates* sul Reno il mercato sin da principio poté essere compreso nella «tuitio et defensio immunitatis», e neppure in seguito fu necessario proteggerlo separatamente.

II. *La formazione del comune e il diritto locale*

In questo paragrafo si affrontano ancora una volta problemi che in un primo momento forse non si rivelano attinenti al nostro tema. Infatti, si tratta anche qui solo di una parte del potere spirituale in Germania, praticamente però di una parte elevatissima. Nell'impero germanico degli Ottoni del X secolo incontriamo delle comunità cittadine se mai nelle città vescovili. Tale indicazione illumina subito anche la discussione sui precedenti e sulle primitive forme della città nord-europea che sorge nelle piazze

[47] R. LAUFNER, in R. LAUFNER - H. EICHLER, *Hauptmarkt und Marktkreuz in Trier*, Trier 1958, pp. 25 ss.
[48] *D. Arn.*, n. 27.
[49] *D.* n. 58 del 908.
[50] *S. Bonifatii et Lulli Epistolae*, edidit M. TANGL, in *MGH: Epistolae selectae*, I [1916], 49 n. 28; cfr. epistola Zachariae (a. 743), *ibidem*, 86, n. 51.

portuali e commerciali. Tale discussione suole ricorrere esclusivamente a criteri economico-sociali. Secondo essa, si deve attribuire in una valutazione storico-sociale al dominio vescovile sulla città un effetto di importanza notevole per la costruzione dei tipi giuridici. In particolare gli insediamenti di mercato, sottoposti all'autorità dei monasteri o delle fondazioni imperiali, che vengono favoriti dagli imperatori ottoniani, occupano una specie di posizione intermedia [51].

Il tema della «formazione del comune» è molto discusso — nell'ampia bibliografia figurano più volte i nomi di Planitz, Ennen, Steinbach, Kroeschell, Ganshof, Büttner, Schlesinger; da ultimo Gerhard Dilcher ha fatto alcune costatazioni importanti di interesse generale sulle città vescovili lombarde [52]. Due estremi dell'interpretazione sono ormai superati: la teoria delle corporazioni, con l'idea che i comuni cittadini siano stati fondati tramite una *coniuratio* (specialmente di commercianti); mutatis mutandis ciò vale eventualmente ancora per città fondate, come ad esempio Friburgo nel Breisgau, nel 1120 [53]. Io non conosco invece nessuna città antica che permetterebbe di verificare oggi la concezione di Planitz. Le *coniurationes* dell'XI e XII secolo mostrano sempre comuni già attivi [54]; esse sono eventualmente importanti per un au-

[51] W. SCHLESINGER, *Der Markt als Frühform*, cit.

[52] *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune*, Aalen 1967, pp. 71 ss.; dello stesso, *Rechtshistorische Aspekte des Stadtbegriffs*, in *Vor- und Frühformen*, cit., p. 23: «Nel passaggio da forme di una corporazione radicata localmente ad un comune abbiamo a che fare con un fenomeno storico-dinamico di cui è più importante descrivere esattamente le fasi che definire i concetti».

[53] W. SCHLESINGER, *Das älteste Freiburger Stadtrecht*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt.», LXXXIII, 1966, pp. 63 ss.; dello stesso, *Zur Gründungsgeschichte von Freiburg*, in *Freiburg im Mittelalter*, 1970, pp. 24 ss.; dello stesso, *Der Markt als Frühform*, cit., p. 293. Sulla teoria della *coniuratio* altra letteratura in K. SCHULZ, *Die Ministerialität als Problem der Stadtgeschichte*, in «Rheinische Vierteljahrsblätter», XXXII, 1968, p. 187.

[54] A. VERMEESCH, *Essai sur les origines et la signification de la commune dans le nord de la France (XIe et XIIe siècles)*, Heule 1966; H. KELLER, *Pataria und Stadtverfassung*, in «Vorträge und Forschungen», XVII, 1973, pp. 321-350.

mento di diritti, ma non sono di importanza costitutiva per il comune in sé. Altrettanto superata è la cosiddetta teoria del comune rurale secondo la concezione di Below che mette il comune rurale sullo stesso piano del comune cittadino sulla base della proprietà comune. Un fattore decisivo del formarsi dei comuni in vaste zone della Germania è secondo Franz Steinbach, uno dei critici più sicuri di Below, una decentralizzazione dei tribunali franchi con la nascita di comunità giurisdizionali molto piccole [55], sviluppo nel quale si riconosce un fattore decisivo per la formazione del comune. Questo punto di vista è per la storia della città tedesca di importanza fondamentale. Comunque anche Steinbach è da criticare poiché anche lui intitolò un capitolo del suo studio *Stadtgemeinde und Landgemeinde*: «il comune rurale come esempio per il comune urbano» [56], continuando così a postulare una priorità tipologica dell'uno sull'altro. Secondo le fonti esistenti tale ipotesi non può che rimanere speculativa. Notker di San Gallo conosceva intorno all'anno 1000 comuni urbani e comuni rurali differenziandoli come *purclich* e *gebûrlich*. Entrambi erano per lui *civilis,* cioè enti giuridici, situati però evidentemente in luoghi di tipo diverso [57].

Resta da chiarire ciò che infine dobbiamo intendere per comune. Prima si è parlato della c o m u n i t à g i u r i s d i z i o n a l e . Con ciò si fa riferimento al lungo processo di esclusione dell'ambito cittadino dal distretto di giurisdizione della contea. Tale processo prese inizio con la concessione

[55] *Collectanea Franz Steinbach*, herausgegeben von F. PETRI - G. DROEGE, Bonn 1967; cfr. soprattutto *Ursprung und Wesen der Landgemeinde nach rheinischen Quellen,* Kap. III: «Herkunftsbezüge der rheinischen Landgemeinden zu den Gerichtsgemeinden» (pp. 582 ss.); *Der Ursprung der Kölner Stadtgemeinde* (pp. 659 ss.).

[56] *Ibidem*, p. 795.

[57] *Kommentar zu Boethius, De consolatione philosophiae*, II 39, ediderunt E.H. SEHRT - T. STARCK, *Notkers des Deutschen Werke,* I, 1933, p. 111; cfr. W. SCHLESINGER, *Burg und Stadt,* da ultimo in W. SCHLESINGER, *Beiträge zur dt. Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, vol. II, 1963, p. 95; sull'interpretazione di púrgréht in Notker, 1.c. II, 13. 17 (ed. SEHRT - STARCK, I, 78. 84), cfr. W. SCHLESINGER, *Burg und Stadt*, cit., pp. 92 ss. e G. KÖBLER, *Stadtrecht und Bürgereinung bei Notker von St. Gallen,* 1974.

dell'immunità ad un capitolo cattedrale, vale a dire sottraendo i beni vescovili alla giurisdizione del conte, proseguì con l'ascesa degli avvocati ecclesiastici ad avvocati di alto rango equiparabili ai conti e si concluse infine con la separazione di un distretto giudiziario cittadino (*districtus*) che fu sottoposto ad un giudice cittadino: il burgravio o *urbis praefectus*. Approfondire qui le molte differenze possibili dal punto di vista giuridico-amministrativo significherebbe estendere il materiale per una nuova relazione; la cosa più importante nel nostro contesto consiste nel fatto che l'avvocato ecclesiastico poteva essere contemporaneamente avvocato della città (p. es. a Strasburgo [58]); qui è dunque particolarmente evidente ciò che alla fine succede dappertutto: cioè il comune che crea il tribunale. A Colonia l'evoluzione dovrebbe essersi conclusa nel X secolo [59], non più tardi a Magonza (qui i burgravi sono documentati dal 1028, cioè un po' prima che a Colonia); a Worms abbiamo il privilegio relativo di Ottone II del 979 [60] che si riferisce alla situazione giuridica di Colonia e di Magonza; a Strasburgo il diploma del 989 [61], ecc. Dal punto di vista giuridico la costru-

[58] La prima legge cittadina di Strasburgo §§ 11. 12. 13. 42. 43 (*Urkundenbuch der Stadt Strassburg*, ed. W. WIEGAND, vol. I, 1879, pp. 467 ss.). Il burgravio di Strasburgo vigila nel XII secolo in veste ministeriale su determinati mestieri: §§ 5. 6. 7. 44. 47. 48; dai §§ 80. 81 risulta però che anche il burgravio di Strasburgo ha avuto un tempo compiti militari; parlano ancora dell'ammenda di 60 scellini per danneggiamento delle mura e per costruzioni abusive oltre i limiti della strada; cfr. S. RIETSCHEL, *Das Burggrafenamt*, cit., p. 24. A Magonza, Worms e Spira gli avvocati ecclesiastici sono nello stesso tempo burgravi; S. RIETSCHEL, *ibidem*, p. 124; L. FALCK, *Mainz im Frühen und Hohen Mittelalter*, in *Geschichte der Stadt Mainz*, vol. II, Düsseldorf 1972, pp. 81 ss.; H. BÜTTNER, *Zur Stadtentwicklung von Worms im Früh- und Hochmittelalter*, in *Aus Geschichte und Landeskunde*, cit., pp. 398-399; A. DOLL, *Vögte und Vogtei im Hochstift Speyer im Hochmittelalter*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», CXVII, 1969, pp. 245-273.

[59] F. STEINBACH, *Ursprung der Kölner Stadtgemeinde*, in *Collectanea*, cit., pp. 664 ss.; H. JAKOBS, *Verfassungstopographische Stūdien*, cit., pp. 59-60 ss.; E. ENNEN, *Erzbischof*, in *Bischofs- und Kathedralstädte*, cit., pp. 33-34 ss.

[60] L. FALCK, *Mainz*, cit.; *D.O. II.*, n. 199; H. BÜTTNER, *Zur Stadtentwicklung*, cit.

[61] *D.O. II.*, n. 267.

zione dei distretti giudiziari nelle città vescovili sul Reno risale dunque generalmente all'era ottoniana sebbene solo nel periodo salico si abbiano testimonianze dei giudici cittadini [62]. Hefele interpretò in modo comparativo e riassuntivo la situazione nelle città vescovili dell'Alta Germania: ad Augusta [63] il burgravio (qui ministeriale) è documentato nel 1046, a Costanza [64] invece l'avvocato ecclesiastico funge da *advocatus civitatis* per la prima volta negli anni 1125-27, cioè tardi. A noi interessano le tendenze dello sviluppo, non gli esempi complicati; ciononostante vogliamo ricordare Ratisbona [65] per accennare alle varianti possibili che poteva offrire il dominio vescovile sulle città. A Ratisbona il duca e il vescovo e poi le collegiate e il monastero di Sant'Emmeran, in quanto beneficiari del dualismo nell'esercizio della signoria originariamente regia sulla città, continuano a rimanere concorrenti. Per secoli si trovano di fronte due giudici superiori e due inferiori ed altri avvocati ecclesiastici. Per Ratisbona emer-

[62] H. BÜTTNER, *Die Bischofsstädte von Basel bis Mainz in der Zeit des Investiturstreites*, in «Vorträge und Forschungen», XVII, 1973, p. 353 (Strasburgo), p. 354 (Spira), p. 356 (Worms), p. 357 (Magonza). La garanzia per l'esclusivo foro competente dei cittadini davanti al tribunale cittadino può essere seguita dal secondo decennio del XII secolo (*ibidem*, pp. 354 ss.). Il diritto curtense (*Hofrecht*) del vescovo Burchard (*Leges et statuta familiae s. Petri Wormatiensis*, in *MGH: Constitutiones*, 630 ss., n. 438) vale sia *in civitate* che *extra civitatem* (§ 20), conosce però il distretto cittadino come distretto giuridico particolare: viene ristretta per il signore della città la possibilità di incorporare aree urbane (§ 26); nella città vale l'ammenda di 60 scellini per lesioni (§§ 27. 28); nel § 20 il vescovo ammette la costituzione di garanti in caso di debiti di ammende, mentre in campagna si punisce subito con la vita in caso di insolvenza. Molto significativa è una disposizione del §19: a Worms era diventato abituale regolare la prestazione delle prove nelle questioni di debito tramite giuramento di parte al posto del duello; Burchard invece riammette il duello. Io considero questa disposizione come eliminazione del diritto commerciale!

[63] K. HEFELE, *Studien, cit.*, p. 34; D. SCHRÖDER, *Augsburg*, cit., p. 51.

[64] HEFELE, *ibidem*, p. 53.

[65] HEFELE, *ibidem*, pp. 38 ss., 74 ss., 147 ss.; K. BOSL, *Die Sozialstruktur der mittelalterlichen Residenz- und Fernhandelsstadt Regensburg* (Abhandlungen der Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. NF: 63, 1966); R. STROBEL, *Regensburg als Bischofsstadt in bauhistorischer und topographischer Sicht*, in *Bischofs- und Kathedralstädte*, cit., pp. 60-83.

ge quindi da tale divisione della giurisdizione il problema di come si poté sviluppare un distretto giudiziario unitario della città. Pur presentandosi occasionalmente già nel X secolo una soluzione con la comune presidenza del vescovo e del conte nel tribunale, tuttavia tale soluzione poté essere istituzionalizzata solo nel XIII secolo con un *iudicium civitatis*. Quest'ultimo non era un terzo tribunale accanto o sopra il tribunale del burgravio e dell'avvocato, ma in esso si trovarono riuniti entrambi. Burgravio, avvocato e i loro giudici furono quindi riuniti in un collegio giudiziario.

Uno sguardo ai vescovati della Westfalia rivela che anche qui, intorno al XII secolo, i diritti dell'avvocato vescovile vennero esercitati sul mercato davanti alla cittadella del duomo, da un *praefectus urbis*[66].

In Germania si può quindi considerare lo sviluppo dalla città vescovile al distretto giudiziario come un fenomeno analogo alla storia dell'immunità in genere come si svolse finché il possesso demaniale del vescovo fu in grado di respingere la concorrenza di altri signori fondiari della città. Ma anche in mancanza di queste condizioni non deve necessariamente presentarsi uno sviluppo tanto complesso come quello osservato a Ratisbona, in quanto lo stesso re creava talora un distretto giudiziario unitario, come fece ad esempio a Worms. A Worms la concorrenza dei Salii fu eliminata indennizzando in piena regola questi ultimi con il ducato di Carinzia in modo che nel 979 (diploma n. 199 con riferimento alla situazione di Colonia e Magonza) Ottone II poté completare in favore del vescovo il *districtus* cittadino come distretto di regalia e di giurisdizione.

Nel considerare questo sviluppo si deve però anche tener

[66] C. HAASE, *Die Entstehung der westfälischen Städte*, Münster 1965², pp. 20 ss. (Minden, Münster, Paderborn) e *passim*; H. LÖVINSON, *Beiträge zur Verfassungsgeschichte der westfälischen Reichsstiftstädte*, Paderborn 1889; F. PHILIPPI, *Zur Verfassungsgeschichte der westfälischen Bischofsstädte*, Osnabrück 1897; U. HOPPE, *Die Paderborner Domfreiheit*, München 1975.

conto dell'importanza della città come luogo fortificato. Nel IX secolo ed agli inizi del X normanni, saraceni e magiari furono di stimolo in tale direzione a tutta l'Europa; intorno al 1100 i contrasti che si manifestarono all'interno dell'impero e parzialmente anche già fra le singole città portarono a ordinanze giuridico-municipali riguardanti la difesa e la costruzione delle mura. Nel nostro contesto tali ordinanze sono di duplice interesse: da un lato forniscono conoscenze sulle primissime tappe della formazione di comunità cittadine particolari; dall'altro si può costatare che la costruzione delle mura avveniva già assai spesso sotto il controllo del vescovo prima ancora dell'avvenuta esenzione del distretto cittadino dalla contea, così a Magonza nell'881-82 (sotto l'arcivescovo Liutbert)[67], a Worms (sotto il vescovo Thietlach, 891-914). Un esempio nella parte occidentale dell'impero potrebbe essere Langres (887), mentre completerebbe il quadro un esempio parallelo nell'Italia settentrionale, a Bergamo (904)[68].

È impossibile voler discutere in questa sede il problema del sorgere di comunità cittadine particolari. Come esempio più antico di un ordinamento parrocchiale sistematico all'interno della città in Germania io considero la separazione delle parrocchie di San Lorenzo e Sant'Albano a Colonia, secondo me ad opera dello arcivescovo Bruno I (953-65)[69]. Qui le circostanze sono molto complesse. È certamente raro un caso tanto chiaro come quello di

[67] L. Falck, *Mainz*, cit., pp. 73 ss.

[68] *Quellen zur Geschichte der Stadt Worms*, bearbeitet von H. Boos, vol. III, 1893, p. 223: emanato dal vescovo non dal conte; viene citata una *Frisonenspiza* (in antico alto-tedesco *spiza* = palizzata) e i frisoni ad essa collegati. Sulla lettura *spiza* al posto di *spira* cfr. il documento n. 57 del 1080 in *Quellen der Stadt Worms*, cit., vol. I, 1886. Gli *urbani* di Worms vengono chiamati *heimgereiden*; ne fanno parte i comuni circostanti. H. Büttner, *Zur Stadtentwicklung*, cit., pp. 359 ss. Paralleli lombardi in Dilcher, *Die Entstehung*, cit., pp. 51 ss.; circa Langres e il diploma di Carlo III (n. 152) cfr. H. Büttner, *Studien zum frühmittelalterlichen Städtewesen in Frankreich*, in «Vorträge und Forschungen», IV, 1958, pp. 160-161.

[69] H. Jakobs, *Verfassungstopographische Studien*, cit., p. 112.

Worms dove il vescovo Burchard [70] divise la città in quattro quartieri con chiese proprie assegnandoli a quattro chiese canonicali con diritti parrocchiali. Il regolamento di ben 100 anni più vecchio riguardante la costruzione delle mura di Worms [71] accenna alla possibilità che si possano formare in Worms associazioni comunali anche da altri gruppi vicinali di persone: di commercianti frisoni, di familiari (soggetti all'*Hofrecht* del monastero di Murbach) e di cosiddetti *Heimgereiden* (altri abitanti della città non determinabili in base al loro stato sociale). Ma anche nel sistema di Colonia sono riconoscibili ancora nell'alto Medioevo le radici diverse della costruzione di comunità particolari [72]. Troviamo distretti immunitari di chiese canonicali e abbazie, parrocchie (derivate dalla parrocchia del duomo o formatesi sulla base di diritti parrocchiali appartenenti a comunità monastiche), distretti di bassa giurisdizione derivati dal distretto di alta giurisdizione con la determinazione di nuovi confini.

Spira, vicina a Worms, invece è stata sottoposta all'intervento ordinatorio del vescovo soltanto nel XV secolo [73]. Nel centro della città si mantenne fin nel XV secolo il principio della parrocchia personale con la possibilità di una cooptazione al duomo e alle chiese canonicali di San Germano, San Guido e Ognissanti senza che per questo fosse determinante uno *status* sociale. Il grande periodo della delimitazione di circoscrizioni parrocchiali nelle città vescovili più piccole è l'XI e il XII secolo [74], periodo in cui cade contemporaneamente l'istituzione di arcidiaconati cittadini [75], attraverso i quali una articolazione per

[70] H. BÜTTNER, *Zur Stadtentwicklung*, cit., p. 400.

[71] Cfr. nota 68.

[72] F. LAU, *Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln*, Bonn 1891, cap. III, IV, XI.

[73] L.A. DOLL, *Entstehung und Entwicklung der Pfarreien der Stadt Speyer*, in *900 Jahre Speyrer Dom. Festschrift*, 1961, pp. 260 ss.; conclusione a pp. 283 ss.

[74] D. KURZE, *Pfarrerwahlen im Mittelalter*, Köln-Graz 1966, p. 17; H.E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, Köln-Graz 1964⁴, pp. 196 ss., 414 ss.

[75] FEINE, *ibidem*, pp. 216 ss. 423-424; Fr. GESCHER, *Der kölnische*

distretti della città può compiersi anche da parte ecclesiastica.

Ciò che su questo terreno della storia sociale l'opera ordinatrice dell'episcopato — sia in città che in campagna — riuscì a fare si può giudicare soltanto considerandola sullo sfondo della diffusione generale all'interno del movimento comunale delle c o n f r a t e r n i t e [76]. Esse erano comunità d'interessi e di culto che cercavano di assicurare al singolo un posto sicuro sia nella vita terrena che nell'altra — basti pensare alle disposizioni per i riti funebri negli statuti più antichi delle corporazioni [77]. Ma anche la parrocchia è diventata nell'età della riforma della chiesa uno stimolo per la vita comunale, nel cui ambito di autorità e nel cui ordinamento civile poterono essere ricondotti il comportamento sociale elementare fra vicini e le ambizioni di politica comunale dei gruppi [78]. In particolare merita di essere ricordato in questo contesto della bassa giurisdizione da parte delle parrocchie di Colonia con l'introduzione della scrittura negli affari giuridici della città, fatto sensazionale per una città a Nord delle Alpi. Intorno al 1135 a Colonia è stata introdotta l'istituzione dello *Schreinswesen* e ciò forse non da parte del signore vescovile della città [79]; a Metz invece ciò fu addirit-

Dekanat und Archidiakonat in ihrer Entstehung und Entwicklung, Stuttgart 1919; L. FALCK, *Mainz*, cit., pp. 168-169 su Magonza.

[76] G. G. MEERSSEMANN, *Per la storiografia delle Confraternite laicali nell'alto Medio Evo*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di E. Dupré-Theseider*, vol. I, Roma 1974, pp. 39-62.

[77] Charité di Valenciennes (1050/70), ed. H. CAFFIAUX, in «Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France», XXXVIII, 1877, pp. 25-31; compagnia di St.-Omer (circa 1080): *Coutumes*, ed. G. ESPINAS - H. PIRENNE, in «Le Moyen Age», XIV, 1900, pp. 189-196; confraternita dei tessitori (1149) e dei tornitori (circa 1180) a Colonia: H. VON LOESCH, *Kölner Zunfturkunden*, vol. I, 1907, nn. 10 e 13.

[78] G. LIEBE, *Die kommunale Bedeutung des Kirchspiels in den deutschen Städten*, Berlin 1885; K. FRÖHLICH, *Kirche und städtisches Verfassungsleben im Mittelalter*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt.», XXII, 1933, pp. 188-287; D. KURZE, *Pfarrerwahlen*, cit., pp. 342 ss. (riguardante Colonia); H. JAKOBS, *Verfassungstopographische Studien*, cit., p. 122.

[79] *Kölner Schreinsurkunden des 12. Jhs.*, herausgegeben von R. HOENI-

tura ordinato alla città nel 1197 dal suo vescovo Bertram (originario di Colonia) secondo l'esempio della città di Colonia [80].

Costruzione del comune e diritto locale sono poi da collegare agli effetti sociali dei rapporti di possesso terriero nella città. Naturalmente le affermazioni che seguono si fondano interamente sull'importanza reale (qui delle proprietà fondiarie della chiesa nella città vescovile) ed anche sulla precedenza temporale, ma non sull'opera esclusiva dei vescovi. Partirò da un risultato finale generalmente noto: in generale non si può entrare nella comunità cittadina medievale senza l'acquisto di proprietà terriera e immobiliare nella città. I colleghi italiani conoscono meglio di noi come il mondo classico praticò per primo la concessione di suolo urbano in condizioni economiche favorevoli nella forma contrattuale del livello. Nel Nord — per primo forse a Gand e Colonia (metà del X secolo [81]) — si ha una istituzione simile nel censo particolare sulle aree. L'acquisto di una area su tale base rendeva il proprietario *hereditarius*, che otteneva così la capacità giuridica perché nel processo giuridico aveva sostanza da impegnare [82]. Il censo sull'area non deve naturalmente essere confuso con il censo a cui era tenuto un *censualis* da versare in cera oppure in danaro o prodotti naturali. Il censo sull'area è il prodotto tipico di un'età di fondatori. Esso

GER, vol. I. II, 1. 2, 1884-94; K. BEYERLE, *Die Anfänge des Kölner Schreinswesens*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt.», LI, 1931, pp. 318 ss.; P. STRAIT, *Cologne in the 12th Century*, University Press of Florida 1974, pp. 55 ss.

80 K. BEYERLE, *Die Anfänge*, cit., pp. 400 ss.

81 M. GYSSELING - A.C.F. KOCH, *Diplomata Belgica*, vol. I, 1950, p. 143, n. 53; Fr. BLOCKMANS, *Het Gentsche Stadspratriciaat tot omstreeks 1302*, 1938, pp. 103 ss.; F. W. OEDIGER, *Die Regesten*, cit., n. 530; H. JAKOBS, *Verfassungstopographische Studien*, cit., pp. 68 ss.; B. DIESTELKAMP, Art. *Gründerleihe*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, I, 1971, pp. 1821 ss.

82 G. DROEGE, *Die städtische Kommunalbewegung im Rahmen der hochmittelalterlichen Freiheitsbewegung*, in «Westfälische Forschungen», XXII, 1969-70, pp. 42-44.

permetteva di disporre liberamente di suolo e casa. Si dovrebbe inoltre decidere caso per caso se il censo sull'area era richiesto su base patrimoniale o su base pubblica [83]. Uno dei risultati essenziali della più recente ricerca di storia sociale sta nell'aver evidenziato il fatto che la censualità ecclesiastica poté produrre anche nelle città effetti di libertà (esempio tipico è Ratisbona negli studi di Karl Bosl [84]) — però: rimane inteso che tale censo che continuava a vincolare la persona altro non poté essere che lo stadio preliminare verso la cosiddetta libertà borghese che si presentò come accesso del proprietario ereditario alla comunità giurisdizionale. Tale sistema permetteva di amministrare in proprio con la possibilità di investire l'eccedente in proprietà fondiarie urbane. Non diversa è la situazione dei ministeriali; anche loro vivono in due ambiti giuridici e secondo me non possono entrare nella comunità giurisdizionale che nella veste di *hereditarii* urbani.

Il continuo perfezionamento del diritto locale è dovuto al fatto che la comunità giurisdizionale della città rappresentata dai suoi scabini e giudici collegiali collabora a sua volta ad una giurisdizione risultante da casi specificamente urbani — ivi compreso la produzione di sentenze sulla corretta amministrazione delle regalie [85].

In questo si manifesta soprattutto la partecipazione tanto importante della comunità alla condizione di privilegio di chi esercita l'autorità sulla città. Tale partecipazione compare assai presto ed è molto meno sensazionale di quanto non credeva la ricerca meno recente. In tale partecipazione alla condizione di privilegio dei vescovi-signori possiamo vede-

[83] Cfr. B. DIESTELKAMP, *Gründerleihe*, cit.; D. SCHRÖDER, *Augsburg*, cit. pp. 83 ss.; H. JAKOBS, *Verfassungstopographische Studien*, cit., pp. 68 ss.; G. DROEGE, *Kommunalbewegung*, cit., pp. 48-49.

[84] Cfr. nota 65; D. SCHRÖDER, *Augsburg*, cit., pp. 55 ss.

[85] Documento doganale dell'arcivescovo Federico I di Colonia per i commercianti di Liegi e Huy (1103), R. KNIPPING, *Die Regesten der Erzbischöfe von Köln*, vol. II, Bonn 1901, n. 28: gli scabini giudicano sulla leggittimità delle richieste.

re ancora una volta un catalizzatore della costruzione del comune. E una ultima cosa: poiché il tribunale cittadino delle città vescovili, una volta conclusa la formazione dei distretti, equivale ad una alta corte di giustizia comitale viene recuperato anche all'interno, cioè nella città, il ritardo sociale nei confronti del libero di campagna al quale pertineva un giudizio *inter pares* davanti al conte. Al Nord delle Alpi rimarrà invece sempre problematico il tentativo di condurre la nobiltà rurale davanti ad un tribunale cittadino. Viceversa è la paura dei cittadini nei confronti dei giudici collegiati di campagna che a partire dal XII secolo pretende dai vescovi-signori della città (futuri signori territoriali) lo *ius de non evocando* [86].

Appare così chiaramente ciò che il dominio vescovile sulle città ha creato strutturalmente a partire dal X secolo per la storia delle città tedesche: la fondazione di un diritto cittadino sul distretto giurisdizionale, sulla appartenenza alla parrocchia e sull'acquisto di aree mediante partecipazione degli *hereditarii* alla condizione di privilegio della signoria era tale da dare orientamento all'ondata di nuove fondazioni cittadine nei secoli XII e XIII. In questo contesto va ricordato il cosiddetto *Weichbildrecht* (privilegio comunale) concesso nel 1178 per la prima volta a Münster dal vescovo Hermann [87]. Tale diritto è all'inizio una variante signorile-fondiaria della concessione ereditaria — ora relativa al suolo cittadino — allo scopo di fondare centri abitati chiusi. Quasi tutti gli agglomerati nati sulla base di questo diritto nella Westfalia interna sono sorti per lo più, come le chiese parrocchiali che li avevano preceduti con i villaggi relativi, su terreno di corti vescovili residenziali. Con ciò è innegabile la radice ecclesiastica della «pace locale» (*Ortsfrieden*), che si colloca nella immunità dell'insediamento su terreno ecclesiastico. In tal modo il *Weichbildrecht* è diventato un esempio di concessione di

[86] Cfr. nota 62; Diploma di Lotario III (n. 15) per Strasburgo (1129).
[87] K. KROESCHELL, *Weichbild. Untersuchungen zur Struktur und Entstehung der mittelalterlichen Stadtgemeinde in Westfalen,* Köln-Graz 1960, pp. 39 ss. e *passim.*

diritti cittadini alle città di nuova fondazione, soprattutto nell'espansione verso Oriente.

Tutto sommato dunque l'ordinamento giuridico delle città vescovili è diventato soprattutto dall'XI secolo in poi modello ed esempio nel regolamento dei rapporti di insediamento, di mercato e di possesso fondiario, ma anche nelle fondazioni più antiche di corporazioni, nella esenzione da doveri e obblighi. Si è conservato persino il documento di fondazione di una città ebrea, a Spira, ad opera di Rüdiger Huzmann (1084): «cum ex Spirensi villa urbem facerem, putavi milies amplificare honorem loci nostri, si et Iudeos colligerem» [88]. Ciò accade un decennio prima dei primi pogromi ed io non posso dire altro se non che il tema vescovo ed ebrei in Germania meriterebbe una trattazione a parte nel nostro contesto [89].

La posizione del signore cittadino in Germania era del resto tanto forte che si concedono fin nel secolo XI inoltrato privilegi cittadini occasionalmente anche a gruppi, in particolare a commercianti [90], mai però alla comunità come partner giuridico. In altre parole: il riconoscimento di una comunità cittadina come partner giuridico che riceve essa stessa il privilegio va accettato come criterio per l'esistenza di un comune molto prima nell'Europa meridio-

[88] A. HILGARD, *Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer*, 1885, p. 11, n. 11; R. STRAUS, *Die Speyrer Judenprivilegien von 1084 und 1090*, in «Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland», VII, 1937, pp. 234-239.

[89] *Monumenta Iudaica. Handbuch*, herausgegeben von K. SCHILLING, Köln 1963; *Germania Iudaica I. II*, 1917-34; ristampa 1963-1968; K. BAUER, *Judenrecht in Köln bis zum Jahre 1424*, Köln 1964; G. KISCH, *Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland während des Mittelalters*, Zürich 1955.

[90] 965: *D O I*, 307 per la chiesa di Amburgo; 975: *D O II*, 112 sull'intervento dell'arcivescovo di Magdeburgo per i commercianti; 1042: concessione di privilegi ai commercianti di Quedlinburg su richiesta del signore immunitario (*D H III*, 93); cfr. W. SCHLESINGER, *Der Markt*, cit., p. 278. Anche il famoso documento di Enrico IV (D 267) del 1074 per i «Iudei et coeteri Wormatienses» è materialmente un privilegio doganale per i commercianti, anche se sottolinea la singolare «Wormatia» e il «favor communis civium».

nale[91]. Al Nord delle Alpi è certamente stata la «villa» di Huy sulla Mosa la prima ad essere stata dotata di privilegio dal suo signore, il vescovo di Liegi, nel 1066[92]. I primi diplomi risalgono al tempo di Enrico V (1111, 1114 per Spira e Worms[93]), abbiamo poi nel 1129 il diploma di Lotario III per i *fideles cives* di Strasburgo[94]. In nessun caso si costituì con tali privilegi un comune. Dovunque in Europa entrano nel cosiddetto movimento comunale comunità con strutture già solide.

III. *La città vescovile come "territorio sacrale" — sovranità della città*

Non mi occupo qui dei principi formativi della topografia cittadina secondo criteri signorili e sociali come ha cercato di evidenziarli, per esempio, Kurt Junghanns[95]. Non è possibile definire in modo univoco il concetto di «territorio sacrale» (*Sacrallandschaft*)[96]. Erich Herzog lo usa nel suo libro sulla città ottoniana[97] senza che si possa dire con sicurezza che tale concetto sia stato creato da lui. Ciò che si intende con esso è stato poi spiegato in lavori di storia dell'arte più recenti da Bandmann, Braunfels, Lehmann e Noack ed elaborato ultimamente dal pun-

[91] P. es. Carlo il Calvo indica nell'844 i «cohabitantes» di Barcellona come destinatari del documento (*Recueil des actes de Charles II le Chauve*, ed. G. Tessier, vol. I, 1943, n. 46). Diploma di Berengario n. 95 per la «plebs s. Laurentii» di Portona (915); diploma di Berengario II e di Adalberto n. 11 per «omnes habitatores» di Genova, ed altri.

[92] A. Joris, *La ville de Huy*, 1959, pp. 481 ss.

[93] A. Hilgard, *Urkunden*, cit., n. 14; Boos, *Quellen der Stadt Worms*, cit., vol. I, n. 62.

[94] Come nota 86.

[95] *Die deutsche Stadt im Frühfeudalismus*, Berlin 1959.

[96] D. Schröder, *Augsburg*, cit., p. 81, valuta i concetti «territorio sacrale» e «centro sacrale» di Hefele «come abbellimento storico-spirituale del concetto di "città vescovile" usato in modo acritico»; cfr. però sopra note 2 e 3.

[97] *Die otton. Stadt. Die Anfänge der mittelalterlichen Stadtbaukunst in Deutschland*, Berlin 1964, p. 241.

to di vista storico soprattutto da Helmut Maurer sull'esempio della città di Costanza[98]. Il suo saggio porta il sottotitolo significativo: «L'immagine di sé del principato spirituale nel X secolo». Maurer scoprì un sistema chiaro dietro i progetti di costruzione perseguiti dai vescovi di Costanza attraverso varie generazioni (fig. 1). Gli elementi di esso consistevano nelle dedicazioni, nelle forme costruttive e nella disposizione delle chiese l'una verso l'altra. Il duomo si distinse per l'inserimento della tomba di un martire (Pelagio); accanto alla cattedrale sorse il nuovo palazzo regio e vescovile davanti al quale si erigeva una chiesa a pianta circolare dedicata a San Maurizio e raffigurante il sacro sepolcro. Inoltre vi venne apposta

La mappa delle chiese nella Costanza degli Ottoni

FIG. 1: da H. MAURER (per gentile concessione dell'editore Böhlau, Köln).

[98] *Konstanz als ottonischer Bischofssitz,* Göttingen 1973; dello stesso, *Kirchengründung und Romgedanke am Beispiel des ottonischen Bischofssitzes Konstanz,* in *Bischofs- und Kathedralstädte,* cit., pp. 47-59.

una iscrizione tardo-antica riferentesi all'età della *civitas Constantia*. Due chiese e la residenza formavano ora il centro di ciò che nella lingua del tempo si chiamò *Burg*, cioè la cittadella fortificata. Il mercato era situato davanti al muro di cinta della cittadella vescovile, nei dintorni della seconda chiesa per età, dedicata a Santo Stefano. Lungo la vecchia strada proveniente dal Thurgau verso il passaggio sul Reno e sempre più anche vicino alla testa del ponte sull'altra sponda che in tal modo fu unita alla città si trova una serie di quattro altre chiese, tutte con nomi molto significativi: San Paolo, San Lorenzo, San Giovanni Evangelista e Battista, *Petri domus*, in modo che il vescovo poté celebrare le messe alla pari del vescovo di Roma nelle *basilicae maiores* — compresa la cattedrale dedicata a Maria —. Inoltre San Lorenzo e San Maurizio esprimevano il rapporto con l'impero ottoniano. L'appartenenza a queste chiese è rimasta fondamentale per la storia successiva della città borghese nel medio e tardo Medio Evo. L'idea romana rimase viva nella *felix mater Constantia* assieme alla pretesa di dignità ed antichità dimostrata dall'iscrizione di Costanzo; Pelagio fu assunto dai cittadini come patrono della città ed infine i cittadini di Costanza non hanno mai dimenticato i signori delle loro costruzioni; fino ai giorni nostri i vescovi Corrado e Gebardo godono di una venerazione religiosa.

Il Maurer ha ricavato i suoi risultati dall'interpretazione dei monumenti, dalla loro posizione e dalle loro dedicazioni. Esistono poche fonti che parlano direttamente di un fatto simile nel Medioevo. La più nota è certamente la *Vita Meinwerci*, il ricostruttore di Paderborn dopo il grande incendio dell'anno 1000: il culto di Bartolomeo, la venerazione di Alessio (in una chiesa di pianta centrale di forma ottagonale), una cappella intitolata a San Giovanni Evangelista «ante portam Latinam» rispecchiano anche qui nella volontà del costruttore una esperienza romana. La concezione urbanistica del vescovo Meinwerk culminò però nell'intenzione di costruire quattro monasteri e abbazie che dovevano circondare in forma di croce il territorio immunitario affinché la città fosse in tal

modo caratterizzata e protetta «a crucifixo servientibus et eam [civitatem] orationum suarum armis defendentibus» [99] contro tutte le offese del nemico. Solo due di queste costruzioni furono eseguite: il monastero dei Benedettini di Abdinghof e la chiesa canonicale di Busdorf che diventò la chiesa sepolcrale di Meinwerk. Anche il vescovo di Paderborn fece copiare per il suo sepolcro la chiesa sepolcrale di Gerusalemme e mandò l'abate Wino di Helmarshausen in Terra Santa per rilevare le misure esatte [100]. Anche la topografia delle città di Treviri, Metz, Bamberg, Halberstadt..., costituisce un punto di riferimento per l'influsso delle idee di città nella edilizia ecclesiastica [101]. Alla fine il cerchio diviso in quattro parti diventa sulle mappe del XII secolo il simbolo e l'emblema di Gerusalemme! Contrariamente alla situazione reale conosciuta da Fulchero di Chartres, nel servizio religioso prestato per anni a Gerusalemme, si afferma un'immagine di Gerusalemme come di una città circolare con le strade a croce, in fin dei conti quindi una fantasia di città ideale, una concezione di una città mai esistita, sottoposta a precise leggi di composizione [102].

Sul tema «sovranità della città» non posso che dare alcune indicazioni sui simboli della pace di mercato (*Marktfrieden*) e della libertà cittadina, osservando che aspettano ancora una indagine più approfondita. Si tratta in prima linea delle croci del mercato (la più antica è quella di Treviri dell'anno 958 [103]) e delle croci che segnano il luogo del tribunale, i *perrons*, reperibili soprattutto nell'ambito della Francia settentrionale e dei Paesi Bassi. Ricordo l'esempio di Liegi [104]: qui il *perron* si alza ancora oggi sul mercato

[99] *Vita Meinwerci*, c. 218, ed. TENCKHOFF, in *MGH: Scriptores rerum Germanicarum*, 1921, p. 131.

[100] *Ibidem*, c. 216, p. 128.

[101] Letteratura in MAURER, in *Bischofs- und Kathedralstädte*, cit., p. 57.

[102] W. MÜLLER, *Die heilige Stadt. Roma quadrata, himmlisches Jerusalem und die Mythe vom Weltnabel*, Stuttgart 1969, pp. 53 ss.

[103] R. LAUFNER - H. EICHLER, *Hauptmarkt*, cit.

[104] W. MÜLLER, *Die heilige Stadt*, cit., pp. 211 ss.

nel punto d'incrocio delle quattro strade. Il vescovo Enrico II (1145-64) lo riprodusse sulle sue monete con la scritta «Signum salutis». Il suo successore, il vescovo Rodolfo di Zähringen (1167-91) sostituì la leggenda con le parole «perum voco», cioè invoco il *perron*, riproducendo una figura che indica col dito il *perron*. In tale forma il «Signum salutis» è diventato l'emblema della libertà di Liegi.

Un tema a parte molto importante che richiede ulteriori approfondimenti è la storia del formarsi dei più antichi sigilli cittadini. Finora la ricerca non ha ancora apprezzato in modo sufficiente il fatto che i sigilli delle città metropolitane renane dovrebbero essere considerati fra i più antichi sigilli cittadini dell'Europa. Rilevo dagli studi fondamentali di Giacomo C. Bascapé [105] sui sigilli dei comuni che le città italiane introdussero il sigillo come segno della loro sovranità ed autonomia dalla metà del XII secolo e non prima: Roma nel 1148, Milano forse nel 1155 (la data è però incerta), Pisa nel 1160, Siena nel 1170, Verona nel 1175, Padova nel 1180, Lucca nel 1181 ecc. A proposito di queste date si deve certamente tener conto del fatto che i tipari possono avere alcuni anni di più rispetto ai documenti sigillati, ma certamente non decenni come viene sostenuto dalla ricerca tedesca a proposito dei sigilli di Colonia (1149), Treviri (testimoniato nel 1149, riprodotto nel 1221) e Magonza (1143-53) [106]. Si deve anche tener conto delle differenze

[105] *I sigilli dei Comuni italiani nel Medioevo e nell'Età moderna*, in *Studi... in onore di Cesare Manaresi*, Milano 1953, pp. 59-123 = *Sigillografia*, vol. I, Milano 1969, pp. 183 ss.

[106] I più antichi documenti con sigillo in E. ENNEN-ECKERTZ, *Quellen zur Geschichte der Stadt Köln*, vol. I, Köln 1860, p. 329, n. 1 = H. VON LOESCH, *Zunfturkunden*, cit., n. 10; RUDOLPH, *Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der Rhein. Städte, Kurtrierische Städte*; I: *Trier*, Bonn 1915, p. 273, n. 4; P. ACHT, *Mainzer Urkundenbuch*, vol. II 1, Darmstadt 1968, p. 350, n. 188; W. DIEPENBACH, *Die Siegel der «freien» Stadt Mainz*, in «Mainzer Zeitschrift», XXXVI, 1941, pp. 71-80; L. FALCK, *Mainz*, cit., p. 149; H. HORSTMANN, *Das Trierer Stadtsiegel und die Anfänge der Trierer Selbstverwaltung*, in *Trier, ein Zentrum abendländische Kultur*, 1952, pp. 79-92; T. DIEDE-

nella composizione dei sigilli fra le città del Nord e del Sudeuropeo. I comuni italiani presentano all'inizio la figura di un cavaliere davanti alla città fortificata e solo nel XIII secolo appare il patrono della città. Bascapé ne dà una spiegazione sociologica, e cioè che prima il ceto dominante (del XII secolo) e solo più tardi il popolo (XIII secolo) furono rappresentativi della città. Fin dagli inizi i sigilli tedeschi presentano l'immagine del patrono della città: la città di Treviri porta nel sigillo lo stesso Salvatore che consegna la chiave a Pietro ed Eucario; Eucario fu il primo vescovo di Treviri ed era ritenuto discepolo del principe degli apostoli (figg. 2, 3, 4). Magonza presenta San Martino, Colonia San Pietro; entrambi sono incisi in un sigillo di maestà come i sigilli imperiali in Germania alla fine del X secolo e i sigilli vescovili fra cui i primi sotto gli arcivescovi Ruthard di Magonza (1089-1109), Bruno di Treviri (1102-1124) e Federico di Colonia (1100-1131). Unico per quanto riguarda la raffigurazione e il testo è il sigillo di Treviri, mentre quelli di Colonia e di Magonza sono simili in tutti i loro motivi fin nei dettagli. Nel sigillo di Treviri le figure sono circondate su tre lati da un muro merlato piegato due volte. Nei sigilli di Magonza e Colonia la città è posta in una abbreviatura con arcate e torri e la cinta muraria è chiusa sul davanti sotto i piedi del patrono dalla cerchia dei merli. Per entrambi i modi di raffigurare la città esistono esempi simili [107]; per quanto riguarda

RICH, *Das älteste Kölner Stadtsiegel*, in *Festgabe Arnold Güttsches zum 65. Geburtstag*, Köln 1969, pp. 51-80; cfr. H. BÜTTNER in «Blätter für deutsche Landesgeschichte», CVI, 1970, pp. 616-617; H. HORSTMANN, *Köln, Trier oder Aachen?*, in «Nassauische Annalen», LXXXI, 1970, pp. 237-241; T. DIEDERICH, *Coniuratio Coloniae facta est pro libertate*, in «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», CLXXVI, 1974, p. 18. Da vedere è anche E. MEUTHEN, *Zur Datierung und Bedeutung des ältesten Aachener Stadtsiegels*, in «Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins», LXXVII, 1965, pp. 5-16.

107 La danza di Salomé dal *Codex* di Liuthar (Reichenau intorno al 990, attualmente ad Aquisgrana, tesoro del duomo); cfr. L. GRODECKI, *Die Zeit der Ottonen und Salier*, München 1973, fig. 127; dente di tricheco a Colonia (circa 1140); cfr. *Katalog des Schnütgen-Museums*, Köln 1968⁴, fig. 14.

Treviri conosciamo con grande sicurezza addirittura il modello nella prima bolla imperiale di Enrico II [108] (fig. 5). La scritta ROMA è sostituita dalla scritta SANCTA TREVERIS. Insieme con la discendenza dagli apostoli dei vescovi di Treviri, trasferita in immagine, il contemporaneo dotto leggeva l'iscrizione come SECUNDA ROMA [109]. Le leggende di Colonia e di Magonza, invece, sottolineano una relazione filiale della chiesa con la chiesa madre di Roma: Colonia viene indicata come *fidelis filia,* Magonza come *specialis filia.* Entrambe le città scelgono infine, a propria definizione, un particolare *epitheton ornans*:

AUREA MAGONTIA ROMANE ECCLESIE SPECIALIS FILIA

SANCTA COLONIA DEI GRATIA ROMANAE ECCLESIAE FIDELIS FILIA

Treviri, a sua volta, trova una soluzione assai singolare in un verso di preghiera con esametro leonino:

TREVERICAM PLEBEM DOMINUS BENEDICAT ET URBEM

Fra breve svilupperò in modo nuovo la questione della datazione dei sigilli [110]. La predatazione al 1114-19, sostenuta da Diederich soprattutto per Colonia è a mio avviso insostenibile. Tutti e tre i sigilli risalgono all'epoca in cui sono stati trasmessi (1149).

Si aggiunga però che gli elementi della leggenda, proprio

[108] W. ERBEN, *Rombilder auf kaiserlichen und päpstlichen Siegeln des Mittelalters,* Graz-Wien-Leipzig 1931, pp. 32 ss., 106-107. La figura della bolla si è conservata solo in copie moderne. Cfr. J. DEÉR, *Die Siegel Kaiser Friedrichs I. Barbarossa und Heinrichs VI. in der Kunst und Politik ihrer Zeit,* in *Byzanz und das abendländische Herrschertum.* Ausgew. Aufsätze, herausgegeben von P. CLASSEN, (Vorträge und Forschungen, XXI, 1977), pp. 225 ss.; H. HORSTMANN, *Das Trierer Stadtsiegel,* cit., p. 82 nota 15, supponeva già che il sigillo della città avesse legami con la bolla imperiale.

[109] H. THOMAS, *Studien zur Trierer Geschichtsschreibung des 11. Jh.,* Bonn 1968, pp. 162 ss., soprattutto pp. 185 ss.

[110] H. JAKOBS, *Die Siegel der rheinischen Metropolitanstädte als älteste Stadtsiegel Europas,* in *Studien und Vorarbeiten zur Germania Pontificia,* VII, 1979.

Sigillo della città di Treviri

FIG. 2: tratto da H. HORSTMANN, *Das Trierer Stadtsiegel*, cit.

Sigillo della città di Magonza

FIG. 3: per gentile concessione del Rheinisches Bildarchiv, Köln, Kölnisches Stadtmuseum.

Sigillo della città di Colonia

Fig. 4: per gentile concessione del Rheinisches Bildarchiv, Köln, Kölnisches Stadtmuseum.

Sigillo di Enrico II

Fig. 5: tratto da H. Horstmann, *Das Trierer Stadtsiegel*, cit.

nel caso di Magonza, si possono ricostruire molto meglio che non a Colonia [111]. Intorno al 1060 era attivo a Magonza uno scolastico di Liegi dal nome Goswin che ha composto un inno a lode di Magonza [112]: «Licet enim a u r e u m regni c a p u t nobilis videlicet Moguntia ... in splendidissima sacri Senatus sui corona non humili loco mihi currulem ponat». In queste frasi è ben evidente il riferimento alla bolla d'oro imperiale come la conosciamo da Corrado II [113]: «Roma caput mundi»; qui invece «Moguntia caput regni». Altrettanto manifesta è la relazione con il retro della bolla imperiale: l'«AUREA ROMA» riappare nell'«aureum caput» [114] e tipica di Magonza è anche la formulazione del rapporto filiale «speciali praerogativa» con Roma [115]. È perlomeno problematico considerare, insie-

[111] L'esposizione sulla leggenda del sigillo di Colonia sta in T. DIEDERICH, in *Festgabe Güttsches,* cit., pp. 60 ss.

[112] *Epistola ad Valcherum,* ed. J. MABILLON, *Vetera analecta,* 1723², p. 438; MIGNE, *Patrologia latina,* 143, 888. Su Goswin a Magonza da ultimo H. THOMAS, *Studien,* cit. pp. 39 ss.; dello stesso *Erzbischof Siegfried I. von Mainz und die Tradition seiner Kirche,* in «Deutsches Archiv», XXVI, 1970, pp. 385 ss.

[113] W. ERBEN, *Rombilder,* cit., pp. 38 ss., 107; ritiene Wipo come autore del celebre esametro: «Roma caput mundi regit orbis frena rotundi». G. BASCAPÉ, *Sigillografia,* cit., vol. I, p. 190, nota 16, offre l'indicazione che la variante «tenet» (invece di «regit») sia da attribuire a Benzo; cfr. W. ERBEN, *Rombilder,* cit., p. 38, nota 29.

[114] Nella sua *Passio s. Albani* (c. 26) Goswin varia la lode a Magonza: «caput scilicet effecta regni Orientalium Francorum ac metropolis Galliae Germaniaeque cunctarumque urbium cisalpinarum»; poi c. 38: «Vere felix tali patrono Moguntia, olim quidem pervicacia hereticae superstitionis ferrea, nunc vero observantia divinae religionis a u r e a, a u r e a, inquam, felix Moguntia, quae tanti martyris sanguine purpuratur» (*MGH: SS,* XV, 989-990).

[115] Siegfried I nel 1071 ad Alessandro II: «Occurrunt etiam multa, quae, sicut s p e c i a l i s f i l i u s et ex antiqua traditione apostolicae sedis l e g a t u s, vestra debeo auctoritate et praecepto terminare» (STIMMING, *Mainzer Urkundenbuch,* vol. I, Darmstadt 1932 p. 222, n. 329); Siegfried I nel 1073-74 a Gregorio VII: «Optamus autem promereri, ut peculiarem gratiam apud vos obtineamus et a vestra paternitate s p e c i a l e m nobis provenire c l e m e n t i a m, non solum ea caritate, quam universali debetis ecclesiae, sed etiam eo gratiae privilegio, quod semper sancta sedes vestra Moguntiae impendit ecclesiae u t p i a m a t e r s p e c i a l i f i l i a e» (*ibidem,* p. 230, n. 335). Ogni chiesa può essere naturalmente «filia» della chiesa romana, anche la chiesa di Colonia. Leone IX viene ispirato dal patrocinio di Pietro

me a Diederich [116], la leggenda di Magonza come una versione di gelosa correlazione verso il testo di Colonia. Se una delle due leggende esprime la volontà di prevalere sull'altra, allora è piuttosto quella di Colonia. Treviri è invece indipendente; eppure, possono essere portati esempi ai quali l'artista si è ispirato: il prototipo di tutte le preghiere dei sigilli [117] è l'iscrizione carolingia «Christe protege Carolum regem Francorum». Una bolla di Carlo Magno, testimoniata soltanto indirettamente, conosceva anche una versione metrica della preghiera «Jesu nate dei Carlum defende potenter»; retro «Gloria sit Christo regi et victoria Carlo».

Riferendosi all'esempio di Aquisgrana, Erich Meuthen ha accennato che tali sigilli cittadini possono avere una preistoria molto singolare. Così consiglio e borgomastro introdussero il sigillo di Aquisgrana come sigillo della città soltanto nel XIII secolo; prima era il sigillo del «seggio», cioè del giudizio nel dominio della chiesa canonicale di Santa Maria di Aquisgrana. Per la prima volta documentato nel 1134, anche il sigillo di Aquisgrana non è in nessun caso più antico [118].

Si tratterebbe ora di spiegare, sulla base della struttura particolare della città vescovile, la nascita di un determinato tipo di sigillo. Non risolta rimane anche la questione di chi abbia portato il sigillo nel XII secolo [119]. Per il

al paragone madre-figlia (H. WOLTER, *Das Privileg Leos IX.*, cit., pp. 121-122); cfr. inoltre Gregorio VII (*JL.*, 4949; F.W. OEDIGER, *Die Regesten*, cit., n. 1049); T. DIEDERICH, in *Festgabe Güttsches*, cit., pp. 64, 72. Nel sigillo Colonia è per la prima volta «fidelis filia». Secondo il diritto sarebbe però «specialis». La chiesa di Magonza si serve del termine a favore delle sue ambizioni per il primato e per la legazione apostolica: «specialis filius ex antiqua traditione apostolicae sedis legatus».

116 *Festgabe Güttsches*, cit., pp. 65, 79.

117 P.E. SCHRAMM, *Kaiser, Könige und Päpste*, vol. I, 1968, p. 365, fig. 5.

118 Vedi nota 106.

119 «Nos Treverenses» indica il documento del 1149 (vedi nota 106) che presenta un patto doganale stipulato a Colonia fra l'arcivescovo del luogo, il clero di Colonia e il collegio degli scabini; il documento non menziona nel testo il sigillo. Nel 1172 si parla di «sigillum civita-

momento non si può considerare che un puro caso il fatto che i «sigilli cittadini» più antichi appaiono a Roma nel 1148 [120] e, all'incirca nello stesso tempo, a Treviri, Magonza e Colonia; inspiegata rimane soprattutto la questione: in quale senso si possono interpretare come «sigilli cittadini», i sigilli in questione? L'orizzonte spirituale dei sigilli è stato in ogni caso portato nell'ambito cittadino (*Bürgerhaus*) e non sviluppato lì. A Magonza è stato possibile osservare che la leggenda si è formata nell'ambiente spirituale del *senatus* (così chiama Goswin il capitolo della cattedrale) della chiesa di Magonza e della sua scuola [121].

Rimane compito della ricerca futura concretizzare il quadro accennato [122]. Già fin d'ora è più che improbabile che

tis» in un documento della collegiata di San Simeone di Treviri emanato dal decano e dal capitolo e confermato dall'arcivescovo e dall'alto clero, ma anche da otto scabini (BEYER, *Urkundenbuch der mittelrhein. Territorien,* vol. II, 1865, p. 52, n. 15). Il sigillo di Colonia viene chiamato alla sua prima apparizione «sigillum civium» (v. nota 106); rappresentativo è certamente il collegio degli scabini. «Cives Mogontine metropolis» dice giustamente la *Intitulatio* del documento di Magonza del 1143-52 (vedi nota 106); gli autori chiamano il sigillo «sigillum nostrum». Dal punto di vista della storia istituzionale i collegi degli scabini (a Magonza forse il camerario della città) potrebbero senz'altro essere considerati come portatori del sigillo. Con ciò sarebbe chiaramente evidente il parallelo con Aquisgrana e qua come là le istituzioni ecclesiastiche sono naturalmente i veri detentori della sovranità. L'arcivescovo considera gli scabini (come il camerario) come suoi funzionari.

120 Cfr. G.C. BASCAPÉ, *I sigilli dei Comuni italiani,* cit., pp. 59-123.

121 Cfr. pp. 315-316.

122 Nel lavoro citato alla nota 110 si sostiene che il sigillo di Magonza e quello di Colonia risalgono al periodo precedente il 23 marzo 1148. Per quella data, infatti, il papa Eugenio III aveva convocato i due metropoliti ad un Concilio a Treviri. I sigilli di Colonia e di Magonza devono la loro origine al tentativo del clero e del popolo delle città di restaurare il loro *honor.* Forse essi furono progettati da Wibald di Stablo e Corvey. È possibile che il sigillo di Treviri sia stato prodotto già durante il soggiorno di Eugenio III a Treviri. Le ragioni dell'origine dei sigilli spiega anche il loro uso piuttosto raro nel corso del XII secolo. A Colonia, a quanto risulta, il sigillo viene introdotto solo in assenza dell'Arcivescovo. Gli avvenimenti romani intorno al 1148 hanno probabilmente un significato decisivo per la produzione dei sigilli in Germania

eventi databili e supposti di politica comunale — *coniurationes* e privilegi [123] — possano mantenere il significato fin qui loro attribuito per la genesi dei sigilli. Comunque il sigillo di Treviri include nella sua concezione di città [124], espressa nella raffigurazione e nella leggenda, la *plebs*. Ricerche sul nesso sociale fra capitolo della cattedrale e famiglie potrebbero senza dubbio dare risultati analoghi per Magonza e Colonia [125]. Una città vescovile è particolarmente piena di istituzioni ecclesiastiche che hanno tutte delle relazioni patrimoniali e sociali con la città e i suoi abitanti, da cui naturalmente nascono anche rivalità fra vescovi, fondazioni ecclesiastiche e monasteri. Sappiamo, ad esempio, di un vero e proprio movimento collettivo della «cittadinanza» di Strasburgo riguardante il capitolo della cattedrale dopo il 1100 nei decenni della lotta tra il vescovo e il suo capitolo a proposito della separazione di

[123] Cfr. soprattutto DIEDERICH, in *Festgabe Güttsches*, cit., pp. 77-78 con la replica di H. HORSTMANN, in «Nassauische Annalen», LXXXI, 1970, pp. 239-240; una teoria modificata della *coniuratio*, dà per Colonia T. DIEDERICH in «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», CLXXVI 1974, p. 18. Un privilegio da ricordare in questo contesto possedette solo la città di Magonza: l'arcivescovo Adalberto I concedette nel 1119-22 uno *status* giurisdizionale esclusivo nella città e facilitazioni tributarie a tutti coloro che risiedevano permanentemente entro le mura della città. La regolamentazione dello *status* giurisdizionale potrebbe essere collegato alla questione del sigillo (cfr. nota 120) — certamente però non nel senso che la «cittadinanza» (*Bürgerschaft*) si fosse procurato un sigillo.

[124] La questione sulla «natura del cittadino» nelle concezioni dell'XI-XII secolo poté essere affrontata sull'esempio di Treviri con premesse particolarmente favorevoli nella tradizione: H. THOMAS, *Studien*, cit., cfr. p. 6 ed in particolare pp. 142 ss.: le *Gesta Treverorum*, e il suo possibile pubblico, pp. 153 ss.: La città nella letteratura di Treviri del secolo XI, pp. 189-190 sul *popolus* (e la *plebs*): intorno al 1100 i *principes civitatis* (vassalli e ministeriali) hanno acquistato a Treviri una coscienza storicamente riflessa che era certamente in grado di orientare a favore di se stessi la tradizione della città e della chiesa. Sul retro del sigillo di Treviri (meno antico) si trovano le parole: «PVLSANTI APERIATVR». H. HORSTMANN, *Das Trierer Stadtsiegel*, cit., p. 87, riferì la promessa del sermone della montagna a trattative che la cittadinanza avrebbe potuto avviare coll'arcivescovo Bruno circa l'autorizzazione di un sigillo. Ovvio è soltanto il riferimento alla raffigurazione del sigillo: la città santa si aprirà a colui che busserà alla porta!

[125] F. MERZBACHER, *Die Bischofsstadt*, cit., p. 7.

beni vescovili e beni del capitolo [126]. Per Worms, Enrico V regolò la questione in che misura i familiari dei canonici che avevano esteso la loro immunità anche alle nuove contrade urbanizzate potevano essere esentati dalle tasse cittadine. Tali questioni ci conducono direttamente ad un ultimo punto della nostra esposizione.

IV. *Il movimento comunale*

Il movimento comunale dell'XI-XII secolo è un fenomeno paneuropeo che non si potrebbe comprendere senza la storia delle città vescovili. A prima vista prevalgono i conflitti tra cittadini e vescovi, ma anche i conflitti dei cittadini, dei gruppi cittadini fra di loro non possono essere ignorati. In Germania il tema sarebbe da illustrare con l'aiuto degli eventi degli anni intorno al 1070 a Worms, Colonia e Magonza [127], ma anche più tardi ancora [128]. Questo capitolo del movimento comunale dà anche un'idea del fatto che nell'età della lotta per le investiture in generale l'ordine tradizionale del potere sovrano subì delle scosse che portarono al successo nuove tendenze sociali. Senza dubbio il comportamento sociale dei cittadini, per quanto eterogeneo fosse, ha saputo trarre dai grandi eventi

[126] Kuno (1100-1123) era stato nominato vescovo di Strasburgo da Enrico IV contro la volontà del clero e del popolo. Solo nel 1119-20 fece atto di sottomissione a Callisto II, ma ora il capitolo della cattedrale passò in campo imperiale; cfr. WENTZCKE, *Regesten der Bischöfe von Strassburg*, vol. I, 1908, nn. 378, 379, 405; *Germania Pontificia*, III, 18-19, nn. 2, 3; WIEGAND, *Urkundenbuch der Stadt Strassburg*, vol. I, 1879, p. 59, n. 74 (limitazione temporanea dei diritti vescovili sulle vendite di vino ad opera di Enrico V: STUMPF, n. 3159), p. 60, n. 75 (posizione giuridica del ministeriale del capitolo della cattedrale: STUMPF, n. 3180). Limitazione giuridica dell'immunità dei canonici che mantengono adesso proprie comunità domestiche ed abitano in «vie canoniche», testimoniata dallo *ius civile* per la prima volta tramite il diploma di Enrico IV, n. 466, per il capitolo della cattedrale di Spira (1101).

[127] H. BÜTTNER, *Die Bischofsstädte*, cit., pp. 355-59; U. LEWALD, *Köln im Investiturstreit*, in «Vorträge und Forschungen», XVIII, 1973, pp. 382 ss.

[128] *Gesta Treverorum*, in *MGH*: SS, VIII, 250; K. SCHULZ, *Untersuchungen*, cit., p. 32.

politici la legittimazione per i suoi scopi locali sia che si desse del simoniaco al signore della propria città scacciandolo o chiudendolo fuori [129], sia che si ottenesse un privilegio in ricompensa della fedeltà ad un partito [130]. Ciononostante, il quadro — visto nel suo insieme — dello sviluppo delle città vescovili tedesche è dominato dallo sviluppo pacifico delle intenzioni comunali [131]. Anche a Colonia, la città più sviluppata in senso politico comunale, per tutto il XIII secolo i conflitti che sorgevano periodicamente poterono generalmente essere portati a conclusione davanti ad arbitri prima che sfociassero in guerre per una risoluzione «definitiva» [132]. Una premessa a questo sviluppo fu il fatto che nel XII secolo l'episcopato esaurì le sue forze primariamente nel servizio all'impero e in ultima analisi in una politica territoriale principesca. Neanche l'uccisione dell'arcivescovo di Magonza Arnoldo di Selenhofen, nel 1160 è stato un avvenimento puramente cittadino [133]. La sua provenienza da famiglia ministeriale provocò il risentimento dei vassalli di alta nobiltà del principato arcivescovile. Dal 1155 l'ambiente di Magonza era scosso da faide aperte. Questo fatto e le nuove pretese pecuniarie del Barbarossa costrinsero l'arcivescovo ad assumere obblighi; in questo contesto fu dato in pegno un *Christuscorpus* d'oro e furono imposti nuovi tributi «Maguntinis civibus tam ministerialibus quam burgensibus» [134]. Arnoldo cercò di reprimere la sommossa con pene ecclesiastiche; il Barbarossa, dall'Italia, con una sentenza giudiziaria credette di poter costringere i cittadini di Magonza a risarcire i danni. Arnoldo dovette fare atto di sottomissione alla città per potervi ritornare. Alla sua residenza davanti alla città, il

129 Vedi nota 127.

130 Worms (1074, 1114), Spira (1111), Magonza (1119-22), Strasburgo (1129); cfr. nota 62.

131 Cfr. p. es. D. SCHRÖDER, *Augsburg*, cit., pp. 53 ss.; P. STRAIT, *Cologne*, cit., p. 138

132 E. ENNEN, *Erzbischof und Stadtgemeinde*, in *Bischofs- und Kathedralstädte*, cit., pp. 40 ss.

133 L. FALCK, *Mainz*, cit., pp. 152 ss.

134 *Vita Arnoldi*, ed. JAFFÉ, in *Bibliotheca rerum Germanicarum*, III, 1866, 625.

monastero di San Giacomo, fu appiccato il fuoco, il giorno di San Giovanni del 1160, in cui il signore spirituale e temporale della città perse la vita. Come la città ribelle di Milano un anno prima, anche la città di Magonza fu punita: le mura vennero abbattute; inoltre fu disposta la pena richiesta dal diritto canonico per l'assassinio di un vescovo e la città privata di tutti i diritti, privilegi e libertà di una *civitas* [135]. Ciò avvenne in un momento in cui i comuni portavano avanti in modo decisivo le loro pretese di partecipazione all'amministrazione dei privilegi. Così a Magonza arcivescovo e città si ritrovarono soltanto al tempo della crisi per la successione al trono imperiale dopo il 1198 per costruire insieme le mura della città [136].

Per finanziare la sua spedizione in Italia l'arcivescovo Filippo di Heinsberg si era fatto per la prima volta nel 1174 debitore della città di Colonia ottenendo in prestito dalla città 1000 marchi e altri 600 dal gabelliere Gerardo con l'obbligo che la chiesa di Colonia, la nobiltà, i ministeriali e i cittadini non riconoscessero alcun successore che non assumesse tale debito in caso di sua morte [137]. In tal modo la città si inserisce in uno sviluppo che porterà ad una costituzione per ceti [138]. In questo periodo la città viene rappresentata dai *magistri parrochiarum*, ossia dai borgomastri delle frazioni comunali. Nel 1180 l'autorità di fortificazione passò di fatto alla città in un arbitrato approvato dal Barbarossa [139].

[135] L. FALCK, *Mainz*, cit., p. 154.

[136] *Ibidem*, pp. 179-180.

[137] ENNEN-ECKERTZ, *Quellen*, cit., vol. I, p. 570, n. 85; W. HERBORN, *Zur Rekonstruktion und Edition der Kölner Bürgermeisterliste*, in «Rheinische Vierteljahrsblätter», XXXVI, 1972, pp. 149, 153.

[138] Tale sviluppo si annunciò per primo però nelle città della Fiandra; cfr. p. es. l'*Entrée joyeuse* di St. Omer (1127); privilegio di Guglielmo di Normandia come pretendente al trono della Fiandra, *Recueil de documents relatifs à l'histoire municipale en France, Artois*, ed. G. ESPINAS, (Société de l'Histoire du droit, III), Paris 1934-43, p. 292, n. 622.

[139] ENNEN-ECKERTZ, *Quellen*, cit., vol. I, p. 582, n. 94; p. 585, n. 95; W. HERBORN, *Zur Rekonstruktion*, cit., pp. 147 ss.

Il periodo più importante della storia delle città vescovili tedesche è costituito dagli anni della lotta di successione che vanno dal 1198 al 1215 [140]. La politica antisveva dell'arcivescovo di Colonia e della sua città fornirebbe ancora un tema a parte che non potrebbe ignorare gli interessi guelfo-inglesi — anche nell'ambito della politica commerciale [141]. C'è da sbrogliare un intreccio di disposizioni politiche, economiche e costituzionali; per il nostro tema dovrebbe essere sufficiente l'accenno alle prime forme di costituzione consiliare nelle città vescovili tedesche [142]. In Germania il consiglio cittadino non si costituisce quasi mai senza una connessione con gli organi dell'amministrazione vescovile-cittadina [143]. A Basilea [144], Spira e Worms, il consiglio si sviluppò, ad esempio, dal *consilium* ministeriale della *familia* del vescovo [145]. Dopo aver superato la crisi i vescovi rimisero spesso l'ordinamento consiliare in discussione [146]. Il primo a chiedere un parere su questa questione alla giurisdizione imperiale fu nel 1214 il vescovo di Strasburgo [147]. In tale parere fu deciso che nessuna innovazione potesse essere introdotta contro la volontà del vescovo. L'evoluzione sboccò nelle leggi imperiali filo-

[140] B. TÖPFER, *Stellung und Aktivitäten*, cit.

[141] H. STEHKÄMPER, *Der Kölner Erzbischof Adolf von Altena und die deutsche Königswahl*, in «Historische Zeitschrift. Beiheft 2», Neue Folge, 1973; dello stesso, *England und die Stadt Köln als Wahlmacher König Ottos IV. (1198)*, in *Köln, das Reich und Europa*, cit., pp. 213-244.

[142] H. STOOB, *Über Formen und Wandel staufischen Verhaltens zum Städtewesen*, in STOOB, *Forschungen zum Städtewesen in Europa*, vol. I, 1970, p. 56; B. TÖPFER, *Stellung und Aktivitäten*, cit., p. 59.

[143] H. RABE, *Der Rat der niederschwäbischen Reichsstädte*, Köln-Graz 1966, pp. 89 ss.

[144] G. MÖNCKE, *Bischofstadt*, cit., pp. 87 ss.

[145] M. SCHAAB, *Die Ministerialität der Kirchen, des Pfalzgrafen, des Reiches und des Adels am unteren Neckar und im Kraichgau*, in *Ministerialität im Pfälzer Raum*, herausgegeben von F. L. WAGNER, Speyer 1975, pp. 107-108.

[146] WIEGAND, *Urkundenbuch*, cit., vol. I, p. 127, n. 160.

[147] P. ZINSMAIER, *Zur Diplomatik der Reichsgesetze Friedrichs II.*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt.» LXXX, 1963, pp. 82-117.

vescovili di Federico II [148] che certamente non avrebbero direttamente capovolto il rapporto di forza tra vescovo e città, ma che a lunga scadenza offrirono invece il pretesto per l'inserimento di una serie di città vescovili nella cerchia delle città dotate di territorio (*Landstädte*): Frisinga, Bamberg, Passavia, Würzburg, Treviri; più tardi ancora Magonza (1462) e Costanza (1549). Ma anche nei rapporti tra città e stato la particolare tradizione della città vescovile non ha perso il suo influsso. Alcune conservarono la loro indipendenza dalla signoria territoriale come cosiddette città libere (*Freistädte*) come Basilea, Strasburgo, Spira, Worms, Magonza, Colonia, Ratisbona; oppure si verificò per altre il passaggio a città dell'impero (*Reichsstädte*) — di fatto la posizione di entrambe è molto simile [149]. Città libera che è «gefurstet von deme riche» viene chiamata per prima nel 1273 la città di Worms nella formula di fedeltà della città verso il re Rodolfo [150]. Le città vescovili spinsero i loro conflitti con i signori cittadini fino allo scontro armato. Strasburgo liquidò la signoria del vescovo sulla città praticamente dopo la battaglia di Hausbergen nel 1261 [151], Colonia dopo la battaglia di Worringen nel 1288 [152]. Questi dati segnano anche l'inizio dello spostamento della residenza vescovile in altre località. Nei primi secoli però i vescovi soggiornavano molto irregolarmente in queste residenze. Il loro influsso sul formarsi di nuove città è un tema della storia moderna [153].

148 Lunghe liti però per l'ordinamento definitivo, p. es. a Worms (1231-33); cfr. H. Boos, *Quellen*, cit., vol. I, nn. 153-166.

149 G. Möncke, *Bischofsstadt*, cit., pp. 230 ss.; della stessa, *Zur Problematik des terminus «Freie Stadt» im 14. und 15. Jh.*, in *Bischofs- und Kathedralstädte*, cit., pp. 84-94.

150 H. Boos, *Quellen*, cit., vol. III, p. 162.

151 *Regesten der Bischöfe von Strassburg*, vol. II, 1924-28, n. 1668; n. 1724: trattato di pace.

152 E. Ennen, *Erzbischof und Stadtgemeinde*, cit.

153 B. Dauch (sopra p. 287). H. W. Herrmann, *Residenzstädte zwischen Oberrhein und Mosel*, in «Rheinische Vierteljahrsblätter», XXXVIII, 1974, pp. 275-276.

Alla soglia verso l'indipendenza effettiva della città di Colonia si trova il grande arbitrato (*Grosser Schied*) del 1258[154] stabilito tra la città e l'arcivescovo Corrado di Hochstaden per mezzo niente meno che di sant'Alberto Magno, che era la testa guida degli arbitri. Per poter comprendere l'arbitrato occorrerebbe chiarire molte circostanze. Gli avversari politico-territoriali della città di Colonia (Jülich, Limburg, Sayn ed altri) furono sconfitti intorno al 1258 ed ora Corrado cercò di ristabilire la sovranità arcivescovile sulla città che riuscì a ottenere nel 1261, ma che i suoi successori persero per sempre dopo la sua morte. Corrado fondò la sua politica sulla supremazia dell'arcivescovo nel tribunale civile e in quello ecclesiastico (I, §§ 1.2). Partendo da questa radice tutti i diritti del signore cittadino dovevano essere riattivati da questa posizione di supremazia giurisdizionale. Tanto i giudici quanto la cittadinanza hanno in tal modo riconosciuto la sovranità giurisdizionale dell'arcivescovo (del resto fino alla rivoluzione francese)[155]; dopo la morte di Corrado invece il problema in merito a chi dovesse tenere il tribunale poté non essere più causa di contrasti tra arcivescovo e cittadinanza; esso fu per sempre deciso in favore dei cittadini. Non tratteremo più dettagliatamente in questa sede tali contese e nemmeno le lagnanze della cittadinanza che riguardavano quasi esclusivamente le ingiustizie ad opera

[154] ENNEN-ECKERTZ, *Quellen*, cit., vol. II, 1863, p. 380, n. 384; citato nel testo secondo le quattro parti (I: Lagnanza dell'arcivescovo; II: Lagnanza della cittadinanza; III: Arbitrato riguardante I; IV: Arbitrato riguardante II). Cfr. H. KLINKENBERG, *Zur Interpretation des grossen Schied*, in «Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins», XXV, 1950, pp. 91-127; B. BERTHOLD, *Sozialökonomische Differenzierung und innerstädtische Auseinandersetzungen in Köln im 13. Jh.*, in *Stadt und Städtebürgertum*, herausgegeben v. B. TÖPFER, cit., pp. 263 ss.; E. ENNEN, in *Zwei Jahrtausende Kölner Wirtschaft*, vol. I, herausgegeben von H. KELLENBENZ, Köln 1975, pp. 156-157; H. STEHKÄMPER, *Über die rechtliche Absicherung der Stadt Köln gegen eine erzbischöfliche Landesherrschaft vor 1288*, in *Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift E. Ennen*, Bonn 1972, pp. 360 ss.

[155] H. STEHKÄMPER, *Konrad von Hochstaden, Erzbischof von Köln (1238-61)*, in «Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins», XXXVI-XXVII, 1962, p. 109; dello stesso, *Über die rechtliche Absicherung*, cit., p. 365.

del signore territoriale (II §§ 1.2.3.9.10) o le violazioni degli interessi commerciali dei cittadini — cioè moneta, dazio, scorta (II §§ 4.5.6.7.8.19). L'arbitrato si occupa inoltre di accuse di corruzione che lasciano intravvedere l'esistenza di notevoli rivalità sociali nella città. Queste sembrano essere tipiche per la fase dello sviluppo della città caratterizzata dal superamento della signoria vescovile e dal consolidamento degli organi di autoamministrazione. Sarebbe ingenuo pensare che una signoria cittadina del vescovo intatta avrebbe potuto continuare a gestire per il bene di tutti i processi socio-economici se avesse conservato il potere. D'altro canto si trovano strane espressioni di cinismo in studi di carattere liberal-borghese [156] e marxista [157] allorché interpretano certi impulsi della signoria cittadina dell'arcivescovo nel senso del compromesso soltanto come abili tentativi di trarre profitto dai contrasti sociali per ripristinare una signoria cittadina ormai intaccata. È vero che a Colonia sotto Corrado di Hochstaden la lotta sempre più aspra per il potere tra arcivescovo e patriziato (*Geschlechter*) fu condotta talvolta dagli antagonisti alleati con gruppi non patrizi (corporativi); è però scientificamente molto difficile concretizzare i motivi, la durata e l'estensione di queste alleanze. Interesse maggiore meritano in questo contesto le lagnanze con cui l'arcivescovo cercò di scoprire il groviglio della corruzione patrizia. Il tribunale arbitrale che nelle decisioni sulle lagnanze dell'arcivescovo fece occasionalmente valere le *responsiones* della cittadinanza (III, §§ 19.32.49), che tenne anche conto molto chiaramente dello stato di sviluppo della costituzione cittadina — ad esempio contro le ambizioni dell'arcivescovo nella questione del consiglio (III, § 43), nell'ambito dell'esercizio civico della giustizia (III, §§ 1.2.25.39.41) come anche nelle questioni riguardanti tasse, dazio e moneta (III, §§ 22.23.24.26.49) — lo stesso tribunale ha respinto in un caso solo la lagnanza sporta dal signore cittadino per cor-

[156] B. Berthold, *Sozialökonomische Differenzierung*, cit., p. 266.
[157] *Ibidem*, pp. 268 ss.

ruzione: quello dell'esazione di tasse di cancelleria ingiuste (III, § 32); in questo caso la responsabilità poteva essere attribuita semmai all'arroganza di impiegati subalterni. Altre volte invece i querelanti arcivescovili riuscirono a far valere per lo meno in dieci punti il loro parere, dimostrando che il collegio degli scabini, i borgomastri e i *Richerzeche* che eleggevano il borgomastro erano corrotti a danno della generalità. La lagnanza si riferiva alla violazione dell'ordinamento elettorale del collegio degli scabini e al comportamento effettivo nelle elezioni del borgomastro (I, §§ 4.28.33.34). Queste accuse sono d'altra parte permanenti: accordi elettorali, risarcimento agli eletti delle bustarelle pagate ricuperando le somme pagate dalla tesoreria municipale, lungaggine di sentenze, corruzione dei giudici (I, §§ 5.6.38). L'accusa più importante per noi è che giudici e borgomastri facessero torto ai *pauperes*, *impotentes* ed agli stranieri non in grado di querelarsi da soli dato che l'esito era scontato e l'inquisizione arcivescovile d'altra parte era ostacolata da giudici e scabini (I, § 35). Completamente assurda appariva la pretesa degli scabini di essere competenti anche per i casi d'appello alla curia arcivescovile — «irrationale per omnia», come dice la lagnanza (I, § 40). D'altronde quasi nessuno rischiava l'appello poiché le cauzioni richieste dai giudici erano troppo elevate (I, § 41). Lo stesso collegio dei giudici fece proposte considerevoli per pubblicizzare le finanze cittadine (III, § 23), ma contestò invece l'inchiesta fiscale ad opera del borgomastro e la legislazione fiscale dei *maiores civitatis* per il solo motivo che era stato omesso di chiedere previamente il consenso dell'arcivescovo (III, §§ 22.26). Tale lagnanza fu sporta dall'arcivescovo coll'argomento che l'onere fiscale portava all'impoverimento delle *fraternitates* e dei *populares* (I, § 22), mentre anche il borgomastro angariava con gravami i commercianti di alimentari (I, § 21). Nel 1258 gli arbitri pronunciarono infine — senza riferirsi ad un punto concreto di lagnanza — l'ammonimento al borgomastro e ai *potentes* di non gravare ingiustamente le fabbriche di birra, i fornai, le macellerie e pescherie (IV, p.

399). Poco più tardi Corrado di Hochstaden espropriò gli eredi patrizi di mulini e non è difficile capire che la questione riguardava i prezzi alimentari e costituiva un intervento di politica sociale dei prezzi.

In conclusione queste accuse erano rivolte contro i «cives divites et potentiores» che violavano la legge prendendo «populares et impotentes in suam protectionem» o facendosi eleggere maestri delle confraternite. In entrambi i casi si prova l'accusa che gli eletti si atteggiavano a protettori di persone soggette al mundio le cui violazioni della legge coprivano poi davanti al tribunale chiedendo in compenso a loro servizi ingiusti (I, §§ 19. 44). Abbiamo dunque chiare prove della creazione di rapporti veri e propri di clientela. I cittadini non hanno accettato queste accuse. In un caso fu pronunciata la sentenza arbitrale che essi non dovevano proteggere nessuno «in modo illegittimo» (III, § 19); in un altro si vede chiaramente di che cosa in realtà si trattava: le corporazioni artigiane possono sì eleggere maestro chi vogliono cioè anche non-membri della società patrizia! Si proibisca però ai maestri di fissare i prezzi (III, § 44; cfr. p. 392 sub 1 et 2). L'arcivescovo vedeva dunque un'ingiustizia vera e propria nelle prime forme della costituzione di cartelli e negli accordi sui prezzi.

Il grande arbitrato (*Grosser Schied*) rende nota l'azione dell'arcivescovo Corrado. Poggiando su una opposizione antipatrizia, egli depose negli anni 1259-61 corporazione dei monetieri e collegio degli scabini, espropriò e scacciò una serie di «casate», convocò un nuovo collegio di scabini (che presentava una elevata mescolanza sociale). Dopo la sua morte però «patrizi» e «corporazioni» si coalizzarono ancora una volta per breve tempo e ciò portò all'eliminazione permanente della signoria arcivescovile sulla città.